



Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 442

G/442 Sez I/1/3

Gasparri

La 3^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il personale civile della Difesa rappresenta una componente fondamentale della struttura organizzativa del Dicastero della difesa in quanto garantisce il supporto per lo svolgimento delle diverse missioni assegnate alle Forze armate;

sarebbe necessario valorizzare, anche economicamente, il personale civile della difesa soprattutto al fine di rispondere alle maggiori esigenze connesse alle funzioni di difesa e sicurezza, specialmente nell'attuale contesto di crisi internazionale derivante dall'aggressione russa all'Ucraina;

sarebbe opportuno assicurare il pieno turnover del personale tecnico e amministrativo impiegato presso le strutture industriali e logistiche della Difesa al fine di non disperdere le professionalità attualmente presenti ma in costante riduzione per effetto dei pensionamenti e dei blocchi del turnover degli ultimi anni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare risorse economiche da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa al fine di supportare e garantire la funzionalità delle attività di tale componente;

a proseguire nel programma di assunzioni in corso e a valutare l'opportunità di prevedere un piano di assunzioni ulteriore e straordinario al fine di invertire il *trend* negativo in corso negli ultimi anni.

G/442/1/5

La Marca, Giacobbe, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il provvedimento all'esame contiene alcune disposizioni inerenti la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) sotto vari aspetti: in particolare si prevede l'esenzione IMU per gli immobili occupati; esenzioni riconosciute, giustamente, ad organizzazioni di significativa importanza culturale come l'Accademia dei Lincei; la giusta esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e alcuni fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nei patti Lateranensi; vi sarebbe tuttavia un ulteriore ambito di intervento in materia di IMU e riguarda il differente trattamento fiscale dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che costituisce una ingiustizia da sanare al più presto;

oggi, molti cittadini italiani e cittadine italiane residenti all'estero hanno conservato un'abitazione di proprietà in Italia anche come simbolo di attaccamento e affetto verso le proprie origini. Il tema connesso al regime fiscale applicabile a tali abitazioni è quindi di particolare rilevanza tra la comunità italiana che vive fuori dai confini nazionali; in particolare, tali connazionali chiedono che venga finalmente superata la perdurante disparità di trattamento fiscale che subiscono rispetto ai residenti in Italia arrivando, il prima possibile, ad una equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'Aire con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale, secondo il principio di cittadinanza, e quindi dell'iscrizione all'Aire, che prevede, di fatto, un doppio indirizzo di residenza: estero ed italiano;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, ha cambiato le regole per l'esenzione IMU per l'abitazione principale, stabilendo che, ai fini dell'esenzione per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica

unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente», dando, quindi, rilievo alla effettiva sussistenza della dimora ed esentando dal pagamento dell'IMU i coniugi che, per vari motivi, hanno fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avviene per i conviventi di fatto; Viene quindi abrogato l'articolo 5-*decies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha modificato l'articolo 1, comma 741, lettera, b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

la legislazione in materia di fiscalità immobiliare per i cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) ha subito cambiamenti nel corso degli ultimi anni; con la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), vi è stata una riformulazione della normativa fiscale sugli immobili in cui veniva eliminata la possibilità, prevista invece nel 2015, per i pensionati italiani residenti all'estero di assimilare un immobile ad abitazione principale; successivamente, l'articolo 1, comma. 48 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è tornato a modificare la riduzione IMU spettante per i pensionati esteri, prevedendo, a partire dall'anno 2021, per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato proprietari immobili, non locati o dati in comodato d'uso, l'applicazione dell'IMU ridotta alla metà di quanto dovuto; l'articolo 1, comma 743, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto poi limitatamente al 2022 che la riduzione fosse al 37,5 per cento;

molti cittadini italiani residenti all'estero sono oggi soggetti ad un trattamento discriminatorio in quanto sottoposti ad una a doppia tassazione: da un lato, l'IMU applicabile sulla seconda casa, e dall'altro la tassazione richiesta dal Paese in cui hanno la residenza fiscale, come ad esempio nel caso della Svizzera, in cui il cespite rientra nella dichiarazione dei redditi nonostante l'accordo sulla doppia imposizione fiscale; l'equiparazione all'abitazione principale ai fini IMU degli immobili posseduti in Italia dai cittadini iscritti all'AIRE contribuirebbe a scongiurare l'abbandono definitivo dei piccoli comuni, oltre che a favorire il ritorno in Italia, nel periodo della pensione, permettendo anche l'ingresso sul territorio italiano di pensioni estere che costituiscono, secondo stime, una somma consistente superiore a 10 miliardi di euro annui,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, le necessarie modifiche alla normativa vigente volte ad equiparare all'abitazione principale, ai fini IMU, gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti AIRE hanno la residenza.

G/442/2/5

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, di mitigare per quanto il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

come ulteriore azione di sostegno alle imprese, sarebbe opportuno agire anche per la capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica, stabilendo che il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possa essere qualificato come onere pluriennale, essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed essere ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo: si tratta di una misura esercitarle dalle imprese a cui si applicano i principi contabili che stanno subendo pesantissime ripercussioni a causa della grave crisi energetica in atto. Sarebbe, quindi, opportuno prevedere una misura di sostegno come quella in questione che, ferma restando l'eccezionalità dell'evento, possa aiutare le imprese che applicano i principi contabili nazionale ed internazionali a sostenere il proprio patrimonio ripartendo i maggiori oneri sull'energia in più anni,

impegna il Governo:

a consentire, in deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, che le imprese, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possano qualificare, come onere pluriennale iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ammortizzabile in dieci

quote annuali di pari importo, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

G/442/3/5

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce all'articolo 1, commi 54 e 55-57 rispettivamente, un innalzamento della soglia di accesso al regime forfettario e una tassa piatta incrementale per i redditi da lavoro autonomo creando una profonda sperequazione con i redditi da lavoro subordinato a parità di guadagno;

ad aggravare tale disparità, l'ISTAT registra a novembre 2022 un aumento su base annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività del 11,8 per cento e dell'11,5 per cento per l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con l'effetto di ridurre il reddito reale dei lavoratori dipendenti, i quali sono i più suscettibili dell'erosione precedentemente citata, e generare il fenomeno del drenaggio fiscale, il quale non comporta ad un aumento di salario nominale un uguale incremento di salario reale, ma un possibile aumento di peso fiscale;

è necessario garantire il rispetto del dettato costituzionale dell'articolo 53 di una tassazione che sia progressiva e che faccia contribuire i cittadini tutti in ragione della propria capacità contributiva,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa applicando a tal fine pienamente le norme contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 al fine di garantire la restituzione dell'eccesso di tassazione dovuta al fenomeno del drenaggio fiscale.

G/442/4/5

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

II Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

molte disposizioni del provvedimento all'esame rischiano di inasprire i divari già esistenti tra i cittadini e tra i territori, colpendo i ceti sociali più deboli e mettendo in atto una sorta di redistribuzione al contrario;

vengono in particolare introdotte misure che accentuano l'inequità e agiscono in profondo contrasto con il principio costituzionale della progressività tributaria previsto dall'articolo 53;

sarebbe quindi opportuno e urgente un intervento di redistribuzione in favore delle fasce più deboli anche al fine di attenuare le difficoltà delle persone legate allo spropositato incremento dei prezzi dovuto alla crisi energetica degli ultimi mesi;

il presente provvedimento istituisce un Fondo per la riduzione della pressione fiscale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e tuttavia non disciplina le modalità di utilizzo di tali risorse;

sarebbe invece auspicabile le risorse del Fondo vengano utilizzate in continuità con quanto già previsto nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale, approvato alla Camera dei deputati il 22 giugno 2022 che tuttavia, a seguito della conclusione anticipata della legislatura, non ha concluso il suo iter, in particolare prevedendo che tali risorse siano destinate alla riduzione del cuneo fiscale a partire dai redditi bassi e medi e all'incentivazione dell'offerta di lavoro da parte dei giovani e dei secondi percettori di reddito solitamente donne,

impegna il Governo:

a destinare le risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alla diminuzione delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito.

G/442/5/5

[Liris](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#), [Salvitti](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Scurria](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (A.S. 442);

premessi che:

il comma 10 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede, a determinate condizioni, l'applicazione della detrazione 110 per cento-Superbonus per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinenti;

tale agevolazione fiscale delle spese sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, per la realizzazione di specifici interventi edilizi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici è stata introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio);

la legge 30 dicembre 2020, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022) ha previsto che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali «spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento», ma tale strumento sulle pratiche del sisma 2009/2016 ha avuto, ad oggi, scarsissimo impatto e successo;

considerato che:

la direttiva europea EPBD (*Energy Performance of Buildings Directive*) obbliga gli Stati membri ad adottare strategie di ristrutturazione a lungo termine e fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

il 15 dicembre 2021 la Commissione Europea ha presentato la bozza per la revisione della direttiva EPBD proponendo di potenziare la ristrutturazione e la decarbonizzazione degli edifici, proponendo nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello dell'UE con la precisazione che il 15% del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato membro dovrà essere oggetto di un upgrade di efficienza energetica (dalla classe G alla classe F, almeno, entro il 2027 per edifici non residenziali ed entro il 2030 per gli edifici residenziali);

valutato che:

la normativa in esame ha subito, dalla sua introduzione ad oggi, innumerevoli modifiche normative; da ultimo, con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto aiuti-*quater*), con cui è stato avviato un processo di revisione dello strumento del Superbonus che riguarda, in particolare, l'introduzione del termine del 25 novembre 2022 per non incorrere nella riduzione al 90% delle spese sostenute nel 2023 per i condomini; la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare); l'estensione della fine lavori al 31 marzo 2023 per «cantieri 110» di villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022; la salvaguardia della previsione estensiva al 2025 degli immobili danneggiati dal sisma (2009 e successivi);

considerato inoltre che:

la modifica in corso d'opera delle regole stabilite per legge significa rompere il fondamentale rapporto di fiducia tra Stato e cittadini;

l'introduzione del termine per la presentazione delle CILAS ha determinato una corsa contro il tempo, in qualche caso disperata, per intercettare quello che resta del 110% (e non scendere al 90%), con delibere condominiali e Cilas che sono piovute a migliaia in queste ore negli uffici comunali, intasando i sistemi informatici ed esponendo gli enti al rischio di eventuali contenziosi;

si fa sempre più concreto il rischio per molti professionisti che hanno investito tempo e lavoro e non vedere mai pagati i progetti dei tanti cantieri che non partiranno a causa delle difficoltà legate alla cessione del credito e l'impossibilità delle ditte a far partire senza copertura tutti i lavori per i quali si erano impegnati;

sono ripetute le denunce di diverse categorie circa il rischio, legato all'incertezza prolungata sulle cessioni di credito e alle innumerevoli modifiche allo strumento, di fallimento per migliaia di imprese con conseguente perdita di tanti posti di lavoro;

con specifico riferimento ai c.d. «crateri sismici» è prevista la possibilità di sommare al Contributo di ricostruzione pubblico gli incentivi del superbonus 110%;

la prevenzione del rischio sismico è un principio inderogabile e da garantire a favore delle generazioni future al pari dell'efficientamento energetico;

impegna il Governo a:

- emanare il decreto attuativo che definisca la *check list* documentale univoca cui tutti i cessionari debbano attenersi per l'acquisizione del credito fiscale generato da bonus edilizi, da esporre ai competenti organi di controllo, in caso di verifiche sulla legittimità del credito stesso;

- regolamentare i tassi soglia di interesse calcolati su base annua relativi alla compravendita di crediti fiscali, indicizzati analogamente a quelli medi rilevati ai sensi della legge 108/96;

- attivare Medio Credito Centrale per l'acquisizione di prima istanza dei crediti d'imposta e al successivo smistamento degli stessi a società private e/o partecipate;

- ripristinare la multimedialità illimitata dei crediti fiscali esclusivamente all'interno del sistema bancario e/o assicurativo mantenendo invariata la prima cessione verso qualsiasi soggetto.

G/442/6/5

[Liris](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#), [Salvitti](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Scurria](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (A.S. 442);

premesso che:

l'articolo I del provvedimento in esame, al comma 10, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, disciplina l'applicazione della detrazione 110 per cento-Superbonus;

tale agevolazione fiscale delle spese sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, per la realizzazione di specifici interventi edilizi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici è stata introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio);

la legge 30 dicembre 2020, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022) ha previsto che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali «spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento», ma tale strumento sulle pratiche del sisma 2009/2016 ha avuto, ad oggi, scarsissimo impatto e successo;

considerato che:

la direttiva europea EPBD (*Energy Performance of Buildings Directive*) obbliga gli Stati membri ad adottare strategie di ristrutturazione a lungo termine e fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

il 15 dicembre 2021 la Commissione Europea ha presentato la bozza per la revisione della direttiva EPBD proponendo di potenziare la ristrutturazione e la decarbonizzazione degli edifici, proponendo nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello dell'UE con la precisazione che il 15% del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato membro dovrà essere oggetto di un upgrade di efficienza energetica (dalla classe G alla classe F, almeno, entro il 2027 per edifici non residenziali ed entro il 2030 per gli edifici residenziali);

valutato che:

la normativa in esame ha subito, dalla sua introduzione ad oggi, innumerevoli modifiche normative ed interpretazioni, per lo più restrittive, da parte dell'Agenzia delle Entrate. A ciascuna modifica è seguito un graduale irrigidimento da parte delle istituzioni finanziarie verso il riacquisto dei crediti fiscali maturati da imprese e professionisti;

l'impossibilità, ormai consolidata dall'inizio del 2022, per professionisti ed imprese di cedere alle istituzioni finanziarie o ai *General Contractor* i propri crediti genera gravi preoccupazioni sulla tenuta di un sistema produttivo virtuoso che ha contribuito per più del 30% al PIL degli ultimi due anni;

ritenuto che:

con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto aiuti-*quater*) è stato avviato un processo di revisione dello strumento del Superbonus che riguarda, in particolare, l'introduzione del termine del 25 novembre 2022 per non incorrere nella riduzione al 90% delle spese sostenute nel 2023 per i condomini; la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare); l'estensione della fine lavori al 31 marzo 2023 per «cantieri 110» di villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022; la salvaguardia della previsione estensiva al 2025 degli immobili danneggiati dal sisma (2009 e successivi);

considerato inoltre che:

la modifica in corso d'opera delle regole stabilite per legge significa rompere il fondamentale rapporto di fiducia tra Stato e cittadini;

l'introduzione del termine per la presentazione delle CILAS ha determinato una corsa contro il tempo, in qualche caso disperata, per intercettare quello che resta del 110% (e non scendere al 90%), con delibere condominiali e Cilas che sono piovute a migliaia in queste ore negli uffici comunali, intasando i sistemi informatici ed esponendo gli enti al rischio di eventuali contenziosi;

si fa sempre più concreto il rischio per molti professionisti che hanno investito tempo e lavoro di non vedere mai pagati i progetti dei tanti cantieri che non partiranno a causa delle difficoltà legate alla cessione del credito e l'impossibilità delle ditte a far partire senza copertura tutti i lavori per i quali si erano impegnati;

sono ripetute le denunce di diverse categorie circa il rischio, legato all'incertezza prolungata sulle cessioni di credito e alle innumerevoli modifiche allo strumento, di fallimento per migliaia di imprese con conseguente perdita di tanti posti di lavoro;

con specifico riferimento ai c.d. «crateri sismici» è prevista la possibilità di sommare al Contributo di ricostruzione pubblico gli incentivi del superbonus 110%;

la prevenzione del rischio sismico è un principio inderogabile e da garantire a favore delle generazioni future al pari dell'efficientamento energetico;

impegna il Governo:

- ad emanare il decreto attuativo che definisca la *check list* documentale univoca cui tutti i cessionari debbano attenersi per l'acquisizione del credito fiscale generato da bonus edilizi, da espone ai competenti organi di controllo, in caso di verifiche sulla legittimità del credito stesso;

- a regolamentare i tassi soglia di interesse calcolati su base annua relativi alla compravendita di crediti fiscali, indicizzati analogamente a quelli medi rilevati ai sensi della legge 108/96;

- ad attivare Medio Credito Centrale per l'acquisizione di prima istanza dei crediti d'imposta e al successivo smistamento degli stessi a società private e/o partecipate;

- a ripristinare la multimedialità illimitata dei crediti fiscali esclusivamente all'interno del sistema bancario e/o assicurativo mantenendo invariata la prima cessione verso qualsiasi soggetto.

- a valutare la possibilità di costituire un tavolo permanente sul tema del Superbonus 110% volto a garantire:

la proroga della scadenza del 25.11.2022 per la presentazione delle Cilas o dei titoli edilizi necessari in caso di demolizione e ricostruzione al 31.12.2022 ovvero ad un termine pari ad almeno 15 giorni successivi alla pubblicazione della legge di conversione del decreto aiuti-*quater*;

l'implementazione, con una check-list univoca, della documentazione da allegare alle CILAS;

- la conferma, circa la proposta sulla possibilità di utilizzo dei crediti fiscali come modalità di compensazione da parte degli istituti bancari per gli f-24 liquidati per conto della propria clientela; - l'estensione delle previsioni attualmente applicabili ai soli immobili inagibili a causa del sisma a tutti gli immobili ubicati nei Comuni dei crateri sisma 2009 e 2016 che effettuano interventi di miglioramento sismico tali da consentire il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori;

- un impegno concreto per garantire la pronta liquidità dei crediti fiscali derivanti da pratiche beneficiarie del contributo sisma per i c.d. «crateri sisma» a cui viene aggiunto il Superbonus (ordinario ovvero - in caso di rinuncia al contributo - rafforzato) anche mediante coinvolgimento della

Cassa Depositi e Prestiti ovvero mediante l'utilizzo dei crediti fiscali come modalità di compensazione da parte degli istituti bancari per gli f-24 liquidati per conto della propria clientela;

- l'estensione, a tutto il 31.12.2027, del termine attualmente previsto al 31.12.2025 per il Superbonus collegato ai contributi sisma;

- una riforma organica della normativa speciale sul sisma 2009-2016 tale da consentire l'accesso al Superbonus legato al miglioramento sismico agli aggregati edilizi sprovvisti di «prevalenza residenziale» e a quelli commissariati.

G/442/7/5

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#), [Salvitti](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Liris](#)

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 - A.S. 442;

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 1, prevede, a determinate condizioni, l'applicazione della detrazione 110 per cento-Superbonus per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinentiali;

i commi 894 e 895 dell'articolo 1, indicano una serie di interventi che rientrano nella disciplina del superbonus ai quali, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023;

secondo vari studi, sono diverse migliaia le imprese e i professionisti che da mesi si trovano ad avere crediti nel cassetto fiscale che non riescono a riscuotere;

il blocco dei crediti fiscali maturati e incagliati sta provocando gravi conseguenze nel comparto dell'edilizia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare soluzioni per affrontare la questione citata in premessa, al fine di sbloccare i crediti fiscali maturati e al momento incagliati.

G/442/8/5

[Naturale](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema agricolo;

l'articolo 1, comma 389, rfinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

l'articolo 1, comma 424, individuala finalità che si intende perseguire con l'istituzione del «Fondo per la sovranità alimentare». La detta finalità consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di: tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; sostenere le filiere agricole; gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

considerato che:

l'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato da ultimo dal comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ha previsto per gli anni 2021 e 2022 che le percentuali di compensazione relative all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 34, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, siano fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento;

il menzionato intervento riguarda il «Regime speciale per i produttori agricoli» e, per gli anni 2021 e 2022, ha consentito alle aziende zootecniche l'innalzamento, nell'ambito delle cessioni produttive, delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina portandole, rispettivamente, dal 7,7 per cento e dall'8 per cento previste negli anni 2018, 2019 e 2020, entrambe al 9,5%;

in concreto, la percentuale di compensazione interessa gli agricoltori che adottano il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma t, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed implica che la quota di versamento dell'IVA relativa alle cessioni di bovini e suini sia risultante tra la differenza dell'aliquota ordinaria prevista per tali cessioni e quella compensativa stabilita per legge;

si tratta di una misura particolarmente attesa dal settore agricolo viste le enormi difficoltà che, ormai da oltre un anno, stanno colpendo la zootecnia nazionale con conseguenze drammatiche e senza precedenti;

la crisi energetica, avviata nell'autunno del 2021 e proseguita durante l'anno in corso, ha causato un forte incremento dei costi di produzione, con perdite ingenti a danno delle imprese zootecniche, penalizzate dalle crescenti voci di spesa che hanno una notevole incidenza in termini di redditività;

le conseguenze del conflitto in Ucraina hanno colpito duramente il comparto zootecnico italiano, soprattutto per quanto concerne l'approvvigionamento mangimistico, specie del mais;

nell'ultimo anno, la zootecnia nazionale è stata al centro di crisi sanitarie, come nel caso della peste suina africana le cui conseguenze hanno inciso negativamente sui profitti di uno dei simboli del *made in Italy* agroalimentare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'estensione all'anno 2023 della efficacia della disposizione riguardante le percentuali di compensazione relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina ambedue nella misura del 9,5 per cento, secondo quanto disposto - per gli anni 2021 e 2022 - dall'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

G/442/9/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesse che:

il provvedimento in oggetto denota una riduzione importante dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, che dovrebbero essere considerati invece, parte integrante della politica estera di uno Stato;

ciò comporta anche l'impossibilità di mantenere l'impegno - richiesto dalla comunità internazionale per attuare l'Agenda di sviluppo 2030 - approvato l'anno passato di un graduale aumento di fondi per arrivare allo 0,70 per cento del «Reddito nazionale lordo entro il 2030»;

difatti, l'articolo 1 comma 381 lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 aveva sancito l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, secondo incrementi progressivi pari a 99 milioni di euro nel 2022, 199 milioni di euro nel 2023, 249 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile per ripristinare le risorse mancanti ai fondi per le politiche di cooperazione allo sviluppo, sulla base del rispetto della precedente legge di bilancio, tracciando nuovamente il percorso di impegni progressivi che mira ad aumentare la componente bilaterale dell'Aiuto pubblico allo sviluppo italiano, e a supportare la crescita complessiva dell'APS nella direzione del raggiungimento dell'obiettivo di destinarvi lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo entro il 2030.

G/442/10/5

[Manca](#), [Giacobbe](#), [Alfieri](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

le camere di commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 76, operanti in 53 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;

le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 - Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 - «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori»;

ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che anche nel 2022, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;

essendo negli ultimi anni pari a 5,8 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si è infatti collocata, in media, al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che prevede il 50 per cento;

nell'anno 2022, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha ricevuto programmi di attività delle Camere relativi a una spesa prevista pari a quasi 40 milioni di euro per attività promozionali e di assistenza alle imprese, contro i 24 dei 2021;

tale ripresa delle attività è stata solo in parte sostenuta dall'incremento del cofinanziamento a consuntivo dei programmi di promozione delle CCIE introdotto dalla legge di bilancio 2023, nella misura di 1 milione per il 2023 e 1,5 milioni per il 2024 e 2025, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;

permane, pertanto, la criticità legata all'ammontare della quota di contribuzione destinata alle CCIE, portando a forti rischi di dissesto in soggetti che hanno visto, dalla metà dello scorso decennio, ridurre sensibilmente il cofinanziamento pubblico e mettendo, di conseguenza, a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane svolto dalle CCIE,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2022 con risorse proprie.

G/442/100/5

[Valente](#), [Mirabelli](#), [Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio stanZIA 15 milioni dal 2023 al 2027 per la metropolitana di Milano e 15 per la metropolitana di Napoli;

in particolare, si stabilisce che, a seguito della presentazione, da parte del comune di Milano di un quadro completo e aggiornato sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4 che distingue quello emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

inoltre si autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché per la fornitura di treni per la linea metropolitana;

si tratta, in entrambi i casi, di stanziamenti del tutto inadeguati, soprattutto per il comune di Milano che ha incrementato notevolmente la rete del trasporto pubblico locale attraverso la realizzazione di due nuove linee metropolitane che si aggiungono alle tre già esistenti;

in particolare la linea 4 che entrerà a pieno regime nel 2024, collegando l'aeroporto di Linate con il centro cittadino in 14 minuti, rappresenterà un importante biglietto da visita e contribuirà allo sviluppo del territorio ma l'incremento dei costi legato alla crisi economica e l'aumento del numero di chilometri percorsi rischia di pesa gravemente sugli equilibri di parte corrente del comune;

analogamente per il Comune di Napoli, il collegamento con la stazione dell'alta velocità di Afragola consente il decongestionamento del traffico e lo sviluppo economico dell'area,

impegna il Governo:

a destinare, nel primo provvedimento utile, trasferimenti per la gestione delle linee metropolitane in favore del Comune di Milano per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro, per gli anni 2025 e 2026 e in favore del comune di Napoli di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 100 milioni di euro per gli anni dal 2029 al 2032.

G/442/101/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 1, commi 330-333, del disegno di legge di bilancio stabilisce un'assegnazione *una tantum* al personale delle pubbliche amministrazioni per il 2023, il cui onere viene attribuito, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse;

questa disposizione, per il comparto degli enti locali, determina un peggioramento degli equilibri di parte corrente dei bilanci già duramente colpiti dalla crisi energetica e dall'assoluta inadeguatezza delle risorse (400 milioni di euro) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;

in materia di personale degli enti locali, anche per garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, sarebbero, invece, necessari trasferimenti statali per valorizzare le risorse interne e aumentare la possibilità di effettuare nuove assunzioni, soprattutto nei comuni di piccole e medie dimensioni sulla scorta di quanto fatto dal precedente Governo con misure di sostegno finanziario per le assunzioni;

in particolare, il comma 5 dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha disposto l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, finalizzato del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità;

questa misura andrebbe resa strutturale ed estesa anche ai comuni in difficoltà finanziarie di dimensioni maggiori e alle province, per consentire un progressivo ricambio del personale all'interno del comparto attraverso l'inserimento di figure altamente qualificate,

impegna il Governo:

a prevedere trasferimenti permanenti per gli enti locali da destinare all'incentivazione del personale già assunto e al supporto di piani assunzionali finalizzati ad inserire all'interno delle amministrazioni figure altamente qualificate.

G/442/102/5

[Fina](#), [Manca](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessato che:

l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, anche all'esito della fase emendativa, non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettoralistiche, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti, il taglio delle pensioni;

è necessario più coraggio per affrontare la crisi energetica e il crollo del potere d'acquisto dei redditi, con maggiori aiuti alle famiglie e alle imprese, un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, un potenziamento della quattordicesima pensionistica, l'accelerazione dell'attuazione del PNRR, il rilancio degli investimenti privati e pubblici, privilegiando quelli per la transizione ecologica, maggiori risorse sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico e sugli enti locali, che la legge di bilancio rischia di mandare in forte sofferenza finanziaria, una seria azione di contrasto dell'evasione fiscale;

nel testo non si trova nulla per promuovere l'autoconsumo da energia rinnovabile e le comunità energetiche, un modello innovativo di gestione dell'energia già ampiamente diffuso in altre aree europee che fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione dell'energia prodotta, apportando l'obiettivo primario di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità stessa e ai suoi partecipanti;

il PNRR destina 2.200 milioni di euro al sostegno delle comunità energetiche con l'obiettivo di diffondere la sperimentazione dell'auto-produzione di energia nelle aree in cui avrà un maggiore impatto sociale e territoriale. Verranno, infatti, individuate pubbliche amministrazioni, famiglie e microimprese in comuni con meno di 5.000 abitanti, così da sostenere l'economia dei piccoli centri, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzare la coesione sociale. Tali misure risultano ancora da avviare;

per una loro diffusione tra le piccole e medie imprese, anche in un'ottica di abbattimento del costo dell'energia e autoconsumo, la disciplina vigente mostra, inoltre, delle lacune e criticità laddove, ad esempio, non incentiva sufficientemente l'installazione di impianti sui capannoni nelle zone artigianali ed industriali, limita i fondi PNRR esclusivamente alle imprese agricole ed a beneficio esclusivo degli impianti realizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; mancano dettagli tecnici quali una mappatura dettagliata sulla presenza nei territori comunali delle cabine di trasformazione (cabine primarie e secondarie) e il limite di potenza complessiva degli impianti per la singola comunità energetica risulta inadeguato per le imprese;

in considerazione del ruolo strategico svolto dalle energie rinnovabili per il contrasto ai cambiamenti climatici e per affrontare l'emergenza grazie alla diversificazione delle fonti, si ritiene particolarmente importante e non più rinviabile, l'emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 e la pubblicazione dei bandi del PNRR riservati ai piccoli comuni, fondamentali per fornire ai tanti operatori, cittadini, imprese, comunità pronti a realizzare progetti le coordinate di riferimento necessarie per la loro realizzazione;

si ritiene inoltre fondamentale garantire la destinazione dei fondi già stanziati dal PNRR a favore dei piccoli comuni, prevedendo l'eventuale stanziamento di risorse aggiuntive esclusivamente destinate a finanziare lo sviluppo di impianti da energia rinnovabile per le amministrazioni centrali il cui contributo alla resilienza energetica è già previsto dalla legislazione vigente,

impegna il Governo:

a garantire, con la massima urgenza, un quadro autorizzativo omogeneo e rapido che favorisca gli investimenti in nuova capacità rinnovabile e consenta lo sviluppo delle comunità energetiche, attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi citati in premessa e affiancando i fondi PNRR per i piccoli comuni con apposite risorse aggiuntive da destinare anche a comuni superiori ai 5 mila abitanti, alle amministrazioni centrali dello Stato e alle piccole e medie imprese.

G/442/103/5

[Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

visti i contenuti dell'articolo 1, commi da 115 a 121, recanti l'introduzione di un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023;

richiamati i principi del comma 5-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo I della legge 20 maggio 2022, n. 51;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, che le entrate derivanti dal contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, ai sensi dell'articolo 1, commi da 115 a 121, siano attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per la parte ad essa spettante in base al proprio statuto autonomo.

G/442/104/5

[De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesse che:

con l'articolo 17, comma 1, lettera c) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono state adottate disposizioni volte ad introdurre dei tetti di spesa all'acquisto dei dispositivi medici da parte degli enti del servizio sanitario nazionale, un tetto su base nazionale ed uno su base regionale;

con l'articolo 9-*ter* del decreto legge 9 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono state adottate le disposizioni riferite al superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale ed in particolare:

il comma 8 stabilisce che: «il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno»;

il comma 9 prevede che: «L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

le suddette disposizioni in tema di c.d. *payback* sono state per lungo tempo prive di attuazione mentre in tempi recenti e nello specifico con l'art. 18 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto aiuti *bis*) convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, è stato introdotto all'articolo 9-*ter* del decreto legge 9 giugno 2015, n. 78, il comma 9-*bis* al preciso scopo di accelerare le procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici per il recupero delle somme riferite alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018;

la disposizione di nuova introduzione ha altresì stabilito che in caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrice, i debiti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare con i crediti vantati dalle medesime aziende nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale;

per effetto delle richiamate disposizioni, quindi:

a) il superamento del tetto di spesa è posto per una quota annuale fino al 50% a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici;

b) le aziende fornitrici concorrono al ripiano sulla base di quote commisurate all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici;

c) il mancato pagamento da parte delle aziende della quota di ripiano stabilita determina la compensazione con i crediti vantati dalle imprese inadempienti nei confronti degli enti del servizio sanitario;

le suddette disposizioni presentano aspetti meritevoli di approfondimento sia in relazione alla natura giuridica e alla legittimità della pretesa impositiva sia agli effetti retroattivi delle norme;

le aziende in questione sarebbero infatti chiamate a ripianare gli sforamenti di spesa rispetto ai quali non hanno alcuna responsabilità atteso che la pianificazione e programmazione ricade sulle Istituzioni pubbliche preposte e che gli affidamenti sono disposti sulla base di procedure di gara indette dagli enti del servizio sanitario; le medesime aziende sono altresì chiamate ad assicurare la fornitura dei dispositivi ed a rendere i servizi richiesti dalla pubblica amministrazione, la cui omissione determinerebbe una interruzione del pubblico servizio;

inoltre, è doveroso valutare gli effetti che la richiamata disciplina è destinata a determinare in capo alle aziende fornitrici di dispositivi medici le quali sono chiamate a corrispondere somme che rischiano di compromettere la continuità aziendale ed a generare una inventabile crisi con effetti devastanti sia sui piano occupazionale che sul fronte della erogazione del servizio pubblico medesimo attesa l'essenzialità dei dispositivi medici per la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle persone;

impegna Il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino all'emanazione di un apposito decreto del Ministro della salute per la definizione di nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale, le disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 9-*ter* del decreto legge 9 giugno 2015, n. 78 e di avviare un tavolo di confronto istituzionali che coinvolga i competenti Ministeri, le Regioni e le Associazioni maggiormente rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici al fine di individuare le soluzioni più coerenti e condivise per salvaguardare il servizio pubblico e la continuità aziendale del comparto interessato.

G/442/105/5

[Rosa, Sigismondi, Liris](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011 prevede la devoluzione alle Regioni delle risorse rivenienti dall'attività di recupero dell'evasione fiscale, riferita all'IRAP ed all'addizionale regionale IRPEF;

con la sentenza n. 45/2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei Conti, depositata il 14/12/2020, confermata in appello dalla sentenza n. 391/2021 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e Finanze sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata di quanto dovuto in virtù del citato art. 9, comma 1, per un importo pari a complessivi E 32.275.314,59 oltre interessi per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014;

con la sentenza n. 75/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei Conti, non appellata, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e Finanze sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata di quanto dovuto in virtù del citato art. 9, comma 1, per un importo pari a complessivi E 25.863.231,91 oltre interessi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;

attraverso ingiunzione di pagamento n. 002ACC/2021, non opposta, al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (già Ministero per lo sviluppo economico) in solido con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Basilicata chiedeva il pagamento di E 41.117.021,43, inclusi interessi di mora, delle risorse ad essa spettanti ai sensi e per effetto dell'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., afferenti alle produzioni 2015;

considerato che:

alcuni dei crediti su menzionati sono stati riconosciuti con sentenze passate in giudicato e che afferiscono a crediti maturati da oltre un decennio;

tutti i crediti menzionati in premessa risultano derivanti da leggi direttamente applicabili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di, nell'ambito dell'approvazione del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, prevedere gli atti più opportuni per il soddisfacimento dei crediti spettanti alla Regione Basilicata.

G/442/106/5

Alfieri, Claudio Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

in data 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha intrapreso una guerra nei confronti del popolo ucraino mettendo a rischio, tra l'altro, la vita di milioni di persone, nella maggior parte dei casi della popolazione civile, ed aprendo uno scenario di insicurezza mondiale a cui si è aggiunto lo spettro della minaccia nucleare;

in seguito a tale aggressione, il 28 febbraio 2022 con delibera del Consiglio dei Ministri veniva dichiarato lo stato di emergenza «in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale»;

in particolare lo stato di emergenze prevedeva, oltre allo stanziamento di 10 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, l'incremento delle risorse del Ministero dell'interno destinate alla attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, per poter fruire di ulteriori 5.000 posti. Per le stesse finalità si autorizzava l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali, destinati soprattutto a nuclei familiari e persone vulnerabili;

il Governo italiano in carica ha approvato un decreto *ad hoc* sull'invio di armi a Kiev da parte del Consiglio dei Ministri che prevede l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina con validità fino al 31 dicembre 2023;

tuttavia, per quanto riguarda lo stato di emergenza citato, il Governo, con l'articolo 1, comma 669, del presente disegno di legge ha previsto la proroga - peraltro in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, per cui si è proceduto direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri - solo fino al 3 marzo 2023;

non è chiara la posizione del Governo che da una parte garantisce l'invio di armi per tutto l'anno 2023 mentre non preveda una proroga per lo stato d'emergenza, a maggior ragione in considerazione delle anticipazioni per le quali l'Unione europea intende prorogare la protezione temporanea a marzo 2024 come riporta l'ANCI sezione Immigrazione e Politiche per l'integrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sino al 31 dicembre 2023.

G/442/107/5

Ronzulli, Berlusconi, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Micciché, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Zanettin

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

come è stato sottolineato anche nella recente Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori, lo scenario internazionale appare particolarmente critico e caratterizzato da sfide globali e dal ritorno della guerra in Europa;

considerata la necessità di rafforzare le attività internazionali del nostro Paese al servizio della pace e della prosperità, alla luce anche dell'aumento del numero dei connazionali residenti all'estero, del volume crescente di servizi per l'assistenza alle imprese e delle gravi carenze di personale che minano la piena funzionalità della Farnesina e della sua rete all'estero,

impegna il Governo:

a proseguire il percorso di rafforzamento delle risorse umane e finanziarie a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, per dare un peso crescente alla nostra politica estera, rendere l'Italia sempre più protagonista in Europa e nel mondo, e potenziare i servizi

alle imprese e agli italiani all'estero.

G/442/108/5

[Nastri](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

il quadro normativo attualmente vigente, concernente la disciplina del regime impositivo applicabile ai redditi derivanti dalle attività di lavoro dipendente svolta dai frontalieri italiani, che si recano per lavoro in Svizzera, prevede, tra l'altro, che la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria è limitata ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 Km dalla linea di confine con l'Italia, dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese;

considerato che:

questi tre cantoni versano ogni anno, a beneficio dei comuni italiani di confine, ovvero quelli specificati nella lista dei comuni di frontiera, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni stessi a causa dei lavoratori frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività di lavoro dipendente in Svizzera;

valutato inoltre che:

il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola ad esempio, è molto esteso e nella fascia limitrofa al confine elvetico vi sono comuni con pochi residenti, che hanno un vasto territorio e che sono quindi al di fuori della fascia dei 20 Km, seppure ospitano una buona parte di lavoratori frontalieri;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare il limite territoriale di 20 Km dal confine elvetico per il riconoscimento della qualifica di comune frontaliere.

G/442/11/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» sono presenti misure relative allo stanziamento di risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori di determinate imprese;

Istat ed Eurostat certificano che nel periodo più recente esaminato, tra 2018 e il 2020, hanno delocalizzato 594 aziende italiane con più di 50 addetti;

nello specifico il Rapporto sulle imprese 2021 l'Istat ha certificato che tra le imprese con più di 250 lavoratori il 14,6 per cento ha scelto di delocalizzare, dato che scende al 7 per cento per quelle che impiegano da 50 a 249 addetti, fino al 2 per cento delle piccole imprese. Delle aziende che delocalizzano, il 40 per cento si dirige all'interno dell'Unione europea;

secondo il *database* Erm (*Enterprise Risk Management*), da gennaio 2002 a marzo 2022 in Italia si sono verificati 53 casi di delocalizzazione con oltre 12.500 licenziamenti, quasi interamente nel settore manifatturiero, a fronte di nessun posto di lavoro guadagnato;

negli ultimi mesi sono state introdotte norme per contrastare la delocalizzazione delle imprese ed in particolare con i commi da 224 a 238 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, numero 234), e con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge numero 144 del 2022;

appare evidente come norme che disincentivano la delocalizzazione delle imprese possano non solo promuovere il lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese ma ridurre i trattamenti di integrazione salariale e quindi portare consistenti benefici alla finanza pubblica;

sarebbe infatti opportuno, coerentemente con la legislazione vigente ed in relazione a quanto citato in precedenza, impedire alle imprese che cessano definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa per strategie di delocalizzazione, la possibilità di procedere alla rimozione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni fino alla completa restituzione degli incentivi pubblici ricevuti;

esponenti dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza si sono sempre espressi ed in molteplici occasioni a favore di ulteriori norme condivise in grado di disincentivare la delocalizzazione delle imprese,

impegna il Governo

ad introdurre, già a partire dal prossimo provvedimento utile, ulteriori norme atte a disincentivare la delocalizzazione delle imprese ed in particolar modo di quelle che hanno ricevuto finanziamenti pubblici al fine di promuovere il lavoro, nei termini di cui in premessa, e così salvaguardare i livelli occupazionali e ridurre conseguentemente gli oneri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali.

G/442/12/5

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

le Olimpiadi di Torino 2006 hanno visto la costruzione di molte infrastrutture, utilizzate durante i giochi, essere successivamente riutilizzate con profitto dalle amministrazioni dei territori interessati per scopi utili alla cittadinanza ed alle comunità;

una minoranza di queste infrastrutture non hanno purtroppo trovato una collocazione, vuoi per gli alti costi di manutenzione necessari al loro mantenimento, vuoi per la loro destinazione a pratiche sportive scarsamente praticate nel nostro Paese;

in particolare l'impianto di Cesana Torinese, un tracciato per bob, slittino e *skeleton* che si trova in località Pariol, nella città metropolitana di Torino, fu costruita nel 2005 e l'impianto completo costò 110 milioni di euro;

la pista rimase in funzione solo 6 anni, ospitando una ventina di eventi tra cui i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, la Coppa del Mondo di bob 2009 e i Campionati mondiali di slittino 2011;

al termine della stagione 2011 ne fu annunciata la chiusura a causa dei costi di gestione molto elevati, che ammontavano a circa 1,3 milioni di euro l'anno;

al fine di avere una pista da bob funzionante per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la regione Veneto ha proposto la costruzione di un impianto nel comune di Cortina, che dalle prime stime costerebbe circa 80 milioni di euro, ma lo stesso presidente della regione ha recentemente confermato che, a causa dell'aumento dei costi di energia e materie prime, la stima è destinata a crescere di molto;

le obiezioni alla costruzione di una nuova pista sul territorio di Cortina sono molte, analoghe a quelle che avevano preceduto la costruzione della pista in Piemonte, e riguardano questioni ambientali, paesaggistiche ed economiche, soprattutto inerenti all'alto costo di costruzione ed ai costi di gestione futuri;

gli stessi abitanti di Cortina hanno mostrato contrarietà all'opera, una petizione in merito ha infatti raccolto in breve tempo circa 1.300 firme su 5.000 residenti;

il direttore esecutivo dei Giochi olimpici ha espresso la chiara posizione del Comitato olimpico internazionale, secondo cui non è necessario realizzare l'impianto a Cortina, ma sarebbe possibile far svolgere le gare altrove;

la ristrutturazione e la messa in funzione dell'impianto di Cesana Torinese avrebbe un costo di soli 15 milioni di euro, consentendo comunque di far disputare le gare olimpiche sul territorio italiano, senza dover chiedere ospitalità a Paesi esteri così restituendo alla sua funzionalità un impianto già esistente e con un evidente risparmio per il bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile, a partire dai primi provvedimenti legislativi, finalizzata a consentire la rimessa in funzione dell'impianto per bob, slittino e *skeleton* situato nel comune di Cesana Torinese, con grande risparmio di risorse pubbliche, al fine di poterlo utilizzare per le

competizioni olimpiche Milano-Cortina 2026.

G/442/13/5

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017, dispone che, dal 1° gennaio 2023, per le microimprese con potenza impegnata inferiore o uguale a 15 kW, cesserà la possibilità di usufruire del servizio di maggior tutela in favore del passaggio al libero mercato dell'energia elettrica; come noto, il prezzo dell'energia applicato ai clienti del servizio di maggior tutela elettrico in Italia è aggiornato dall'Autorità di regolazione, su base trimestrale, in modo tale da trasmettere ai clienti finali il corretto segnale del valore della materia prima e, quindi, dei costi di approvvigionamento sul mercato elettrico. Ad oggi, molte imprese continuano a preferire il mercato tutelato perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura - definito in via amministrata - di fronte al forte rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, negli ultimi mesi;

secondo l'ultimo Rapporto ARERA sull'andamento dei mercati *retail* dell'energia (Rapporto n. 342/2022/I/COM del 19 luglio 2022), nei primi sei mesi del 2022, una quota rilevante di offerte disponibili sul libero mercato è risultata non conveniente rispetto alle tariffe del servizio di maggior tutela, con un livello di spesa annua media prevista costantemente superiore alla spesa dei servizi di tutela, sia per le offerte a prezzo fisso che per quelle a prezzo variabile. Il prezzo medio delle offerte nel libero mercato è cresciuto del +78 per cento rispetto a un anno fa, risultando sempre più oneroso rispetto alle tariffe dell'elettricità nel tutelato. Gli ultimi dati dell'Osservatorio energia di Confcommercio evidenziano che, alla fine del mese di ottobre 2022, la maggior tutela presenta valori decisamente più bassi rispetto a quelli del mercato libero; la tariffa elettrica, infatti, è di 0,64 euro/kWh, mentre i prezzi del libero sono abbondantemente superiori a 0,77 euro/kWh;

da ultimo, l'ARERA, con la recente deliberazione n. 586/2022/R/EEL, ha disposto, di fatto, una proroga della data di superamento della maggior tutela, prevedendo che, fino al 31 marzo 2023, le microimprese con potenza impegnata pari o inferiore a 15 kW - che ancora non avranno scelto, al 1° gennaio 2023, un venditore di energia nel mercato libero - saranno servite «transitoriamente» ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle medesime condizioni già in essere;

tuttavia, nonostante lo slittamento disposto dall'ARERA, di fronte alla forte preoccupazione per i crescenti costi energetici e al fine di tutelare le imprese da ulteriori aggravii in bolletta, si ritiene necessario posticipare, in via cautelativa, almeno di un anno il termine previsto per la fine della tutela di prezzo - di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017 - fintantoché l'attuale crisi dei prezzi dell'energia elettrica non sarà rientrata e si siano determinati quei presupposti di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena apertura al libero mercato;

impegna il Governo:

a prorogare il termine per il superamento della maggior tutela per le microimprese a gennaio 2024.

G/442/14/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessò che:

la crescita dei costi energetici costituisce anche per il 2023 la più importante criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali sia per gli effetti diretti sull'aumento della spesa corrente, sia per quelli indiretti sulla crescita del costo dei servizi erogati e sulla programmazione e realizzazione degli investimenti, molti dei quali legati all'attuazione del PNRR;

si tratta, per le conseguenze che può determinare nel comparto, di una emergenza non dissimile da quella maturata durante la crisi sanitaria da COVID-19;

per questa ragione, a fronte di un fabbisogno annuale stimato in circa 1.600 milioni, appaiono del tutto insufficienti i 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni per città metropolitane e province) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;

oltre a prevedere adeguati fondi di parte corrente, sarebbe stato utile prorogare anche nel 2023 una serie di misure straordinarie per consentire agli enti locali di destinare risorse proprie a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica;

in particolare, la possibilità di utilizzare a questo scopo, la quota libera dell'avanzo di amministrazione, i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni e gli importi riscossi in conto competenza per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento;

di queste misure, soltanto la possibilità di utilizzo dell'avanzo è stata prevista da un emendamento parlamentare del Partito Democratico,

impegna il Governo:

a destinare, nel prossimo provvedimento utile, non meno di 1000 milioni di euro agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e a ripristinare, anche per l'anno 2023, le misure di cui in premessa.

G/442/15/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

la crescita dei costi energetici costituisce anche per il 2023 la più importante criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali sia per gli effetti diretti sull'aumento della spesa corrente, sia per quelli indiretti sulla crescita del costo dei servizi erogati e sulla programmazione e realizzazione degli investimenti, molti dei quali legati all'attuazione del PNRR;

si tratta, per le conseguenze che può determinare nel comparto, di una emergenza non dissimile da quella maturata durante la crisi sanitaria da COVID-19;

per questa ragione, a fronte di un fabbisogno annuale stimato in circa 1.600 milioni, appaiono del tutto insufficienti i 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni per città metropolitane e province) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;

oltre a prevedere adeguati fondi di parte corrente, sarebbe stato utile prorogare anche nel 2023 una serie di misure straordinarie per consentire agli enti locali di destinare risorse proprie a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica;

in particolare, la possibilità di utilizzare a questo scopo, la quota libera dell'avanzo di amministrazione, i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni e gli importi riscossi in conto competenza per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento;

di queste misure, soltanto la possibilità di utilizzo dell'avanzo è stata prevista da un emendamento parlamentare del partito democratico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare adeguate risorse agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e a ripristinare, anche per l'anno 2023, le misure di cui in premessa.

G/442/16/5

[Misiani](#), [Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

le aree di crisi industriale complessa riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale. La complessità deriva da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio;

Invitalia, su incarico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, come soggetto attuatore, interviene nelle zone in difficoltà economica, con un'azione congiunta tra Amministrazioni centrali e regioni, con obiettivi che riguardano la ripresa delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il sostegno dei programmi di sviluppo, l'attrazione di nuovi investimenti, la riqualificazione e il recupero ambientale;

ulteriori importanti obiettivi riguardano le politiche del lavoro, e in particolare le politiche attive per il lavoro che mirano a promuovere l'occupazione nell'area di crisi, con particolare attenzione alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori del bacino di riferimento e rendere più attrattive le condizioni per i nuovi investimenti;

attualmente la ricollocazione dei lavoratori interessati dalla crisi è favorita da specifiche primarietà riconosciute alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, da incentivi per la riqualificazione del personale previsti da normative regionali, da incentivi per il reimpiego previsti dalla normativa nazionale e gestiti da ANPAL;

al fine di favorire lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti anche sulla politica industriale nazionale che caratterizzano queste aree, sarebbe opportuno che, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, sia prevista la possibilità di impegnare nelle aree di crisi complessa i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte a consentire, nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito prevedendo la corresponsione, a favore di tali lavoratori, di una indennità mensile di partecipazione con durata almeno sino a mesi 6 con la possibilità di ulteriore proroga, per un periodo non superiore a sei mesi.

G/442/17/5

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

gli effetti del caro energia sulle famiglie, sulle imprese ed enti pubblici della Sicilia sembrano andare in controtendenza rispetto al resto del Paese a causa di un sovraccosto nel mercato di Salvaguardia del 1000 per cento;

il mercato di Salvaguardia è un servizio che si riferisce ad una particolare tipologia di utenti pubblici e privati, alimentati in media tensione e aziende con più di 50 dipendenti o un fatturato superiore a 10 milioni di euro. Sono i consumatori, imprese ed enti pubblici, che non hanno diritto al Servizio di maggior tutela, destinato ai clienti domestici e imprese con fatturato inferiore (connessi in bassa tensione). In Sicilia si tratta di oltre 13 mila clienti, fra cui 200 comuni;

in questo regime, l'Acquirente Unico ha il compito di mettere a gara il servizio biennale di salvaguardia per ogni singola regione. Quindi i clienti ricevono le bollette della luce dal fornitore scelto a seguito della gara pubblica. I gestori che si aggiudicano l'appalto hanno diritto a una tariffa che, oltre al Pun (Prezzo unico nazionale), fissato nei giorni scorsi in Borsa a 382,67 euro a MWh, ha un sovraccosto che varia da regione a regione. Si chiama «parametro Omega» e serve a tutelare gli operatori del mercato dal rischio di fornire l'energia a potenziali cattivi pagatori. Ovviamente l'oscillazione di questa variabile, diversa da regione a regione, dipende dalla stima sull'affidabilità dei clienti pubblici e privati. Il risultato della gara dello scorso 25 novembre è un'Italia a macchia di leopardo;

infatti in Sicilia, secondo gli esperti di *BenchSmart-Controllabolletta*, «si registra il nuovo *record* mondiale di maggiorazione sulla fornitura di energia elettrica». Perché Enel Energia, che si è aggiudicata il servizio nell'isola (oltre che in altre quattro regioni) ha fissato un «parametro Omega» pari a 202,41 euro a mWh per il biennio 2023/24 con un incremento del 1.037 per cento rispetto al precedente biennio quando il sovraccosto era di 17,80 euro; questo significa che enti pubblici e aziende che in Sicilia sono nel mercato di salvaguardia pagheranno in bolletta 562,4 euro a mWh;

per capire la gravità della questione basta paragonare la situazione con quanto succede in Lombardia, dove l'azienda che s'è aggiudicata il servizio - la A2A - pratica un «parametro Omega» di appena 15,90 euro, a fronte di una media nazionale salita a 113,11. A conti fatti, un sindaco o un imprenditore lombardo - a parità di regime di mercato, di servizio ricevuto e di Pun - pagheranno nei prossimi due anni 375,9 euro a mWh. Quasi 200 euro in meno che in Sicilia;

la questione non riguarda soltanto le imprese perché con un parametro Omega a 200 euro a mWh, una Pubblica amministrazione siciliana in Salvaguardia per l'intero biennio 2023-24 - stimano gli esperti - avrà un costo per l'energia elettrica stabilmente superiore a 500 euro a mWh. La bolletta record ricevuta a settembre 2022 per i consumi maturati nel pazzo mese di agosto 2022 sarà la regola, e dal 1° gennaio le amministrazioni siciliane in salvaguardia osserveranno un aumento del 50 per cento sul totale imponibile. Per i Comuni che gestiscono la pubblica illuminazione, con picchi di consumo a gennaio, la bolletta di febbraio farà temere un imminente stato di dissesto,

impegna il Governo:

a proporre un apposito intervento normativo al fine di calmierare i suddetti rincari e scongiurare l'incremento del sovraccosto del 1000 per cento, anche ipotizzando per gli esercenti del servizio di salvaguardia per il biennio 2023-2024 l'applicazione dei valori del parametro Omega corrispondenti a quelli del biennio precedente, limitatamente a quelle aree in cui i valori determinati per il prossimo biennio eccedano i 30 euro/kWh e riconoscendo a detti esercenti un incentivo finanziario per coprire parte dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione dei valori del parametro Omega del biennio precedente.

G/442/18/5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

premesse che:

la Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 2021) aveva abbassato le accise sulla birra da 2,99 a 2,94 euro per ettolitro Grado Plato, con una riduzione maggiore per i birrifici con una produzione annua fino a sessanta mila ettolitri;

considerato che tale misura ha permesso un rilancio della filiera birraria soprattutto per i piccoli produttori artigianali che hanno visto una riduzione ancor più favorevole delle accise;

rilevato che il 2021 è stato un anno importante per le esportazioni della birra prodotta in Italia, che si sono attestate a oltre 3,8 milioni di ettolitri;

come per altri settori, l'elevato livello di tassazione rende il mercato italiano meno competitivo con l'estero e, anche per tale ragione, oltre il 30 per cento della birra consumata in Italia viene importata dall'estero;

tenuto conto che anche il settore ha subito non solo l'aumento dei costi energetici, ma è vittima dell'aumento indiscriminato del prezzo del vetro - materiale iconico per la produzione -, e anche l'elevato prezzo delle materie prime quali orzo e malto prodotti in Italia e i cui costi del malto d'orzo schizzato a oltre il 50 per cento in più;

riconosciuto il forte impegno del settore birrario a mantenere i livelli di occupazione con oltre 118.000 addetti lungo la filiera e un valore condiviso di 9,4 miliardi di euro;

impegna il Governo:

a valutare, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure necessarie a ripristinare anche per l'anno 2023 la riduzione delle accise sulla birra, al fine di garantire la competitività del settore birrario e la piena occupazione nonché di fronteggiare al meglio l'aumento del costo delle materie prime, assicurando l'acquisto della materia prima italiana.

G/442/19/5

[Liris](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#), [Salvitti](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Scurria](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (A.S. 442);

premesse che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 10, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, disciplina l'applicazione della detrazione 110 per cento-Superbonus;

tale agevolazione fiscale delle spese sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, per la realizzazione di specifici interventi edilizi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici è stata introdotta dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio);

la legge 30 dicembre 2020, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022) ha previsto che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali «spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento», ma tale strumento sulle pratiche del sisma 2009/2016 ha avuto, ad oggi, scarsissimo impatto e successo;

considerato che:

la direttiva europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) obbliga gli Stati membri ad adottare strategie di ristrutturazione a lungo termine e fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

il 15 dicembre 2021 la Commissione Europea ha presentato la bozza per la revisione della direttiva EPBD proponendo di potenziare la ristrutturazione e la decarbonizzazione degli edifici, proponendo nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello dell'UE con la precisazione che il 15% del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato membro dovrà essere oggetto di un upgrade di efficienza energetica (dalla classe G alla classe F, almeno, entro il 2027 per edifici non residenziali ed entro il 2030 per gli edifici residenziali);

valutato che:

la normativa in esame ha subito, dalla sua introduzione ad oggi, innumerevoli modifiche normative ed interpretazioni, per lo più restrittive, da parte dell'Agenzia delle Entrate. A ciascuna modifica è seguito un graduale irrigidimento da parte delle istituzioni finanziarie verso il riacquisto dei crediti fiscali maturati da imprese e professionisti;

l'impossibilità, ormai consolidata dall'inizio del 2022, per professionisti ed imprese di cedere alle istituzioni finanziarie o ai General Contractor i propri crediti genera gravi preoccupazioni sulla tenuta di un sistema produttivo virtuoso che ha contribuito per più del 30% al PIL degli ultimi due anni;

ritenuto che:

con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto aiuti-*quater*) è stato avviato un processo di revisione dello strumento del Superbonus che riguarda, in particolare, l'introduzione del termine del 25 novembre 2022 per non incorrere nella riduzione al 90% delle spese sostenute nel 2023 per i condomini; la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare); l'estensione della fine lavori al 31 marzo 2023 per «cantieri 110» di villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022; la salvaguardia della previsione estensiva al 2025 degli immobili danneggiati dal sisma (2009 e successivi);

considerato inoltre che:

la modifica in corso d'opera delle regole stabilite per legge significa rompere il fondamentale rapporto di fiducia tra Stato e cittadini;

l'introduzione del termine per la presentazione delle CILAS ha determinato una corsa contro il tempo, in qualche caso disperata, per intercettare quello che resta del 110% (e non scendere al 90%), con delibere condominiali e Cilas che sono piovute a migliaia in queste ore negli uffici comunali, intasando i sistemi informatici ed esponendo gli enti al rischio di eventuali contenziosi;

si fa sempre più concreto il rischio per molti professionisti che hanno investito tempo e lavoro di non vedere mai pagati i progetti dei tanti cantieri che non partiranno a causa delle difficoltà legate alla cessione del credito e l'impossibilità delle ditte a far partire senza copertura tutti i lavori per i quali si erano impegnati;

sono ripetute le denunce di diverse categorie circa il rischio, legato all'incertezza prolungata sulle cessioni di credito e alle innumerevoli modifiche allo strumento, di fallimento per migliaia di imprese con conseguente perdita di tanti posti di lavoro;

con specifico riferimento ai c.d. «crateri sismici» è prevista la possibilità di sommare al Contributo di ricostruzione pubblico gli incentivi del superbonus 110%;

la prevenzione del rischio sismico è un principio inderogabile e da garantire a favore delle generazioni future al pari dell'efficientamento energetico;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di costituire un tavolo permanente sul tema del Superbonus 110% volto a garantire:

- la proroga della scadenza del 25.11.2022 per la presentazione delle Cilas o dei titoli edilizi necessari in caso di demolizione e ricostruzione al 31.12.2022 ovvero ad un termine pari ad almeno 15 giorni successivi alla pubblicazione della legge di conversione del decreto aiuti-*quater*;
- l'implementazione, con una check-list univoca, della documentazione da allegare alle CILAS;
- la conferma, circa la proposta sulla possibilità di utilizzo dei crediti fiscali come modalità di compensazione da parte degli istituti bancari per gli f-24 liquidati per conto della propria clientela;
- l'estensione delle previsioni attualmente applicabili ai soli immobili inagibili a causa del sisma a tutti gli immobili ubicati nei Comuni dei crateri sisma 2009 e 2016 che effettuano interventi di miglioramento sismico tali da consentire il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori;
- un impegno concreto per garantire la pronta liquidità dei crediti fiscali derivanti da pratiche beneficiarie del contributo sisma per i c.d. «crateri sisma» a cui viene aggiunto il Superbonus (ordinario ovvero - in caso di rinuncia al contributo - rafforzato) anche mediante coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti ovvero mediante l'utilizzo dei crediti fiscali come modalità di compensazione da parte degli istituti bancari per gli f-24 liquidati per conto della propria clientela;
- l'estensione, a tutto il 31.12.2027, del termine attualmente previsto al 31.12.2025 per il Superbonus collegato ai contributi sisma;
- una riforma organica della normativa speciale sul sisma 2009-2016 tale da consentire l'accesso al Superbonus legato al miglioramento sismico agli aggregati edilizi sprovvisti di «prevalenza residenziale» e a quelli commissariati.

G/442/20/5

Sabrina Licheri, Barbara Florida, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, con il comma 52, è stato rifinanziato, nella misura di 1,5 milioni di euro per il 2023, il fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

considerato che:

il settore della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità, rappresenta un importante segmento del comparto produttivo italiano, sia dal punto di vista economico-finanziario, presentando un fatturato annuo di 700 milioni di euro, sia sotto il versante culturale e turistico. È necessario inoltre ricordare l'importante livello occupazionale di tali settori che impiegano, senza considerare l'indotto, circa 3000 addetti;

i settori della ceramica artistica e tradizionale, nonché quello della ceramica di qualità, risentono pesantemente le conseguenze del rincaro energetico. È sufficiente rammentare che per il solo settore delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari vi sia un consumo di gas metano pari a 1.500 milioni di metri cubi all'anno e un fabbisogno di energia elettrica di 1.800 GWh l'anno. Solo 500 GWh annui sono autoprodotti mediante cogenerazione, mentre i restanti 1.300 GWh vengono acquistati sul mercato;

gli effetti del conflitto in Ucraina e il conseguente aumento dei costi dell'energia hanno determinato una situazione di difficoltà economico finanziaria per le imprese operanti nel settore e di incertezza dei livelli occupazionali;

l'articolo t, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aveva previsto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Tuttavia, l'individuazione dei progetti beneficiari e, dunque, la contestuale erogazione delle risorse, ha incontrato difficoltà tali per cui sono stati finanziati progetti solamente per 280 mila euro circa;

impegna il governo:

a provvedere al rifinanziamento delle misure contenute nella legge 9 luglio 1990, n. 188, a tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, al fine di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti, anche aventi ad oggetto la produzione energetica da fonti rinnovabili, che possano risultare risolutivi delle problema-delle legate all'aumento del prezzo dell'energia;

ad attivarsi al fine di coinvolgere le associazioni più rappresentative della categoria nella riformulazione dei criteri, delle finalità e delle modalità di riparto, monitoraggio, rendicontazione e verifica delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 701 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di eventuali ulteriori rifinanziamenti.

G/442/21/5

Sabrina Licheri, Barbara Florida, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

l'articolo 1, comma 52, prevede il rifinanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* dall'articolo 1, comma 702 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, per un ammontare pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023;

considerato che:

l'articolo t, comma 702, della predetta legge, recitando espressamente che le risorse sono «da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano», in sede di applicazione della norma si è interpretata tale proposizione in maniera tale da considerare tra i potenziali beneficiari del fondo esclusivamente le imprese stanziare presso il Comune di Murano;

le finalità dell'articolo i, comma 702, della predetta legge prevede che tali risorse siano stanziare al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Tuttavia, non essendo soggette a tali difficoltà le sole imprese operanti nel settore della ceramica artistica stanziare nel territorio del Comune di Murano,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo t, comma 52, al fine di includere tra le imprese beneficiarie del fondo di cui all'articolo t, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche le imprese operanti nel settore della ceramica artistica non stanziare nel Comune di Murano.

G/442/22/5

D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registrano per il settore dell'istruzione importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore; l'articolo 1, comma 557, introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni;

come si evince dalla relazione tecnica allegata, le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato, saranno conferite in reggenza; il calcolo che si evince, come denunciato dal settore, è la riduzione, non solo delle sedi, che verranno inevitabilmente accorpate, ma anche la riduzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e

amministrativi, che saranno quasi dimezzati rispetto ad oggi: si passerà dai 6.490 del 2024-2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della manovra 2023, fino ai 3.144 del 2031-2032, quindi parliamo di 3.346 dirigenti scolastici in meno;

l'articolo 1, comma 561, del provvedimento in esame, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR;

tali risorse, solo per l'anno 2023, nulla destinano al rinnovo contrattuale dei docenti, per il quale intervento erano attesi 300 milioni a decorrere dall'anno 2023; al fine di dare centralità all'istruzione pubblica, innalzare le retribuzioni al livello europeo, per impostare il rinnovamento professionale, per definire incarichi e progressione di carriera, il rinnovo contrattuale della scuola deve essere considerato una priorità; nel provvedimento, oltre a non trovare nessuna risposta concreta sul tema del precariato dei docenti, nessun riferimento è presente a sostegno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

per l'anno 2023, inoltre, si registrano una serie di definanze che penalizzeranno il settore, uno tra tanti, la riduzione, nell'ambito del programma 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, di 8,8 milioni di euro, della legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 158, recante «Contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato per la costruzione di scuole innovative»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 99, al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici ed evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, riconsiderando, attraverso ulteriori iniziative normative, i criteri di cui alla medesima disposizione;

a reperire risorse adeguate destinate al rinnovo contrattuale, al fine di dare centralità all'istruzione pubblica, innalzare le retribuzioni al livello europeo e definire incarichi e progressione di carriera del personale scolastico; a reperire risorse adeguate ad assicurare il diritto all'istruzione per tutte le bambine e i bambini, su tutto il territorio nazionale, elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud e sostenere le famiglie con azioni concrete;

a riconsiderare, attraverso ulteriori iniziative normative, il taglio ai contributi per la realizzazione delle scuole innovative, contributo finalizzato a riaffermare, attraverso l'edilizia scolastica, il ruolo centrale della scuola, migliorare le competenze di studentesse e studenti e contrastare le disuguaglianze socio-culturali; a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.

G/442/23/5

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la crisi sanitaria in corso, e le conseguenti misure di contenimento del contagio adottate, hanno inevitabilmente evidenziato le problematiche e le tante fragilità tipiche del settore dello spettacolo;

nel settore dello spettacolo operano migliaia di lavoratori con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele;

quasi al termine della scorsa legislatura, l'approvazione della legge n. 106 del 15 luglio 2022 ha recato una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale;

tale delega, da esercitare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente;

in commissione bilancio, nell'assenza totale di norme a sostegno del settore culturale e dello spettacolo, grazie all'approvazione di un emendamento proposto dal Gruppo Pd, è stata prevista l'integrazione di 60 milioni di euro del fondo per la nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;

i lavoratori dello spettacolo attendono la conclusione dell'iter del riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali con l'attuazione della delega,

impegna il Governo:

a rispettare i tempi di attuazione della delega di cui alla legge n. 106 del 15 luglio 2022 e a prevedere, in tempi brevi, l'istituzione di un tavolo tecnico che includa i4anti professionisti che operano nel settore della cultura e dello spettacolo e la partecipazione delle principali associazioni di categoria che li rappresenta.

G/442/24/5

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute; nonostante la pandemia di questi due ultimi anni abbia messo in evidenza la necessità di predisporre maggiori risorse per la sanità ed abbia messo in luce alcune fragilità del nostro sistema sanitario nazionale sia per quanto attiene alla sanità territoriale che ospedaliera, le risorse aggiuntive sul Fondo sanitario nazionale si limitano a 2 miliardi nel 2023 di cui 1,4 destinato a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia, e complessivamente di 7,6 miliardi nel triennio 2023-2025 a fronte dei 10 miliardi extra aggiunti durante la pandemia; tra caro energia, inflazione e spese per il Covid, nella sanità si è aperto un disavanzo da 3,4 miliardi di euro che nella attuale legge di bilancio non trova copertura; senza le risorse necessarie il SSN non può che andare verso il collasso mettendo a rischio quel principio di universalità che lo contraddistingue e amplificando le disuguaglianze tra chi potrà permettersi la sanità privata e chi invece non troverà un'adeguata assistenza nella sanità pubblica; durante la pandemia era stato promesso agli italiani che «mai più» ci saremmo fatti trovare impreparati di fronte al rischio che la vita e la salute degli italiani venissero messe in discussione;

alle risorse fortemente insufficienti si aggiunge la riconferma del tetto di spesa per il personale e la conseguente non erogabilità dei livelli essenziali d'assistenza, il mantenimento di lunghe liste di attesa e, in definitiva, la ingovernabilità del Servizio Sanitario Nazionale proprio nel momento in cui sono iniziati i lavori per la realizzazione delle opere previste dal PNRR per il cui funzionamento sono necessari nuovi operatori sanitari; la carenza di personale assume oggi i contorni di una vera e propria emergenza nazionale, specialmente per quanto riguarda gli infermieri e alcune categorie di medici, tra cui anestesisti e specialisti di emergenza-urgenza. La situazione dei servizi di pronto soccorso è ormai difficilmente sostenibile e, nel caso dei medici, le remunerazioni non adeguate hanno diffuso forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente, mediate da cooperative, con aumenti dei costi e un impatto sfavorevole sull'organizzazione dei servizi;

nonostante gli interventi fatti sino ad oggi permane ancora il limite alla spesa per le assunzioni di personale, limiti non più compatibili con l'attuale fase di gestione dell'emergenza da Covid-19, di recupero delle prestazioni sanitarie rinviate durante la pandemia, di attuazione delle misure di qualificazione e consolidamento del Servizio Sanitario Nazionale; non è possibile pensare di avere un sistema sanitario efficiente e di qualità con personale che aumenta di anzianità anagrafica e con sempre maggiori carichi di lavoro; è necessario affinché il carattere universalistico del nostro sistema sanitario non venga meno, anche qualora si dovesse andare verso un progetto di autonomia differenziata, assicurare su tutto il territorio nazionale l'erogazione in modo uniforme dei livelli essenziali di assistenza e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;

per quanto riguarda la sanità territoriale c'è una cronica carenza di medici di medicina generale con ambiti scoperti non solo nelle zone remote del Paese ma anche nelle grandi città; la medicina territoriale non solo ha bisogno di maggior considerazione economica, ma forse ancor di più di uscire dall'idea che sia un ripiego, una sanità di «serie B» e ottenere quel ruolo centrale che gli spetta all'interno del nostro sistema sanitario tornando ad essere l'avamposto del sistema stesso e punto focale della presa in carico della persona e non un mero burocrate,

impegna il Governo:

a superare il limite del tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro al fine non solo di garantire l'erogazione dei Lea e procedere all'abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie non erogate durante la fase pandemica ma anche per migliorare le condizioni di lavoro all'interno degli ospedali e dei presidi territoriali;

a prevedere stanziamenti per la realizzazione di campagne d'informazione e di prevenzione per la diffusione di corretti stili di vita in materia di prevenzione, educazione, sicurezza diagnosi precoce, presa in carico della cronicità, sostegno alla disabilità; a prevedere non solo maggiori risorse

per aumentare il numero delle borse di studio in formazione per medici di medicina generale ma ulteriori misure che consentano a tutti di poter disporre della necessaria assistenza sanitaria territoriale andando a coprire gli ambiti tutt'ora privi del medico di medicina generale; a prevedere misure di carattere finanziario volte a dare centralità alla figura del medico di medicina generale, svilita ormai dalla sola e troppa burocrazia, nella presa in carico del paziente.

G/442/25/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio non affronta minimamente il tema dei troppi lavoratori che in Italia non hanno un contratto collettivo di lavoro di riferimento o che si vedono negare una retribuzione corrispondente a quella prevista dai contratti nazionali e che possono essere considerati lavoratori in situazione di povertà proprio per il livello troppo basso degli stipendi: i cosiddetti «*working poors*». Anzi la nuova disciplina delle prestazioni occasionali prevista dal provvedimento all'esame aggrava la situazione incentivando fortemente il ricorso nella peggiore delle ipotesi al lavoro nero o grigio, o al limite a lavori che non sono in grado di assicurare la retribuzione dignitosa che la nostra Carta costituzionale ci impone debba essere «proporzionata e sufficiente»;

è inaccettabile che gli incentivi pubblici, le decontribuzioni, gli sconti fiscali, le semplificazioni normative e burocratiche vadano a beneficio di datori di lavoro che non applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anzi possano addirittura godere datori che applicano contratti di lavoro «pirata»;

i dati del CNEL evidenziano come, nel solo settore privato, su 945 contratti nazionali vigenti, applicati a 13.697.850 lavoratori, ben 501 sono scaduti, in alcuni casi da molti anni, rappresentando il 58 per cento del totale e lasciando ben 6 milioni di lavoratori con contratti che non sono mai stati o che non sono più in grado di garantire livelli salariali «proporzionati e sufficienti»;

al contempo le recenti pronunce della Corte Costituzionale hanno sancito come la disciplina dei licenziamenti sia in larga parte incostituzionale inadeguata a proteggere il lavoratore,

impegna il Governo:

ad adottare una normativa:

a) che definisca la retribuzione minima legale, da far coincidere con il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedendo in ogni caso che il trattamento economico corrisposto ai lavoratori non possa essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali;

b) che preveda che l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sia condizione per poter intrattenere rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché per accedere ai benefici di legge (incentivi economici, fiscali, semplificazioni amministrative) previsti dal nostro ordinamento;

c) volta a incentivare il pronto rinnovo dei contratti collettivi scaduti, indicizzando all'IPCA i salari previsti dai contratti scaduti e non ancora rinnovati, prevedendo contestualmente l'indicizzazione delle tabelle di costo del lavoro adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per evitare che le pubbliche amministrazioni nelle loro gare per servizi e opere tollerino che ai lavoratori si applichino CCNL scaduti, anche da lunghi anni, e con livelli retributivi non più accettabili;

d) volta a recepire pienamente le pronunce della Corte Costituzionale in materia di licenziamenti, a maggior tutela dei lavoratori.

G/442/26/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

II Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'Italia è in Europa tra i paesi con il maggior numero di studenti iscritti a corsi di istruzione superiore dell'area culturale e sebbene vantiamo uno dei patrimoni culturali più importante al mondo, ha una media di occupati nel settore inferiore a quella europea;

i dati confermano che la cultura è un settore ad alta specializzazione, ma dalle analisi svolte negli ultimi anni, emerge una discrasia tra le competenze richieste dal mercato e la retribuzione;

il 40 per cento sono imprenditori autonomi con partita Iva o regime forfettario che lavorano in cooperative;

una recente indagine, avviata dall'Associazione nazionale degli archeologi ANA, evidenzia una particolare inadeguatezza della retribuzione dei professionisti del settore;

una parte significativa dei lavoratori occupati nel settore culturale svolge un lavoro autonomo o è inquadrato con forme di lavoro atipiche (partita IVA e forme contrattuali a tempo determinato), con tutto ciò che questo comporta in termini di negazione di tutele e diritti: da un lato prelievi fiscali e previdenziali molto elevati, dall'altro nessun diritto ai congedi parentali, alle giornate di malattia retribuite, al sostegno in caso di perdita del lavoro, alla maternità eccetera;

in particolare, riteniamo urgente sollecitare il ruolo di circa 800 collaboratori del Ministero della cultura, che svolgono funzioni di rilevante responsabilità, sono incaricati con la modalità della partita Iva;

questi professionisti rappresentano un grande patrimonio di competenze e professionalità per il Paese, assumendo competenze e responsabilità che meriterebbero la stabilizzazione del loro profilo professionale,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie ad una stabilizzazione dei collaboratori del Ministero della cultura.

G/442/27/5

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

II Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;

nel corso della XVIII Legislatura sono stati raggiunti numerosi e importanti risultati, che hanno dato un segnale concreto al mondo dello sport, come l'istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per le associazioni e società sportive colpite dalla crisi energetica, gli ulteriori 140 milioni per le olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il rifinanziamento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, i numerosi interventi (anche di decontribuzione) per i lavoratori sportivi e, da ultimo, 1,3 miliardi di euro per la progettazione e realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici;

condividendo tale approccio, appare non più procrastinabile la piena attuazione della riforma del lavoro sportivo;

si tratta di una legge attesa da decenni da milioni di persone che finalmente vedranno riconosciute alcune tutele e diritti fondamentali e la propria dignità di lavoratrici e lavoratori del settore;

per tali motivazioni, preoccupa l'assenza di un intervento in legge di bilancio, che riteniamo, invece, necessario e che permetterebbe di ridurre ulteriormente l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive dovranno sostenere;

preoccupano, inoltre, le dichiarazioni del ministro, in occasione della presentazione delle linee programmatiche, sulla necessità di valutare un eventuale rinvio «tecnico» dell'attuazione della riforma;

decine e decine di sentenze della Corte di cassazione si sono già espresse in maniera univoca sul tema e invitano fortemente a rispettare i tempi stabiliti;

il 13 dicembre scorso, l'Aula del Senato ha approvato, nella medesima formulazione di un testo depositato alla Camera anche dal Gruppo Pd, la modifica dell'art. 33 della Costituzione che riconosce lo sport quale valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico;

a novembre 2020 l'OMS ha pubblicato le «*WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*» -accompagnate dallo *slogan Every move counts*, Ogni movimento conta - in cui sono stati revisionati e aggiornati i livelli di attività fisica raccomandati per ottenere benefici per la salute, distinguendo sia per fasce di età sia per specifici gruppi di popolazione. Attraverso queste linee guida ogni persona è incoraggiata a limitare la quantità di tempo trascorso in comportamenti sedentari (per esempio, il tempo libero trascorso seduti davanti a uno schermo) a favore di uno stile di vita fisicamente più attivo. Chi riesce a superare i livelli di attività fisica raccomandati può ottenere ulteriori benefici per la propria salute;

esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare;

l'articolo 15, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività di associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica per i bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, configurandosi come una misura di sostegno, aiuto e stimolo alla pratica sportiva in senso lato;

riteniamo fondamentale prevedere tale detrazione senza limiti di età. È, infatti, riconosciuto un rapporto fra investimento in pratica sportiva e conseguente risparmio del servizio nazionale;

non è un'opinione ma un dato scientifico: un euro investito ne fa risparmiare almeno tre, nel lungo periodo, al sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a dare piena e tempestiva attuazione alla riforma del lavoro sportivo al fine di garantirne i principi di tutela dei lavoratori dello sport, a reperire - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - risorse aggiuntive necessarie a ridurre ulteriormente l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive sostengono;

al fine di sostenere e stimolare la pratica sportiva, ad estendere la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività di associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva senza fissare un limite di età.

G/442/28/5

[Alfieri](#), [La Marca](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

nella legge di bilancio sono contenute misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che concernono i dipendenti a contratto locale che operano presso le sedi diplomatico-consolari italiane all'estero;

presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura operano impiegati a contratto locale che svolgono un ruolo fondamentale per il pieno ed effettivo funzionamento delle strutture, spesso in carenza di organico;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 all'articolo 157, concernente la retribuzione degli impiegati a contratto, afferma: «La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita»;

le risorse sino ad ora stanziare non sono sufficienti a coprire i fabbisogni come indicati dall'Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

inoltre, l'adeguamento retributivo contenuto nella legge di bilancio, attualmente in discussione, non corrisponde ad un congruo aumento stipendiale collegato all'effettivo costo della vita ed al tasso di cambio in vigore;

la crisi economica in corso, aggravata dalla guerra in Ucraina, aggiunge ulteriori elementi di disagio per il personale a contratto in servizio presso le nostre sedi diplomatico-consolari determinando un clima di insicurezza che influisce sulla qualità stessa del lavoro;

la grande Comunità italiana all'estero ha bisogno di servizi efficienti e per garantire questi è fondamentale il ruolo del personale sia di ruolo che a contratto, oltre al lavoro volontario dei consoli onorari;

in particolare, i consoli onorari svolgono un servizio esclusivamente volontario ricevendo un contributo solo parziale o simbolico per le loro spese, in media circa 3100 euro annui;

il progetto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dotare gli Uffici onorari di attrezzature per la rilevazione dei dati biometrici dei connazionali che chiedono il rinnovo del passaporto, molto apprezzato dalle Comunità italiane all'estero, soprattutto quelle situate in aree lontane dalle sedi consolari, ha determinato un aumento delle spese a carico dei consoli onorari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, un aumento della dotazione finanziaria destinata all'adeguamento stipendiale dei lavoratori a contratto congruo con l'effettivo costo della vita e di disporre un adeguato finanziamento aggiuntivo per le esigenze della rete consolare onoraria evitando ai consoli onorari di anticipare gli oneri connessi al funzionamento degli uffici.

G/442/29/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

nel presente provvedimento sono state introdotte modifiche legislative in materia di amianto in particolar modo concernente l'aumento dell'indennizzo da esposizione;

si tratta di un risultato importante ma non esaustivo per le complesse e articolate criticità presenti su tutto il territorio nazionale per i lavoratori esposti ad amianto;

a tutt'oggi, la battaglia contro l'amianto è ancora lunga, nonostante siano passati ormai 30 anni dalla entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sia per quanto riguarda il censimento e la mappatura dei siti e la loro bonifica, sia per quanto concerne i tanti lavoratori che, purtroppo, risultano esclusi dall'accesso al beneficio previdenziale;

uno dei casi più rilevanti è quello degli ex lavoratori MonteFibre di Acerra, un impianto che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento del tessuto industriale campano e della provincia di Napoli, i quali nonostante siano stati esposti per anni alla pericolosità dell'amianto risultano non essere nelle condizioni di poter accedere alla normativa vigente;

una parte relevantissima degli stessi presenta malattie da esposizione e purtroppo con un numero elevato di decessi registrati nel corso del tempo,

impegna il Governo:

ad attivare, con la massima sollecitudine, un tavolo tecnico istituzionale, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni territoriali interessate, al fine di individuare una soluzione normativa che, così come avvenuto già in passato, possa consentire anche ai suddetti lavoratori di poter accedere ai benefici previdenziali da esposizione all'amianto, secondo uno schema che possa rappresentare un modello anche per le altre situazioni analoghe ancora pendenti.

G/442/30/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il nostro mercato del lavoro appare ancora «intrappolato nella precarietà»: dei nuovi contratti attivati nel 2021, sette su dieci sono a tempo determinato, il part time involontario coinvolge l'11,3 per cento dei lavoratori (contro una media Ocse del 3,2 per cento) e solo il 35-40 per cento dei lavoratori atipici passa nell'arco di tre anni ad impieghi stabili;

le nuove norme contro la precarietà nel mercato del lavoro che il Governo spagnolo ha introdotto lo scorso marzo, in accordo con industriali e sindacati, stanno generando una fortissima crescita dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, con un aumento di oltre il 230 per cento;

anziché affrontare questi nodi che pregiudicano la condizione dei lavoratori e che indeboliscono il nostro sistema economico, la legge di bilancio 2023 ingiustificatamente amplia l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale per il lavoro occasionale ed elimina il divieto vigente per il settore agricolo;

i cosiddetti voucher sono già previsti per i lavoratori agricoli e sono già previsti dal nostro ordinamento, ma con gli opportuni vincoli volti a garantire i diritti dei lavoratori e le imprese sane;

le modifiche introdotte rischiano, come abbiamo già visto in passato, di offrire maggiori spazi ai caporali o a chi vuole sfruttare i lavoratori;

nel settore dell'agricoltura la flessibilità è già assicurata da un sistema di leggi e contratti collettivi che consentono assunzioni anche di brevissima durata (perfino di 1 giorno solo). Ampliare la platea di lavoratori che possono essere retribuiti con contratti di prestazione occasionale ed innalzare il limite economico di utilizzo finisce per destrutturare il lavoro in agricoltura, precarizzandolo ulteriormente senza alcun motivo e riducendo i diritti contrattuali e previdenziali dei lavoratori e delle lavoratrici più fragili in un settore dove già è forte la presenza di lavoro irregolare e illegalità;

la sostituzione dei rapporti di lavoro regolari previsti dalla contrattazione collettiva con le prestazioni occasionali in agricoltura significa perdere le tutele in caso di maternità, malattie e infortuni, così come l'indennità di disoccupazione agricola;

con tali misure si aumenta la precarietà di giovani e di donne, soprattutto nel Mezzogiorno;

la stessa relazione tecnica alla legge di bilancio evidenzia che «ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale)»,

impegna il Governo:

ad adottare una strategia per il contrasto della precarietà del lavoro, eliminando le forme che maggiormente riducono le tutele per i lavoratori e pregiudicano una sana competitività del nostro sistema economico, con particolare riguardo ai contratti di prestazione occasionale;

ad informare periodicamente il Parlamento sugli effetti sull'occupazione conseguenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di prestazioni occasionali.

G/442/31/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il provvedimento in oggetto prevede diverse disposizioni volte a potenziare gli organici di pubbliche amministrazioni;

da notizie a mezzo stampa si è appreso che circa 1.200 lavoratrici e lavoratori interinali, impiegati dal marzo 2021 presso il Ministero dell'interno, le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, hanno il contratto in scadenza nel marzo 2023;

al momento, circa 600 di queste lavoratrici e di questi lavoratori operano tramite l'agenzia Manpower presso le prefetture nell'ambito del progetto Emersione previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020, volto a favorire l'emersione del lavoro nero prevedendo la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro domestico o subordinato; 408 di loro operano invece tramite l'agenzia Gi Group presso la II Sezione Immigrazione delle questure e, infine, 176 di loro operano, sempre tramite l'agenzia Gi Group, presso le commissioni territoriali per il diritto d'asilo e la IV Sezione Immigrazione delle questure;

dal marzo del 2021 queste lavoratrici e questi lavoratori hanno svolto con professionalità un lavoro delicato nel campo delle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, dell'esame delle richieste di permessi di soggiorno, nella messa in atto delle procedure volte a favorire l'emersione del lavoro nero e delle altre pratiche connesse al settore dell'immigrazione, e hanno svolto anche un lavoro di supporto all'attività ordinaria degli uffici del Ministero sul territorio, andando spesso a coprire un fabbisogno strutturale dell'amministrazione in materia di immigrazione;

dal prossimo marzo 2023, con la scadenza di questi contratti, l'operatività delle commissioni, delle prefetture e delle questure, rischia di essere compromessa, soprattutto in un periodo nel quale a causa dei conflitti, dei cambiamenti climatici e della povertà le migrazioni sono in costante aumento;

la suddetta scadenza, inoltre, rappresenterà ovviamente un trauma profondo per le lavoratrici e i lavoratori, che temono di perdere il lavoro, riconosciuto come un diritto dalla nostra Carta Costituzionale, soprattutto in un momento in cui il costo della vita sta diventando sempre di più insostenibile anche per chi ha uno stipendio garantito,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, entro la suddetta scadenza del prossimo marzo 2023, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le prefetture e le questure, negli ambiti sopra citati, così garantendo la continuità operativa di detti uffici, con particolare riguardo per le commissioni territoriali per il diritto d'asilo e la IV Sezione Immigrazione delle questure.

G/442/32/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri;

è necessario garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche;

è necessario estendere inoltre la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal decreto-legge 152/2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR, per le assunzioni il cui costo non sarebbe sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti;

è necessario altresì estendere ai Comuni la possibilità, prevista solo per le amministrazioni centrali, di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la possibilità di procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

infine, sarebbe auspicabile consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, che quindi sono sottoposti alla valutazione preventiva della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), di procedere speditamente alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022: in caso contrario, i Comuni interessati non potranno procedere a dette assunzioni, seppure già autorizzate, ma dovranno attendere una nuova autorizzazione della COSFEL, che però potranno richiedere solo dopo l'approvazione dei bilanci di previsione 2023,

impegna il Governo:

ad estendere agli enti locali la deroga al principio che stabilisce che i comandi e i distacchi non possano essere superiori al 25 per cento dei posti non coperti con procedure di mobilità;

ad applicare la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal decreto-legge 152/2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR;

a procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

a consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, di procedere alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022.

G/442/33/5

Zampa, D'Elia, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

secondo gli ultimi dati Istat pubblicati a fine ottobre 2022 nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4 per cento) mentre il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere, valore che sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie che i precedenti Governi hanno messo in atto;

sempre secondo tali dati il reddito netto medio delle famiglie è stato nel 2020 pari a 32.812 euro annui e con gli interventi di sostegno (reddito di cittadinanza e altre misure straordinarie) si è limitato il calo di 0,9 per cento in termini nominali e del -0,8 per cento in termini reali;

in Italia più di 1,9 milioni di famiglie versano in una condizione di povertà assoluta, dati che confermano sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d'inizio della pandemia dovuta al Covid-19 mentre per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1 per cento (da 10,1 per cento del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020);

si tratta di dati allarmanti, ancora di più se pensiamo che oltre 1 milione di minori vive in condizioni economiche difficili a cui si aggiunge un'altra povertà, ugualmente grave e drammatica: la povertà educativa, più nascosta e meno evidente, che agisce nel buio e che priva i bambini dell'opportunità di costruirsi un futuro o anche solo di sognarlo;

negli ultimi due anni la pandemia ha contribuito a peggiorare ulteriormente la condizione infantile colpendo soprattutto quelli già in condizioni di fragilità e questo non solo dal punto di vista materiale ma anche educativo. La sospensione dei servizi educativi e per l'infanzia, la chiusura delle scuole (totale nella prima fase e a macchia di leopardo nella seconda), quella di molte attività ricreative e di socializzazione (es. cinema, teatri, biblioteche) ha prodotto una condizione di povertà educativa che è destinata ad avere effetti di lungo periodo sull'apprendimento, sulla dispersione scolastica e sulla crescita delle disuguaglianze,

impegna il Governo:

a) predisporre misure volte all'incentivazione dell'occupazione femminile attraverso l'erogazione di servizi educativi, ricreativi e culturali rivolti a bambini e ragazzi;

b) ad incrementare le politiche di condivisione consentendo ad entrambi i genitori di poter svolgere sia i compiti di cura che il proprio lavoro, aumentando il reddito familiare e riducendo la povertà materiale ed educativa di bambini e ragazzi;

c) ad incrementare le risorse destinate alla realizzazione dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia al fine di raggiungere il cosiddetto «Obiettivo Lisbona» ovvero la dotazione di asili nido per il 33 per cento della popolazione nazionale da zero a tre anni;

d) a prorogare ed incrementare le risorse di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 73 del 2022 destinate al finanziamento delle iniziative dei comuni in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà.

G/442/34/5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (la legge di bilancio per il 2022), all'articolo 1 commi da 583 a 587, ha previsto che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

tale incremento è stato adottato in misura graduale per il 2022 e 2023, e in misura permanente a decorrere dal 2024;

con la stessa legge di bilancio del 2022 è stato previsto anche l'adeguamento per le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, mentre nessun adeguamento automatico è stato introdotto con riferimento ai consiglieri, né con la legge di bilancio del 2022, né con quella ora all'esame della Camera dei deputati,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa per introdurre un adeguamento automatico delle indennità anche per i consiglieri comunali.

G/442/35/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 al Senato è stato approvato un emendamento che nel prevedere la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, consente alle amministrazioni assegnatarie di poter procedere con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto che per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri emanasse un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. da inquadrare nell'Area III, posizione economica FI, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico-gestionale, delle quali 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali;

è molto importante che le amministrazioni centrali acquisiscano professionalità elevate che possono ulteriormente qualificare l'attività delle amministrazioni centrali grazie alle attività espletate nell'ambito del Pnrr;

l'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto l'autorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, che gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia potevano procedere alla assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023;

a seguito delle prove concorsuali di cui alle Gazzette Ufficiali nn. 27 del 6 aprile 2021 e 82 del 15 ottobre 2021 si è proceduto alla assunzione delle 2800 unità. Queste hanno rappresentato e rappresentano una importante risorsa sia per gli interventi di coesione previsti dall'unione europea che ai fini del Pnrr per i quali sarebbe auspicabile procedere alla loro stabilizzazione,

impegna il Governo:

a prevedere alla stabilizzazione nei propri ruoli di tutti i 2800 tecnici assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.

G/442/36/5

Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale è un obiettivo da perseguire come priorità per il sistema Paese che ha visto nel recente passato importanti interventi per il miglioramento della governance portuale, per la semplificazione, per lo snellimento delle procedure grazie allo sportello unico doganale e dei controlli (SUDoCo) e all'approvazione del documento di programmazione strategica di sistema;

gli interventi previsti nel PNRR, nel PNC, nella legge di bilancio 2022 e nella ripartizione del Fondo per la progettazione di fattibilità, hanno visto l'allocazione di ingenti risorse per «l'ultimo miglio» degli scali nazionali (471 milioni), per l'elettificazione delle banchine portuali (*cold ironing*, 700 milioni), per la gestione rifiuti nei porti (*green ports*), per il rinnovo del naviglio (800 milioni), per le ZLS e per favorire lo *shift* modale delle merci attraverso il finanziamento di misure incentivanti quali il Marebonus ed il Ferrobonus che, favorendo il trasporto delle merci via mare, decongestionano il traffico da strade ed autostrade e migliorano anche la qualità dell'aria;

un importante precedente intervento ha riguardato l'ammodernamento ed il rinnovamento in chiave sostenibile della componente aeronavale ed infrastrutturale delle Capitanerie di porto;

nella manovra di bilancio 2023 all'esame del Parlamento, si riscontra l'assoluta mancanza di attenzione del Governo per le politiche afferenti ai trasporti risultando assenti misure di sostegno strutturale alla portualità ed al lavoro del settore portuale. Al contrario, tutte le precedenti misure per il settore sono messe a repentaglio rischiando di essere smantellate o rese inefficaci perché non rifinanziate con nuove risorse;

altro tema assente nell'attuale manovra risulta essere quello a sostegno delle famiglie dei lavoratori portuali vittime dell'amianto, tema delicato che riguarda, purtroppo, una parte rilevante dei lavoratori portuali;

in una ottica *green*, non si può non ricordare il grosso problema delle navi abbandonate e quelle militari non più utili che solleva diverse difficoltà in materia ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare un immediato intervento nelle politiche del sistema portuale nazionale stante l'alta rilevanza delle stesse nel più vasto sistema «Impresa Italia», rifinanziando il previsto Fondo per gli interventi strutturali per la portualità necessario anche per mettere in condizione i porti di realizzare interventi di transizione ecologica e digitale richiesti dall'Unione europea;

a valutare l'opportunità di rifinanziare l'istituto del Marebonus e Ferrobonus, virtuosi strumenti per la *blue economy* e per l'ambiente;

a valutare l'opportunità di prevedere misure a sostegno delle famiglie dei lavoratori portuali vittime dell'amianto ed il rifinanziamento dell'apposita misura tesa a favorire lo smaltimento delle navi abbandonate e quelle militari non più utili.

G/442/37/5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

in sede di esame alla Camera dei Deputati è stata approvata una norma con cui per sopperire alla grave carenza di organico nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, si prevede che il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria, sia autorizzato allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la copertura dei posti vacanti di dirigente presso lo stesso dipartimento;

secondo l'Anpal il fabbisogno generale di personale della pubblica amministrazione nel quinquennio 2021-è di oltre 740 mila unità; da quanto emerge dai Piani integrati di attività e di organizzazione 2022-2024 (PIAO) dei ministeri i posti vacanti ammontano a diverse migliaia, soltanto per citarne alcuni: 5612 sono i posti scoperti del Ministero dell'interno, 2726 quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, 3485 quelli del Ministero dell'istruzione e del merito;

il fabbisogno dell'amministrazione è soddisfatto in maniera consistente mediante lo scorrimento delle graduatorie esistenti (la cui vigenza, in via di principio, ha una durata di due anni dalla data di approvazione) formatesi all'esito di concorsi pubblici soprattutto in virtù di quanto previsto all'articolo 1, commi 147 e 148 della legge n. 160 del 2019 ovvero l'utilizzo per l'approvvigionamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzate delle graduatorie esistenti (anche quelle di altre amministrazioni, tramite accordi);

le pubbliche amministrazioni impiegano purtroppo tempi eccessivamente lunghi nell'operare lo scorrimento delle graduatorie, anche in presenza di una strutturale carenza di personale. Al riguardo, come esempio particolarmente significativo si considerino le graduatorie dei concorsi Ripam per assistente area II, per la quale vi sono 18.907 idonei, e per funzionario area III, nella quale risultano 21.141 idonei, al netto dei vincitori e dei primi parziali scorrimenti,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie misure affinché le pubbliche amministrazioni procedano al totale e sollecito scorrimento delle graduatorie esistenti onde da un lato soddisfare le legittime aspettative dei candidati idonei e dall'altro garantire allo Stato di avvalersi pienamente della propria dotazione organica anche al fine del miglior assolvimento degli obiettivi del PNRR.

G/442/38/5

[Alfieri](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

nella legge di Bilancio sono contenute Misure per la funzionalità del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che interessano la rete diplomatico-consolare e - di conseguenza - i servizi da erogare ai connazionali all'estero;

le risorse del bilancio pubblico destinate al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale rappresentano una parte poco rilevante del bilancio dello Stato e questo comporta un impatto negativo importante sul funzionamento della rete diplomatica e consolare con la conseguenza di non riuscire a garantire lo svolgimento effettivo delle funzioni e di non rispondere pienamente alle esigenze derivanti dalla crescita esponenziale della Comunità degli italiani all'estero;

in tale contesto si rileva una carenza di organico della Farnesina e un problema di adeguamento stipendiale al costo della vita degli impiegati a contratto, vista l'esiguità della cifra destinata a tale scopo (500 mila euro) nella legge di bilancio attualmente in discussione;

il personale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale immesso in ruolo negli ultimi anni non è sufficiente a integrare i posti lasciati liberi dalle collocazioni in quiescenza tanto che, ad oggi, si registra una mancanza di organico di circa 2 mila impiegati rispetto alla pianta organica risalente al periodo antecedente al blocco del *turn-over*. Inoltre, recentemente solo il 27% dei posti vacanti all'estero sono stati coperti, causando problemi rilevanti alle sedi diplomatico-consolari che si trovano in carenza di personale di ruolo;

dal 2006 a fine 2019 la riduzione di circa il 35 per cento delle unità in servizio alla Farnesina ha portato le unità di personale da 3.006 a 2.465, numeri che sono aumentati successivamente a causa dei pensionamenti sopravvenuti. In effetti, la cessazione dal servizio per raggiunto limite d'età ha conseguenze rilevanti sul funzionamento della rete diplomatica e consolare, che conta unità di personale inferiori alla media riscontrata negli omologhi Paesi dell'Unione europea;

la Farnesina ha urgente bisogno di nuovo personale di ruolo da inviare il prima possibile presso le sedi estere ed a tal fine si potrebbe procedere con l'immissione nei ruoli organici del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di parte degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, come indicato in un emendamento presentato dallo scrivente alla presente legge di bilancio;

inoltre, sarebbe opportuno elevare al 60 per cento la quota del trasferimento ai consolati dai proventi dovuti per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da destinare al rafforzamento dei servizi consolari anche tramite l'assunzione di nuovo personale a contratto e

all'adeguamento stipendiale di tale tipologia di impiegati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, l'inserimento di parte degli impiegati a contratto locale e di cittadinanza italiana nei ruoli del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale tramite procedura concorsuale riservata, oltre all'incremento, tramite nuove assunzioni, di ulteriore personale a contratto grazie all'aumento del trasferimento ai consolati dei proventi derivanti dalla presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.

G/442/39/5

[Lorenzin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

i commi 409 e 414 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno previsto, con riferimento alla contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, distinte indennità aggiuntive per gli infermieri e per gli esercenti le professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, per gli esercenti la professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari;

in particolare, mentre per l'indennità aggiuntiva di specificità infermieristica, prevista dal comma 409, venivano destinati - nel triennio - 335 milioni di euro lordi annui, per le indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, previste dal comma 414 e destinate a una gamma più ampia di professionisti sanitari venivano destinati soltanto - per il medesimo triennio - 100 milioni di euro lordi annui;

il riconoscimento delle predette indennità è stato attuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;

considerato che:

il trattamento differenziato degli infermieri rispetto agli esercenti le altre professioni sanitarie e sociosanitarie di cui al menzionato comma 414 appare privo di qualunque ragionevole giustificazione;

gli esercenti le professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, gli esercenti la professione di assistente sociale nonché gli operatori socio-sanitari concorrono, assieme a medici e infermieri, ad assicurare il buon andamento e l'efficienza del sistema sanitario nazionale, assicurando la piena effettività del diritto alla salute costituzionalmente garantito, come ampiamente dimostrato anche durante le fasi più acute e drammatiche dell'emergenza pandemica; ciò è confermato, inoltre, dalla circostanza che l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 - come modificato, da ultimo, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 - reca una disciplina unitaria e comune degli ordini e collegi corrispondenti alle diverse figure professionali che operano nel comparto sanitario;

il perdurare della richiamata disparità di trattamento economico appare, in questo quadro, del tutto incoerente rispetto alla valorizzazione e alla promozione delle diverse professionalità operanti in ambito sanitario e mortifica ingiustamente professionalità e meriti di intere categorie professionali che risultano di fondamentale importanza per il funzionamento e la sostenibilità del nostro sistema sanitario;

impegna il Governo:

a sanare quanto prima tale immotivata ed ingiustificata discriminazione, assicurando la medesima gratificazione indennitaria alle diverse figure professionali richiamate.

G/442/40/5

[Lorenzin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 - come modificato, da ultimo, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 - reca una disciplina unitaria e comune degli ordini e collegi corrispondenti alle diverse figure professionali che operano nel comparto sanitario;

in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. a) del richiamato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dispone che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali «sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale»;

a tal fine, gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica; promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della finzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

i successivi articoli 2 e 8 disciplinano, rispettivamente, gli organi degli Ordini locali e delle Federazioni nazionali, prevedendone l'elezione da parte degli iscritti - per gli organi degli Ordini locali - e l'elezione da parte degli Ordini locali, con riferimento agli organi delle Federazioni nazionali;

in particolare, le Federazioni nazionali e i loro organi direttivi svolgono importanti funzioni di pubblico interesse relative al corretto svolgimento della professione, previste dall'articolo 7 del richiamato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato; in particolare, esse assumono «la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali» e svolgono «compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali [...] nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente»; non da ultimo, le Federazioni nazionali «emanano il codice deontologico»;

pertanto, lo svolgimento dei compiti inerenti al mandato elettivo di membro degli organi direttivi delle Federazioni nazionali, enti pubblici non economici concorre in ottica sussidiaria all'esercizio di fondamentali funzioni di pubblico interesse, connesse al corretto svolgimento di professioni il cui esercizio incide su fondamentali diritti delle persone, a partire dal diritto alla salute;

pertuttavia, al dipendente pubblico o privato eletto nei predetti organi non è riconosciuto il diritto a godere di permessi non retribuiti per il corretto espletamento delle loro funzioni; ne consegue che, di regola, per poter svolgere i compiti derivanti dall'ufficio cui sono stati eletti, essi sono costretti a fare ricorso alle proprie ferie ed ai propri permessi;

impegna il Governo:

ad assicurare ai dipendenti pubblici o privati, eletti negli organi direttivi delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti per il corretto espletamento delle funzioni afferenti la loro carica.

G/442/41/5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure in materia di sanità;

l'articolo 1, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.400 milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;

considerato che:

l'autista soccorritore è una figura presente all'interno dell'organizzazione dei servizi di emergenza ed ha acquisito una coscienza di categoria che lo porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentazione dei suoi compiti, attività e formazione, ma nulla è stato fatto per un suo

riconoscimento normativo anche se sono stati presentati alcuni disegni di legge sul tema nelle precedenti legislature;

appare necessario definire il profilo professionale di autista soccorritore, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, il ruolo e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nel cui ambito si collocatale figura che nell'esercizio delle sue funzioni interagisce con medici e infermieri, a rotazione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, assicurando l'assistenza sanitaria sul nostro territorio nazionale;

è doveroso garantire a tutti i cittadini un adeguato soccorso, al passo con i tempi come già accade in altri Stati europei, individuando la figura professionale del soccorritore e colmando così una lacuna che crea disuguaglianza tra le varie regioni;

impegna il Governo:

a riconoscere la figura professionale dell'autista soccorritore definendone le finalità, le attività da svolgere e i contesti operativi entro i quali operare nonché disciplinare le modalità di accesso alla formazione.

G/442/42/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

le moderne società, come è noto da tempo, si configurano sempre più alla stregua di società multietniche, nelle quali convivono persone provenienti da diverse nazioni, e il fenomeno migratorio si configura come elemento di pregnante significatività per dimensioni, crescita e struttura generazionale;

tuttavia, proprio le recenti crisi, sanitaria prima, ed economica poi, hanno messo a dura prova i settori più fragili della popolazione, tra cui i cittadini stranieri, accrescendo la loro marginalità sociale e la loro difficoltà con particolare riferimento a determinate aree come quella dell'accesso all'alloggio, dell'accoglienza degli alunni stranieri, della tutela dei minori stranieri non accompagnati, della valorizzazione delle seconde generazioni di stranieri, della tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità;

al fine di rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri appare indispensabile la costituzione di un fondo *ad hoc* che consenta un'adeguata programmazione degli interventi ritenuti prioritari per combattere la marginalità sociale dei cittadini stranieri e garantire così una società complessivamente più coesa e unita,

impegna il Governo

a reperire quanto prima tutte le risorse necessarie atte a rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri.

G/442/43/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, a fronte di uno stato dell'economia che si avvicina alla recessione con un'inflazione quasi al 12 per cento e un tracollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi, che aumenta drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione del reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili, non introduce misure volte a rispondere a tale crisi, ma anzi rischia di aggravarla con scelte che vanno a danno delle persone più fragili; in particolare, i pochi interventi previsti in ambito sociale sono coperti per la maggior parte con la riduzione delle risorse destinate ad un importante strumento di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza;

nessuna risorsa è stata aggiunta rispetto a quelle già stanziata dai precedenti governi sul Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), utili al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale indicati dalla Legge 328 del 2000, sul Fondo per le non autosufficienze, per aumentare le risorse rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali, sul Fondo dopo di noi, per i disabili gravi privi del

sostegno familiare, al fine di assicurare alle persone con disabilità gravi la possibilità di decidere del proprio futuro, scegliere dove e con chi vivere all'interno di un percorso che li porti alla massima autonomia possibile quando rimarranno senza la propria rete familiare, sul riconoscimento della figura del *caregiver*, sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, e questo solo per fare alcuni esempi, certamente non esaustivi;

il pieno sviluppo della persona disabile riguarda anche la sua sfera emotiva, sentimentale e sessuale e la violazione di tali diritti costituisce violazione dei diritti all'uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità, alla salute e alla felicità; non esistono infatti solo le barriere architettoniche ad impedire una piena socialità delle persone con disabilità ma anche quelle barriere culturali, i pregiudizi; visto che di tutto questo nella legge di Bilancio non c'è traccia e, da ciò, si evince come le politiche volte ad una maggiore e reale integrazione delle persone con disabilità nella nostra società non siano una priorità di questo governo, nonostante la piena inclusione sociale di tali persone sia un problema ancora aperto nel nostro Paese e l'Italia abbia ratificato, ormai ben più di dieci anni fa, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 (legge 3 marzo 2009 n. 18);

in particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione dell'ONU, gli Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l'altro, che «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»; considerato che diritti fondamentali quali il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo, all'autodeterminazione, malgrado i progressi raggiunti negli ultimi anni, devono ancora essere riconosciuti ad un numero elevato di cittadini ai quali occorre assicurare le stesse possibilità ed opportunità date alle altre persone; è necessario proseguire nella direzione già intrapresa dai precedenti governi per una sempre maggiore integrazione delle persone con disabilità all'interno della nostra società,

impegna il Governo:

a considerare le politiche sulla disabilità quali politiche fondamentali per l'operato del Governo, al fine di assicurare maggiori opportunità di socializzazione, integrazione, autonomia, indipendenza delle persone con disabilità, inserendo quindi, già dal primo provvedimento utile, ulteriori risorse per: a) la non autosufficienza fino a integrale copertura del fabbisogno dell'assistenza sociosanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti; b) riconoscere l'importanza della figura del *caregiver*; c) assicurare adeguate politiche del durante e dopo di noi e quindi politiche di reale autonomia per i disabili gravissimi; d) garantire il diritto al lavoro anche alle persone con disabilità, con particolare attenzione alla disabilità intellettiva;

a riconoscere nel primo provvedimento utile, abbattendo così anche le barriere culturali che impediscono la piena socialità delle persone con disabilità, la figura dell'operatore all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone con disabilità.

G/442/44/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

ormai venti anni fa è stato istituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il primo vero sistema pubblico di accoglienza di qualità per gli stranieri che chiedevano protezione internazionale;

si è trattato di un significativo passo in avanti per garantire un sostanziale diritto all'asilo e un'accoglienza adeguata, costruito con il protagonismo attivo dei comuni;

questo sistema non si può dire però che, a distanza di molti anni, si sia completamente consolidato per molteplici ragioni: in parte perché è stato distribuito in modo disomogeneo sul territorio nazionale, a causa anche di pregiudizi di tipo politico; in parte perché servirebbe un investimento economico maggiore;

nel 2018 si è tra l'altro intervenuto negativamente sugli SPRAR togliendo loro la possibilità di accogliere i richiedenti asilo, e cambiandone perciò la denominazione in SIPRIMI;

più recentemente, nel 2020, è stato convertito in legge un decreto che ha invece rilanciato il modello di accoglienza diffusa, di qualità, volta all'integrazione e gestita dai comuni e in quell'occasione la denominazione è stata cambiata in SAI Sistema d'Accoglienza e Integrazione;

nonostante questi ultimi interventi allo stato attuale il SAI continua a rappresentare una parte limitata del totale dei posti in accoglienza in Italia, mentre risulta di gran lunga più ampio il sistema gestito dalle prefetture, i Centri d'accoglienza straordinaria (CAS) che dovrebbero rappresentare la risposta a situazioni appunto straordinarie, e che invece rappresentano spesso la risposta ordinaria,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, in stretto coordinamento con il sistema degli enti locali e le organizzazioni della società civile impegnate nel settore dell'accoglienza, volta a superare le criticità e a reperire le risorse necessarie per ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria a favore del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

G/442/45/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'efficacia del sistema di riscossione risponde alla necessità di produrre un forte effetto di deterrenza all'evasione ed è un elemento di garanzia per il raggiungimento del fine ultimo delle imposte che è quello dell'indispensabile finanziamento della spesa pubblica per offrire i servizi rivolti alla pluralità dei cittadini;

i commi 253 e 254 del provvedimento in esame rimodulano i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione con l'obiettivo di evitare la formazione di ulteriori crediti inesigibili, il cosiddetto magazzino fiscale;

il comma 253, lettera *b*), in particolare, introduce nell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il nuovo comma 684-*bis*, il quale prevede tra i casi in cui l'agente della riscossione possa presentare le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate fino al 31 dicembre 2022, l'assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;

tale formulazione tuttavia permetterebbe di non riaprire i fascicoli delle attività svolte dall'Agente della riscossione anche se risalenti a molti anni prima; inoltre il riferimento ai soli beni del debitore sembra escludere dalle cause di perdita di diritto al discarico il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su beni mobiliari, e rischia di non tenere conto dei beni e dei crediti con i quali il debitore potrebbe eventualmente fronteggiare l'onere fiscale;

per garantire la completezza di visione dei dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria minimizzando il rischio di parzialità e alterazione del quadro istruttorio complessivo, che lederebbe il principio di capacità contributiva, l'equità sociale e l'equilibrio delle finanze pubbliche, sarebbe invece opportuno che gli agenti della riscossione siano tenuti, in un momento non anteriore a tre mesi dalla comunicazione di inesigibilità e al conseguente discarico, ad effettuare l'accesso alla situazione patrimoniale e ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alcune disposizioni del provvedimento in esame rischiano di incidere negativamente sulla riscossione quando invece risulta di estrema necessità un'azione di potenziamento delle attività in funzione antievasione anche in coerenza con quanto previsto in materia dal PNRR (Milestone M1C1-103) e per non screditare le dichiarazioni del Governo dei giorni scorsi sulla prosecuzione dell'azione di contrasto all'evasione fiscale,

impegna il Governo:

a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione in particolare:

a) prevedendo che il discarico per inesigibilità da parte degli Agenti della riscossione avvenga qualora sia verificata l'assenza di beni e di crediti del debitore con controlli effettuati in una data di accesso non anteriore a tre mesi dalla comunicazione e sia verificata anche l'assenza di disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'art. 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 rafforzando in tal modo l'attività di contrasto ai

fenomeni di evasione ed elusione fiscali attraverso la previsione di una piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria prodromica per una più robusta analisi del rischio fiscale, per attività di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo;

b) attuando un nuovo processo di cooperazione informatica con gli operatori finanziari che preveda uno scambio di flussi e l'obbligo, per gli operatori finanziari, di rendere disponibile agli agenti della riscossione la situazione contabile dei rapporti finanziari.

G/442/46/5

Mirabelli, Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Zambito

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, anche all'esito della fase emendativa, non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettorali, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti, il taglio delle pensioni;

in questo contesto è molto grave la scelta di ignorare le situazioni di disagio più gravi, dove l'impossibilità di avere una casa si somma spesso a situazioni di difficoltà economica, mancanza di occupazione, emarginazione sociale, povertà alimentare e educativa. Manca infatti una risposta alla domanda di edilizia sociale per categorie sociali che proprio in assenza di un ancoraggio abitativo rischiano di scivolare in un'area di povertà più acuta odì vedersi precluse possibilità di realizzazione;

occorre intervenire in modo deciso per il rifinanziamento dei Fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole di cui non vi è traccia nel testo e prevedere risorse per un Piano di edilizia residenziale pubblica che possa far fronte alla grande richiesta di alloggi a canone sociale, soprattutto in un periodo di crisi come quello che viviamo,

impegna il Governo

ad individuare nel primo provvedimento utile risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica.

G/442/47/5

Giorgis, Bazoli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

nell'ambito del ricordo e della difesa del sacrificio degli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, con riferimento alle vittime del dovere, sono passati circa diciassette anni dall'ultimo provvedimento a favore delle vittime e dalla promessa di «progressiva» equiparazione sancita nella legge n. 266 del 2005. Il processo di attribuzione ha conosciuto uno sviluppo tale da determinare sperequazioni tra le diverse «figure» di vittime dove la categoria originaria delle «vittime del dovere» (regio decreto-legge n. 261 del 1921) è stata prima affiancata (legge n. 466 del 1980) dalla categoria delle «vittime del terrorismo» e delle «vittime della criminalità organizzata» per poi essere sorpassata in termini di tutela (legge n. 206 del 2004) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, la totale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, per rettificare, almeno con riferimento alle vittime del dovere, le sperequazioni in atto garantendo, con un

doveroso atto di giustizia sociale, quanti, per ragioni di tutela della libertà collettiva e di preservazione delle Istituzioni del Paese, hanno subito conseguenze tragiche.

G/442/48/5

[Patton](#), [Spagnoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»

premesso che:

l'articolo 16 del D.L. 28 gennaio 2019, n.4 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018;

l'articolo 1, comma 94, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per esercitare la suddetta opzione;

l'articolo 1, comma 292 del disegno di legge *in itinere* ha modificato l'articolo 16 del D.L. n. 4/2019 («opzione donna»), prevedendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato «Opzione donna» a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti;

considerato che:

la modifica introdotta dall'articolo 1, comma 292 condiziona, rendendo più stringente, l'accesso al trattamento pensionistico anticipato alle donne che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale;

la riforma testé descritta ridurrà drasticamente il numero delle donne che potranno beneficiare del trattamento pensionistico anticipato e appare altresì discriminatoria in quanto attribuisce un valore maggiore alle donne che hanno procreato rispetto alle altre;

impegna il Governo:

a prevedere nel decreto milleproroghe di prossima emanazione una disposizione *ad hoc* di proroga dell'opzione donna attualmente in vigore con contestuale soppressione del comma 292 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

G/442/49/5

[Malpezzi](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

ben lontano dagli annunci di alcuni esponenti di Governo che vantavano misure volte a scongiurare il ritorno alla legge Fornero, le misure in materia previdenziale contenute nella legge di bilancio si caratterizzano per l'irrilevanza sostanziale delle soluzioni prospettate per assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica e per i tagli che vengono applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione;

in questa opera demolitoria di distinguono le misure che modificano l'istituto di «Opzione donna». Una misura che, a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, e che è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data;

le modifiche apportate ridurranno drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente possono accedere a tale forma di uscita flessibile, rispetto alle 17.000 previste dalla legge di bilancio 2022;

con tali misure si intende far cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa, magari per finanziare misure che accentuano il divario sociale o l'ingiustizia fiscale;

anche l'ipotesi che la soglia anagrafica per l'accesso ad Opzione donna possa essere modulato in ragione della presenza di figli ha sollevato condivisibili dubbi di legittimità costituzionale,

impegna il Governo:

a rivedere, già a partire dal prossimo provvedimento legislativo, le norme che disciplinano l'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «Opzione donna», secondo le regole che sinora ne hanno disciplinato la fruizione, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive.

G/442/50/5

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

nell'anno 2023 ricorre il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana;

tale ricorrenza ci sollecita a un grande impegno comune per riaffermare, quotidianamente, i valori - anche e innanzitutto morali - che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti nella Costituzione;

un anniversario così significativo può rappresentare l'occasione per rilanciare nei Paesi le ragioni e gli obiettivi della carta del 1948;

al fine di perseguire tali obiettivi occorre fornire delle competenze metodologiche, culturali e sociali per costruire una cittadinanza consapevole, dotando i più giovani degli strumenti che occorrono per agire nella società, attraverso iniziative connesse ai valori sanciti dalla Carta costituzionale;

la Costituzione è costituita da valori e regole, ma è anche «un programma da attuare», diceva Piero Calamandrei, e il 2023 rappresenta l'occasione per promuovere iniziative e progetti finalizzati a favorire una corretta partecipazione alla vita civile,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse:

1) affinché il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana sia adeguatamente commemorato e celebrato attraverso la promozione di iniziative ufficiali, con la realizzazione di mostre, convegni ed eventi in tutta Italia;

2) al fine di promuovere la conoscenza del testo della nostra Costituzione nelle sue diverse parti per favorire la diffusione e la socializzazione di principi e valori che compongono l'architettura della carta;

3) per favorire e sostenere la traduzione del testo stesso in diverse lingue in modo da contribuire alla promozione di nuove strategie di cittadinanza che possano incontrare le presenze diverse che popolano la nostra penisola;

4) per promuovere una campagna di sensibilizzazione nella direzione di un patriottismo costituzionale radicato nelle scuole di ogni ordine e grado, e finalizzato alla promozione di riferimenti condivisi parte della storia della nostra comunità nazionale;

5) per lanciare un concorso nazionale per le scuole con l'obiettivo di premiare elaborati, immagini, testi audio o video che possano valorizzare contenuti e articoli della Costituzione della Repubblica.

G/442/51/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 493, è stato istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori e azionisti che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 2019, è stata istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR;

con la legge 4 agosto 2022, n. 122, il periodo di attività della commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR è stato esteso fino al 31 dicembre 2022,

impegna il Governo:

a prorogare il periodo di attività della commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, e a valutare eventuali altre misure volte a garantire a tutti gli aventi diritto un equo rimborso.

G/442/52/5

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

l'articolo 1, comma 566, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR;

il PNRR, M4C1 - Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università, ha l'obiettivo di garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro;

nel complesso, la misura si prefigge il duplice obiettivo di aumentare di 700 euro in media l'importo delle borse di studio, e di allargare la platea degli studenti beneficiari, riducendo il divario rispetto alla media dell'Unione europea di studenti con una borsa di studio;

la recente predisposizione delle graduatorie provvisorie per l'assegnazione dei benefici per il Diritto allo Studio Universitario e le successive graduatorie definitive sinora pubblicate dimostrano come i finanziamenti stanziati all'interno del PNRR e la volontà di non incrementare ulteriormente il Fondo Integrativo Statale per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 stia producendo un elevato numero di idonei non beneficiari, i quali, pur rispettando tutti i requisiti utili ai fini dell'erogazione della borsa di studio, non possono riceverla a causa della mancanza di liquidità;

l'importo previsto con l'intervento normativo all'articolo 1, comma 566, non appare sufficiente a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

in un Paese segnato da marcate disuguaglianze (dispersione scolastica e incidenza dei NEET con dieci punti percentuali in più al Sud rispetto alla media nazionale), fortemente impoverito sul piano del diritto all'istruzione, è altresì indispensabile finalizzare tutte le misure per garantire il dettato costituzionale della garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione, assicurando gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,

impegna il Governo:

a reperire risorse adeguate per un ulteriore incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge in esame, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR e di garantire il raggiungimento della copertura totale delle borse di studio agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale.

G/442/53/5

[Basso](#), [Astorre](#), [Manca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

il mantenimento di un servizio di trasporto pubblico locale adeguato ed efficiente rappresenta una strategia importante sia per ridurre le disuguaglianze e garantire il diritto alla mobilità sia per disincentivare l'utilizzo dei veicoli privati nell'ottica di ridurre la circolazione dei mezzi e l'inquinamento atmosferico;

segnali di grande preoccupazione sono stati lanciati da diversi sindaci sulla sostenibilità economica del trasporto pubblico locale a causa dell'incremento dei prezzi del carburante e delle minori entrate dalla vendita dei biglietti a cui non ha corrisposto un adeguato incremento del relativo Fondo nazionale per il Tpl;

le grandi città sono in enorme difficoltà e non riescono più a scongiurare gli incrementi del costo del biglietto per gli utenti e a garantire la stabilità delle stesse aziende municipalizzate di Tpl che potrebbero non essere nelle condizioni di raggiungere l'equilibrio economico finanziario;

appare rilevante il fatto che anche una azienda forte e strutturata come quella di Milano abbia delle criticità tali da dover aumentare il costo del biglietto di 20 centesimi dal prossimo gennaio, a dimostrazione della gravità della questione;

anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno espresso le proprie preoccupazioni a mezzo stampa, da cui si evince la preoccupazione per le sorti delle aziende di trasporto pubblico locale, sia rispetto alle ricadute occupazionali che per il servizio al pubblico;

le risorse necessarie per far fronte al caro energia, ai minori ricavi da ticket e agli adeguamenti contrattuali del personale ammonterebbero a circa 1 miliardo di euro, al netto delle risorse già stanziati negli anni precedenti ed in questa manovra che sono pari a 100 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024 e che risultano, quindi, del tutto insufficienti;

a livello generale nella manovra manca qualsiasi prospettiva di sviluppo per il trasporto pubblico locale sia rispetto alla riconversione ecologica che alla digitalizzazione dei servizi; ne consegue che tutto l'onere di un così importante servizio viene posto sulle spalle degli enti locali che però non hanno i mezzi economici per farvi fronte senza ricadute negative sulle famiglie, con l'aumento dei biglietti, già vessate dalle spinte inflazionistiche del periodo;

lo scorso 24 ottobre le regioni hanno approvato in sede di Conferenza le priorità in tema di mobilità da sottoporre al Governo, tra le quali, oltre alle suddette misure di sostegno al Tpl, diverse riguardano l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica (PGMC) ai sensi della legge n. 2 del 2018 mediante il superamento delle principali criticità relative al tema della proprietà e gestione della rete ciclabile e l'istituzione di un Fondo di rotazione da destinare alle regioni per la progettazione delle ciclovie nazionali;

la manovra di bilancio contiene invece l'azzeramento dei fondi per la ciclabilità, circa 100 milioni per il biennio 2023 e 2024, e tale scelta è stata compresa, dai vari osservatori, come effettuata per supportare le aziende di Tpl in difficoltà per il calo di passeggeri, mettendo in competizione due forme di trasporto sostenibile che, al contrario, necessitano entrambe di un deciso sostegno;

l'esame alla Camera ha determinato il finanziamento di un nuovo fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali con risorse molto limitate pari a 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per il 2024 e il 2025 che, di fatto, riduce drasticamente la dotazione per la realizzazione delle ciclovie,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti al fine di incrementare il finanziamento del Fondo nazionale del Tpl per evitare un ulteriore aggravio per le famiglie italiane derivante dal rincaro del costo dei biglietti, contenere l'esposizione finanziaria delle aziende del Tpl ed evitare ricadute sui bilanci dei comuni;

ad adottare una strategia di sviluppo per la riconversione ecologica del Tpl e per la digitalizzazione dei servizi (MAAS);

a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica attraverso un adeguato finanziamento del «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali» per la realizzazione di nuove ciclovie urbane - con percorsi sicuri di collegamento tra i quartieri - e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

G/442/54/5

[Manca](#), [Cottarelli](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

proprio mentre il Paese tentava una lenta ripresa dalle conseguenze della crisi finanziaria del 2008 e del 2011; il potere d'acquisto delle famiglie, è stato nuovamente messo sotto pressione dalla mancanza di reddito e dallo stress delle reti sociali in conseguenza della crisi economica provocata prima dall'emergenza Covid-19 e poi dalla crisi energetica legata alla Guerra in Ucraina che ha determinato l'incremento dei prezzi delle materie prime;

l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cosiddetti Aiuti *Bis*) ha elevato la soglia di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, in particolare prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di 1.000,00 euro, mentre nella precedente versione era prevista l'impignorabilità per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà;

l'innalzamento del limite minimo di pignorabilità risponde ad una chiara esigenza sociale di stretta derivazione costituzionale ed euro-unitaria: essa è volta ad assicurare lo svolgimento delle minime necessità di vita, costituendo il limite in parola il parametro per la quantificazione della parte di pensione necessaria, in base all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione che punta ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita;

ferma restando l'importanza di un efficace sistema di riscossione, atto a garantire il contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate-riscossione, per assicurare la tutela del credito affidato all'ente, mette in atto procedure cautelari strumentali sia con il fermo amministrativo del veicolo, sia con l'ipoteca sugli immobili;

il fermo amministrativo dell'automobile rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle misure più penetranti, tanto più quando l'autovettura rappresenta anche il mezzo essenziale grazie al quale poter svolgere la propria attività lavorativa e poter raggiungere il luogo della stessa;

proprio al fine di tutelare tali esigenze, il legislatore del 2013, attraverso il decreto-legge n. 69 del 2013, ha introdotto una previsione di legge in virtù della quale è impedito al Concessionario della Riscossione di poter procedere al fermo del bene mobile registrato quando lo stesso è strumentale per l'attività d'impresa o professionale esercitata dal contribuente;

in relazione all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, i beni mobili registrati, con cui il contribuente si sposta dalla propria abitazione per arrivare nel luogo di lavoro o nel luogo della cura per un proprio familiare o convivente, diventano diritto da tutelare per far sì che questi garantiscano le esigenze fondamentali per il proprio progetto di vita,

impegna il Governo:

a disapplicare le disposizioni relative al fermo di beni mobili registrati, contenute nell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai beni mobili registrati indispensabili per lo spostamento del debitore dall'abitazione ove risiede per raggiungere il luogo di lavoro nonché ai beni mobili registrati indispensabili per il trasporto del coniuge, convivente o dei figli del debitore dall'abitazione dove risiede per arrivare dove questi ricevono cure per gravi malattie e/o disturbi psichici.

G/442/55/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

in vista di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e in ragione di questa primissima fase sperimentale di introduzione dell'indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps;

i contributi ISCRO versati per le annualità 2021 (aliquota 0.26 per cento) e 2022 (aliquota 0.51 per cento), unitamente allo stanziamento previsto dalla legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 397, garantiscono la copertura delle prestazioni riferite alle predette annualità;

tenuto conto anche dell'incidenza di domande accolte sul totale richiesto pari all'1,5 per cento per l'anno 2021;

una riduzione dell'aliquota contributiva per l'annualità 2023 nella misura dello 0.26 per cento, data la capienza delle risorse disponibili, non costituisce ulteriori oneri in capo alla finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure al fine di rivedere la percentuale dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva prevista per l'ISCRO, tenuto conto della effettiva incidenza delle domande accolte sul totale richiesto.

G/442/56/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

in vista di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e in ragione di questa primissima fase sperimentale di introduzione dell'indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps;

i contributi ISCRO versati per le annualità 2021 (aliquota 0.26 per cento) e 2022 (aliquota 0.51 per cento), unitamente allo stanziamento previsto dalla legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 397, garantiscono la copertura delle prestazioni riferite alle predette annualità;

tenuto conto anche dell'incidenza di domande accolte sul totale richiesto pari all'1,5 per cento per l'anno 2021;

una riduzione dell'aliquota contributiva per l'annualità 2023 nella misura dello 0.26 per cento, data la capienza delle risorse disponibili, non costituisce ulteriori oneri in capo alla finanza pubblica,

impegna il Governo:

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le opportune misure al fine di rivedere la percentuale dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva prevista per l'ISCRO, tenuto conto della effettiva incidenza delle domande accolte sul totale richiesto.

G/442/57/5

[Lorenzin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 1, comma 306, del disegno di legge in esame proroga al 31 marzo 2023 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa «in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento» per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in situazione di fragilità perché affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

nessuna proroga è invece prevista per la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in forma semplificata per i genitori con figli minori di anni quattordici, assicurata fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 23-bis, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

a partire dal 1° gennaio 2023, pertanto, i genitori di figli minori di anni quattordici non si vedranno più riconosciuto il diritto di svolgere almeno una parte del proprio lavoro in modalità agile; sebbene introdotto nel quadro delle misure funzionali a fronteggiare e contenere l'emergenza pandemica da Covid-19, il lavoro agile è largamente entrato nell'uso delle famiglie italiane, mutandone le abitudini e si è progressivamente rivelato - soprattutto per le famiglie con figli di età inferiore ai quattordici anni - un importante strumento di gestione degli equilibri tra tempi di vita e tempi di lavoro, incidendo positivamente sulla qualità della vita quale concreta misura di sostegno, anche in termini di contenimento delle spese, soprattutto per le famiglie con redditi medi e medio-

bassi; pertanto, la repentina interruzione della possibilità di fare ricorso a tale strumento si tradurrà in un notevole aggravio delle condizioni di lavoro dei genitori e, dunque, delle condizioni di vita delle famiglie;

impegna il Governo:

ad adottare ogni misura necessaria a sostenere le condizioni di lavoro dei genitori di figli minori di anni quattordici e in particolare a prorogare ulteriormente la possibilità di svolgere le prestazioni lavorative in modalità agile, con l'obiettivo di giungere progressivamente alla sua definitiva stabilizzazione.

G/442/58/5

[De Carlo](#)

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, così come modificato in prima lettura presso la Camera dei Deputati;

la legge di bilancio, tra le varie, presenta disposizioni a tutela del comparto agricolo in tutte le sue componenti;

il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto, tra le altre, l'agevolazione per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, la quale consiste nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1%, oltre all'esenzione dalla imposta di bollo;

la citata agevolazione è riconosciuta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché al coniuge, alla parte di unione civile e ai parenti in linea retta;

il ricambio generazionale e lo stimolo dell'imprenditoria agricola giovanile non fa solo parte degli obiettivi programmatici della Politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea, ma fa parte del percorso di politiche propedeutico al conseguimento di una vera e propria sovranità alimentare;

il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, tra le altre, prevede una agevolazione per i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici situati nei territori montani a favore di soggetti aventi la qualifica di coltivatori diretti, con relativa applicazione delle imposte di registro (che prevede, per i soggetti non iscritti, un minimo di 1000 euro) e ipotecaria in misura fissa e con l'esenzione dalle imposte catastale e di bollo;

nelle aree montane non è prospettabile che l'agricoltura costituisca l'attività principale o prevalente, l'attuale imposta di registro rappresenta uno dei principali elementi dissuasivi dalla permanenza nei territori, in relazione ai soggetti che non hanno i requisiti per ottenere l'iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, ma che comunque intendono coltivare dei fondi situati in quelle aree,

impegna il Governo:

a) ad adottare tutte le iniziative normative utili a consentire ai giovani di età inferiore ai 40 anni di usufruire dell'agevolazione di cui al citato DL n. 194/2009 per l'acquisto di terreni agricoli, prescindendo dall'iscrizione nella sezione speciale dell'INPS, con il vincolo di ottenere i relativi requisiti in un successivo periodo compreso tra i 24 ed i 36 mesi in modo da ridurre le lungaggini burocratiche ed agevolare l'ingresso nell'attività imprenditoriale agricola;

b) ad estendere l'agevolazione di cui al citato DPR n. 601/1973 anche ai soggetti sprovvisti dei requisiti per l'iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, previo impegno a coltivare personalmente i fondi agricoli nei cinque anni successivi alla richiesta.

G/442/59/5

[Guidolin](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema lavoro e politiche sociali;
l'articolo 1, comma 288, proroga l'APE sociale al 2023;

considerato che:

l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora tali iscritti si trovino in una delle condizioni di cui al comma successivo comma 148;

il successivo comma 148, stabilisce, alla lettera a), che la disposizione del comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni indicate all'allegato B della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

il citato allegato B, indica alle lettere F e G rispettivamente «Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni» e «Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza»;

con l'allegato A del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2018, n. 47, si è proceduto alla specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

in tale allegato, le professioni di cui alle lettere f) «Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni» e g) «Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza» vengono indicate mediante il codice di classificazione Istat 5.4.4.3;

tale codice include il codice Istat 5.4.4.3.0, che ricomprende la professione di operatore socio-assistenziale (OSA), ma non quella affine in quanto a funzioni ed a gravosità delle mansioni dell'operatore socio sanitario (OSS) la quale è indicata con codice Istat 5.3.1.1.0;

tale situazione implica di fatto una ingiustificata disparità di trattamento tra professioni molto simili, entrambe assai faticose e pesanti;

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni interventi di carattere normativo al fine di aggiornare ed integrare le indicazioni di cui all'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2018, n. 47, al fine di ricomprendere anche gli operatori socio sanitari.

G/442/60/5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,

premessi che:

tra le disposizioni contenute nella manovra finanziaria in commento, nella parte dedicata al lavoro e alle politiche sociali non figura alcuna misura in favore di tutti quei lavoratori che sono costretti ad osservare il part-time ciclico verticale;

considerato che:

una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il *part time* ciclico, previsto all'articolo 8 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di *part time* ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;

il part time ciclico, altrimenti detto multi periodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali part time orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;

può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare *full time* in alcuni periodi dell'anno e part time in altri, oppure lavorare *full time* per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4;

tenuto conto inoltre che:

con i nuovi limiti di durata dei contratti di lavoro a termine, è prevedibile che i datori di lavoro saranno, significativamente, incentivati a ricorrere alla forma contrattuale del part-time ciclico, soprattutto per alcune categorie di lavoratori che operano in attività stagionali o comunque denotate dalla periodicità. Pertanto, aumenteranno i lavoratori che non avranno più diritto alla fruizione della NASPI. Difatti, il periodo di inattività - ossia quello di non lavoro previsto dal contratto part-time ciclico - non è considerato disoccupazione involontaria, ragion per cui non spetta il sussidio al reddito;

impegna il Governo:

a garantire che, nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro *part-time* ciclico a tempo indeterminato, ai soli fini della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego prevista all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, i periodi di inattività superiori a trenta giorni continui siano da considerarsi periodi di disoccupazione involontaria.

G/442/61/5

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema lavoro e politiche sociali;
l'articolo 1, comma 288, proroga l'APE sociale al 2023;

considerato che:

con la c.d. riforma pensionistica Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;

oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra;

tenuto conto inoltre che:

le azioni mitigative messe in atto - ape sociale misure per i cosiddetti «lavoratori precoci» non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di Imprese Ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;

sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle "disposizioni di cui al presente articolo" anziché alle "disposizioni di cui al presente comma", come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 3,

comma 1, Cast., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato art. 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività»;

impegna il Governo a:

a porre in essere gli opportuni interventi di carattere normativo al fine di aggiornare ed integrare le categorie usuranti al fine di includere anche i lavoratori di cui al presente ordine del giorno.

G/442/62/5

Mazzella, Guidolin, Pirro, Barbara Florida, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema lavoro, famiglia e politiche sociali;

in particolare, dal comma 357 figurano poche norme in tema di famiglia e disabilità senza nulla indicare in tema di lavoratori fragili;

considerato che:

purtroppo il virus non è stato ancora definitivamente debellato e stanno aumentando i casi di positivi sintomatici e soprattutto degli asintomatici;

la comunità scientifica ritiene che i soggetti fragili possano contrarre il virus più facilmente, la relativa categoria di lavoratori si trova in una condizione di forte disagio e paura, temendo di contrarre l'infezione da Covid-19;

considerato, altresì, che:

per i lavoratori fragili è prevista, dalla normativa vigente, la possibilità di optare per lo *smartworking*, tuttavia non si è tenuto conto di tutti quei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché' dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita che svolgono attività che non consentono di optare per lo *smartworking*;

valutato che:

come denunciato dai sindacati, i lavoratori fragili che non avevano più a disposizione giorni di malattia ordinaria, per non rischiare la decurtazione dello stipendio o il licenziamento, sono stati costretti a richiedere ferie o recupero ore;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, per tutti i lavoratori considerati fragili dalla normativa vigente di equiparare al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie.

G/442/63/5

Guidolin, Mazzella, Pirro, Barbara Florida, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca diverse misure in materia di sanità;

l'articolo i, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.400 milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;

considerato che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ha previsto all'articolo i, comma 677 ha integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato istituito al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere maggiori risorse volte a incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo i, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare attenzione alle persone con disabilità grave e gravissima.

G/442/64/5

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

la Costituzione italiana, all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), attribuisce potestà legislativa a Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

l'efficace contrasto della povertà alimentare ed educativa minorile passa attraverso la rimozione degli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione e sostenendo le famiglie in difficoltà, secondo l'indagine EuSilc (Indagine sul reddito e le condizioni di vita ISTAT), nel 2021, il 5,2 per cento dei minori tra 1 e 15 anni in Italia non consumava un pasto proteico al giorno, con un'incidenza più elevata nel Mezzogiorno (6,7 per cento) e più contenuta nelle regioni del centro Italia (2,7 per cento);

nell'anno scolastico 2020/21 in Italia il 53,5 per cento dei bambini e delle bambine alla scuola primaria pubblica mangiava a mensa, ma con enormi differenze fra Nord e Sud e in alcune Regioni con sensibili variazioni interne, date dal fatto che la mensa è un servizio offerto dai Comuni;

il modo più efficace per azzerare la povertà alimentare dei bambini e delle bambine dai 3 ai 10 anni è garantire un pasto proteico ed equilibrato e di qualità a scuola, cioè avere la possibilità di usufruire di una mensa alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria;

la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola infatti contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione adeguata alla loro crescita;

questo rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale. La mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio, una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa,

impegna il Governo:

a fissare, anche nella prospettiva dell'introduzione attraverso ulteriori iniziative finanziarie di un Livello Essenziale delle Prestazioni per il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale, un Obiettivo di Servizio per garantire l'accesso gratuito alla mensa scolastica agli alunni e alunne a rischio povertà, in ciascun Comune o Ambito territoriale;

ad incrementare a tal fine il Fondo di Solidarietà Comunale per un totale di 350 milioni di euro annui a partire dal 2023, con un vincolo di destinazione pari al 40 per cento al Mezzogiorno;

a prevedere la restituzione delle risorse ottenute dal Fondo di Solidarietà Comunale da parte di quei Comuni che non le utilizzino per garantire la mensa gratuita giornaliera agli alunni a rischio di povertà delle scuole di loro competenza territoriale.

G/442/65/5

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registra l'assenza di interventi a sostegno della lettura e per il settore dell'istruzione si registrano importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore;

l'accesso all'istruzione, all'informazione e alla cultura deve essere sostenuto e riconosciuto in quanto un diritto;

sono più di due milioni le persone con diagnosi di ipovisia in Italia. A queste andrebbero aggiunte le persone che hanno problemi alla vista e gli adolescenti discalculici e dislessici, con vulnerabilità di mobilità dell'occhio spesso confusa con disturbo del comportamento;

si tratta di un vero e proprio problema sociale che richiama l'attenzione della politica;

con l'articolo 15 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018) ha ricevuto attuazione la Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni - compresi gli spartiti musicali - su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale;

un sostegno importante, che andrebbe sostenuto affinché possa diventare una realtà su tutto il territorio nazionale, arriva dall'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS», fondata a Treviso nel 2009, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, ad una categoria di individui sempre più ampia,

impegna il Governo:

a reperire risorse adeguate al fine di sostenere l'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS» anche al fine di prevedere la nascita di analoghe realtà su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, in quanto un diritto di tutti.

G/442/66/5

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registra l'assenza di interventi a sostegno della lettura e per il settore dell'istruzione si registrano importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore;

l'accesso all'istruzione, all'informazione e alla cultura deve essere sostenuto e riconosciuto in quanto un diritto;

sono più di due milioni le persone con diagnosi di ipovisia in Italia. A queste andrebbero aggiunte le persone che hanno problemi alla vista e gli adolescenti discalculici e dislessici, con vulnerabilità di mobilità dell'occhio spesso confusa con disturbo del comportamento;

si tratta di un vero e proprio problema sociale che richiama l'attenzione della politica;

con l'articolo 15 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018) ha ricevuto attuazione la Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni - compresi gli spartiti musicali - su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale;

un sostegno importante, che andrebbe sostenuto affinché possa diventare una realtà su tutto il territorio nazionale, arriva dall'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS», fondata a Treviso nel 2009, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, ad una categoria di individui sempre più ampia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire risorse adeguate al fine di sostenere l'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS» anche al fine di prevedere la nascita di analoghe realtà su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, in quanto un diritto di tutti.

G/442/67/5

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicity](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la possibilità di far destinare dai cittadini il 2 per mille alle associazioni culturali è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016) e accolta come segnale di attenzione verso la cultura;

lo strumento ha avuto un positivo riscontro da parte dei contribuenti, con la distribuzione, per l'anno 2017, di 11.469.955 euro a 1.130 enti culturali;

all'articolo 97-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, era stato nuovamente previsto che, per l'anno 2021, i contribuenti potessero decidere di destinare una quota del 2 per mille della propria Irpef in favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

la possibilità di devolvere il 2 per mille alle associazioni culturali riconosce l'importante funzione in termini di coesione sociale e di senso di appartenenza che la cultura dal basso può garantire alla vita collettiva;

la misura in questione può contribuire a risollevarle le condizioni delle associazioni culturali le cui attività rivestono un ruolo sociale fondamentale, specie a livello locale;

la mancata proroga della misura provocherebbe molteplici danni alle realtà culturali già beneficiarie del contributo, che in un'ottica di progettazione e di ulteriore crescita potenziale si ritroveranno a non potervi più fare affidamento;

tali incertezze e la continua gestione a intermittenza della misura vanno assolutamente scongiurate, così come appare del tutto evidente la necessità di offrire in maniera continua e non frammentaria alla preziosa realtà dell'associazionismo culturale la garanzia di poter operare in piena continuità e con strutturali strumenti di sostegno,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche legislative, finalizzate a prorogare e rendere strutturale la misura di cui all'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la possibilità di destinare il 2 per mille alle associazioni culturali.

G/442/68/5

[Verducci](#)

Il Senato,

premesso che:

il testo della legge di bilancio per il 2023, sia nella versione base presentata dal Governo sia in quello licenziato dalla Camera dei deputati, non contiene risorse specifiche per il reclutamento di ricercatori universitari, sotto forma di contratti di ricerca e ricercatori in *tenure track*, di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

nello specifico, l'articolo 14 del citato decreto-legge, ai commi da 6-*septies* a 6-*vicies-semel*, nonché al comma 6-*vicies-ter*, è intervenuto sul segmento del pre-ruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, in attuazione della Missione 4, Componente 2, Riforma 1.1. («Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire la semplificazione e mobilità») del PNRR;

ciò ha comportato l'abolizione dell'assegno di ricerca, così come previsto dall'articolo 22, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente l'entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, individuato quale strumento precarizzante l'attività di ricerca universitaria, in conformità con gli indirizzi della Commissione europea, del PNRR, degli ordinamenti degli altri Stati membri, al fine di garantire un percorso di ricerca con maggiori tutele sociali e un trattamento economico superiore (benché ancora nettamente distante da quello previsto nella maggior parte dei Paesi UE), nel tentativo, tra gli altri, di rendere il sistema universitario e della ricerca italiano effettivamente attrattivo dall'estero;

impegna il Governo:

al fine di dare piena operatività alla riforma M4C2-4, al cui corredo sono stati introdotti il Contratto di ricerca e il Ricercatore in *tenure track* (rispettivamente, novellando gli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010), a reperire risorse adeguate per il reclutamento universitario, rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge in esame, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR, tenendo conto che il Piano non copre tutte le esigenze di finanziamento della ricerca pubblica né offre risorse a regime.

G/442/69/5

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca una serie di misure riguardanti l'ambito sanitario;

in tale materia, assumono ormai un rilievo centrale le cosiddette terapie avanzate (Atmp: *Advanced therapy medicine products*), quali la terapia genica, la terapia cellulare somatica e l'ingegneria tissutale, sviluppate grazie ai progressi scientifici nel campo della biotecnologia cellulare e molecolare;

la definizione e le norme specifiche riguardanti l'autorizzazione e la supervisione dei medicinali per terapie avanzate si rinvencono nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

i farmaci impiegati nelle terapie avanzate, a differenza di quelli tradizionali, possono svolgere sia una funzione «curativa» sia una funzione «trasformativa», ossia in grado di modificare la storia naturale della patologia di un paziente, e offrono soluzioni «*one shot*», che prevedono un'unica somministrazione da effettuare presso centri altamente specializzati e ad alto costo;

la ricerca, lo sviluppo e la produzione di tali terapie sono estremamente complessi e costosi;

l'impatto di tali costi, tuttavia, è ampiamente compensato dai benefici clinici, terapeutici, sociali ed economici che si producono nel tempo, la cui portata deve necessariamente essere considerata e caratterizza la spesa sostenuta per le terapie avanzate in termini di investimento e non già di mero costo;

la valutazione economica e contabile abituale, fondata sulla mera stima del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, pertanto, mal si attaglia alle terapie avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di impatto sociale;

le terapie avanzate sono attualmente finanziate con il Fondo unico per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 35-*ter*, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro annui che concorrono, letteralmente, «al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi»;

entro il 2030, si stima che saranno lanciate fino a 60 nuove terapie avanzate a livello globale, in grado di curare oltre 350.000 pazienti;

la dotazione del Fondo per i farmaci innovativi rischia di non essere sufficiente a garantire l'accesso a queste nuove terapie da parte di tutti i pazienti potenzialmente eleggibili;

diviene, quindi, fondamentale l'adozione di misure strutturali e innovative che sappiano rendere accessibili ai pazienti e sostenibili per i Servizi sanitari le suddette terapie, come riconosciuto a più riprese nel corso della precedente legislatura;

già con l'ordine del giorno 9/01334-AR/185, accolto come raccomandazione nella seduta della Camera dei deputati dell'8 dicembre 2018, si è riconosciuta l'esigenza di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'acquisto dei farmaci innovativi particolarmente costosi, come le nuove terapie geniche, anche attraverso lo studio di nuovi «modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione»;

nella medesima prospettiva, l'ordine del giorno n. 9/3166/47, accolto nella seduta della Camera dei deputati del 29 giugno 2021, in occasione dell'esame del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha ribadito la necessità di «inserire le terapie avanzate nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria e ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo interministeriale con il Ministero della salute e con la partecipazione di AIFA, avente l'obiettivo di individuare innovativi modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, adeguati alle caratteristiche intrinseche delle stesse e che ne garantiscano un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili» (in termini analoghi, si cfr. anche l'ordine del giorno G/2320/49/5, presentato in Senato nel corso dell'esame del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021);

più di recente, con gli ordini del giorno n. 9/3424/72 e n. 9/3424/137, accolti nel corso della seduta della Camera dei deputati del 29 dicembre 2021, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, si è impegnato il Governo: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire l'accesso rapido e sostenibile, da parte del più ampio numero di pazienti, ai farmaci orfani e alle cosiddette terapie avanzate (ATMP - *Advanced Therapy Medicines Product*), anche attraverso l'implementazione di soluzioni contabili innovative, modelli di pagamento pluriannuali, frazionati e rateizzabili nel tempo»; e ciò anche al fine di stabilire «l'assunzione dell'impegno della spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente definite nell'ambito di modelli negoziali innovativi, di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019»;

la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nel parere reso sul Documento di economia e finanza per il 2021, ha sottolineato l'esigenza di «incrementare le risorse necessarie per assicurare equo accesso alle nuove terapie avanzate a tutti i pazienti che risultino eleggibili»;

allo stesso modo, le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato hanno approvato, al punto 6.6.3 del parere finale sul PNRR (schema di relazione), uno specifico impegno per l'inserimento, quale ulteriore obiettivo di rilievo nell'ambito della missione 6, «di nuove forme di finanziamento e sostenibilità in grado di garantire l'accesso alle terapie innovative al più ampio numero di pazienti potenzialmente eleggibili, individuando nuovi modelli di accesso per quelle terapie che hanno anche una evidente componente di investimento per il servizio sanitario», riprendendo quanto approvato dalla Commissione Igiene e sanità al punto 13 del parere relativo allo stesso documento;

la Commissione Igiene e sanità del Senato ha inserito all'interno del parere reso alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 un'osservazione specifica sulle terapie avanzate, ravvisando la necessità di «sistematizzare soluzioni regolatorie che prevedano il riconoscimento dei corrispettivi sulla base degli esiti di cura monitorati su appropriate dimensioni temporali pluriennali»;

il tema delle terapie avanzate è da sempre al centro dell'attenzione anche delle associazioni dei pazienti, della federazione «la salute un bene da difendere un diritto da promuovere» coinvolte nell'intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro» recentemente ricostituito alla Camera dei deputati;

ad oggi, gli altri paesi europei, in particolare la Francia, stanno lavorando a una soluzione contabile strutturale che possa garantire una sostenibilità economica delle terapie avanzate, garantendo così l'equo accesso alle stesse da parte dei potenziali pazienti;

impegna il Governo:

a istituire presso il Ministero della salute un tavolo interministeriale con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la partecipazione di AIFA, le associazioni di pazienti, i clinici di riferimento e gli esperti volto a individuare modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, che tengano conto delle caratteristiche intrinseche delle stesse e della loro componente di spesa di investimento, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema sanitario nazionale.

G/442/70/5

Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Lorenzin, Martella, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

la legge di conversione del cosiddetto Decreto Sostegni (legge n. 41 del 2021) ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle cosiddette «*vertical farm*»;

obiettivo principale del *vertical farm* è migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e dei suoli agricoli, rendendo la produzione alimentare indipendente dalle condizioni climatiche e del territorio;

al fine di favorire lo sviluppo del *vertical farm* in Italia, la nuova normativa ha consentito l'immissione sul mercato di quei prodotti ortofrutticoli pronti al consumo che - in presenza di specifiche caratteristiche tecniche - non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura previste per la quarta gamma,

impegna il Governo:

ad individuare risorse per accelerare l'industrializzazione dei processi di *vertical farm* in Italia e ad emanare entro tempi certi il decreto interministeriale per individuare i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti.

G/442/71/5

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia»;

in Italia, per la salute mentale si stanziava appena il 3,5 per cento del Fondo sanitario nazionale, rispetto alla media europea pari al 10 per cento, nonostante nel 2021 sia cresciuto il numero di chi è entrato in contatto per la prima volta durante l'anno con i Dipartimenti di salute mentale (289.871 nel 2020 contro le 253.164 dell'anno precedente) e l'introduzione, durante il Governo Draghi, del «bonus psicologo» con uno stanziamento complessivo di 25 milioni abbia consentito solo ad una persona su nove di poterlo ricevere a causa delle numerosissime richieste inviate, sintomo di un disagio sociale che ormai ha colpito tutte le fasce della popolazione;

è solo di pochi giorni fa la pubblicazione da parte del Ministero della salute del «Rapporto salute mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) Anno 2021», da cui si evince una lieve ripresa nel 2021 dei servizi per la salute mentale, anche se rispetto al periodo pre Covid i numeri sono ancora lontani;

l'aumento di problematiche relative alla sfera mentale portato dalla pandemia ha coinvolto in maniera pesante anche le donne e le fasce più giovani della popolazione, con un aumento del 30 per cento della disregolazione emotivo-affettiva tra gli adolescenti, che porta a conseguenze come autolesionismo, *cutting*, intenti suicidi, depressione, uso di sostanze, *hikikomori* e una crescita del 70 per cento di disturbi del comportamento alimentare nei minori;

secondo i dati raccolti dall'associazione di ascolto e supporto Telefono Amico nei primi sei mesi del 2021 le richieste di aiuto psicologico sono aumentate del 66 per cento e quelle legate a intenti suicidi addirittura triplicate: a chiamare sono stati soprattutto donne (il 51,2 per cento), giovani tra i 19 e 25 anni (21,3 per cento) e tra i 26 e i 35 (19,6 per cento), sintomo di un malessere che ha colpito la società e che ancora non viene debitamente considerato e, a cui in molti casi, è difficile dare una risposta per gli elevati costi di un percorso di assistenza psicologica e psichiatrica;

la sospensione della scuola in presenza durante la pandemia ha fatto emergere in maniera ancora più drammatica il fenomeno della dispersione scolastica e ha accentuato in molti casi il disagio che i giovani e gli adolescenti vivono;

la salute mentale deve essere garantita anche nella difficile situazione delle carceri, «luoghi sentinella» della qualità della nostra democrazia, dove nei primi undici mesi del 2022 si è registrato il più alto tasso di suicidi degli ultimi dieci anni (79 persone) e oltre il 40 per cento dei detenuti soffre di disagi legati alla sfera psicologica;

alla luce anche degli ultimi due anni di crisi pandemica è necessario procedere verso una salute mentale di comunità, attraverso servizi di prossimità, investendo nella sanità territoriale e mettendo sempre il paziente al centro al fine di poter dare una risposta rapida appropriata ed efficace alla complessità dei problemi connessi ai disagi psichici;

i Dipartimenti di salute mentale devono diventare parte integrante dell'auspicata definizione delle azioni previste dal PNRR, rendendoli presenti in ogni Casa della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali,

impegna il Governo:

a) a incrementare le risorse per il potenziamento dei servizi territoriali relativi alla salute mentale, individuando anche nuove misure di carattere universale, con particolare attenzione alle donne e alle fasce più giovani della popolazione, e salvaguardando quelle già esistenti come il cosiddetto «bonus psicologo» previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

b) ad adottare iniziative per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone con disagio, sofferenza psicologica e disturbo mentale promuovendo anche campagne volte a sensibilizzare e a divulgare la conoscenza del tema;

c) a predisporre, per quanto di sua competenza e d'intesa con le regioni un nuovo piano nazionale per la salute mentale per una strategia di intervento volta al rilancio dei servizi per la salute mentale e per il superamento e il riequilibrio dei divari regionali;

d) a soddisfare il fabbisogno di personale nell'ambito della salute mentale per superare l'attuale carenza di psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e infermieri;

e) a istituire presso le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, nonché presso le istituzioni universitarie, nell'ambito del processo di rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico e universitario, finalizzato ad assicurare, tramite appositi sportelli composti da un adeguato numero di professionisti, momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta, alla precoce individuazione delle situazioni di disagio e a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico;

f) ad assicurare la tutela della salute mentale anche in carcere, prevedendo che la cura delle persone affette da grave disturbo mentale avvenga in strutture terapeutiche e non nelle istituzioni detentive, in ottemperanza al principio della pari tutela della salute di chi è libero e di chi è stato condannato a misure restrittive della libertà personale, e rafforzando i servizi di salute mentale in carcere, in modo tale che funzionino come parte integrante dei Dipartimenti di salute mentale e siano capaci di individuare le risorse di rete territoriale per la cura delle patologie gravi al di fuori dal carcere in collaborazione con la magistratura di cognizione e di sorveglianza.

G/442/72/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute e di politiche sociali;

la crisi economica e sociale che ha colpito il nostro Paese, anche in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, ha aggravato le condizioni delle persone che vivono in povertà e in condizioni di esclusione sociale come confermano i recenti rapporti della Caritas italiana-Fondazione «E. Zancan» e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

in Italia, quando una persona diventa così povera da non potersi più permettere di pagare un affitto o un mutuo finisce in strada perdendo non solo la residenza anagrafica ma anche una serie di diritti ad essa collegati come il diritto alla salute poiché la cancellazione della residenza comporta il

venir meno dell'assistenza sanitaria del medico di base;

secondo l'indagine ISTAT sulle persone senza dimora, svolte in collaborazione con fio.PSD, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Caritas Italiana nel dicembre 2014, le persone senza dimora erano 50.724 (erano 47.648 nel 2011), rappresentate per la maggior parte da uomini (85,7 per cento), 4 su 10 italiani, e sempre 4 su 10 che vivevano in strada da più di 4 anni prevalentemente nelle regioni del Nord Italia (56 per cento) mentre le donne rappresentano il 14 per cento e seguono dei percorsi di vita particolari e più caratterizzati dalle rotture delle relazioni familiari come causa principale di *homelessness*;

«Senza dimora» non è sinonimo di «assistenzialismo» e, infatti, solo il 3 per cento dichiara di ricevere sussidi dal comune o da altri Enti pubblici mentre il 62 per cento ha invece un reddito mensile proveniente da attività lavorativa (anche informale e saltuaria) con un guadagno medio mensile tra le 100 e le 499 euro, mentre il 30 per cento vive di espedienti e collette. Il 17 per cento non ha alcuna fonte di reddito;

a distanza di 5 anni dalla prima edizione, il nuovo censimento ISTAT della popolazione residente in Italia pubblicato pochi giorni fa indica in quasi 100mila di cui il 62 per cento di nazionalità italiana senza dimora. Una cifra più che raddoppiata;

lo stesso censimento, nel 2021 identificava per la prima volta, con maggior dettaglio le persone che vivono nelle convivenze anagrafiche e le cosiddette «popolazioni speciali» costituite da persone senza tetto, senza dimora e persone che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti tollerati o spontanei. «Un aggregato secondo i dati ISTAT di poco più di 500 mila persone»;

i meri dati non possono, comunque, descrivere appieno questa realtà molto complessa e articolata mutevole nel tempo e composta da persone che vivono una condizione di estrema marginalità dal punto di vista relazionale e comunicativo a cui consentire di poter avere un medico sarebbe un atto di solidarietà, di giustizia sociale, di vicinanza dello Stato alle persone più deboli; significherebbe dare la possibilità a chi, per qualsiasi motivo, è stato messo ai margini della società di avere una speranza ed uno stimolo per uscire dalla strada,

impegna il Governo:

al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale ed universale per ciascun individuo a inserire nel primo provvedimento utile misure normative e finanziarie volte a garantire anche alle persone senza dimora e quindi prive della residenza anagrafica di poter essere iscritte negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali, come già avviene con due leggi regionali in Puglia ed Emilia Romagna, allo scopo di poter effettuare la scelta di un medico di medicina generale e poter così accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza;

predisporre misure volte a consentire un aggiornamento periodico dei dati ufficiali delle persone senza dimora presenti in Italia e una loro presa in carico attraverso percorsi di inclusione lavorativa, abitativa e sociale.

G/442/73/5

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 1, commi 791-798, del disegno di legge in esame, reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) finalizzandolo alla completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che tratta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario;

a tale scopo si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, la quale determina - anche distintamente- i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mediante uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

si specifica, vieppiù, che i LEP saranno determinati nel rispetto dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di copertura finanziaria delle leggi, e comunque nell'ambito delle disponibilità di bilancio e delle risorse che allo scopo previste a legislazione vigente;

tali previsioni configurano una procedura che non consente il necessario coinvolgimento delle Camere sia sulla determinazione dei LEP e dei relativi fabbisogni e costi standard, sia sugli oneri finanziari recati dai provvedimenti che saranno adottati;

il coinvolgimento parlamentare è essenziale considerato che i LEP costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali;

in particolare, deve poter essere valutata e verificata a livello parlamentare l'adeguatezza delle risorse messe a disposizione, giacché la determinazione dei LEP, che indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, deve essere accompagnata da un idoneo finanziamento, mediante l'integrazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, in un'ottica di uniformità e in considerazione dei preesistenti squilibri regionali e del diverso impatto sulle finanze regionali derivante dall'erogazione dei LEP;

la determinazione dei LEP nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, invece, incrementa di fatto il divario regionale e risulta insostenibile per le regioni del Sud del Paese,

impegna il Governo:

a definire rapidamente i fabbisogni standard, individuando le risorse per finanziarli integralmente senza il vincolo dei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, indipendentemente dall'attuazione dell'autonomia differenziata, di cui in ogni caso costituisce un presupposto essenziale, e a consentire dunque la tempestiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), prevedendo forme e modalità adeguate ad assicurare il pieno e dovuto coinvolgimento delle Camere.

G/442/74/5

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 1, commi da 791 a 804, della legge di bilancio per l'anno 2023 reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

tale norma, -peraltro a carattere meramente ordinamentale, e quindi del tutto estranea al contenuto proprio della legge di bilancio, tanto che gli unici effetti finanziari stimati sono quelli per le spese di funzionamento derivanti dalle attività (500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025) - precisa nella stessa rubrica che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sia finalizzata all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario;

pur rilevando la necessità di accelerare un processo di definizione dei LEP in attesa di attuazione da molti anni, già la rubrica di questo articolo solleva gravi perplessità, in quanto appare del tutto arbitrario e parziale associare la determinazione dei LEP all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che andrebbero invece definiti per tutti i diritti civili e sociali, a prescindere dall'attuazione dell'autonomia differenziata, così come correttamente previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione;

l'articolo 1, commi 799-804, del disegno di legge di bilancio prevede l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP, che esautorata di fatto il ruolo del Parlamento, e non consente il necessario coinvolgimento delle parti sociali e delle amministrazioni locali;

l'articolo 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione fa rientrare i LEP nella legislazione esclusiva dello Stato, affidare la loro determinazione a norme secondarie del Governo, o addirittura ai provvedimenti di un Commissario governativo, appare in palese contrasto con le previsioni costituzionali;

la determinazione dei LEP, così come prevista nel presente disegno di legge, si discosta con ogni evidenza da un percorso integrale ed equilibrato di attuazione di un modello cooperativo di federalismo fiscale, coerente con l'articolo 119 della Costituzione e con la stessa legge n. 42 del 2009, come del resto è confermato dalla disposizione di cui all'articolo 141 della stessa legge di bilancio, che prevede uno slittamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR, con la proroga dal 2023 al 2027;

tali disposizioni del disegno di legge di bilancio, inoltre, in assenza del richiamo agli obiettivi di servizio e di qualsiasi forma di finanziamento, rischia di portare ad una determinazione meramente ragionieristica dei livelli essenziali delle prestazioni, limitandosi a cristallizzare le disparità territoriali esistenti, e rivelandosi del tutto inadeguata a colmare i divari di cittadinanza aperti tra le aree del Paese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prevedere un pieno coinvolgimento del Parlamento tramite la presentazione alle Camere di uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati distintamente, i LEP, e i correlati costi e fabbisogni *standard*, non solo nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie atte a garantire una piena realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, in grado di colmare i divari esistenti e di perequare gli squilibri nella tutela e nella garanzia dei diritti civili e sociali, per una piena promozione della cittadinanza in tutto il Paese.

G/442/75/5

Zambito

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, (A.S. 442);

premesso che,

l'articolo 3 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'ALFA, ha previsto che dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dello stesso provvedimento, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE); che la Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'ATEA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

L'AIFA, come tutte le Agenzie regolatorie europee fa parte dell'EMA, l'Agenzia europea che approva praticamente tutti i nuovi farmaci seguendo appunto la legislazione europea. Essa ha una funzione principale e molto complessa che riguarda l'approvazione dei farmaci che devono essere inseriti nel Prontuario Terapeutico Nazionale per essere messi a disposizione gratuita degli ammalati; la stessa svolge inoltre funzioni di ispezione delle officine che fabbricano o confezionano farmaci, nonché di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti approvati dall'EMA che per varie ragioni non vengono inseriti nel Prontuario, ma possono essere prescritti dai medici a carico dei cittadini; approva per l'Italia farmaci generici e biosimilari e, infine, controlla la corrispondenza della traduzione in italiano della documentazione, foglietto illustrativo e scheda tecnica dei farmaci approvati all'EMA;

la modifica normativa di cui sopra ha cambiato la struttura dell'AIFA, abolendo la figura del Direttore Generale e creando così una concentrazione di potere nella Presidenza del Consiglio d'amministrazione che da un lato deve dare indirizzi e controllare e dall'altro deve gestire;

tale modifica genera un vero conflitto di interessi. Infatti, mentre si concentrano in un solo comitato (CUF) chi giudica la validità terapeutica dei farmaci e chi ne stabilisce i prezzi, si realizzano due direzioni, una scientifica ed una amministrativa. La modifica determina inoltre una completa mancanza di informazione indipendente e non propone un'attività indispensabile per PAIFA, cioè fondi adeguati per realizzare studi clinici controllati (RCT) indipendenti;

in ottemperanza della modifica i membri della CUF (Commissione Unica del Farmaco) vengono previsti nel numero di 10 e tale modifica disposizione appare inadeguata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impegnarsi ad introdurre, già in sede di primo provvedimento utile e in un rapporto di sinergia con il Parlamento, un'apposita previsione normativa, che elimini innanzitutto conflitti di interesse e lo squilibrio dettato dai maggiori poteri affidati al Consiglio di amministrazione di AIFA, che preveda fondi adeguati per realizzare studi clinici controllati (RCT) indipendenti, che garantisca una informazione indipendente per i medici, che preveda l'aumento dei componenti della CUF (Commissione Unica del Farmaco).

G/442/76/5

Dreosto, Claudio Borghi, Testor, Potenti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'incidente del 1986 alla centrale nucleare di Chernobyl determinò drammatiche conseguenze anche a grande distanza dal luogo dell'accaduto e profonde preoccupazioni per l'opinione pubblica, interessando anche il nostro territorio;

per fronteggiare eventuali ulteriori incidenti nucleari, i governi e le istituzioni internazionali adottarono apposite misure organizzative e si dotarono di infrastrutture tecnologiche di pronto allarme con e disporre di necessari elementi tecnici per l'attuazione delle specifiche pianificazioni di emergenza;

in Italia, nella seconda metà degli anni '90, è stato concesso all'ANPA, oggi ISPRA, un finanziamento per la realizzazione di una Rete automatica ad alta sensibilità per il monitoraggio della radioattività ambientale a fini di pronto allarme, denominata Rete REMRAD;

la Rete, inizialmente costituita da tre stazioni per la misura della radioattività presente nel particolato atmosferico aerosospeso, nei primi anni 2000 fu potenziata con altre quattro stazioni automatiche ad alta sensibilità;

a gennaio 2019 l'ISIN, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, quale Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, ha preso in carico da ISPRA anche le infrastrutture di monitoraggio che tuttavia, a causa della vetustà e dell'obsolescenza della tecnologica utilizzata, e dei mancati investimenti di manutenzione e ammodernamento, non risultano più funzionanti;

in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2020, ISIN ha individuato tra gli obiettivi strategici fondamentali della sua attività istituzionale, la progressiva sostituzione delle sette stazioni di rilevamento della Rete REMRAD, per garantire l'efficace esercizio delle funzioni e dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione a livello nazionale;

è in corso la fase esecutiva di fornitura e collaudo da parte di ISIN di due nuove stazioni di tecnologia avanzata ed elevatissima sensibilità per il rilevamento della radioattività nel particolato atmosferico in sostituzione di quelle obsolete ubicate nei siti di Sgonico, presso Trieste, e Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, in grado di rilevare la presenza anche di minime tracce di radioattività nelle masse d'aria che attraversano il territorio nazionale, rilevare anomalie radiologiche e monitorare eventuali conseguenze di eventi a carico delle vicine centrali nucleari oltre confine;

le due nuove stazioni di monitoraggio presentano caratteristiche tecniche in larga parte conformi alle stazioni di monitoraggio della Rete dell'organizzazione internazionale per il rispetto del trattato di messa al bando degli esperimenti atomici (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization* - CIBTO), pertanto potrebbero essere integrate all'interno della rete CIBTO che ha una dimensione planetaria;

anche alla luce dell'attuale situazione geopolitica internazionale, assume importanza strategica ripristinare e migliorare con le tecnologie più avanzate, la copertura della rete di monitoraggio nazionale, procedendo all'installazione di ulteriori 5 stazioni in sostituzione di quelle ormai non funzionanti,

impegna il Governo:

a sostenere ISIN, quale autorità competente ai sensi delle Direttive Euratom, nell'ammodernamento e potenziamento della Rete nazionale di Monitoraggio della Radioattività nel particolato atmosferico (REMRAD), che opera nell'ambito del sistema nazionale di allarme preventivo in caso di incidente nucleare e di valutazione di specifici piani di emergenza, prevedendo l'acquisto di almeno cinque stazioni di misurazione di tracce di radioattività nel particolato atmosferico ad altissima sensibilità, al fine di garantire la sicurezza nucleare e la radioprotezione nazionale.

G/442/77/5

[Patton, Spagnoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»

premesso che:

il meccanismo del «*payback* sanitario» impone alle imprese fornitrici di dispositivi medici la compartecipazione al ripiano dello sfioramento dei tetti di spesa sanitari delle regioni, per un ammontare complessivo superiore a due miliardi di euro da versare entro il 15 gennaio p.v.;

l'applicazione del meccanismo comporterà il fallimento di centinaia di piccole e medie imprese che distribuiscono a tutti gli ospedali del Paese dispositivi salvavita e altro materiale per il corretto svolgimento delle attività che si svolgono nelle sale operatorie;

senza un intervento a rettifica della nonna sul *payback* mancheranno dispositivi medici come strumenti chirurgici e diagnostici;

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di garantire continuità della fornitura dei dispositivi medici che, nel decreto milleproroghe di prossima emanazione, sia inserita la disposizione seguente: le parole: «entro trenta giorni» cui all'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».

G/442/78/5

[Patton, Spagnoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»

premessi che:

il meccanismo del «*payback* sanitario» impone alle imprese fornitrici di dispositivi medici la compartecipazione al ripiano dello sfioramento dei tetti di spesa sanitari delle regioni, per un ammontare complessivo superiore a due miliardi di euro da versare entro il 15 gennaio p.v.;

l'applicazione del meccanismo comporterà il fallimento di centinaia di piccole e medie imprese che distribuiscono a tutti gli ospedali del Paese dispositivi salvavita e altro materiale per il corretto svolgimento delle attività che si svolgono nelle sale operatorie;

senza un intervento a rettifica della nonna sul *payback* mancheranno dispositivi medici come strumenti chirurgici e diagnostici;

impegna il Governo:

a prevedere nel prossimo decreto-legge milleproroghe e, comunque, non più tardi del 15 gennaio p.v. una norma volta a sospendere le disposizioni di cui al comma 9-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.215, fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 9-*bis* con riguardo alla quota di ripiano riferite alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2023 e a prevedere che con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, siano stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-*bis* dell'articolo articolo 9-*ter*, del decreto-legge n.78 del 2015, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015, escludendo dal ripiano le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

G/442/79/5

[Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro, Barbara Florida, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca diverse misure in materia di sanità;

l'articolo 1, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.400 milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;

considerato che:

l'articolo 1, comma 539, stabilisce lo stanziamento del Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing*, è incrementato di soli 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica del colangiocarcinoma;

il suddetto Fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per un'importante patologia tumorale delle vie biliari;

la profilazione genica rappresenta una delle più importanti innovazioni per la personalizzazione delle terapie per i pazienti oncologici e che richiede adeguate risorse e risulta indispensabile garantire in tutto il Paese equità di accesso per i pazienti oncologici ai test NGS di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza, al fine di garantire il diritto alla più efficace terapia;

considerato inoltre che:

non è previsto, come era stato annunciato dal Governo, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 - PON», destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico;

nel corso della pandemia di Covid-19, molte visite e attività di *screening* e prevenzione relative ai tumori sono state posticipate, a causa della forte pressione a cui è stato sottoposto il servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a prevedere maggiori risorse volte a incrementare il Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing*;

a prevedere specifici stanziamenti per finanziare il nuovo Piano oncologico nazionale (Pon).

G/442/80/5

[Basso](#), [Astorre](#), [Manca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'inquinamento derivante dal rumore immesso nell'ambiente urbano dalle attività antropiche costituisce uno dei principali problemi ambientali;

a partire dal 1995 con la pubblicazione della «legge quadro sull'inquinamento acustico» n° 447, dei suoi decreti attuativi e delle varie leggi acustiche regionali, si è assistito ad un fondamentale riordino della normativa in materia;

la questione si pone soprattutto per quel che riguarda i quartieri cittadini che si trovano nei pressi di ferrovie, autostrade o di aeroporti urbani che, nonostante la normativa suddetta, risultano spesso ancora privi di barriere antirumore con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e della salute;

l'abbattimento dei livelli di inquinamento acustico previsto dal quadro giuridico, nazionale e comunitario è un obiettivo già perseguito dalle istituzioni competenti ma spesso i tempi per adeguarsi ai predetti standard risultano troppo rilevanti se confrontati con il disagio vissuto quotidianamente da migliaia di residenti storditi dal costante passaggio dei treni all'interno della città o dal rumore degli aerei;

è necessario fin da subito monitorare e pianificare, in accordo con FS, Aspi e con Enac, lo stato della programmazione degli interventi previsti per l'installazione di barriere fonoassorbenti e l'eventuale superamento di situazioni di criticità sollecitando Ferrovie dello Stato, Aspi ed Enac ad una maggiore e opportuna responsabilità di natura sociale ed economica in merito a tale questione;

per favorire la realizzazione di tali barriere sarebbe quindi opportuno prevedere specifici piani di intervento realizzati da FS, Aspi ed Enac approvati poi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata a cui poter indirizzare una fonte dedicata di finanziamento anche prevedendo un contributo di Enac,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare un intervento per la realizzazione di barriere antirumore ed antinquinamento nei quartieri delle città che si trovano nelle adiacenze dei binari ferroviari, autostradali o di aeroporti urbani, anche attraverso la costituzione ed il finanziamento di un apposito fondo per mettere in condizione FS ed Enac di realizzare gli interventi di tutela e salvaguardia dei cittadini dall'inquinamento acustico ed ambientale.

G/442/81/5

[Bazoli](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio in esame contiene una serie di tagli significativi in diversi settori, in particolare in quello della giustizia, in particolare al personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

in questo modo si interrompe, anzi si inserisce una pericolosa retromarcia, rispetto ad un grande lavoro, non certo scevro da difficoltà, compiuto negli anni, volto a colmare le gravi carenze di personale della giustizia, in particolare nel circuito penitenziario e nell'esecuzione penale esterna ma ovviamente non solo;

con le leggi di bilancio 2019 e 2020 e per il 2022 sono state previste infatti le assunzioni di centinaia di unità di personale del comparto funzioni centrali per il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; le significative riduzioni di spesa appaiono dunque suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema già fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato;

in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento; e, allo stesso tempo, rischia di arrestarsi il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede alcuna altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

per realizzare veramente la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello sovranazionale, europeo il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale;

è necessario ripensare profondamente i luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati; si tratta, di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente, come dimostrano tutti gli studi. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a stanziare risorse adeguate, presso il Ministero della giustizia, preferibilmente riconducibili ad un fondo, destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti.

G/442/82/5

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Bazoli](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

il disegno di legge di bilancio in esame contiene una serie di tagli significativi in diversi settori, in particolare in quello della giustizia e nello specifico e in particolare al personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

il Ministro della giustizia Nordio ha pubblicamente e in più occasioni ammesso i tagli al comparto giustizia operati con la manovra di bilancio;

che però il Ministro Nordio nelle linee programmatiche ha richiamato l'importanza degli investimenti sul carcere e l'importanza degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione in carcere, nonché sulla giustizia riparativa, strumenti previsti dalla riforma Cartabia rispetto alla quale il Ministro ha assicurato una pronta entrata in vigore;

tuttavia, le significative riduzioni di spesa operate dalla manovra di bilancio appaiono suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni;

in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altre misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;

il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati; si tratta di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività;

così come riteniamo assolutamente urgente, fine di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

inoltre in tutto il disegno di legge di bilancio l'unico intervento, che salutiamo, ovviamente, con favore, che si inserisca in un contesto di misure contro la mafia e la criminalità organizzata, è quello contenuto nell'articolo 147, volto ad attribuire una dotazione finanziaria alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo: noi, inserendoci e insistendo nel medesimo solco, che è quello volto a dotare lo stato democratico di quante più possibili risorse, sia di tipo finanziario sia di tipo organizzativo e strumentale necessario a contrastare le mafie, intendevamo aumentare in modo simmetrico le risorse per la DIA (Direzione investigativa antimafia), in virtù della sua particolare strategicità nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, dell'aspetto relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, e, al medesimo fine; proponevamo misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

in sede referente è stato approvato con riformulazione, l'emendamento Gianassi 148.1, recante l'istituzione del Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a stanziare risorse maggiori e adeguate al comparto della giustizia ripristinando le risorse tagliate al Dipartimento della amministrazione penitenziaria con la presente manovra, a potenziare le risorse, presso il Ministero della giustizia, riconducibili al Fondo

destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, cui è assegnata la previsione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, ad aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa, nonché ad incrementare il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici, ad incrementare il fondo per le detenute madri, a garantire ed implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, nonché ad adottare misure di sostegno all'azione della DIA e dell'agenzia per i beni confiscati.

G/442/83/5

Rosa, Sigismondi, Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025;

premesso che:

l'articolo 16 del decreto-legge 24/01/2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» recita «1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell' articolo 117 della Costituzione , dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e più avanzati standard internazionali di qualità e sicurezza e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo.»;

l'articolo 36-*bis* del decreto-legge 12/09/2014, n. 133 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» stabilisce «1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo.»;

considerato che:

le norme su citate hanno lo scopo di incentivare la crescita dei territori in cui sono localizzati gli impianti di idrocarburi attraverso nuovi investimenti per infrastrutture e per la creazione di posti di lavoro;

tra gli obiettivi del PNRR vi sono:

la missione 3 che prevede una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, che possa aumentare l'elettrificazione dei trasporti e la digitalizzazione, e migliorare la competitività complessiva del Paese, in particolare al Sud;

la missione 5 «Inclusione e Coesione» del PNRR, che ha come obiettivo principale quello di riformare il sistema di politiche attive del lavoro e della formazione professionale al fine di introdurre e implementare livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'occupabilità dei lavoratori in transizione e delle persone disoccupate e inoccupate;

l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24/01/2012 n. 1 e dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 12/09/2014, n. 133 porterebbe risorse aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR suscitati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'articolo 16 del decreto-legge 24/01/2012 n. 1 e all'articolo 36-*bis* del decreto-legge 12/09/2014, n. 133.

G/442/84/5

[Verini](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

a crisi idrica che ha colpito l'Italia nel corso del 2022, protrattasi ben oltre la conclusione della stagione estiva, ha avuto pesanti ripercussioni anche sui bacini lacustri italiani del nord e centro Italia in forte sofferenza idrica con un elevato abbassamento delle acque;

in Umbria, nella zona del lago Trasimeno, si sono registrati danni all'intero bacino e all'area palustre oltre a quelli relativi a settori e comparti fondamentali della vita civile, economica e produttiva,

impegna il Governo:

a destinare adeguate risorse allo scopo di fronteggiare la grave emergenza idrica dei principali bacini lacustri del nord e centro Italia in forte sofferenza idrica attraverso la realizzazione di interventi di risanamento e valorizzazione ambientale e messa in sicurezza idrogeologica.

G/442/85/5

[Verducci](#), [Manca](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la legge di bilancio in esame, all'articolo 1, comma 730, reca misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

nello specifico si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *d*) e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

l'evento calamitoso, abbattutosi con incredibile violenza sulle province di Ancona, Pesaro e Macerata, ha causato 12 morti, una donna dispersa, 500 feriti, intere famiglie sfollate e danni stimati ad oggi per circa 2 miliardi di euro. Numeri, cioè, che definiscono l'oggettiva enormità di quanto accaduto e che, allo stesso tempo, confliggono con qualsiasi tentativo di fornirne una lettura riduttiva e persino fatalista;

le risorse stanziato attraverso l'articolo 1, comma 730, del presente disegno di legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, non sono di fatto sufficienti per far fronte alle ingenti necessita dei Territori colpiti;

in territori fragili come quello interessato dall'Alluvione del 15 settembre, infatti la ricaduta degli effetti catastrofici risulta capillare e massiva. Occorrono pertanto risposte importanti ed immediate, a beneficio delle famiglie ma anche delle imprese. Il settore produttivo, infatti, rischia di rimanere schiacciato da una risposta non adeguata e non tempestiva,

impegna il Governo:

ad individuare ulteriori risorse, nel primo provvedimento utile, adeguate sia a far fronte all'emergenza alluvione presso i territori colpiti delle Marche, sia ad estendere il profilo temporale di intervento.

G/442/86/5

[Silvestroni](#), [De Carlo](#)

Il Senato,

premessso che:

il testo in esame reca bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

la legge di bilancio, tra le varie, presenta varie disposizioni a tutela dell'ambiente;

con credito di carbonio si intende genericamente un qualsiasi certificato negoziabile o qualsiasi autorizzazione che rappresenta il diritto di emettere una tonnellata di anidride carbonica o la quantità equivalente di un diverso gas serra qualsiasi certificato negoziabile;

un credito di carbonio corrisponde dunque a una tonnellata di CO₂ equivalente immagazzinata, tra le altre, nella biomassa vegetale o nel suolo da attività di gestione imboschimento o rimboschimento;

scopo dell'utilizzo di questi strumenti è superare il costo sociale delle esternalità negative e i guidare i processi industriali e commerciali nella direzione di basse emissioni o approcci a minore intensità di carbonio rispetto a quelli utilizzati quando non vi è alcun costo per l'emissione di biossido di carbonio e altri gas serra nell'atmosfera;

la riduzione dei gas serra, delle emissioni climalteranti e più in generale la decarbonizzazione sono elementi fondanti presenti negli obiettivi climatici 2030 dell'unione europea;

i citati crediti possono anche essere quantificati e commercializzati in un mercato volontario locale dal fornitore (titolare della gestione) che genera il credito ad un beneficiario acquirente che può compensare le proprie emissioni o la propria impronta carbonica residua dopo aver realizzato un progetto di riduzione;

il mercato volontario del carbonio rappresenta, ad oggi, una realtà in forte crescita ed uno strumento economico fondamentale per tutti quegli attori che intendono adottare modelli di sviluppo e di economia ad alta sostenibilità;

tale mercato può riguardare diverse attività, tra cui il rimboschimento, ovvero la messa a dimora di alberi sia in area urbana sia in extraurbane, per le aree in pianura e progetti di gestione forestale sostenibile per le aree montane;

la mancanza di regolamentazione in materia rende il mercato volatile ed esposto a speculazioni, in quanto i crediti possono essere proposti agli attori sul mercato anche da soggetti improvvisati o che debbono necessariamente basarsi su atti di fiducia, in assenza di trasparenza e di affidabilità nella generazione dei crediti e nelle procedure di compensazione;

in tal senso è improcrastinabile l'esigenza di istituire un registro finalizzato ad incrementare la fiducia e la tenuta, nonché le potenzialità di questo mercato, anche con le ricadute positive per l'economia dei territori interessati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, rendendo ammissibile l'iscrizione nel citato Registro per i crediti di carbonio generati e certificati su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali come definiti dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura, fermo restando che i crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, né alla contabilizzazione ufficiale degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra effettuate da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali ed europei.

G/442/87/5

[Lorefice](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge «Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025»,

premessso che:

l'Italia è il paese europeo maggiormente interessato da fenomeni franosi, con oltre 620.000 frane censite, circa due terzi delle circa 900.000 frane dell'intera Europa;

considerato che:

l'articolo 1 comma 607-*bis* finalizzato a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque per mitigare gli effetti del dissesto idro geologico e del cambiamento climatico;

ogni anno si verificano, sul territorio nazionale, alcune migliaia di frane, di cui almeno un centinaio con vittime, feriti, evacuati e/o ingenti danni a infrastrutture di comunicazione e centri abitati;

il recente evento franoso che ha colpito Casamicciola Terme a Ischia con 12 morti, 250 evacuati e ingenti danni, evidenzia ancora una volta la necessità di un censimento delle frane aggiornato per una adeguata pianificazione territoriale e per supportare le attività in emergenza e in post-emergenza;

il cambiamento climatico in atto comporta alle nostre latitudini un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici estremi, e quindi delle colate rapide di fango e detrito, fenomeni altamente pericolosi e potenzialmente distruttivi;

l'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) è la banca dati nazionale e ufficiale sulle frane ed è realizzato dall'ISPRA in collaborazione con le regioni e province autonome;

la necessità di creare un Inventario nazionale delle frane in Italia è emersa con maggiore forza a seguito dell'evento disastroso del 5 maggio 1998, che ha colpito gravemente i comuni di Sarno, Siano, Quindici, Bracigliano e San Felice a Cancellò, nelle province di Salerno, Avellino e Caserta. L'ISPRA dal 2005 pubblica online i dati dell'Inventario, consentendo la visualizzazione delle frane e l'interrogazione dei principali parametri ad esse associati, per favorire la più ampia diffusione e fruizione delle informazioni alle amministrazioni locali, agli enti di ricerca, ai tecnici operanti nel settore della progettazione e pianificazione territoriale e ai cittadini;

archiviare le informazioni sui fenomeni franosi è un'attività strategica per una corretta pianificazione territoriale e, quindi, per progettare ed eseguire interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico, tenuto conto che gran parte delle frane si riattivano nel tempo, anche dopo lunghi periodi di quiescenza di durata pluriennale o plurisecolare;

l'Inventario IFFI è un importante strumento conoscitivo di base utilizzato per la valutazione della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), la progettazione preliminare di interventi di difesa del suolo e di reti infrastrutturali e la redazione dei Piani di Emergenza di Protezione Civile;

l'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia censisce i fenomeni franosi verificatisi sul territorio nazionale secondo una metodologia standardizzata e condivisa;

considerato, inoltre, che:

Il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall'ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome, fornisce un quadro dettagliato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio italiano;

l'inventario ha censito ad oggi 620.808 fenomeni franosi che interessano un'area di circa 23.700 km quadri, pari al 7,9 per cento del territorio nazionale;

i dati sulle frane sono aggiornati al 2022 solo per la provincia Autonoma di Bolzano e la regione Piemonte; al 2021 per la regione Toscana; al 2018 per la regione Umbria; al 2017 per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sicilia e Valle d'Aosta; al 2014 per le regioni Basilicata e Lombardia. Per le restanti regioni i dati sono aggiornati al 2007;

è urgente, ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico, a oltre diciotto anni dall'ultimo finanziamento nazionale, rifinanziare l'Inventario IFFI per garantire un quadro completo, omogeneo e aggiornato sul dissesto da frana su tutto il territorio nazionale;

l'assenza di un finanziamento nazionale ha determinato ad oggi un mancato aggiornamento dei dati dell'Inventario, particolarmente grave per molte regioni del centro-Sud, che sono le più esposte al rischio idrogeologico;

le attività connesse al Progetto IFFI sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera g) della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma

impegna il Governo:

ad individuare, nel primo provvedimento utile, i fondi necessari pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, da assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA per l'aggiornamento del progetto IFFI.

G/442/88/5

[Lorefice](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025»,

premessi che:

l'acqua è un Bene Comune da tutelare e utilizzare con consapevolezza e sostenibilità ambientale;

l'art. 9 della Costituzione italiana cita «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (cfr. artt. 33, 34). Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

considerato che:

all'articolo 1, commi 698-700, del provvedimento in esame, la biodiversità e gli ecosistemi hanno come fondamento la geodiversità e le georisorse. La georisorsa più preziosa è quella idrica, contenuta in acquiferi spesso vulnerabili dall'inquinamento di origine antropica;

molti grandi acquiferi del nostro Paese, grazie alle loro specifiche caratteristiche litologiche e di permeabilità, riescono ad immagazzinare le acque di precipitazione, spesso alimentando così sorgenti di notevole portata che, captate dagli acquedotti, garantiscono a tutti acqua potabile;

le stesse sorgenti, anche quando non captate, garantiscono la vita biologica dei fiumi e il prelievo, lungo i corsi d'acqua o dai bacini artificiali da questi alimentati, per scopi irrigui, zootecnici e industriali, soprattutto nel periodo estivo, quando i corsi d'acqua hanno un minimo apporto di acqua piovana, ancor più a causa del cambiamento climatico in atto, che determina fenomeni meteorologici estremi più frequenti ed intensi, caratterizzati da periodi di inusuale siccità e precipitazioni brevi e intense;

considerato, inoltre, che:

è indispensabile una migliore conoscenza delle zone sorgive e sviluppare la cultura geologica per comprendere il ciclo dell'acqua e la vulnerabilità della risorsa;

è utile attuare un piano di protezione ambientale per creare percorsi ed oasi naturali adatti per la biodiversità e fruibili da un punto turistico-ricreativo naturale, rendendoli luoghi di riferimento per visite didattiche, innanzitutto per scolaresche, in modo che si comprenda meglio la natura e le georisorse vitali, al fine di innescare un processo culturale di rispetto della natura e dei suoi processi;

al fine di tutelare e valorizzare le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato, Regioni e Province autonome, sentitele Autorità di bacino distrettuali, è necessario effettuare una perimetrazione delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti;

impegna il Governo:

a) ad assegnare al Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, per effettuare sul territorio nazionale, entro un anno dall'erogazione del contributo economico, una perimetrazione in scala 1:50.000 delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, sulla base dei dati forniti dalla cartografia geologica e idrogeologica esistente, dei dati già acquisiti e fruibili presso gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali e dei dati in possesso degli enti o soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile;

b) ad assegnare due milioni di euro al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e due milioni di euro al Ministero della Cultura, per realizzare un piano di musealizzazione delle aree perimetrate ai sensi del comma 1, entro 12 mesi dalla conclusione della perimetrazione comprensiva della relazione idrogeologica di cui sopra, idoneo a percorsi di visita naturalistici didattico-formativi e turistico-ricreativi.

G/442/89/5

Lorefice, Barbara Florida, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Il Senato,

esaminato il disegno di legge «Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025»,

premesso che:

all'articolo 1, ai commi 702 e seguenti, stanziando risorse riguardanti il completamento e l'informatizzazione della carta geologica d'Italia;

il Progetto CARG (CARTografia Geologica d'Italia) è uno strumento di grande valenza scientifica e sociale, che ci consente di fornire il Paese di uno strumento fondamentale per la sua salvaguardia e per uno sviluppo ecosostenibile;

venne avviato alla fine degli anni Ottanta e prevedeva: a) la realizzazione e l'informatizzazione di complessivi 636 fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000, nei quali è compreso il territorio nazionale; b) la realizzazione di una banca dati alla scala 1:25.000, dalla quale poter ricavare carte geologiche e geotematiche di maggiore dettaglio; c) la realizzazione di fogli al 250.000 dei fondali marini italiani;

si colloca molto bene tra le priorità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che, attento alle necessità del Paese, ha avviato le attività per consentire una transizione ecologica che non può prescindere dallo sviluppo di infrastrutture ecosostenibili e dalla sicurezza del territorio, rispetto ai notevoli rischi naturali, legati alla sua fragilità geologica;

la transizione ecologica del nostro Paese dipende in modo imprescindibile dallo sviluppo dei processi di digitalizzazione ed innovazione e non possono immaginarsi scenari di economia ecosostenibile senza lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche (materiali ed immateriali);

tale Progetto è stato finanziato fino al 1999. Ciò ha permesso la produzione del 44% della cartografia nazionale. Dopo di che i finanziamenti sono stati interrotti per vent'anni e ripresi con la legge di bilancio del 160/2019;

dalla ripresa, il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA sta coordinando e gestendo il progetto in modo esemplare. La sinergia con gli enti territoriali, le università e gli istituti di ricerca sta dando ottimi frutti;

la carta geologica è un sofisticato prodotto di ricerca scientifica multidisciplinare che dà un apporto indiscutibile alla corretta pianificazione territoriale, per costruire nuovi edifici o infrastrutture, per pianificare eventuali attività di messa in sicurezza di costruzioni esistenti oppure per la delocalizzazione di beni e infrastrutture che si trovano in aree a elevato rischio rispetto ai pericoli naturali;

il vantaggio complessivo per il sistema Paese di tale cartografia è enorme perché: consente una pianificazione corretta del territorio; indirizza al meglio gli interventi per la mitigazione, la riduzione e la prevenzione dei rischi geologici (sismici, idrogeologici, vulcanici e geochimici) e contribuisce a formare un elenco degli interventi prioritari; velocizza la progettazione degli interventi strategici per la tutela dell'ambiente; è necessaria per la gestione delle georisorse (idriche in primis). È quindi indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile;

potendo disporre di una banca dati digitalizzata del dato cartografato, si determina un notevole risparmio di spesa nella fase delle indagini geologiche necessarie per le opere da realizzare e nelle fasi emergenziali immediatamente successive ai disastri naturali, oltre che costituire un'utilissima base per l'*early warning*, ossia l'allertamento della popolazione dai fenomeni naturali avversi connessi al dissesto idrogeologico;

in definitiva, al di là degli incalcolabili benefici per la sicurezza e la vita, l'utilizzo della cartografia geologica e geotematica produce vantaggi economici di notevole impatto, garantendo un ammortamento immediato dell'investimento. Anzi, è un notevole moltiplicatore economico;

considerato che:

con il 2022 si è esaurito il finanziamento dedicato al Progetto Carg dalle tre leggi di bilancio 2019, 2020 e 2021 che ha erogato 5 milioni di euro nel 2020, 10 milioni di euro per il 2021 e 16 milioni di euro per il 2022. Entro la fine del 2022, sono 348 i fogli geologici alla scala 1:50.000 completati o attivati, ossia il 55% della copertura dell'intero territorio nazionale, 36 le carte geotematiche (geomorfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) e 6 quelle marine al 250.000;

per consentire il completamento della copertura della carta geologica su tutto il territorio nazionale, mancano 288 fogli geologici per un impegno di spesa di circa 170 milioni di euro, considerando un costo medio di circa 590 mila euro per ogni foglio;

alle risorse per la cartografia geologica occorre aggiungere un fabbisogno di ulteriori circa 50 milioni di euro per realizzare la cartografia geotematica (carte geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche, di pericolosità geologica), oltre ai fogli marini della piattaforma continentale alla scala 1:250.000, utili per la tutela dell'ambiente marino e per la difesa degli insediamenti costieri, sempre più minacciati da fenomeni di sommersione, a causa del l'innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico;

in occasione dell'interrogazione parlamentare n. 3388 presentata dal Senatore Quarto in Senato lo scorso 16 giugno 2022, a domanda circa le intenzioni del Governo di proseguire il finanziamento del progetto di cartografia geologica e geotematica d'Italia (progetto CARG) il Ministro Cingolani rispose affermando che «le mappe sono indispensabili per l'Italia [...] e c'è ampio consenso sul fatto che questo sia uno strumento necessario» e si impegnò a far sì che ci fosse continuità di finanziamento;

è stato approvato in Senato l'ordine del Giorno n. G2 al documento Doc. XXIV, n. 64 in cui il Governo si è impegnato a «individuare, entro l'approvazione della prossima legge di bilancio, i fondi necessari per il completamento del progetto CARG, con relativa cartografia tematica idrogeologica, con l'impegno di spesa, a legislazione vigente, di 20 milioni l'anno, dal 2023 al 2033»;

nella attuale legge di bilancio per il 2023, alla Camera dei Deputati, sono stati approvati due distinti emendamenti per altrettanti due finanziamenti per il triennio 2023, 2024 e 2025, che citano: «Per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per il 2023, 7 milioni di euro per il 2024 e 7 milioni di euro per il 2025» e «Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia", destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025»;

la somma disponibile per la continuazione del Progetto GARG nel triennio 2023/2025 ammonta così a 52 milioni di euro, che sottratti al fabbisogno stimato di 220 milioni di euro, rendono necessario un ulteriore finanziamento di 168 milioni di euro per il completamento;

è fondamentale, per il raggiungimento dell'obiettivo del Progetto CARG, un finanziamento strutturale senza soluzione di continuità fino al completamento per consentire una corretta programmazione e la distribuzione delle attività nel tempo, nonché per garantire che le professionalità già impegnate o da impegnare per la realizzazione del progetto continuino a lavorare sullo stesso, evitando di disperdere il *know how* già acquisito;

è necessario, perché l'obiettivo sia raggiunto in circa un decennio, potenziare le strutture di ricerca idonee per la produzione cartografica geologica;

impegna il Governo:

a) ad individuare, quanto prima possibile, i fondi necessari per il completamento e l'aggiornamento del progetto CARG, con relativa cartografia geotematica e fogli marini, con l'impegno di spesa, a legislazione vigente, di 21 milioni l'anno dal 2026 al 2033;

b) ad adoperarsi, per aumentare le risorse umane con curricula geologici o comunque funzionali alla produzione cartografica, nel Servizio Geologico d'Italia e negli Enti Pubblici di Ricerca, per istituire Uffici Geologici Territoriali (regionali, provinciali, comunali), per dare impulso a Dipartimenti universitari di Scienze della Terra e a Corsi di Laurea in Scienze Geologiche, affinché tali strutture universitarie possano potenziare la figura del geologo rilevatore e organizzare specifici corsi di rilevamento per geologi liberi professionisti, per una fattiva partecipazione di questi ultimi alla produzione cartografica.

G/442/90/5

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

i servizi agromeccanici sono essenziali per l'efficiente svolgimento delle attività di coltivazione, selvicoltura ed allevamento. L'imprenditore agromeccanico, infatti, svolge un ruolo di indubbia rilevanza nel supportare il pieno svolgimento del ciclo biologico vegetale o animale la cui cura e sviluppo rappresentano le attività caratterizzanti sia l'impresa agricola che l'attività agromeccanica;

il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura», all'articolo 5 dichiara la definizione dell'attività agromeccanica ma non fa riferimento al soggetto che la esercita. Si ritiene pertanto opportuno che, dopo la definizione dell'attività, si debba identificare anche la figura dell'imprenditore agromeccanico, con il suo conseguente riconoscimento giuridico nell'ambito agricolo,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse necessarie all'acquisizione di nuove e specifiche competenze nel settore dell'agromeccanica, dell'agricoltura digitale e quella di precisione e ad adottare iniziative di carattere normativo equiparino l'imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo professionale.

G/442/91/5

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesse che:

la prospettiva del PNRR, la sfida dell'innovazione e delle nuove tecnologie, l'esigenza di far fronte alla competitività globale, i progetti di ammodernamento della filiera agroalimentare costituiscono la nuova frontiera di una nuova imprenditorialità agricola nel mezzogiorno;

una ritrovata attenzione per la qualità della vita, l'accresciuta sensibilità per le tematiche ambientali, le coltivazioni e le trasformazioni di nuovi prodotti agricoli stanno concorrendo a recuperare il rapporto tra agricoltura e nuove generazioni,

impegna il Governo:

a prevedere risorse necessarie per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nel Mezzogiorno anche attraverso il finanziamento di servizi anche di natura creditizia e per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

G/442/92/5

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

premesse che:

alla Tabella 13 dello Stato di Previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste si va ad incrementare lo stanziamento del capitolo 7827 recante il fondo nazionale per la suinicoltura di 400mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

la Peste suina africana (PSA) è una malattia virale dei suini e dei cinghiali selvatici, solitamente letale per gli animali. Le popolazioni di cinghiale giocano un importante ruolo nella diffusione della peste suina africana (PSA). La riduzione della popolazione di cinghiale al di sotto di una soglia limite potrebbe portare all'autoestinzione della malattia. Ad oggi di fatto il depopolamento non è stato ancora attivato e il numero di animali è cresciuto esponenzialmente aumentando i rischi per la pubblica incolumità in ambito urbano, il numero di incidenti stradali e i danni ai fondi agricoli;

le regioni attraverso tutti gli istituti di gestione venatoria, in particolare gli ATC, devono operare in modo da attuare caccia, controllo e depopolamento del cinghiale e attuare il PRIU (piano regionale per gli interventi urgenti finalizzato al depopolamento della specie e all'eradicazione della malattia) per ottenere il massimo risultato di prelievo possibile, necessitando quindi di risorse;

gli effetti scaturiti dalla diffusione della malattia, hanno avuto un impatto enorme su tutta la filiera suinicola e sulle attività economiche site nelle «zona infetta» e sottoposte a restrizioni. Le aziende faunistiche venatorie (AFV) stanno subendo enormi danni, per le limitazioni imposte dai sistemi di gestione del cinghiale. Alcune di queste aziende hanno personale dipendente che non riescono più a remunerare a causa dei mancati introiti. I danni provocati dalla fauna selvatica all'interno delle aziende agricole facenti parte del comprensorio faunistico-venatorio vengano temporaneamente risarciti dalla Regione, fino al ripristino della situazione ordinaria. Quindi la Regione Piemonte si trova nella condizione di dover provvedere a risarcimenti senza avere sufficienti risorse a disposizione;

siamo in presenza di un aumento incontrollato delle popolazioni di ungulati che devono essere ricondotti a un numero accettabile non solo per il rischio del dilagare della malattia, ma anche per gli ingentissimi danni che arrecano alle coltivazioni durante tutto l'anno;

impegna il Governo:

a confermare che i 400 mila euro dello stanziamento previsto alla Tabella 13 dello Stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste siano destinati sia alle aziende faunistiche venatorie che alle aziende agri-turistico venatorie, site nella Regione Piemonte, a fronte del risarcimento danni causati dalla Peste suina africana.

G/442/93/5

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

premessi che:

attualmente le misure previste dal Governo per calmierare l'aumento dei costi energetici consistono in un credito di imposta di importo differente a seconda che l'impresa rientri o meno nella nozione di impresa «energivora», normativamente definito;

la legge di Bilancio 2023, appena approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, non risolve una delle principali criticità connessa alla differente percentuale di credito attribuita alle imprese energivore rispetto a quella di imprese che, pur avendo consumi analoghi ed ingentissimi aumenti di costi, non sono qualificate come «energivore», anche se ne hanno tutte le caratteristiche, solo in considerazione del codice ATECO di riferimento;

considerato che:

sono diverse le cooperative, in particolare nell'ambito agroalimentare, che non possono essere inquadrare nella categoria di impresa «energivora», pur avendo elevatissimi consumi di energia elettrica;

la qualifica, oggi, di impresa energivora è essenzialmente legata, oltre che a parametri di consumo di energia, a Codici ATECO definiti in due Comunicazioni comunitarie che non comprendono, tra gli altri, quelli di diverse cooperative agricole che operano fattivamente nel campo della trasformazione di prodotti agroalimentari (Codice Ateco 01);

si tratta di cooperative agricole ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001 che sono costituite da imprenditori agricoli e che esercitano attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci;

si trovano in tale situazione, ad esempio, stabilimenti di lavorazione di frutta e verdura, alcune cantine sociali, latterie sociali che consumano oltre 1GW/h di energia elettrica ma che hanno mantenuto un codice ATECO 01 in quanto, per il nostro ordinamento, hanno lo *status* di imprenditori agricoli;

considerato, in particolare, che:

un'impresa industriale che acquista, lavora e conserva frutta e ortaggi ed ha un codice Ateco 1039 può essere considerata energivora mentre, a parità di consumi energetici, una cooperativa che lavora e conserva frutta e ortaggi conferiti dai soci ed ha un codice Ateco 01.63 (attività dopo la raccolta) non viene considerata energivora e potrà godere unicamente del credito di imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 21/2022 che ha una entità di aiuto molto più bassa;

con riferimento all'ulteriore possibilità riconosciuta dalla norma di riferimento, relativa all'iscrizione nell'elenco redatto dalla Cassa Servizi energetici ambientali per gli anni 2013 e 2014 (cfr. punto 3 della nota 1), secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, si tratta di imprese già ricomprese negli elenchi energivori degli anni 2013 e 2014, anche se non eleggibili ai sensi delle Linee guida europee;

valutato che non sussistono, quindi, allo stato, le condizioni per l'iscrizione, in mancanza del relativo codice ATECO;

impegna il Governo a valutare la possibilità di un'equiparazione della misura del credito di imposta attualmente attribuito alle imprese energivore anche alle imprese del settore agroalimentare che hanno consumi energetici analoghi a quelli delle imprese energivore e che stanno subendo gravissime conseguenze in termini di aumento dei costi di produzione.

G/442/94/5**Musolino, Spagnolli**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 424 del disegno di legge di Bilancio *in itinere* prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del «Fondo per l'innovazione in agricoltura» con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

che la finalità del suddetto fondo consiste nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione con lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e altro;

considerato che la mitilicoltura è un sistema di pesca complesso che compendia antiche tradizioni lavorative con tecniche di allevamento sempre più evolute e che necessitano, anche per dare attuazione alle stringenti norme di tutela ambientale, di ingenti investimenti per l'impiantistica, per la depurazione dei bacini e per il reflui delle acque di lavorazione;

impegna il Governo:

a includere il settore della mitilicoltura tra i beneficiari del «Fondo per l'innovazione in agricoltura» di cui al comma 424 dell'articolo 1 del disegno di legge in oggetto.

G/442/95/5**De Carlo, Petrenga, Rastrelli, Iannone, Matera, Cosenza**

Il Senato,

premessi che:

come si evince dai dati dello studio SVIMEZ sull'impatto socio-economico sul territorio della filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP, la filiera bufalina in Campania «rappresenta un esempio chiaro di come qualità e tradizione possano rappresentare non solo un elemento identitario ma soprattutto uno strumento per creare reddito e occupazione». La filiera genera infatti, direttamente e indirettamente, 1,2 miliardi di euro dando lavoro a più di undicimila persone;

tale filiera è minacciata, oltre che dal normale rischio d'impresa, dalle epidemie di brucellosi bovina, si stima una percentuale di infezione nel patrimonio bufalino allevato superiore all'8 per cento nella sola provincia di Caserta;

la legge 27 dicembre 2002, n. 292, recante «Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana», dispone che «La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infettive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore. Affini del risanamento delle malattie infettive ed infettive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari di intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.»;

in Provincia di Caserta la presenza dell'infezione della Brucellosi nei bufali è da sempre una questione di centrale importanza visti gli effetti che riverbera sulla tenuta del comparto agro-zootecnico, sociale ed economico del territorio;

la situazione di rischio sanitario da brucellosi ed il correlato stato emergenza socio-economica presenti nel territorio della Provincia di Caserta e zone limitrofe, ripropone oggi, aggravandole, le gravi circostanze già affrontate durante l'emergenza sanitaria degli anni 2006-2008 quando il tasso di prevalenza di brucellosi negli allevamenti era pari all'11.3 per cento;

per pervenire al superamento del citato stato di crisi furono adottate misure straordinarie ed a carattere di emergenza con la possibilità di vaccinare i capi sieronegativi in tutti gli allevamenti presenti nelle aree *cluster*, ed i cui esiti furono la stabilizzazione nel 2015, della prevalenza della

brucellosi nei capi intorno allo 0,8 per cento;

le vaccinazioni sono state sospese dal primo gennaio 2014 a tutt'oggi, inizialmente ai sensi della Delibera Giunta della Regione Campania n. 313/2014 e poi con la DGR N. 207 del 20 maggio 2019, nei fatti disponendo il «blocco» delle vaccinazioni contro la brucellosi bufalina in provincia di Caserta. In più, la Regione Campania con la DGR 207/2019 ha sostituito il Test comparativo dell'IDT Aviare previsto dal Reg. UE n. 1226/2002 con un test al gamma interferone con registrato per i bufali italiani, utilizzando il *Kit Bovigam* della «*ThermoFisher Scientific*» che ha attestato nero su bianco che «la procedura per certificare il kit Bovigam per il Bufalo mediterraneo italiano (*Bubalus bubalis*) è iniziata. Il set completo di dati è in corso di valutazione»; infatti il *Bovigam* non è registrato ne è validato per l'uso nel bufalo (*Bubalus bubalis*); procedura peraltro nuovamente confermata con la DGR n. 104 dell'8 marzo 2022;

i capi di bufali abbattuti nell'ultimo anno e nella sola Campania sono oltre 37.000, con una prevalenza in Provincia di Caserta superiore al 10 per cento per la brucellosi e con una prevalenza del 13 per cento perché sospetti di aver contratto la *TBC Bovis* agli accertamenti in vita operati dall'ASL e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Portici per le anomale procedure previste dalla DGR N. 207/2019 della Regione Campania;

mentre alla macellazione oltre il 90 per cento dei bufali risultano negativi agli esami autoptici e risultano negativi anche ai successivi specifici analitici accertamenti di laboratorio sugli organi prelevati da ASL e IZS agli stessi bufali abbattuti; esami negativi per PCR-DNA per *Mycobacterium Bovis*, ed esami microbiologici sempre per *TBC Bovis*. Di fronte a tale scenario ed alla inefficacia delle corrispondenti Delibere regionali recanti Piani di controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea in Campania, anche le organizzazioni agricole hanno preso posizione, lamentando che detti Piani più che configurarsi come piani di eradicazione delle malattie infettive, somigliano più a «*piani di eradicazione della bufala*», che insieme alla lotta alla brucellosi e tubercolosi nelle bufale, probabilmente porteranno alla scomparsa delle bufale;

la Commissione UE, con atto n. E-004312/2019(ASW), in risposta all'atto E-004312/2019, ha dichiarato che «Sebbene la normativa UE non preveda l'obbligo di vaccinazione per la brucellosi, la Commissione ha raccomandato a più riprese questa procedura alle autorità italiane per le zone con alto tasso di infezione, in cui rientrano le bufale della Campania». La stessa Commissione UE, in risposta all'Interrogazione n. E-004357/2019, con risposta n. IT E-004357/2019, ha dichiarato di essere pienamente consapevole della situazione relativa alla brucellosi bovina in Italia e, nello specifico, alla brucellosi bufalina in Campania. Essa ha precisato altresì che fornisce assistenza tecnica agli Stati membri per quanto riguarda l'eradicazione della brucellosi bovina, in particolare attraverso visite di esperti della task force per il controllo dell'eradicazione delle malattie. Tali visite sono organizzate su richiesta delle autorità nazionali competenti;

la Commissione dichiara anche che per molti anni ha erogato un consistente sostegno finanziario per l'eradicazione della brucellosi bovina in Italia. Negli ultimi 10 anni sono stati versati all'Italia quasi 40 milioni di euro per cofinanziare le misure attuate contro questa malattia, anche nel patrimonio bufalino della Campania. Tuttavia i risultati conseguiti negli ultimi anni sul patrimonio bufalino in Campania sono di gran lunga inferiori agli obiettivi concordati, e spetta in primo luogo alle autorità nazionali e locali competenti, in collaborazione con la comunità agricola, progredire più rapidamente nell'eradicazione di questa malattia adottando tutte le misure necessarie, nel rispetto delle norme obbligatorie dell'UE e delle raccomandazioni tecniche fornite dagli esperti. La Commissione termina la propria risposta ammonendo che nel caso in cui dopo molti anni le misure attuate non portino a un chiaro progresso nell'eradicazione della malattia, il sostegno finanziario dell'UE potrebbe essere interrotto. Nel 2019 sono già state applicate, per la prima volta, sanzioni pecuniarie per l'eradicazione della brucellosi bufalina in Campania, in seguito ai risultati deludenti raggiunti nel 2018 in questa regione;

in pratica la situazione epidemiologica in Campania per la brucellosi e la tubercolosi bovina e bufalina sta peggiorando. Tanto che il 30 settembre 2022 il responsabile del Settore Veterinario dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania ha firmato un Decreto Dirigenziale per la rimodulazione delle aree *cluster* di infezione per brucellosi e tubercolosi bovina e bufalina, che risultano così ampliate rispetto a quanto previsto dalla DGR n. 104 dell'8 marzo 2022, con la quale la Regione Campania si è data il nuovo Programma Obbligatorio di Eradicazione delle Malattie Infettive delle Specie Bovina e Bufalina in Regione Campania;

le infezioni avanzano, spostandosi dentro la provincia di Caserta: dal Basso Volturno fin verso il vulcano spento di Roccamonfina, monte Massico ed il massiccio del Matese, ma anche al di fuori di Terra di Lavoro: a Salerno e nella recentemente dichiarata indenne Avellino.

I territori dei comuni di Canello ed Amone, Castel Volturno, Grazzanise e Santa Maria La Fossa con la DGR n. 104 dell'8 marzo 2022 erano i comuni inizialmente dichiarati area *cluster* d'infezione da brucellosi poiché almeno il 50% presentava focolai attivi negli ultimi 2 anni; tutti in provincia di Caserta e localizzati nel comprensorio del Basso Volturno;

con la rimodulazione del 30 settembre si aggiungono a questa lista i comuni di Francolise, Carinola e Sparanise, segno che l'infezione si è accanita anche sulla destra idrografica del Volturno e inizia a guadagnare terreno verso i territori più a monte, che raggiungono l'agro Caleno e i primi contrafforti del vulcano di Roccamonfina. Poi ci sono le aree *cluster* d'infezione grandi meno del 50% del territorio comunale e si trovano in altri centri. Da Calvi Risorta a Capua, Falciano del Massico, Mondragone, Pastorano, Pignataro Maggiore, fino a Vitulazio, Villa Literno e San Tammaro;

occorre procedere urgentemente per una maggiore salvaguardia del prezioso patrimonio bufalino italiano tutelato dalla legge n. 292/2002 attraverso l'approvazione di un Decreto Interministeriale ad hoc, del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed del Ministro della Salute, per l'approvazione di nuovi piani di intervento per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive, in particolare della brucellosi e della tubercolosi bufalina, in applicazione del Regolamento UE n. 689/2020;

gli stessi «piani» devono avere tra i punti di forza il principio della responsabilizzazione aziendale attraverso la piena attuazione del diritto/dovere di autocontrollo sanitario e ambientale dell'azienda zootecnica, la provincializzazione degli stessi, sì da poterne garantire la massima efficacia in ragione delle specificità territoriali e epidemiologiche, e l'opportuno ricorso alle campagne di vaccinazione in ragione di una logica di sana ed efficiente prevenzione sanitaria;

in Campania ed in particolare nel Casertano (provincia che da sola fornisce oltre il 60% della produzione di latte bufalino per la pregiata mozzarella di bufala DOP), i più recenti programmi per l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bufalina si sono dimostrati inefficaci (aumentano le aree *cluster* per entrambi le patologie) e drammaticamente fallimentari: negli ultimi dieci anni, per sospetta brucellosi o tubercolosi bufalina sono stati infatti abbattuti oltre 140mila capi rivelatisi poi sani alle indagini diagnostiche *post mortem*;

la vicenda è ben nota e ben descritta dalla cronaca nazionale oltre che nelle aule dei tribunali amministrativi e penali. Peraltro non v'è dubbio che di fronte a episodi epidemiologici e a programmi di eradicazione che, anziché rivelarsi efficaci, rischiano di sterminare ingiustificatamente decine e decine di migliaia di animali peraltro riconosciuti «senzienti» dagli articoli 9 e 41 della Costituzione e da una legge dello Stato (L. 292/2002), vengono travolte centinaia e centinaia di aziende zootecniche locali che costituiscono la spina dorsale dell'economia territoriale di tante province a vocazione rurale, con la perdita di decine di migliaia di posti di Lavoro, con le loro famiglie e lo Stato stesso è chiamato ad intervenire e a farlo in prima persona;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte al contenimento e all'eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino italiano, con la piena applicazione del Regolamento UE n. 689/2020, in cui siano previste, in particolare, le seguenti misure prioritarie:

a) l'autocontrollo sanitario ed il pieno riconoscimento del ruolo dell'allevatore in quanto OSA (Operatore di Sicurezza Alimentare) che assicura e garantisce la salute del bestiame e la qualità igienico-sanitaria delle produzioni zootecniche, avvalendosi della collaborazione di veterinari aziendali e dei Laboratori Ufficiali riconosciuti dallo Stato;

b) l'adozione di nuovi piani provinciali di profilassi per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino allevato, in particolare la brucellosi e la tubercolosi, nel pieno rispetto delle norme della *World Animal Health Organization* (OIE) e dei Regolamenti (UE), prevedendo l'uso dei vaccini;

c) la tracciabilità del latte bufalino per garantire il controllo igienico-sanitario della filiera di produzione, in tal senso definendo le modalità con cui l'Autorità competente, addetta al controllo igienico-sanitario dei prodotti di origine animale, ne assicuri la vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e del regime di cui al Regolamento UE 2017/625;

d) l'istituzione di un «tavolo di confronto permanente» presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, formato da rappresentanti del medesimo ministero dell'agricoltura e del ministero della salute, dai rappresentanti del settore dell'allevamento bufalino, segnatamente della Provincia di Caserta, da esponenti della regione Campania e della ASL competente, finalizzato a monitorare e verificare costantemente la corretta applicazione dei sopra citati piani provinciali e delle speciali procedure operative, al fine di limitare al massimo gli abbattimenti degli animali allevati.

G/442/96/5

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

la riflessione sulle crisi finanziarie degli enti locali ha avuto una parziale maturazione a seguito dell'emanazione della sentenza 115/2020 della Corte costituzionale, che ha autorevolmente chiarito che le motivazioni delle crisi finanziarie locali non risiedono solo nella cattiva gestione, ma possono essere rintracciate anche nelle «condizioni socioeconomiche dei territori», quindi ricondotte ad effetti strutturali da correggere con strumenti centrali appositi di natura perequativa;

nel caso dei Comuni capoluoghi di città metropolitana, in condizioni di disavanzo *pro capite* superiore a euro 700, la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), ai commi 567-580, ha stanziato significative risorse su un ventennio (2,7 miliardi di euro fino al 2042), sulla base di piani e cronoprogrammi di dettaglio relativi sia a maggiori prelievi fiscali di natura straordinaria (addizionale Irpef e tassa di imbarco portuale e aeroportuale), sia a misure di razionalizzazione della spesa, con la contestuale richiesta di compartecipazione ulteriore al risanamento nella misura pari ad almeno il 25 per cento del contributo statale annuo;

nel caso dei comuni capoluogo di provincia, con disavanzo di amministrazione *pro capite* superiore a 500 euro, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022 n. 91, ha introdotto all'articolo 43 la possibilità di sottoscrivere accordi con la Presidenza del Consiglio, che impegnano gli enti ad adottare misure analoghe a quelle delle città maggiori, ai fini del ripristino di una condizione di riequilibrio. La misura, tuttavia, non comprende alcun contributo statale;

nelle more di un più organico intervento di riforma della disciplina delle crisi finanziarie locali (oggi estese a circa 450 enti), per non aggravare gli squilibri di molti Comuni capoluogo di provincia in grave disavanzo o con alto indebitamento, resta necessario un ulteriore intervento finanziario articolato in un decennio prevedendo un ammontare in linea con quello accordato alle città maggiori,

impegna il Governo:

a prevedere in un prossimo provvedimento normativo un intervento per i Comuni capoluogo di provincia con disavanzo *pro capite* superiore a euro 500, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, firmatari dell'accordo di cui all'articolo 43, secondo comma, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, per gli anni dal 2023 al 2032, di un contributo complessivo in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2022, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

G/442/97/5

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

nel complesso delle misure previste nel disegno di legge in esame in materia lavoro, famiglia e politiche sociali, si avverte la necessità di prevedere misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali, poiché la normativa attualmente vigente non prevede un regime assunzionale specifico per il personale educativo-scolastico. Ciò determina una forte concorrenza dei diversi settori amministrativi sulle poche risorse finanziarie disponibili per le assunzioni. Occorre invece svincolare il budget assunzionale del personale impiegato nei servizi educativo-scolastici da quello del restante personale, tenuto conto che per detto personale la normativa statale e regionale vigente prevede specifici requisiti anche quantitativi in termini di rapporto insegnanti/alunni;

senza una norma di potenziamento che sottragga le spese per questi servizi dai vincoli assunzionali vigenti, sarà estremamente difficile che i comuni possano garantire un livello di personale sufficiente per mantenere i livelli dei servizi; come pure sarà impossibile garantire le supplenze necessarie per sostituire il personale e gli standard nei rapporti numerici tra educatore/insegnante e bambini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento normativo che la spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, sia sottratta dai tetti di spesa per il personale previsti dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58.

G/442/98/5

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

uno degli interventi a favore del turismo contenuti nel disegno di legge che ci accingiamo a votare prevede la costituzione di un Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale: la grave crisi energetica, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall'epidemia, stanno infatti mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando. L'intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani. Tutto condivisibile: il problema è che secondo la Classificazione Istat, la platea di potenziali beneficiari è di ben 4.000 Comuni. Pertanto, il teorico spettante a ciascuno, ammonterebbe a circa 2.500 euro, importo che difficilmente renderà possibile attuare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

alcune di queste tematiche sono peraltro già state affrontate nel Progetto del Pnrr «Il turismo delle radici - una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post COVID-19», che si inserisce nell'investimento per l'«Attrattività dei Borghi» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e propone un ampio raggio di offerte turistiche mirate alla vasta platea di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo (stimati in circa 80 milioni), prevedendo una dotazione di risorse significativa: con la firma lo scorso febbraio, dell'accordo fra Ministero della Cultura ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si sono poste infatti le basi per il Progetto attraverso il quale le comunità italiane all'estero presenti in tutto il mondo verranno coinvolte nella valorizzazione della nostra offerta turistica, all'interno di una strategia volta a invertire il processo di depauperamento dei borghi italiani per sostenere attivamente il rilancio post Covid della nostra cultura, del nostro turismo e della nostra economia, con l'obiettivo di consentire una riscoperta «a tutto tondo» dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia;

infine, va rilevato il fatto che, istituendo il fondo piccoli comuni a vocazione turistica, in questa legge di bilancio non si sia intervenuti per continuare il percorso intrapreso ormai da qualche anno per la promozione turistica e la valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, un percorso che dal 2016, Anno dei cammini d'Italia, ha avuto grande rilevanza in termini di valorizzazione territoriale integrata delle risorse culturali, paesaggistiche e del turismo, di valorizzazione dell'offerta turistica dei borghi con numerose iniziative intraprese dalle comunità locali per garantire tutela, recupero, valorizzazione e mantenimento del patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti sarebbero andati irrimediabilmente perduti, un percorso che ha visto un'alleanza, inedita, fra tutte le regioni, l'Enit (l'Agenzia nazionale per il turismo) e il Ministero del turismo con l'obiettivo di promuovere la Penisola come un unico grande contenitore di scoperte ed esperienze, al di là delle mete-icone e dei percorsi precostituiti, nel nome dei borghi e delle produzioni locali, del turismo lento,

impegna il Governo:

ad integrare significativamente le risorse messe a disposizione del fondo per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni;

a prevedere una dotazione di risorse che permetta all'Enit di continuare il finanziamento di progetti di promozione turistica e valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, con particolare riferimento ai borghi e cammini delle aree interne e montane.

G/442/99/5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

l'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto Decreto crescita) ha disposto una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), da parte dell'Agenzia per la coesione, sentite le amministrazioni interessate, finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo, denominato «Piano sviluppo e coesione», in sostituzione dei molteplici documenti programmatici, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Il Piano sviluppo e coesione di ciascuna Amministrazione deve essere approvato dal CIPE, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

in sede di prima approvazione, il comma 7 stabilisce che il Piano sviluppo e coesione può contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021;

l'articolo 11-*novies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, proroga di un anno, al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi del citato articolo 44, comma 7, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti;

si tratta in particolare di quegli interventi per i quali è stata verificata assenza di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata, ma che sono stati valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione e dall'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse del FSC, ai fini del loro inserimento nei «Piani Sviluppo e Coesione», ai sensi del comma 1 del predetto articolo 44;

l'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introduce al citato articolo 44 i commi da 7-*bis* a 7-*quater*, volti a disciplinare le modalità di definanziamento degli interventi infrastrutturali finanziati con il FSC 2014-2020 che non abbiano generato obbligazioni giuridiche vincolanti entro i termini ivi indicati;

in particolare, il nuovo comma 7-*bis* prevede che, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) e dall'Agenzia per la coesione territoriale, anche sulla base dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, il CIPESS, con apposita delibera da adottare entro il 30 novembre 2022, individui gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni che al 30 giugno 2022 risultino privi dell'obbligazione giuridicamente vincolante; per tali interventi il CIPESS individua con la medesima delibera gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale; il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi, tuttavia tale definanziamento non viene disposto qualora siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti;

al fine di colmare la disparità di trattamento degli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore e inferiore a 25 milioni di euro,

impegna il Governo:

a prevedere nel prossimo decreto cosiddetto «milleproroghe» l'allineamento dei termini al 30 giugno 2023 prevedendo l'ulteriore rinvio del termine del 31 dicembre 2022 entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi del citato articolo 44, comma 7, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.

G/442 Sez I/1/10

Pirro, Guidolin, Mazzella, Leonardi, Sbrollini, Zampa, Cantù, D'Elia, Magni, Berrino, Furlan, Guidi, Mancini, Minasi, Murelli, Musolino, Paroli, Russo, Liris, Silvestro, Zambito

Accolto

La 10^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure in materia di sanità;

l'articolo 1, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.400 milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;

considerato che:

la vulvodinia, o Sindrome Vulvo-Vestibolare (SVV), è una sindrome dolorosa cronica che include un'ampia varietà di condizioni cliniche e che comporta l'infiammazione delle terminazioni nervose dell'area vulvo-vaginale e pelvica e che si stima colpisca ben il 16 per cento delle donne italiane tra i 18 e i 64 anni;

la neuropatia del pudendo, o nevralgia del pudendo è una sindrome caratterizzata da dolore cronico localizzato al perineo, nelle zone del corpo innervate dal nervo pudendo, che riguarda il 4 per cento dei pazienti che soffrono di dolore pelvico: tra questi le donne sono più del doppio degli uomini (sette donne ogni tre uomini);

si stima che tali patologie, di tipo multifattoriale, trovino un riscontro diagnostico con un ritardo in media rispettivamente di cinque e dieci anni, anche in ragione di una scarsa formazione e informazione in materia e che, allo stato, le terapie mediche applicate, più o meno invasive, non risultano del tutto efficaci, soprattutto nel ridurre il ricorso alle terapie farmacologiche comunque spesso inadeguate;

considerato che entrambe le patologie rappresentano, di fatto, malattie croniche invalidanti che hanno un impatto generale sulla vita delle persone molto forte e che spesso implicano la rinuncia al lavoro, alla vita sociale, alla vita sessuale e che, nelle loro forme più gravi, impediscono anche le azioni quotidiane, si ritiene necessario prevedere specifici finanziamenti volti a sostenerne lo studio, la ricerca e la formazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un apposito Fondo al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo, nonché di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale e a stabilire, con conseguente decreto del Ministro della salute, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo, garantendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo sia destinato alla ricerca scientifica.

a valutare l'opportunità di provvedere all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine dell'inserimento della vulvodinia come patologia cronica e invalidante.

G/442 Sez I/2/10

Pirro, Manca, Guidolin, Mazzella, Cantù, Magni, Berrino, Furlan, Guidi, Leonardi, Mancini, Minasi, Murelli, Musolino, Paroli, Russo, Liris, Sbrollini, Silvestro, Zambito, Zampa, Zullo

Accolto

La 10^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure in materia di sanità;

in questa materia, assumono ormai un rilievo centrale le cosiddette terapie avanzate (ATMP: *Advanced therapy medicinal products*), quali la terapia genica, la terapia cellulare somatica e l'ingegneria tissutale, sviluppate grazie ai progressi scientifici nel campo della biotecnologia cellulare e

molecolare;

la definizione e le norme specifiche riguardanti l'autorizzazione e la supervisione dei medicinali per terapie avanzate si rinviengono nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

i farmaci impiegati nelle terapie avanzate, a differenza di quelli tradizionali, possono svolgere sia una funzione «curativa» sia una funzione «trasformativa», ossia in grado di modificare la storia naturale della patologia di un paziente, e offrono soluzioni «one shot», che prevedono un'unica somministrazione da effettuare presso centri altamente specializzati e ad alto costo;

la ricerca, lo sviluppo e la produzione di tali terapie sono estremamente complessi e costosi;

l'impatto di tali costi, tuttavia, è ampiamente compensato dai benefici clinici, terapeutici, sociali ed economici che si producono nel tempo, la cui portata deve necessariamente essere considerata e caratterizza la spesa sostenuta per le terapie avanzate in termini di investimento e non già di mero costo;

la valutazione economica e contabile abituale, fondata sulla mera stima del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, pertanto, mal si attaglia alle terapie avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di impatto sociale;

le terapie avanzate sono attualmente finanziate con il Fondo unico per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 35-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro annui che concorrono, letteralmente, «al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi»;

entro il 2030, si stima che saranno lanciate fino a 60 nuove terapie avanzate a livello globale, in grado di curare oltre 350.000 pazienti;

la dotazione del Fondo per i farmaci innovativi rischia di non essere sufficiente a garantire l'accesso a queste nuove terapie da parte di tutti i pazienti potenzialmente eleggibili;

diviene, quindi, fondamentale l'adozione di misure strutturali e innovative che sappiano rendere accessibili ai pazienti e sostenibili per i Servizi sanitari le suddette terapie, come riconosciuto a più riprese nel corso della precedente legislatura;

già con l'ordine del giorno 9/01334-AR/185, accolto come raccomandazione nella seduta della Camera dei deputati dell'8 dicembre 2018, si è riconosciuta l'esigenza di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'acquisto dei farmaci innovativi particolarmente costosi, come le nuove terapie geniche, anche attraverso lo studio di nuovi «modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione»;

nella medesima prospettiva, l'ordine del giorno n. 9/3166/47, accolto nella seduta della Camera dei deputati del 29 giugno 2021, in occasione dell'esame del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha ribadito la necessità di «inserire le terapie avanzate nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria e ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo interministeriale con il Ministero della salute e con la partecipazione di AIFA, avente l'obiettivo di individuare innovativi modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, adeguati alle caratteristiche intrinseche delle stesse e che ne garantiscano un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili» (in termini analoghi, si cfr. anche l'ordine del giorno G/2320/49/5, presentato in Senato nel corso dell'esame del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021);

più di recente, con gli ordini del giorno n. 9/3424/72 e n. 9/3424/137, accolti nel corso della seduta della Camera dei deputati del 29 dicembre 2021, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, si è impegnato il Governo: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire l'accesso rapido e sostenibile, da parte del più ampio numero di pazienti, ai farmaci orfani e alle cosiddette terapie avanzate (ATMP - *Advanced Therapy Medicinal Product*), anche attraverso l'implementazione di soluzioni contabili innovative, modelli di pagamento pluriannuali, frazionati e rateizzabili nel tempo»; e ciò anche al fine di stabilire «l'assunzione dell'impegno della spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente definite nell'ambito di modelli negoziali innovativi, di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019»;

la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nel parere reso sul Documento di economia e finanza per il 2021, ha sottolineato l'esigenza di «incrementare le risorse necessarie per assicurare equo accesso alle nuove terapie avanzate a tutti i pazienti che risultino eleggibili»;

allo stesso modo, le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato hanno approvato, al punto 6.6.3 del parere finale sul PNRR (schema di relazione), uno specifico impegno per l'inserimento, quale ulteriore obiettivo di rilievo nell'ambito della missione 6, «di nuove forme di

finanziamento e sostenibilità in grado di garantire l'accesso alle terapie innovative al più ampio numero di pazienti potenzialmente eleggibili, individuando nuovi modelli di accesso per quelle terapie che hanno anche una evidente componente di investimento per il servizio sanitario», riprendendo quanto approvato dalla Commissione Igiene e sanità al punto 13 del parere relativo allo stesso documento;

la Commissione Igiene e sanità del Senato ha inserito all'interno del parere reso alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 un'osservazione specifica sulle terapie avanzate, ravvisando la necessità di «sistematizzare soluzioni regolatorie che prevedano il riconoscimento dei corrispettivi sulla base degli esiti di cura monitorati su appropriate dimensioni temporali pluriennali»;

il tema delle terapie avanzate è da sempre al centro dell'attenzione anche delle associazioni dei pazienti, della federazione «la salute un bene da difendere un diritto da promuovere» coinvolte nell'intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro» recentemente ricostituito alla Camera dei deputati;

ad oggi, gli altri paesi europei, in particolare la Francia, stanno lavorando a una soluzione contabile strutturale che possa garantire una sostenibilità economica delle terapie avanzate, garantendo così l'equo accesso alle stesse da parte dei potenziali pazienti,

impegna il Governo:

a istituire presso il Ministero della salute un tavolo interministeriale con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la partecipazione di AIFA, le associazioni di pazienti, i clinici di riferimento e gli esperti volto a individuare modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, che tengano conto delle caratteristiche intrinseche delle stesse e della loro componente di spesa di investimento, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema sanitario nazionale.

G/442 Sez I/3/10

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zullo](#), [Magni](#), [Berrino](#), [Cantù](#), [Furlan](#), [Guidi](#), [Leonardi](#), [Mancini](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Musolino](#), [Paroli](#), [Russo](#), [Liris](#), [Sbrollini](#), [Silvestro](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Accolto

La 10^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse misure in materia di sanità;

l'articolo 1, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.400 milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;

considerato che:

la legge 10 novembre 2021, n. 175, recante "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani" ha stabilito all'articolo 6 l'istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare. In particolare, il comma 1, prevede che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento;

il Fondo di solidarietà è volto a: a) riconoscere alle famiglie e ai *caregiver* delle persone affette da malattie rare benefici e contributi per il sostegno e la cura delle persone affette da malattie rare in funzione della disabilità e dei bisogni assistenziali; b) garantire il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale della scuola appositamente formato, degli operatori delle reti territoriali di assistenza ed eventualmente dei familiari o del *caregiver* della persona affetta da una malattia rara; c) favorire l'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo a essa la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma;

sono definite rare le malattie, comprese quelle di origine genetica, che presentano una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila. Nell'ambito delle malattie rare sono comprese anche le malattie ultra rare, caratterizzate, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, da una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila;

la finalità della legge n. 175 del 2021 è quella di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire: a) l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; b) il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dell'elenco delle malattie rare; c) il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; d) il sostegno della ricerca;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere maggiori risorse volte a incrementare il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare al fine di garantire assistenza e cure adeguate.

G/442 Sez I/4/10

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Berrino](#), [Cantù](#), [Furlan](#), [Guidi](#), [Leonardi](#), [Magni](#), [Mancini](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Musolino](#), [Paroli](#), [Russo](#), [Liris](#), [Sbrollini](#), [Silvestro](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Zullo](#)

Accolto

La 10^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse misure in materia di sanità;

l'articolo 1, comma 530, prevede l'istituzione di un fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia;

l'articolo 1, comma 531, interventi a favore degli IRCCS della rete oncologica del ministero della Salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali Car-T e a favore degli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della Salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare;

l'articolo 1, comma 538, proroga il *bonus* psicologico, una misura introdotta in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, e consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi;

considerato che:

l'attività fisica adattata è un percorso che prevede una serie di programmi di attività motoria, finalizzati a migliorare il benessere della persona e a contrastare le difficoltà di movimento temporanee o conseguenti a malattie croniche;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ha stabilito all'articolo 1, comma 737, che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata;

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2022 sono state definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di massimo complessivo di 1,5 milioni di euro;

impegna il Governo:

a prevedere che il credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata di cui al comma 737 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro anche per l'anno 2023 e a definire, con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità attuative per l'accesso a tale beneficio.

1.1

[Lombardo](#), [Paita](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti

"2. Per il primo trimestre del 2023, in via sperimentale, le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e le imprese a forte

consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali hanno diritto all'applicazione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e gas naturale in misura pari al 50% delle tariffe del mercato tutelato applicate direttamente dal fornitore.

2-bis. Con delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di congruaggio nei confronti dei soggetti che erogano le agevolazioni ai clienti di cui al comma 1.

2-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, entro il 31 marzo 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un importo pari a 7 miliardi di euro."

Conseguentemente,

1) sopprimere il comma 4

2) agli oneri derivanti dall'attuazione dai 2, 2-bis e 2-ter, pari a 7.000 milioni annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2023, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.2

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 2,» aggiungere le seguenti: «nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 25 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.3

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diverse» con le seguenti: «Alle imprese e agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diversi.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 70 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.5

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022 e nell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.6

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese dotate di un numero di almeno 100 contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 2 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. I maggiori oneri sono comprovati mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.6. (ex 2.19.) D'Alfonso.

1.7

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas di cui al comma 4, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.8

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: «esclusivamente».

Conseguentemente, al medesimo comma 7, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o possono essere chiesti a rimborso entro la medesima data.

1.9

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 70 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.10

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997", inserire le seguenti: "nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «diploma di ragioneria» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

1.11

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024»."

1.12

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'ente, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023.

8-ter. Agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

8-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. «

1.13

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5 e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 341. «

1.14

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Arera provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»

1.15

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2023 a marzo 2023.

12-ter. Agli oneri derivanti, dal comma 1-bis, stimati in 25 milioni di euro per il trimestre gennaio-marzo 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui al comma 874 di 25 milioni di euro per l'anno 2023.

1.16

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nelle regioni ove l'approvvigionamento del gas metano non è assicurato dalla rete nazionale dei gasdotti, si applicano anche alle somministrazioni ad uso civile ed industriale di gas sostitutivi.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge. »

1.17

[Fina](#), [Manca](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dei pellet di legno, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, l'aliquota IVA applicata al pellet è ridotta al 5 per cento. »

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 90 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 16-bis, primo periodo, sostituire le parole: «febbraio e marzo», con le seguenti: «febbraio, marzo e aprile»;

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 874, di 3 milioni di euro per l'anno 2023

1.19

[Rossomando, Misiani](#)

Dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022.

16-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 80 milioni di euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.20

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 17, sostituire le parole: « , comma 9», con le seguenti: «commi 9 e 9-bis,».

Conseguentemente, dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro.

1.21

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 17, sostituire le parole: « , comma 9,» con le seguenti: « , commi 9 e 9-bis,»

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro.

1.22

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 17, sostituire le parole: « , comma 9,» con le seguenti: « , commi 9 e 9-bis,»

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

1.23

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Al comma 17, sostituire le parole: « , comma 9,» con le seguenti: « , commi 9 e 9-bis,» e aggiungere, in fine, le parole: e 20.000 euro per i nuclei familiari indicati dal comma 9-*bis* di cui al precedente periodo.*

1.24

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 17, sostituire le parole: «, comma 9» con le seguenti: «, commi 9 e 9-bis.»

Conseguentemente:

al medesimo comma 17, aggiungere, in fine, le parole: La suddetta delibera determina altresì le agevolazioni di cui al primo periodo tenendo conto di una piena progressività del *bonus* sociale in proporzione al numero dei singoli componenti del nucleo familiare.;

dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui al comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni sono riconosciute anche ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico.

1.25

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 17, sostituire le parole: «fino a 15.000 euro,» con le seguenti: «fino a 20.000 euro;».

1.26

[Parrini, Zambito, Manca](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).

17-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei territori comunali di cui al comma 1, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 8-bis. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 1° marzo 2023. «

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.27

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 4, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi-residenziale per persone con disabilità.

17-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui al medesimo comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri

di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

17-quater. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

17-quinquies. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società *in house*, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. A tal fine, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

17-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.28

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«**17-bis.** È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

17-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.»

1.29

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"**17-bis.** I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

17-ter. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» e prima delle parole: «a titolo di risarcimento del danno» aggiungere le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,»."

1.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 18, sostituire le parole: « fino a 15.000 euro», con le parole: « fino a 20.000 euro e 25.000 per le famiglie con 3 o più figli»

conseguentemente:

a) al medesimo articolo, al comma 19, sostituire le parole «2.515 milioni», con le parole «3.515 milioni»;

b) sopprimere il comma 64;

c) agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante il punto b) che precede.

1.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 18, sostituire le parole: "nel limite di 2.400 milioni" con le seguenti: 3.000 milioni.

Agli oneri del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti alla soppressione del comma 64.

Conseguentemente sopprimere il comma 64.

1.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 20, terzo periodo, dopo le parole: «criteri di efficienza economica», inserire le parole: «e di implementazione e accelerazione»

conseguentemente:

a) al comma 22, sostituire le parole «400 milioni», con le parole «500 milioni»

b) sopprimere il comma 64;

c) agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante il punto b) che precede.

1.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 23, con il seguente:

«23. Ai fini della riduzione degli effetti dell'aumento dei prezzi del settore energetico l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro il 30 settembre 2023 rimodula e riforma il sistema degli oneri di sistema nel settore elettrico, eliminando tutti i sussidi e gli oneri impropri, compreso il canone TV.»

1.34

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 25-bis, sostituire le parole: «31 gennaio», con le seguenti: «28 febbraio» e le parole: 15 febbraio, con le seguenti: 15 marzo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 25-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.35

[Fina](#), [Manca](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

"28-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».

28-ter. Il Fondo di cui al comma 28-bis ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

28-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

28-quinquies. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

28-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

28-septies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

28-*octies*. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.36

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 28-bis, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «500.000» con la seguente: «1.000.000».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 874, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025

1.37

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 29, sostituire le parole: «400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 100 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.»

1.38

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 29, dopo le parole: «contributo straordinario» aggiungere le seguenti: «per il primo trimestre 2023.»

Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento.

1.39

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai comuni, per la ripartizione del fondo si tiene conto anche della fascia climatica e l'altimetria dei medesimi.»

1.40

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi energetici e dei carburanti sugli enti territoriali, nei casi in cui le società costituite per la gestione di un servizio pubblico a rete di rilevanza economica abbiano prodotto un risultato negativo negli esercizi 2022 e 2023, tali esercizi non vengono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.»

1.41

[Fina, Manca, Astorre, Basso, Irto](#)

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

"29-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile sono costituiti i seguenti Fondi:

a) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito;

b) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per il 2025 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse;

c) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

29-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2023, 325 milioni di euro per l'anno 2024, 330 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,."

1.42

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

"29-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 716 milioni di euro per l'anno 2023 per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di

Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.

29-ter. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° marzo 2023.

29-quater. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

29-quinquies. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore *Floating Storage and Regasification Units* (FSRU);

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale n. 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e altre emissioni inquinanti.

29-sexies. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

29-septies. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

29-octies. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

29-novies. Ai sensi degli articoli da 214 a 225 e da 242 a 249 del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e dell'articolo 178 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

29-decies. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

29-undecies. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

29-duodecies. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

29-terdecies. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

29-quaterdecies. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un fondo con una dotazione

pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° marzo 2023.«

1.43

[Fina, Manca, Astorre, Basso, Irto](#)

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

"29-bis. Al fine di accelerare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 3, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro»;

b) al medesimo articolo 1, al comma 4, le parole: «700 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni di euro»;

c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole: «generatori di calore a condensazione» sono sostituite con le seguenti: «dotati di pompe di calore elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica»;

d) al medesimo articolo 4, comma 2, lettera a) le parole: «o a gas» sono soppresse.

e) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 12, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all'articolo 3. Ad eccezione del limite di cui al periodo precedente, per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera e) l'incentivo può essere erogato nella misura pari al 100 per cento delle spese sostenute».

29-ter. Qualora gli impegni di spesa cumulata eccedessero, anche singolarmente, le soglie di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2016, come modificati dalla presente legge, lo stanziamento delle relative risorse, nel limite dello stanziamento complessivo, può essere rimodulato con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. "

1.44

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

"29-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

29-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

29-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno

2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione *di cui al comma 873*, come rifinanziato dalla presente legge. "

1.45

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

"29-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca Europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con il sistema bancario, con la società Poste Italiane e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.«

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.46

Fregolent, Lombardo

Al comma 30,

a) sostituire la lettera a) con la seguente: a) impianti a fonti rinnovabili.;

b) dopo il comma 30, aggiungere il seguente: 30-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

1.47

Fina, Manca, Astorre, Basso, Irto

Al comma 30, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) impianti a fonti rinnovabili.»

Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato dal 1° dicembre.

1.48

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo Rinnovabili PMI».

30-ter. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

30-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

30-quinquies. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

30-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

30-septies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il

quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

30-octies. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

30-novies. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante il trasferimento di una quota pari a 300 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e mediante il trasferimento di una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. "

1.49

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 31, sostituire le parole: «a qualsiasi ricavo» con le seguenti: «al 90 per cento dei ricavi.»

*Conseguentemente,
al comma 37:*

alla lettera a), sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 1 MW;

alla lettera e), sopprimere le parole: agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE, nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

1.50

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 37, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.»

1.51

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 37, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al profilo di produzione di energia che, nel medesimo periodo di validità del regolamento, soddisfa il fabbisogno energetico in acquisto del produttore e delle società appartenenti allo stesso gruppo societario. »

1.52

[Misiani, Rossomando, Manca](#)

Al comma 37, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) agli impianti a fonti rinnovabili che, oltre a produrre energia elettrica, producono energia termica per l'alimentazione di reti di teleriscaldamento.»

1.53

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 37-bis, aggiungere il seguente:

«37-bis. In considerazione dello scopo mutualistico perseguito, agli impianti nella disponibilità delle cooperative elettriche storiche di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, nonché il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.»

1.54

[Lombardo, Paita](#)

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

"38-bis.1. Al fine di garantire l'applicazione di un meccanismo di determinazione del prezzo di base dell'energia elettrica indipendente rispetto al prezzo del gas naturale e compensare gli eventuali maggiori oneri dovuti alla conseguente transizione verso un regime di prezzi separati all'interno del mercato nazionale di riferimento, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibili, sono definite le modalità e i criteri di attuazione delle finalità del presente comma, nonché le condizioni di accesso al fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.55

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 38, aggiungere, in fine, i seguenti:

"38-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel senso di escluderne l'applicazione agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.».

38-ter. Le somme che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono state già eventualmente versate nell'anno 2022 dai soggetti di cui al comma 7-quater del medesimo articolo, come introdotto dal comma 9-bis, sono restituite agli stessi mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un massimo di due quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. "

1.56

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

"38-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, nonché alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici.».

38-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme nei limiti di spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti di cui al comma 9-bis che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. "

1.57

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

"38-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel senso di escluderne l'applicazione agli impianti di proprietà dei comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti. Il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. provvede alla restituzione delle somme che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono state già eventualmente versate nell'anno 2022 dai soggetti di cui al presente comma.»."

1.58

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

"38-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici».

38-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme nei limiti di spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti di cui al comma 9-bis che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. "

1.59

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

"38-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.»."

1.60

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

"38-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma:

«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, appartenenti al settore agroalimentare, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5.000.000 di euro. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro energia.».

38-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme già corrisposte in virtù della precedente applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

38-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano agli impianti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo. "

1.61

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

"38-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, appartenenti al settore agroalimentare, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5.000.000 di euro. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro energia.».

38--ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme già corrisposte in virtù della precedente applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

38-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano agli impianti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo. "

1.62

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 41 inserire i seguenti:

«41- bis. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope e alla realizzazione del dossier di candidatura dell'Italia da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope" con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

41-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comm che precede, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, e il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 41 bis.

41-quater. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia.

Agli oneri derivanti dai presenti commi, quantificati in 5 milioni per il 2023 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede, mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'articolo 1 della presente legge.»

1.63

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Per la riduzione dei consumi di cui al comma 41 e al fine di promuovere comportamenti consapevoli nell'utilizzo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici, per gli esercizi commerciali che hanno in funzione gli impianti di riscaldamento o raffrescamento durante l'orario di apertura al pubblico è fatto divieto di tenere aperte in modo permanente le porte di ingresso dei locali.

La violazione delle disposizioni di cui al primo periodo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare dell'esercizio commerciale fino a 500 euro. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, individuano modalità e criteri di attuazione del presente comma.»

1.64

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 45, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento.»

1.65

[Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella](#)

Al comma 45, dopo le parole: «20 per cento» aggiungere le seguenti: «per le imprese esercenti attività agricola e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica, e pari al 40 per cento per le imprese della pesca,»

1.66

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.»

1.67

[Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella](#)

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

«46-bis. Con riferimento al contributo di cui ai commi 1 e 2, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per impresa esercente attività agricola si intende anche l'impresa agricola di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con riferimento ai maggiori oneri sopportati per l'acquisto di gasolio per la trazione dei mezzi non agricoli utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa. »

1.68

[Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella](#)

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

«46-bis. Il credito d'imposta, di cui all'articolo 11, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel primo semestre dell'anno solare 2023, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- a) fertilizzanti
- b) fitosanitari
- c) mangimi
- d) sementi e piantine

46-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

46-quater. Agli oneri di cui al comma 46-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.69

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

"46-bis. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, alla Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a decorrere dall'anno 2023, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-sexies) pellet».

46-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.70

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

"46-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2023».

1.71

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 46 aggiungere il seguente:

"46-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al terzo comma sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al quarto comma sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».

1.72

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

50-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 27,125 milioni di euro per l'anno 2023.

1.73

Barbara Floridia, Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

«53-bis. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

53-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 53-*quater*. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

53-quater. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-*ter*, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 53-*sexies*. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

53-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 53-*bis* a 53-*quinquies* si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

53-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 53-*bis* e 53-*ter*, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 53-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023:	-20.000.000;
2024:	-50.000.000;
2025:	

1.74

[Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

"53-*bis*. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni per il 2025 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

53-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio

sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 53-*bis*. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

53-*quater*. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari."

Conseguentemente, sostituire il comma 873 con il seguente: «873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 11.387.272 per l'anno 2025, di euro 121.463.733 per l'anno 2026, di euro 147.656.985 per l'anno 2027, di euro 150.075.961 per l'anno 2028, di euro 151.674.406 per l'anno 2029, di euro 153.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023:	- 15.000.000
2024:	- 20.000.000
2025:	

1.75

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Sopprimere il comma 54.

1.76

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente:

*sopprimere i commi 55, 56 e 57, da 153 a 165 e da 222 a 230;
al comma 309:*

alla lettera a), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino;

alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino;

alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;

alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;

alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;

alla lettera b), numero 5), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori.

sopprimere il comma 873.

1.77

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sopprimere il comma 54

Conseguentemente, sopprimere i commi 55, 56 e 57, da 153 a 165 e da 222 a 230:

sopprimere gli articoli 13, 38 e 46;

sostituire i commi da 330 a 333 con il seguente:

330. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A valere sugli importi che verranno così determinati si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

331. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

332. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1.78

Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente:

dopo il comma 74, aggiungere, in fine, il seguente:

74-bis. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo:

a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'erogazione delle risorse di cui alla presente lettera è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché misure volte a ridurre il disagio abitativo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per ciascuno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.79

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente:

all'articolo 53, comma 1, capoverso «Art. 14.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: un'anzianità contributiva minima di 41 anni aggiungere le seguenti: per gli uomini e 40 anni per le donne;

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per ciascuno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.80

[Malpezzi, D'Elia, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente:

sostituire il comma 292 con il seguente:

292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per ciascuno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.81

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere il comma 54

Conseguentemente, sostituire il comma 292 con il seguente:

292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1, si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni.».

1.82

[Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente:

dopo il comma 308, aggiungere il seguente:

308-bis. A decorrere dall'anno 2023, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementata percentualmente entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui. L'INPS, con propria determinazione, provvede all'adeguamento di cui al presente articolo.;

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2023, di 160 milioni di euro per l'anno 2024 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.83

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente:

dopo il comma 326 aggiungere il seguente:

326-*bis*. Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziati con un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di cui all'articolo 96, comma 1, del presente disegno di legge che, per il 2023 è incrementato da 2.150 milioni di euro a 3.000 milioni di euro.;

1.84

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere il comma 54

Conseguentemente:

dopo il comma 359 aggiungere, in fine, il seguente:

359-*bis*. All'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo fino a novanta giorni nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 999,7 milioni di euro per l'anno 2023, 1.071,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.104,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 tenendo conto dei limiti delle risorse disponibili».

1.85

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente:

dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

389-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

389-*ter*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

1.86

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente:

dopo il comma 873, aggiungere il seguente:

873-*bis*. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato per un ammontare pari a 699,7 milioni di euro per l'anno 2023, 771,6 milioni per il 2024 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2025 per la copertura degli interventi relativi ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per la non autosufficienza, come definiti dalla normativa e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.

1.87

[Lombardo, Paita](#)

Sostituire il comma 54 con i seguenti

54. I contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 85.000 euro, possono applicare per i due periodi d'imposta successivi al passaggio dal regime forfetario al regime ordinario di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per ricavi o compensi fino a 85.000 euro, che accompagni gradualmente il rientro al regime ordinario.

54-*bis*. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente, è istituito un Fondo con dotazione di 280,7 milioni per il 2023, 346,2 milioni per il 2024 e 378,8 milioni per il 2025, denominato "Fondo per il passaggio progressivo dal regime forfetario al regime ordinario", con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

54-*ter*. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze/con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1. Le maggiori entrate derivanti dalla sostituzione del comma 54, valutati in 280,7 milioni di euro per il 2023, 346,2 milioni di euro per il 2024 e 378,8 milioni di euro per il 2025, sono destinati al fondo di cui al comma 54-*bis*.

1.88

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Sostituire il comma 54 con il seguente:

«54-*bis*. Nell'anno 2023, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, risultano assegnatari del servizio di salvaguardia per gli anni 2023 e 2024, continuano ad applicare il valore del parametro omega determinato per gli anni 2020 e 2021, limitatamente alle aree di prelievo in cui il valore del parametro omega determinato per gli anni 2023 e 2024 ecceda 30 euro per megawatt/ora.

54-*bis*. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

54-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

1.89

[Paita, Lombardo](#)

Sopprimere i commi 55, 56 e 57

Conseguentemente, al comma 535, sostituire le parole "2.300 milioni" con "3.110,3 milioni" e le parole "2.600 milioni" con "2.607,3 milioni".

1.90

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Sopprimere il comma 55.

1.91

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere il comma 55.

Conseguentemente:

al comma 115 premettere il seguente:

0115. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

al comma 115, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «di cui al presente comma»;

al comma 115, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;

al comma 117, dopo le parole: Il contributo di solidarietà aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;

al comma 117, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 116 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 0115 e 116.

1.92

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere il comma 55

Conseguentemente:

- sopprimere i commi da 179 a 183.

- ai relativi maggiori oneri, pari a 153,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.93

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere il comma 55.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 874, è ridotto di 7,3 milioni di euro per l'anno 2025.

1.94

[Paita, Lombardo](#)

Dopo il comma 57 inserire i seguenti:

57-bis. Al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sulle giovani generazioni, è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2023 per:

a) azzeramento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a carico del lavoratore per le persone fisiche di età inferiore ai 25 anni;

b) dimezzamento delle aliquote contributive a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per le persone fisiche di età superiore ai 25 e inferiore ai 31 e dimezzamento delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le persone fisiche di età inferiore ai 31 anni.«

57-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni

dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.95

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sopprimere i commi da 58 a 62.

1.96

Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Nicita

Al comma 60, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno. »

1.97

Paita, Lombardo

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

63-bis A decorrere dal 1° gennaio 2023, le seguenti disposizioni sono abrogate e, pertanto, i diritti, le tasse e le addizionali ivi previste, non sono dovute:

a) l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente l'addizionale erariale della tassa automobilistica;

b) l'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, inerente le tasse scolastiche;

c) l'articolo 152 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e, conseguentemente, la tabella H connessa al medesimo regio decreto, inerente le tasse e le sopratasse universitarie;

d) l'articolo 63, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inerenti il diritto annuale per i titolari di licenze di esercizio, in applicazione delle leggi che disciplinano le accise e le imposte erariali di consumo;

e) l'articolo 190, a eccezione del quinto periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, inerente la tassa l'abilitazione all'esercizio professionale;

f) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inerente il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

g) l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, inerente l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

63-ter. Al fine di fornire ristoro per il mancato gettito alle regioni e agli enti locali interessati dall'abrogazione delle imposte di cui alle lettere e), f) e g) del comma 63-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle amministrazioni interessate dai ristori, il loro importo annuale e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.

63-quater Agli oneri derivanti dall'attuazione dai commi 63-bis e 63-ter, pari a 280 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.98

Paita, Lombardo

Dopo il comma 63 aggiungere il seguente

63-bis All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità.";

b) al comma 2, le parole "presente articolo" sono sostituite da "comma 1";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 63-*bis*, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituiscono tetto di spesa, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1.99

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

«63-*bis*. Nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile, erogati ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riferiti alla *performance* organizzativa e individuale, in esecuzione dei contratti collettivi integrativi, correlati a incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziare, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 70.000 euro. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

63-*ter*. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 1-*bis* le pubbliche amministrazioni, in sede di confronto con i soggetti titolari della contrattazione integrativa, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.

63-*quater*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 1-*bis*, comprese le caratteristiche che gli incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, debbono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale.

63-*quinquies*. Il beneficio di cui al comma 1-*bis* è riconosciuto entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.100

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 63 aggiungere il seguente:

«63-*bis*. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000.

1.101

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:

«63-*bis*. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

63-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui *al comma 874.* »

1.102

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:

«63-bis. Per l'anno 2023, in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale e la retribuzione antecedente al medesimo rinnovo non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

63-ter. Per l'anno 2023, nel caso in cui il datore di lavoro abbia cambiato il contratto collettivo nazionale applicabile, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal nuovo contratto collettivo nazionale e la retribuzione risultante dal precedente contratto collettivo nazionale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

63-quater. Le disposizioni di cui ai commi 63-bis e 63-ter non hanno effetti ai fini contributivi.

63-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la retribuzione deve essere erogata in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

1.103

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:

"63-bis. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

63-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza successivamente a tale data. "

1.104

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Sopprimere il comma 64.

1.105

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Al comma 64, sopprimere la lettera a).

1.106

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Al comma 64, sopprimere la lettera b).

1.107

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Al comma 66, sostituire le parole: «47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati» *con le seguenti:* «47.24.1 (Commercio al dettaglio di pane), 47.24.2 (commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria)»

1.108

Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella

Al comma 66, sostituire le parole: «47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati» *con le seguenti:*

«47.29.1 (Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari)
47.29.2 (Commercio al dettaglio di caffè torrefatto)
47.29.3 (Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici)
47.29.9 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati) »

1.109

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 68, sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le seguenti: «entro 30 giorni.»

1.110

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

a) Al comma 72, lettera a), dopo il n. 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2023, e nel limite di 100 milioni di euro, nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, degli istituti scolastici pubblici, è garantita la disponibilità per le studentesse, a titolo gratuito, dei prodotti di cui al precedente comma capoverso a), n. 1). Il Ministro dell'istruzione e del merito definisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni, le modalità attuative del presente comma.»

b) sopprimere il comma 64;

c) agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di 100 milioni di euro, si provvede mediante il punto b) che precede.

1.111

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo il comma 72 aggiungere i seguenti :

«72-bis. All'articolo 15, comma I, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione Al e A 2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

72-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma che precede, nel limite di 20 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 1, comma 122-bis della presente legge.

72-quater. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per: a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile; b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria; c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria; d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione; e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti."

All'onere derivante dall'attuazione dei commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies*, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'articolo 1 della presente legge.»

1.112

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

a) Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:

«*72-bis.* All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: »relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)}, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica«.

72-ter. All'articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, sono soppressi i commi *2-bis* e *2-bis.1.*»

b) Sopprimere il comma 64.

c) All'onere derivante dai commi 72 bis e 72 ter, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal punto b).

1.113

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

1) Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:

«*72-bis.* All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: »euro 300,00« sono sostituite dalle seguenti: »euro 600,00« e alla lettera b), le parole: »euro 150,00« sono sostituite dalle seguenti: »euro 300,00«;

b) al comma 1, lettera a), le parole: »Lire 960.000« sono sostituite dalle seguenti: »Euro 1.200,00« e alla lettera b), le parole: »Lire 480.000« sono sostituite dalle seguenti: »Euro 600,00«

2) Sopprimere il comma 64;

3) Agli oneri derivanti dal comma 72 bis, nel limite di 100 milioni di euro, si provvede mediante il punto 2) che precede.»

1.114

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:

«*72-bis.* All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:

"*20-bis*) i corsi, gli eventi e le prestazioni per l'educazione continua in medicina (ECM) e per la formazione continua in ambito sanitario."»

All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art. 1 della presente legge.

1.115

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:

"72-bis. Ai servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

a) a partire dal 1° gennaio 2023 si applica l'aliquota di Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) a partire dal 1° gennaio 2024 si applica l'Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

72-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300 milioni per l'anno 2023 e 700 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede, quanto a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.116

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:

"72-bis. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), è aggiunto il seguente:

«1-sexies) pellet e cippato di origine forestale»."

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.117

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:

"72-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater), è aggiunta la seguente:

«e-quinquies) le spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di legna da ardere e derivati per un importo complessivo non superiore ad euro 1.000»."

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.118

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:

«72-bis. Per le attività corsistiche sportive impartite alla collettività da parte di Enti, Istituti e/o Società anche di diritto privato, soggetti a controllo analogo da parte di Amministrazioni pubbliche, è previsto un regime aliquota IVA agevolato del 5 per cento.

72-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.119

[Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Aloisio](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 73, inserire il seguente: «73-bis. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: »decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,« sono inserite le seguenti: »a quelli relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche.«.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023: - 60.000.000
2024: - 60.000.000
2025: - 60.000.000

1.120

[Paita, Lombardo](#)

Al comma 74, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) ovunque ricorrano, le parole: "trentasei anni" sono sostituite dalle seguenti "quarantuno anni".

1.121

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 74, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

"b-bis) al comma 6 le parole: «come definite» sono sostituite dalle seguenti: «e delle relative pertinenze, entrambe come definite ed individuate»;

b-ter) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Agli atti di cui al comma 6 stipulati contestualmente e in comunione anche a favore di soggetti per i quali non ricorrono le condizioni e i requisiti ivi previsti, nonché agli atti di cui al comma 6 aventi ad oggetto anche l'acquisto contestuale di pertinenze dell'abitazione non ammesse all'agevolazione di cui alla Nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applica l'imposta minima prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.»."

Conseguentemente nella Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2023 -500.000;
2024: -500.000;
2025 -500.000.

1.122

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

"74-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente»;

b) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per le domande presentata a far data dal 1° aprile 2023, presente da parte di giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, l'accesso è consentito a coloro che hanno un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui e con non più del 50 per cento del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato».

1.123

[Astorre, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Basso, Fina, Irto](#)

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

"74-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Fondo di garanzia per la prima casa opera a favore di richiedenti che hanno un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.»"

1.124

[Astorre](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:

«75-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2022, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.

75-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.125

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:

"75-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»

b) al comma 01, alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»

c) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 1.200» e alla lettera b) le parole «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 600».

75-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.126

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 76.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui al comma 874 di 1,1 milioni di euro per l'anno 2034.

1.127

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

«76-bis. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

76-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.128

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

«76-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.600.000;
2025: -1.500.000.

1.129

[Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

"76-bis. All'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.

76-ter. Di conseguenza sono soppressi i commi 2-bis e 2-bis.1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

76-quater. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui *al comma 874*, della presente legge. "

1.130

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

"76-bis. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.

76-ter. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2023. "

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.131

[Lombardo](#), [Paita](#)

Sopprimere il comma 79.

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

1.132

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:

"79-bis. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo: «Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».

79-ter. Agli oneri derivanti dal comma 76-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.133

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:

"80-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali»."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -13.000.000;
2025: -13.000.000;
2026: -13.000.000.

1.134

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 81, inserire il seguente:

«81-*bis*. All'articolo 13, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n.431, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "o l'abbia effettuata tardivamente."»

1.135

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:

«83-*bis*. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardandone i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità. 83-*ter*. Il ritardo fino a novanta giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile. »

1.136

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

"83-*bis*. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-*bis*) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

83-*ter*. Alla lettera a) della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».

83-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 83-*bie* e 83-*ter*, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.137

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

"83-bis. Al comma 659 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dopo la lettera e-bis), è aggiunto il seguente capoverso: «Il comune, sulla base del medesimo regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione in misura ridotta di due terzi nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) che non siano locate o date in comodato d'uso.».

83-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.138

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

"83-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del testo unico delle imposte sui redditi».

83-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

83-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.139

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

"83-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.».

83-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 83-bis.

83-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 83-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.140

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 84, capoverso comma «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e le giurisdizioni nelle quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

1.141

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 86, capoverso comma «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le giurisdizioni nelle quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

1.142

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:

«107-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) alla lettera a), le parole: "1.481,25 euro" sono sostituite dalle seguenti: "7.406,25 euro";

2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;

3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;

4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro».

b) al comma 10:

1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;

2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;

3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;

4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».

Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese. periodo precedente, che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi»

1.143

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo il comma 109, aggiungere i seguenti:

"109-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. L'agevolazione di cui al comma 4-bis si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro (o trentasei) mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;».

109-ter. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è sostituito dal seguente:

«2. Nei territori montani di cui al precedente comma, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Le predette agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale di cui al precedente periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023: -3.590.000;

2024: -7.180.000;

2025: -10.760.000.

1.144

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:

«111-*bis*. Sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

111-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche ai trasferimenti di singole unità immobiliari, a favore di imprese di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi tre anni, eseguano, su tali unità immobiliari, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e procedano alla successiva alienazione delle stesse.

111-*quater*. Nel caso in cui le condizioni di cui ai commi 101-*bis* e 101-*ter* non siano adempiute nei termini ivi previsti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto degli immobili di cui ai precedenti commi.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2023: -38.610.000;
2024: -38.610.000;
2025: -38.610.000.

1.145

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 114, inserire i seguenti:

«114-*bis*. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

114-*ter*. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

114-*quater*. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-*bis*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

114-*quinquies*. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-*quater*.

114-*sexies*. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-*bis* e 114-*ter*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e

delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-*bis*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

114-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

114-*octies*. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-*quater*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

114-*novies*. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ».

Conseguentemente, dopo il comma 388, inserire i seguenti:

«388-*bis*. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2023 per gli acquisti effettuati con riferimento ai seguenti periodi:

- a) dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023;
- b) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024;
- c) dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024.

388-*ter*. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito Fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2023 e 2024.

388-*quater*. In considerazione dell'eccezionalità della misura, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 388-*bis* e 388-*ter* si rinvia alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in quanto compatibile con le previsioni di cui ai precedenti commi, fermo restando la sospensione del programma di rimborso per effetto di quanto previsto dal comma 640 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

388-*quinqies*. Ai fini del comma 388-*quater*, il comma 643 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

388-*sexies*. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 388-*ter* gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-*bis* e 289-*ter* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.146

[Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo il comma 114, inserire i seguenti:*

«114-*bis*. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

114-*ter*. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

114-*quater*. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-*bis*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

114-*quinquies*. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-*quater*.

114-*sexies*. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-*bis* e 114-*ter*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-*bis*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

114-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

114-*octies*. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-*quater*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

114-*novies*. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ".

2) *dopo il comma 151, aggiungere il seguente*: «151-*bis*. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;

3) *al comma 309, lettera a), sostituire le parole*: 100 per cento *con le seguenti*: 200 per cento;

4) *al comma 309, lettera b):*

- 1) al numero 1, sostituire le parole: «85 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
- 2) al numero 2, sostituire le parole: «53 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
- 3) al numero 3, sostituire le parole: «47 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

5) sopprimere i commi 872 e 873.

1.147

Barbara Florida, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo il comma 114, inserire i seguenti*:

"114-*bis*. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che

esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

114-*ter*. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

114-*quater*. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-*bis*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

114-*quinquies*. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-*quater*.

114-*sexies*. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-*bis* e 114-*ter*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-*bis*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

114-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

114-*octies*. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-*quater*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

114-*novies*. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ";

2) *dopo il comma 151, aggiungere il seguente*: «151-*bis*. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»;

3) *sostituire i commi 309 e 310 con il seguente*: «309. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 478 è sostituito con il seguente: "478. A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento per tutti i trattamenti pensionistici."».

1.148

[Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo il comma 114, inserire i seguenti:*

"114-*bis*. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

114-*ter*. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

114-*quater*. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-*bis*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

114-*quinquies*. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-*quater*.

114-*sexies*. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-*bis* e 114-*ter*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-*bis*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

114-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

114-*octies*. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-*quater*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

114-*novies*. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ";

2) *dopo il comma 151, aggiungere il seguente*: «151-*bis*. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3) *sopprimere i commi 313, 314, 315, 316 lettera c), 317 e 318*.

1.149

[Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 114, inserire i seguenti:*

"114-*bis*. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

114-*ter*. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

114-*quater*. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-*bis*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

114-*quinquies*. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-*quater*.

114-*sexies*. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-*bis* e 114-*ter*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-*bis*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

114-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

114-*octies*. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-*quater*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

114-*novies*. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ";

b) *sostituire il comma 313 con il seguente*: «313. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.»;

c) *al comma 318, sostituire le parole*: «1° gennaio 2024» *con le seguenti*: «1° gennaio 2025»;

d) *al comma 319, sostituire le parole*: «per l'anno 2023» *con le seguenti*: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

e) *dopo il comma 368, inserire il seguente*: «368-*bis*. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

1.150

Barbara Florida, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Dopo il comma 114, inserire i seguenti:

"114-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

114-ter. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

114-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

114-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-quater.

114-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-bis e 114-ter, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-bis, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

114-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

114-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

114-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. "

Conseguentemente, dopo il comma 563, inserire il seguente: «563-bis. Per l'anno 2023, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;

b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro."

1.151

Barbara Florida, Guidolin, Mazzella, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 114, inserire i seguenti:

"114-*bis*. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

114-*ter*. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

114-*quater*. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-*bis*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

114-*quinquies*. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-*quater*.

114-*sexies*. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-*bis* e 114-*ter*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-*bis*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

114-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

114-*octies*. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-*quater*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

114-*novies*. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-*bis* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ";

b) dopo il comma 526, inserire i seguenti:

"526-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite dell'importo complessivo lordo previsto dall'articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione della specifica indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, è pari complessivamente a 150 milioni di euro annui.

526-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

Conseguentemente, al comma 535, sostituire il primo periodo con il seguente: «535. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.300 milioni di euro per l'anno 2023, 2.415 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

1.152

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 115, premettere il seguente:

«0115. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà

temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.»

Conseguentemente:

a) *al comma 115, secondo periodo, dopo le parole:* Il contributo *inserire le seguenti:* di cui al presente comma;

b) *al comma 115, terzo periodo, dopo le parole:* Il contributo *inserire le seguenti:* di cui al presente comma;

c) *al comma 116, primo periodo, dopo le parole:* contributo di solidarietà *inserire le seguenti:* di cui al comma 1;

d) *al comma 116, secondo periodo, dopo le parole:* contributo straordinario *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 1;

e) *al comma 117, primo periodo, sostituire le parole:* determinato ai sensi del comma 2 *con le seguenti:* determinato ai sensi dei commi 01 e 2;

f) *dopo il comma 358, inserire il seguente:*

358-*bis.* In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è autorizzata una spesa di 2,5 miliardi di euro per incrementare, limitatamente all'anno 2023, gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come individuati della tabella 1, e le relative soglie ISEE.

1.153

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:

«115-*bis* A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.

115-*ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

Limitatamente all'anno d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera e), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.

A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma 115 bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai fini di cui al presente comma, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della

normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al presente comma. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al presente comma. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione. »

1.154

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:

«115-bis. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, e di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, pensionati, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito "Fondo", denominato "Fondo Articolo 3" a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 115 ter.

115 ter. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento. Ai fini di cui al presente comma le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma presente. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014 , n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.»

1.155

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:

«115-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»

c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023».

d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

115 - ter. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal comma che precede, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»

1.156

[Fina, Misiani](#)

Al comma 115 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.»

Conseguentemente,:

al comma 873, sostituire le parole: a decorrere dal 2023 con le seguenti: a decorrere dal 2024;

al comma 874, sostituire le parole: a decorrere dal 2023 con le seguenti: a decorrere dal 2024.

1.157

[Fina, Misiani](#)

Al comma 116, sostituire le parole: «che eccede per almeno il 10 per cento la» con le seguenti: «eccedente il 20 per cento della»;

1.158

[Misiani](#)

Al comma 116, sostituire le parole: «che eccede per almeno il 10 per cento», con le seguenti: «che eccede per almeno il 5 per cento.»

1.159

[Fregolent, Lombardo](#)

Al comma 116, dopo il primo periodo aggiungere: "Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi costi".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

1.160

[Fregolent, Lombardo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

116-bis. Ai fini della determinazione del contributo straordinario di cui al comma 115, dal reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito sono escluse le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le minusvalenze di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917".

b) al comma 117, dopo le parole "Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116", inserire le seguenti: "e 116-bis";

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2023.

1.161

[Fregolent, Lombardo](#)

Al comma 120, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b.1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2023.

1.162

[Fregolent, Lombardo](#)

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

121-bis. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.163

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

"121-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

d) al comma 7, le parole: «non è deducibile» sono sostituite dalle seguenti «è deducibile». "

1.164

[Fina, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Astorre, Basso, Irto](#)

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il 30 giugno 2023, presenta un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.»

1.165

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

"121-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»

c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023».

d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

121-ter. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili. "

1.166

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 122, aggiungere il seguente:

«122-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."»

1.167

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 126, lettera a), capoverso lettera c-sexies), al primo periodo, sopprimere le parole: «non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. »

1.168

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 126 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«126-*bis*. Le risorse assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 5 sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto fondo, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine d'incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito. »

1.169

Paiva, Lombardo

Al comma 133, sostituire le parole 14 per cento con le seguenti 26 per cento.

1.170

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 143, dopo le parole: «per essere destinate» aggiungere le seguenti: «al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» e sopprimere le parole da: anche mediante riassegnazione fino alla fine del comma.

1.171

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 147, dopo le parole: «sono destinate» aggiungere le seguenti: «al Fondo per le periferie inclusive di cui all'articolo 67 del presente provvedimento» e sopprimere le parole da: anche mediante riassegnazione fino alla fine del comma.

1.172

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere il comma 149.

1.173

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 151, aggiungere i seguenti:

«151-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento" sono soppresse;
- b) dopo la parola "ubicate" sono aggiunte le seguenti: "su tutto il territorio nazionale";
- c) le parole da: "nei comuni" fino a: "programmazione economica" sono soppresse.

151 ter. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n.431 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti: "di tutto il territorio nazionale";
- b) le parole da: "di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni" sono soppresse.»

1.174

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 151 aggiungere il seguente:

«151-*bis* Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, e` ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e` ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU e` ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e` ridotta al 16 per cento. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca

all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU e` ridotta del 20 per cento. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.

Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere come limite massimo sulle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 64.

1.175

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 151 aggiungere il seguente:

«151-*bis*. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili sia ad uso abitativo che non abitativo l'indicizzazione Istat per i contratti di locazione che la prevedano, sia abitativi che ad uso diverso dall'abitazione come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n.392, è sospesa per l'anno 2023.»

1.176

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimere i commi da 153 a 165.

1.177

[Lombardo](#), [Paita](#)

Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:

"159-*bis*. All'articolo 1, comma 923 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "professionistiche e" sono soppresse.

159-*ter*. All'articolo 7 comma 3-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 le parole "professionistiche e" sono soppresse.

159-*quater*. All'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole "professionistiche e" sono soppresse.

159-*quinquies*. All'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 le parole "professionistiche e" sono soppresse.

Conseguentemente al comma 160 dopo le parole: "18 novembre 2022, n. 176", inserire le seguenti: "come modificati dalla presente legge".

1.178

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 160, ultimo periodo, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento, a titolo di interessi,».

1.179

[Paita](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:

178-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente: "Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica l'importo delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, determinato ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2".

1.180

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:

"206-*bis*. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 41, anche in relazione alle conseguenze che determinano sulle quote di spettanza degli enti locali oggetto della definizione agevolata ivi prevista, gli enti locali possono determinare con propria delibera di natura regolamentare entro il 31 marzo 2023 la definizione agevolata dei crediti in essere al 31 dicembre 2021, relativi alle proprie entrate tributarie e patrimoniali, consentendo il pagamento senza applicazione di sanzioni ed interessi, in deroga alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

206-*ter*. I crediti oggetto di definizione agevolata sono quelli che, alla data del 31 dicembre 2021, risultano avviati alla riscossione coattiva in forme diverse dall'affidamento all'agente della riscossione, o oggetto di avvisi di accertamento o intimazioni di pagamento notificate, comunque denominate. Non si fa luogo alla restituzione di somme versate. Gli enti locali possono consentire la rateazione del pagamento entro un massimo di sessanta mesi con scadenze trimestrali, assistita, nel caso di persone giuridiche o di persone fisiche con importi dovuti non inferiori a 5 mila euro, da garanzia fideiussoria o ipoteca cautelare, salvo maggiore arco temporale giustificato da condizioni economiche di particolare difficoltà, da regolamentare localmente. In caso di pagamento in unica soluzione il debito, determinato ai sensi del comma 1 viene ridotto del 20 per cento.

207-*quater*. Gli enti locali che adottano il provvedimento di cui al comma 1 possono ridurre il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) oggetto di accantonamento nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione degli anni dal 2023 al 2027 di un importo pari all'80 per cento del valore stimato dei recuperi da definizione agevolata, sulla base di relazione previsionale dell'ufficio entrate dell'ente locale asseverata dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione, da allegare ai documenti contabili.

207-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono soppresse le parole «entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

1.181

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:

"206-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o a mezzo posta elettronica certificata»."

1.182

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 221 aggiungere il seguente:

«221-*bis*. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.

221-*ter*. All'onere di cui al comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 221-*bis*, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.»

1.183

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 222, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La misura di cui al precedente periodo si applica ai crediti degli enti territoriali qualora gli stessi optino formalmente di avvalersene entro il 28 febbraio 2023.»

1.184

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 222, aggiungere il seguente:

«222-bis. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dall'applicazione della misura di cui al comma 1 a carico dei bilanci degli enti territoriali può essere ripianato in quote annuali costanti entro e non oltre l'anno 2045.»

1.185

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:

«226-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità della misura di cui al presente articolo e facilitare i provvedimenti di cui al penultimo periodo del comma 1 da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative comunali titolari di crediti oggetto dello stralcio dei crediti di cui al presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo per un importo massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, da ripartirsi tra i predetti enti in proporzione e fino a concorrenza del disavanzo o del maggior disavanzo emerso per effetto del predetto stralcio, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e dei rendiconti dell'esercizio 2022 degli enti interessati. Il riparto è determinato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di natura anche pluriennale, da emanarsi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e, successivamente, non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari destinano il contributo ricevuto alla riduzione del disavanzo, come risultante alla fine di ciascun anno di spettanza. 226-ter. Agli oneri di cui al comma 226-bis, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.186

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:

«231-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.187

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:

«231-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. »

1.188

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 234, aggiungere i seguenti:

«234-*bis*. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Ismea, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.

234-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a Ismea ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse. »

1.189

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 253, lettera b), capoverso comma 684-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'Agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;"

Conseguentemente, dopo il comma 254, aggiungere il seguente capo:

254-*bis*. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

254-*ter*. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 254-*bis* sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

a) alla distinzione tra *database* di analisi e di controllo;

b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;

c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

254-*quater*. All'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti ad esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».

1.190

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

«264 -*bis*. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025:

a) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992 con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 15 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO₂/km; ed è ridotta al 10 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO₂/km.

b) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 60 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO₂/km; ed è ridotta al 50 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO₂/km.

c) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km; è ridotta al 40 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 59 gCO₂/km; ed è ridotta al 30 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO₂/km.

La deducibilità del costo per autovetture di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.»

1.191

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

«264-bis. All'articolo 5, comma 4, lettera b), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole: «buoni fruttiferi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «intestati a maggiorenni».»

1.192

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

«264-bis. La fruizione del credito di imposta e/o delle diverse misure di sostegno previste per la transizione 4.0 e l'internazionalizzazione delle imprese è subordinata al rispetto da parte delle stesse di condizionalità relative al mantenimento dei livelli occupazionali, misurati all'atto della richiesta di fruizione, sino al termine del periodo previsto per l'accesso alle incentivazioni richieste.»

1.193

[Barbara Florida, Turco, Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi](#)

Dopo il comma 266, inserire il seguente: 266-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito di impostasugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché il credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

1.194

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 280 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«280-*bis*. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo. 280-*ter*. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»

1.195

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:

"280-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 88, comma 4-*ter*, secondo periodo, dopo le parole «ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942,» sono inserite le seguenti: «o ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»."

1.196

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:

"280-*bis*. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2023»."

228-*ter*. Agli oneri di cui al comma 280-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.197

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:

«280-*bis*. Con riferimento all'articolo 77, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il valore da considerare ai fini della determinazione dell'importo complessivo del credito per cui si procede alla iscrizione di ipoteca immobiliare è quello risultante dall'importo anche cumulato di una o più cartelle di pagamento riferite allo stesso debitore. »

1.198

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 280 aggiungere il seguente:

"280-*bis*. All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il visto di conformità deve attestare la conformità delle sole informazioni in possesso del soggetto cedente il credito d'imposta.»."

1.199

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:

"280-*bis*. All'articolo 1, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 a 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2025»."

1.200

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:

"280-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

280-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento»."

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.201

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:

"280-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

b) al secondo periodo, le parole: «non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10.000 euro per gli anni 2022 e 2023 e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025.».

280-ter. Agli oneri derivanti dal comma 280-bis, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.202

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 280 aggiungere il seguente:

"280-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Non sono applicabili l'articolo 321 e l'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988 ai cessionari dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche ove abbiano ricavato vantaggi ed utilità dal reato, sempre che tali soggetti abbiano agito in buona fede. Il presente comma si applica anche ai crediti eventualmente già sequestrati.

6-ter. Si presume la buona fede di cui al predetto comma 6-bis qualora le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, optino, con riferimento all'ammontare nominale dei crediti acquistati, per il pagamento del canone annuo di garanzia di cui ai successivi commi. L'esercizio dell'opzione consente ulteriormente ai soggetti sopra elencati di non incorrere nella responsabilità solidale di cui al precedente comma 6.

6-quater. Il canone annuo di garanzia è pari allo 0,25 per cento del valore nominale del totale dei crediti acquistati al termine di ciascun esercizio di riferimento, senza tenere conto di eventuali acquisti e cessioni effettuate all'interno del gruppo bancario di cui al precedente comma.

6-quinquies. Il versamento del canone di cui al comma 6-quater è effettuato da ciascuna società interessata per ciascun esercizio di riferimento entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. L'opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2032. Tale obbligo permane anche in caso di ulteriori cessioni dei crediti effettuate ai sensi del presente articolo.

6-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2023, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies.

6-septies. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.».

1.203

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:

"280-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole: «ai medesimi a titolo di acconto», sono aggiunte le seguenti: «e le restanti somme di cui al comma 6»;

b) al comma 6, le parole: «nuovamente riservate all'entrata del bilancio dello stato» sono sostituite dalle seguenti: «ripartite, in proporzione alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».

280-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873, della presente legge. "

1.204

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 280 aggiungere il seguente:

"280-bis. Al decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 10, le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;

b) all'articolo 12, nella rubrica le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;

c) all'articolo 12, ai commi 1 e 2 le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille».

280-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.205

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 280, inserire il seguente:

"280-bis. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, le parole: «pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» sono sostituite con le seguenti: «da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento»."

1.206

Paita, Lombardo

Al comma 281 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" con le seguenti: "A decorrere dal 2023";

b) sopprimere il secondo periodo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente emendamento, pari a 4.320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,

sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.207

[Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Sostituire il comma 281 con il seguente:

«281. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, con una dotazione finanziaria pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 fino a 500 euro per l'anno 2023.

281-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.»

il Fondo di cui al comma 873 è ridotto di 400 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

1.208

[Lombardo, Paita](#)

Sopprimere i commi da 283 a 285 l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 286 e 287 e al comma 535:

a) sostituire le parole "2.150 milioni" con "2.632 milioni";

b) sostituire le parole "2.300 milioni" con "3.503,8 milioni";

c) sostituire le parole "2.600 milioni a decorrere dall'anno 2025" con "3.015,5 milioni per l'anno 2025 e 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2026"

1.209

[Barbara Florida, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco](#)

Al comma 283, capoverso «Art. 14.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di un'età anagrafica di almeno 62 anni e».

Conseguentemente sostituire il comma 873 con il seguente: «873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 121.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.»

1.210

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 283, capoverso «Art. 14.1», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.211

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 283, capoverso «Art. 14.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, a parità di requisiti e condizioni, sono estese anche ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 risultano iscritti alle forme di gestione assicurativa dell'INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti anche non coincidenti, di cui alla legge n. 228 del 2012, pur se pregressi o versati presso

Casse ed enti previdenziali privati o professionali, qualora già avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.212

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 283, capoverso «Art. 14.1», sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 150 milioni.

1.213

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 283, capoverso «Art. 14.1», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, in particolare, le misure di cui all'articolo 1, commi da 199 a 202, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

1.214

Versace, Lombardo

Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:

283-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2023 è incrementata, a favore dei soggetti di età superiore a diciotto anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

283-ter. All'art. 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire, laddove occorrono, le parole "6.713,98 euro" con "7.818 euro".

283-quater. Agli oneri derivanti dai commi 283-bis e 283-ter, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie

1.215

Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Dopo il comma 285, inserire i seguenti:

«285-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'INPS che hanno compiuto sessantatré anni di età, maturato venti anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al quarto comma del presente articolo, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

285-ter La prestazione di cui al comma 285-bis è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo. Il requisito anagrafico di sessantatré anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2026, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i

periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.

285-quater. La prestazione di cui al comma 285-bis, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al comma 285.bis; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (assegno di disoccupazione), di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (indennizzo cessazione attività commerciale), di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (APE sociale), di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (reddito di cittadinanza), di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (reddito di emergenza), di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al sesto comma del presente articolo.

285-quinquies La prestazione di cui al comma 285-bis, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.

285-sexies. La prestazione di cui al presente comma 285-bis, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.

285-septies. Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al comma 285-quater comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.

285-octies. Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 285-bis si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.

285-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 285-bis a 285-octies, valutati in 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

1.216

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:

«285-bis. Il principio di cui all'articolo 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991 secondo cui i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione, si applica ai casi di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

1.217

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:

"285-bis. All'articolo 1, comma 199, lettera *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'allegato E annesso alla presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234»."

1.218

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026». "

1.219

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sopprimere i commi 286 e 287.

1.220

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 287 aggiungere il seguente:

«287-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»

Conseguentemente, le disponibilità del fondo di cui al comma 874 sono ridotte di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.221

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 287, aggiungere i seguenti:

«287-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera *d*), inserire le seguenti:

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;

f) ai lavoratori in cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.;

1-ter. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti lettere:

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi. »

1.222

Paita, Lombardo

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Il comma 288 è sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022" sono soppresse".

b) il comma 291 è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente emendamento, pari a 1.350 milioni fino al 2030, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati

provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.223

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 288, inserire i seguenti:

«288-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi. »
;

288-ter. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi. «

1.224

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:

«288-bis. L'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 si applica anche alle professioni di cui all'articolo 1 comma 179 lettera d) della legge 11 dicembre 2016 n. 232.»

Conseguentemente, sopprimere il riferimento all'allegato C della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

1.225

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:

«291-bis. Per il periodo 2023-2024, all'indennità di cui al comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto il meccanismo di rivalutazione automatica stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.226

[Lombardo, Paita](#)

Al comma 292, lettera a), capoverso "1-bis", sostituire le parole "si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni," con le seguenti: "si applica nel 2023 nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di cinquantotto anni"

1.227

[Versace, Lombardo](#)

Al comma 292, lettera a), capoverso "1-bis", dopo le parole «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni,» aggiungere le parole «ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni,».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.228

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 292 lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: «, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino a: «a prescindere dal numero di figli».

1.229

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 292, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'eventuale opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, divenuta irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali non preclude l'accesso alla pensione anticipata di cui al presente articolo»."

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 874, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.230

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 292, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il riscatto di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è riconosciuto ai fini di cui al presente articolo»."

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 874, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.231

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

292-bis. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.

292-ter All'articolo 1, il comma 937 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: "In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti".

292-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.232

[Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco](#)

Dopo il comma 292, inserire i seguenti:

"292-bis. All'articolo 13, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) 2.990 euro, se il reddito complessivo non supera 13.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 2.290 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro.

292-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta vigente al 1° gennaio 2023."

Conseguentemente dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.233

[Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 292, inserire il seguente: «292-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, con una dotazione finanziaria pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 fino a 500 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

Conseguentemente, dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.234

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:

"292-bis. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto infine il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata altresì per la liquidazione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»."

Conseguentemente, il Fondo cui al comma 874 è ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.235

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:

«292-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese rientranti nelle aree di crisi complessa che hanno svolto attività a contatto con l'amianto, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le domande per l'accesso al trattamento di cui al presente comma devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

292-ter. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2026, dei lavoratori di cui al comma 1 o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 874 è ridotto di 12 milioni a decorrere dall'anno 2023.

1.236

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:

"292-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole: «successivi al 31 dicembre 1996,» sono soppresse.

292-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui *al comma 874.* "

1.237

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:

«292-bis. In via sperimentale, è prorogata, per il triennio 2023-2025, la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione di cui all'articolo 20, del decreto-legge del 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

292-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni per il 2023 e in 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui *al comma 874.* »

1.238

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 298, dopo le parole: «anche alle nuove assunzioni», aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.»

1.239

Versace, Lombardo

Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

298-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già

assunte e incluse nella quota di riserva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa.

298-ter. L'agevolazione di cui al precedente comma si applica in favore delle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale»

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024.

1.240

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:

«298-bis. Al fine di promuovere l'inserimento o il re-inserimento stabile nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui al comma 874, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029.

1.241

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sostituire il comma 300 con il seguente:

"300. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023»".

1.242

Versace, Lombardo

Dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:

300-bis. Ai lavoratori del settore pubblico e privato portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, spetta il diritto al lavoro agile. Il medesimo diritto è riconosciuto ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che adempiano a doveri di assistenza nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente.

300-ter. Al fine di assicurare piena attuazione al comma 300-bis, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

300-quater. Agli oneri derivanti dal comma 300-ter, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

1.243

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 301, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

1.244

Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella

Al comma 303, sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «700.000».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 874, di 200.000 euro per l'anno 2023.

1.245

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Al comma 303 dopo le parole: «al supporto» aggiungere le seguenti: «del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e,» e sostituire la parola: 500.000 con le seguenti: un milione di.

Conseguentemente, al comma 874 sostituire le parole: 26,67 milioni di euro con le seguenti: 26,17 milioni di euro.

1.246

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il comma 306 è sostituito dal seguente:

"306. All'articolo 23 bis della legge 21 settembre 2022, 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti « fino al 30 dicembre 2023»;

b) al comma 2, le parole «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «è prorogato al 30 dicembre 2023.»

Conseguentemente:

a) ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge;

b) sopprimere il comma 64.

1.247

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il comma 306 è sostituito dal seguente:

"306. All'articolo 23-bis della legge 21 settembre 2022, 142, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2023»;

b) al comma 2, le parole «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «è prorogato al 30 giugno 2023».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 64"

1.248

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:

«308-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

308-ter. Agli oneri derivanti dal comma 308-bis, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.249

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:

«308-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a seguito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III - F1 di cui alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 27 del 6 aprile 2021 e 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 15 ottobre 2021, le amministrazioni centrali e locali assegnatarie del suddetto personale, anche al fine di non pregiudicarne la capacità amministrativa acquisita, possono procedere, alla scadenza del contratto, alla assunzione a tempo indeterminato nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio ed all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

308-ter. Le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

1.250

[D'Elia](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 308 aggiungere il seguente:

«308-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire con decreto del Ministro delle imprese e *del made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.251

[Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 309, inserire i seguenti:

«309-bis. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

309-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 309-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»

Conseguentemente dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

1.252

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:

«309-*bis*. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i datori di lavoro corrispondono ai soggetti della cui prestazione lavorativa si avvalgono in forza dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, di contratti di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-*bis*, comma 6, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, o di contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, comunque, complessivamente non inferiore ai minimi stabiliti, per la prestazione lavorativa oggetto del contratto o, in mancanza, per prestazioni equiparabili a quelle effettivamente svolte, dal contratto collettivo nazionale del settore o della categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Qualora il pertinente contratto collettivo nazionale non sia applicabile per scadenza o disdetta, il trattamento economico complessivo di cui al presente comma non può essere inferiore a quello previsto dal medesimo contratto, rivalutato automaticamente ad ogni fine anno al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione la percentuale determinata dal decreto di cui al precedente periodo del presente comma che sarà erogata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, che non saranno dovute per l'anno in corso e per quelli successivi fino a rinnovo del vigente CCNL. Ai maggiori oneri del presente comma si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 309 ter, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze.

309-*ter*. Al fine di tutelare il potere d'acquisto di salari e stipendi dei lavoratori dipendenti dall'aumento dei prezzi e dalla spirale inflazionistica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito «Fondo», denominato «Fondo Scala mobile» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui ai successivi commi accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 309 bis non può essere in ogni caso inferiore a 10 euro lordi. Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

309-*quater*. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il compenso di cui al presente comma non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili all'attività svolta dal datore di lavoro, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere comunque inferiore a quello stabilito, per la prestazione lavorativa oggetto del contratto, dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa.

309-*quinquies*. Per i rapporti di lavoro non subordinato, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello stabilito nel medesimo settore, per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa.

309-*sexies*. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici osservano gli obblighi in materia sociale e di lavoro stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al personale impiegato nell'esecuzione di appalti pubblici e concessioni sono applicati i contratti

collettivi nazionale e territoriale di categoria e di zona stipulati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente. In caso di ritardato pagamento della retribuzione dovuta ai sensi della presente legge, il responsabile unico del procedimento diffida per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario dell'appalto o della concessione, ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Ove il soggetto o i soggetti diffidati, entro il medesimo termine, non ottemperino alla richiesta e non ne contestino motivatamente la fondatezza, la stazione appaltante provvede direttamente, anche in corso d'opera, al pagamento delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario ovvero, in caso di pagamento diretto, al subappaltatore inadempiente.

I contratti collettivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non possono derogare alle disposizioni della presente legge.

309-septies. Al datore di lavoro o al committente che corrisponde al lavoratore un trattamento economico o un compenso complessivamente inferiore a quello dovuto ai sensi della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 1.000 euro a 10.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione. Resta ferma l'obbligazione al pagamento del trattamento economico dovuto. Al datore di lavoro o al committente che consapevolmente affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dai commi che precedono si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma comporta altresì l'esclusione, per la durata di due anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.

309-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;
- b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;
- c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;
- d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;
- e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.
- f) 5 per cento per una base imponibile di valore superiore a 100 milioni di euro.

A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti della legge n. 232 del 2016. Ai fini di cui al presente comma le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 18.

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

309-nonies. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio). - 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). - 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale). - 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio). - 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile). - 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 309-*bis* a 309-*septies* attraverso le maggiori entrate derivanti dall'art. 1commi 309 - *octies* e 309 - *nonies* della presente legge.»

1.253

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 311, sostituire le parole: «il 30 giugno 2023» con le seguenti: «nove mesi».

1.254

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 312

1.255

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Al comma 312, lettera b) capoverso 116-bis, comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.256

Lombardo, Paita

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i commi 313 e 314.

b) al comma 315, sopprimere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2"

c) Al comma 317:

1) prima della lettera a) premettere le seguenti:

a0) All'articolo 2, comma 1 dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) Per il richiedente il beneficio senza figli, età pari o superiore a 40 anni»;

a1) All'articolo 3, comma 6 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo ciascun rinnovo, l'importo del beneficio è ridotto di un terzo, salvo che per i nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. La sospensione e la riduzione non operano nel caso della Pensione di cittadinanza.»

2) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) All'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Dall'anno 2023, i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al presente decreto-legge per la quota relativa ai componenti minorenni presentano domanda di assegno unico e universale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i nuclei familiari che ricevono l'assegno unico e universale è decurtata la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare.

a-ter) All'articolo 4, comma 9, lettera a) le parole «se si tratta di prima offerta,» sono abrogate e le parole «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro»

a-quater) All'articolo 4, dopo il comma 9-ter) è aggiunto il seguente «9-quater) Per i beneficiari del Reddito di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Anpal gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio".

3) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis

(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)

1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1 e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.

2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 Milioni di Euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa".

4) dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, le parole "possono svolgere" sono sostituite dalle seguenti: "svolgono, in condizioni di parità con i centri per l'impiego,". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS e l'ANPAL, sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente.

d) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma precedente è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata.»

e) al comma 8, sostituire le parole "dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1" con le seguenti: "di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva";

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto alla disposizione di cui alla lettera c), numero 3), pari a 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:

1) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) per quanto attiene al Fondo di cui alla lettera d), pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 61 della presente legge.

1.257

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Sopprimere i commi da 313 a 316.

1.258

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Sopprimere i commi 313 e 314.

1.259

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 313, sostituire le parole: «7 mensilità» con le seguenti: «8 mensilità».

Conseguentemente,

al comma 319, sostituire le parole: 958 milioni di euro con le seguenti: 743 milioni di euro. .

al comma 320, sostituire le parole: 11 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro. .

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 413 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.260

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 314, dopo la parola: «minorenni» aggiungere la seguente: «, nonché studenti regolarmente iscritti ad un corso di scuola superiore di secondo grado, universitario e professionale nei limiti delle risorse disponibili pari a 400 milioni di euro,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.261

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 314, aggiungere i seguenti:

«314-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le donne vittima di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri anti violenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti individuati nel precedente periodo sono esenti dagli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

314-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 314-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 874.»

1.262

[Lombardo](#)

Al comma 315, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono altresì accedere a un percorso del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, ovvero a un corso di laurea a orientamento professionale;

Conseguentemente, dopo il comma 315, aggiungere i seguenti:

315-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti di cui al comma 3 e di età inferiore a 29 anni che frequentano con profitto un corso di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di almeno 800 ore o uno dei percorsi di cui al secondo periodo del comma 315 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori benefici:

a) fino al conseguimento del titolo e in costanza di frequenza, continuità nel riconoscimento del beneficio economico percepito al momento dell'iscrizione a detti percorsi, ovvero di quello spettante a seguito della riforma organica di cui al comma 313, se più favorevole;

b) nei casi in cui la sede del corso è a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo mensile pari a 150 euro. Per le donne detto contributo è incrementato del 50 per cento.

315-ter. I benefici di cui al comma 315-bis sono corrisposti anche oltre il periodo di cui al comma 313 e la data di cui al comma 318. Qualora al momento dell'iscrizione la misura del reddito di cittadinanza non sia più riconosciuta in ragione delle disposizioni di cui al comma 313, può essere presentata una nuova domanda.

315-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 315-bis, lettera a), pari a 30 milioni per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 321

315-*quinquies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 315-*bis*, lettera *b*), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.263

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 315, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora il corso sia attivato in data successiva al termine del secondo mese di erogazione del reddito di cittadinanza, il beneficio è comunque corrisposto, per l'intera durata del corso medesimo».

1.264

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 315, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora il corso sia attivato in data successiva al termine del secondo mese di erogazione del reddito di cittadinanza, il beneficio è comunque corrisposto, per l'intera durata del corso medesimo."

Conseguentemente:

al comma 316, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di implementare le opportunità di occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza, alle piattaforme di cui al comma 1, possono accedere, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;

dopo il comma 316, aggiungere il seguente:

316-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.;

1.265

Paita, Lombardo

Al comma 317 prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 2, comma 1 dopo la lettera *c-bis*)

è aggiunta la seguente: «*c-ter*) Per il richiedente il beneficio senza figli, età pari o superiore a 40 anni»;

1.266

Lombardo, Paita

Al comma 317, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 3, comma 6 il terzo periodo è sostituito dai

seguenti: «Dopo ciascun rinnovo, l'importo del beneficio è ridotto di un terzo. La sospensione e la riduzione non operano nel caso della Pensione di cittadinanza.»

1.267

Lombardo, Paita

Al comma 317 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) All'articolo 4, comma 9, lettera a) le parole «se si tratta di prima offerta,» sono abrogate e le parole «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro»

b) dopo il comma 317 inserire il seguente:

«317-*bis*. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.

317-*ter*. Per le finalità di cui al comma precedente è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata. Agli oneri, pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.268

[Paita, Lombardo](#)

Al comma 317 dopo la lettera a) aggiungere la seguente a-bis

a-bis) All'articolo 4, dopo il comma 9-*ter*) è aggiunto il seguente «9-*quater*) Per i beneficiari del Rdc inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-*bis* della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Anpal gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio».

1.269

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 317, sopprimere la lettera b).

1.270

[Paita, Lombardo](#)

Al comma 317 dopo la lettera la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Articolo 4-*bis*

(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)

1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1 e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.

2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 Milioni di Euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la

valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:

a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.271

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 317, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di implementare le opportunità di occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza, alle piattaforme di cui al comma 1, possono accedere, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»"

1.272

Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Al comma 317, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

"c-bis) dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge.»"

Conseguentemente, dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

1.273

Paita, Lombardo

Dopo il comma 317 inserire i seguenti:

«317-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Dall'anno 2023, i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al presente decreto-legge per la quota relativa ai componenti minorenni presentano domanda di assegno unico e universale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i nuclei familiari che ricevono l'assegno unico e universale è decurtata la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare.

317-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 6, le parole "fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza" sono soppresse.

b) All'articolo 7, il comma 2 è soppresso.

4-quater. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.274

[Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire il comma 318 con il seguente: «318. Il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore dei soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non rileva ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, necessario per l'erogazione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

1.275

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 318 con il seguente:

«318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 e da 10 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. »

1.276

[Paita](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 321 aggiungere il seguente: "321-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino all'entrata in vigore dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1, si applicano le norme di cui al Capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma precedente.

1.277

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:

"321-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) La componente di cui alla lettera b) viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera b) viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità applicative della presente disposizione.»."

1.278

[Lombardo, Paita](#)

Dopo il comma 322 inserire i seguenti:

322-*bis*. Al fine di promuovere lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, le parole "possono svolgere" sono sostituite dalle seguenti: "svolgono, in condizioni di parità con i centri per l'impiego,".

322-*ter*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS e l'ANPAL, sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1.

322-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo ad esaurimento, denominato il "Fondo assunzioni Reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023.

322-*quinquies*. Per i primi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, una quota pari al 50 per cento dell'incentivo di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è posto a carico del Fondo di cui al comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse, che ne costituiscono tetto di spesa. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

1.279

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 322 aggiungere il seguente:

"322-*bis*. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 0,51 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali per il 2023.».

322-*ter*. All'onere derivante dal comma 322-*bis*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.280

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 322, aggiungere il seguente:

"322-*bis*. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 0,51 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali per il 2023.».

322-*ter*. All'onere derivante dal comma 322-*bis*, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,".

1.281

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 322 aggiungere il seguente:

«322-*bis* Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Ets Aps, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

322-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.282

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 323 aggiungere il seguente:

«323-bis. All'articolo 5, comma 4, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole "buoni fruttiferi ed assimilati", sono inserite le seguenti: "intestati a maggiorenni"»

1.283

[Gelmini, Lombardo](#)

Sostituire il comma 324 con il seguente:

324. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle politiche per il lavoro, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.284

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 324, sostituire le parole: «250 milioni annui» con le seguenti: «300 milioni annui».

Conseguentemente:

a) al comma 329, sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per il triennio 2023-2025» e le parole «50 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «50 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025»;

b) ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 64.

1.285

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 324, sostituire le parole: «250 milioni annui» con le seguenti: «300 milioni annui».

Conseguentemente:

al comma 328, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per il triennio 2023-2025 e le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025;

ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.286

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

«327-bis. Una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 del Fondo di cui al comma 324 è finalizzata all'estensione al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modificazioni.»

1.287

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

«333-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'intervento di cui al comma 3, per il 2023 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 170 milioni di euro da ripartirsi a favore dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni che hanno in carico personale dipendente proprio, nonché delle città metropolitane e delle province, in proporzione del rispettivo numero di personale in servizio e sulla base di eventuali ulteriori criteri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro il 30 aprile 2023, previa intesa presso la conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

333-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.288

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 335, inserire i seguenti:

"335-bis. All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

335-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 728 è sostituito dal seguente:

«728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.»;

b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

335-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni per l'anno 2024 e 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. "

1.289

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

«337-bis. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sono equiparate per tutti gli effetti economici e normativi le agenzie che applicano il contratto funzioni centrali.

337-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le nuove amministrazioni così individuate ai sensi del comma 337-bis.

337-quater. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 80 milioni euro annui.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.290

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 337 aggiungere il seguente:

«337-bis. Al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in misura corrispondente agli importi dovuti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 337-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 37 milioni per il triennio 2020-2022 e pari a euro 21 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.291

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

"337-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

337-ter. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

337-quater. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

337-quinquies. All'articolo 20, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

337-sexies. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

1.292

Versace, Lombardo

Al comma 338, sostituire le parole "15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, anche al fine di realizzare programmi, progetti, campagne e interventi dedicati alle forme di discriminazione multiple e intersezionale riferita alle donne con disabilità».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2023

1.293

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Al comma 338 sostituire le parole: "15 milioni di euro" con le seguenti: "30 milioni di euro"

Conseguentemente i Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge sono ridotti di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1.294

D'Elia, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:

«339-bis. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2023. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono impiegate al fine di ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di libertà, istituito con l'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e conseguentemente ripartite alle regioni in base ai dati relativi al numero di donne accolte presso le strutture antiviolenza nell'anno precedente presenti sul territorio, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

339-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.295

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Il comma 340 è sostituito dal seguente:

«340. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'articolo 1 della presente legge.»

1.296

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 340 aggiungere il seguente:

«340-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione regionale definita nell'annualità antecedente all'anno di riferimento, entro il primo trimestre di ciascun anno.

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo Unico Politiche Sociali entra in vigore a decorrere dal 2024.»

1.297

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 340, aggiungere il seguente:

"340 - bis. All'articolo 1 comma 801 della legge n.178 del 30 dicembre 2020 dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni», sono inserite le parole «e le loro forme associative»."

1.298

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 340 aggiungere il seguente:

«340-*bis*. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

1.299

[Lombardo, Paita](#)

Al comma 341 apportare la seguente modifica: dopo le parole "1.850.000 euro per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024"

Conseguentemente al comma 873 le parole "di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 12.036.158 per l'anno 2024, di euro 21.387.272 per l'anno 2025, di euro 141.463.733 per l'anno 2026, di euro 167.656.985 per l'anno 2027, di euro 170.075.961 per l'anno 2028, di euro 171.674.406 per l'anno 2029, di euro 173.274.756 per l'anno 2030, di euro 173.092.756 per l'anno 2031, di euro 173.008.256 per l'anno 2032, di euro 172.956.371 per l'anno 2033, di euro 205.356.371 per l'anno 2034, di euro 191.456.371 per l'anno 2035, e di euro 191.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036"

1.300

[Astorre, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Basso, Fina, Irto](#)

Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:

«341-bis. Al fine di contrastare le crescenti forme di disagio sociale connesse con fenomeni sempre più rilevanti di emergenza abitativa, particolarmente significativi nelle città italiane con più alta densità abitativa e aggravati dalla attuale congiuntura economica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo sperimentale per le annualità 2023 e 2024 di euro 18 milioni per ciascuna annualità, da destinarsi a favore delle città metropolitane italiane per finanziare progettualità di accoglienza in residenza temporanea di adulti e minori in condizioni di fragilità o disagio sociale.

341-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.301

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:

"341-bis. Al fine di adeguare gli stanziamenti del fondo nazionale politiche sociali a causa degli emergenti fenomeni sociali da contrastare, all'articolo 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro annui».

341-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 341-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.302

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:

«341-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo unico politiche sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

341-ter. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo unico politiche sociali sono direttamente trasferite agli ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione regionale definita nell'annualità antecedente all'anno di riferimento, entro il primo trimestre di ciascun anno.

341-*quater*. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

341-*quinquies* Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2024. »

1.303

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 341 aggiungere il seguente:

"341-*bis*. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni», sono inserite le parole: «e le loro forme associative»."

1.304

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:

«341-*bis*. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di *équipes* integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. »

1.305

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:

"341-*bis*. Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti della crisi socioeconomica conseguente all'emergenza pandemica e alla crisi energetica, all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), punto 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza.»."

1.306

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:

«341-*bis*. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397 milioni.

1.307

D'Elia, Manca

Dopo il comma 341 aggiungere i seguenti:

"341-*bis*. Al fine di dare attuazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 da destinare, per 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, alle finalità di cui alla lettera a), per 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per le finalità di cui alla lettera c) e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 alle finalità di cui alla lettera d) del suddetto articolo.

341-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 341-*bis*, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873."

1.308

Barbara Florida, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Sopprimere il comma 342.

1.309

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Sopprimere i commi da 342 a 354.

1.310

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sopprimere i commi da 342 a 354.

1.311

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sostituire i commi da 342 a 354 con il seguente:

"342. Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è abrogato.
343. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

1. Quando risulti accertato che il licenziamento è stato intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché della procedura di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

2. Qualora risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo o che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate dal giudice in relazione all'anzianità del lavoratore, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Dall'indennità così individuata viene dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo compreso fra il licenziamento e la sentenza del giudice, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.

4. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla

comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dal comma 1.».

3. Il presente articolo si applica ai licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della presente legge. "

1.312

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 342, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli accordi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fissano il numero massimo di lavoratori da impiegare con tale forma contrattuale, definiscono forme di informazione e formazione su prevenzione, salute e sicurezza, regolamentano eventuale diritto di precedenza in caso di assunzioni operate dall'utilizzatore»;

Conseguentemente,

sopprimere la lettera c);

alla lettera d), sopprimere il numero 2).

1.313

[Lombardo, Paita](#)

Al comma 342, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-bis) al comma 17, lettera e), ovunque ricorra la parola 'quattro' è sostituita dalla seguente: 'sei';

d-ter) il comma 21 è sostituito dal seguente: "21. Al fine di salvaguardare la dignità del prestatore di lavoro e verificare il corretto utilizzo degli strumenti disciplinati dal presente articolo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro effettua ispezioni periodiche sugli utilizzatori dei predetti strumenti. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo e sugli esiti dell'attività ispettiva di cui al periodo precedente."

1.314

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

«354-bis. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto. Alla ripartizione del fondo di cui al presente comma tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»

1.315

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

"354-*bis*. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2023-2025 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al presente comma, con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario di cui al presente comma, sempre che l'adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.

Il fondo, per le cui entrate e uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al presente comma. Lo stesso fondo eroga contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano, nel triennio 2023-2025, regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Alle risorse di cui al presente comma possono accedere tutti i datori di lavoro che riorganizzano il lavoro stabilendo la durata settimanale legale dell'orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro.

Il contributo è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente ovvero alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni impresa, considerati il numero dei dipendenti effettivo dopo la riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione sulla base del precedente orario contrattuale e si calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato con il nuovo orario contrattuale. Il contributo è erogato in misura decrescente per ciascun anno del triennio 2023-2025 nella misura pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45 per cento e al 40 per cento della differenza calcolata ai sensi del presente comma.

La riduzione di orario operata in attuazione del presente comma deve avvenire in modo da lasciare inalterati i livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati. Al fine di favorire, anche attraverso processi concordati, una generale riduzione dell'orario di lavoro e il conseguente aumento dell'occupazione, è stabilita una riduzione delle aliquote contributive, con oneri a carico del fondo e nei limiti della dotazione del fondo stesso, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rinvenienti dal comma 122 bis della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al presente comma.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 122, aggiungere il seguente:

122 bis.

Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-*bis*.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

1.316

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

"354-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400,00;

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400,00;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380,00 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400,00 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

Agli oneri derivanti da presente comma, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dal comma 122-bis della presente legge.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, dopo il comma 122, aggiungere il seguente:

122-*bis*.

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-*bis*.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio). - 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). - 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale). - 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio). - 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile). - 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

1.317

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

"354- bis. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.».

1.318

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

«354-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissata al 50 per cento".»

1.319

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

«354 bis. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", o presso le unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte" sono sostituite dalle seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."»

1.320

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 354, inserire il seguente:

«354-bis. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la voce: "Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo" è inserita la seguente: " Lavori nelle fabbriche di ceramica."»

1.321

[Manca](#)

Al comma 355, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «600.000 euro»

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 1 comma 873, di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

1.322

[Paita, Lombardo](#)

Sopprimere il comma 356.

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

1.323

[Fregolent, Lombardo](#)

Dopo il comma 356, aggiungere il seguente:

356-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici

esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.324

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:

356-bis. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro VI", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto, per l'anno 2023, un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

356-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Le disposizioni di cui al comma 356-bis si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

356-quater. Agli oneri derivanti dal comma 356-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.325

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:

356-bis. Al fine di incentivare le imprese ad investire nel rinnovamento del parco autobus, e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

356-ter. Le risorse di cui al comma 356-bis sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2023 e finalizzati alla radiazione,

per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

356-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.326

[Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 356, inserire il seguente:

"356-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

- 1) al comma 1, la lettera c) è abrogata;
- 2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e nello stato di previsione del Ministero università e della ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma».

b) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

Conseguentemente, al comma 873 sostituire le parole: «2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025» con le seguenti: «1.158.869 per l'anno 2023, di euro 21.036.158 per l'anno 2024, di euro 30.387.272 per l'anno 2025»

1.327

[Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 356, inserire i seguenti:

"356-bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

356-ter. Le disposizioni di cui al comma 356-bis si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.

356-*quater*. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

356-*quinquies*. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

356-*sexies*. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 356-*quinquies* è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 356-*quinquies* corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

356-*septies*. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 356-*quinquies*.

356-*octies*. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

356-*novies*. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

356-*decies*. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

356-*undecies*. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

356-*duodecies*. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 356-*quinquies*;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 356-*quinquies*;

c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

356-terdecies. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma *356-quinquies* è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

356-quaterdecies. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

356-quinquiesdecies. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

356-sexdecies. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma *356-quinquiesdecies* non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma *356-bis*. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

356-septiesdecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da *356-bis* a *356-sexdecies*.

356-octiesdecies. Ai fini dell'applicazione dei commi da *356-bis* a *356-septiesdecies* sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza."

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: «2.158.869 per l'anno 2023» con le seguenti «658.869 per l'anno 2023»

1.328

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 356, aggiungere il seguente:

"*356-bis.* All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». "

1.329

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 356, aggiungere il seguente:

«*356-bis.* Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di contratto di prestazione occasionale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo, composto da rappresentanti designati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo. Sono invitati in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

356-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma *356-bis* non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato. »

1.330

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 356, inserire il seguente:

"356-bis. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

1.331

Lombardo, Paita

Al comma 357, lettera a), dopo il numero 3) inserire i seguenti:

"3-bis) Dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, rispettivamente, al 10% della retribuzione annuale lorda fino a 26 mila euro, al 15% della retribuzione annuale lorda fino a 15 mila euro e al 20% della retribuzione annuale lorda inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

3-ter) il comma 8 è sostituito con il seguente: "8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente emendamento, valutati in 600 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:

a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) per quanto attiene alla somma di 200 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.

1.332

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:

"357-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i figli riguardo ai quali è già stata presentata la domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e per i quali non sono sopravvenute modifiche dei requisiti anagrafici o reddituali nel corso dell'anno di riferimento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale non sono tenuti a ripresentare una nuova domanda ogni anno. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "presentazione" inserire le seguenti parole: "o rinnovo"».

357-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al termine della rendicontazione consuntiva di cui al precedente comma 8, qualora risultassero somme residuali rispetto alla spesa totale accantonata per l'anno di riferimento, l'Inps provvede a redistribuirle *pro quota* in misura proporzionale a tutti gli aventi diritto entro il successivo mese di marzo.».

357-quater. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al termine della rendicontazione consuntiva di cui al precedente comma 8, qualora risultassero somme residuali rispetto alla spesa totale accantonata per l'anno di riferimento ed al fine di incrementare la quota universale della misura, l'Inps provvede a redistribuirle aumentando l'importo previsto - attualmente fissato a 50 euro - in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Questo incremento deve attuarsi fino ad esaurire il detto residuo. Tale redistribuzione deve avvenire entro il successivo mese di marzo.».

1.333

[Paita, Lombardo](#)

Dopo il comma 358 sono aggiunti i seguenti:

«358-bis. A decorrere dal 2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

358-ter. Per le finalità di cui al comma precedente gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 1500 milioni di euro a decorrere dal 2023»

1.334

[Paita, Lombardo](#)

Dopo il comma 358 sono aggiunti i seguenti:

«358 bis. Per far fronte alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2022, n. 32, a decorrere dal 2023 viene ulteriormente riconosciuto un contributo annuale, erogato mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, di 800 euro per ciascun figlio ai nuclei familiari, anche monoparentali, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000 euro, di 400 euro con ISEE compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato contestualmente e con le medesime modalità dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

358-ter. Per le finalità di cui al comma precedente gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023 e che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

1.335

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 358 aggiungere il seguente:

«358-bis. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Il fondo di cui al presente comma è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Ai fini del riparto del fondo di cui al presente comma tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare

esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

Conseguentemente sopprimere il comma 64

1.336

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:

«358-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di contributi destinati a sostenere le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici unifamiliari che nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari e quelle per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, nonché le spese relative agli interventi volti a ridurre gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e a migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature. I contributi di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. I contributi sono riconosciuti per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in favore di soggetti con età pari o superiore a 60 anni portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché ai soggetti con età pari o superiore a 75 anni.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al presente comma.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

Conseguentemente sopprimere il comma 64.

1.337

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:

«358-*bis*. a) All'articolo 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall'anno 2023, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dal 2022" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2023".

b) All'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sostituire il testo con il seguente: "180. Il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per l'anno 2022 quota parte di 70 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2023 quota parte di 105 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per l'anno 2022 per la quota parte di 30 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2023 per la quota parte di 45 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

Conseguentemente sopprimere il comma 64.

1.338

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:

«358-*bis*. Per gli anni 2023 e 2024 le regioni e le province autonome adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 - S.O. n. 15.

Per le finalità di cui al presente comma si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

Conseguentemente sopprimere il comma 64

1.339

[Paita](#), [Lombardo](#)

Al comma 359, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 359, inserire i seguenti:

«0359. All'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".

b) al comma 359, sostituire le parole "elevata per la madre lavoratrice per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione" con le seguenti: "elevata per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione, fruibile e divisibile tra i genitori."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni derivanti dal comma 01 del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 153 della presente legge.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 535, pari a 2.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzio

1.340

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il comma 359 è sostituito con il seguente:

«359. Dopo l'articolo 34, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, aggiungere il seguente: "Art. 34-*bis*. (Regime sperimentale) 1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2025 in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 34, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per cinque mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-*quater* del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione.

2. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

3. L'indennità di cui al presente articolo è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 e spetta nel limite di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del presente articolo con le relative previsioni di spesa."

All'onere derivante dal presente comma, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso corrispondente riduzione valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge. »

Conseguentemente, sopprimere il comma 64.

1.341

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 359 con il seguente:

«359. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", elevata per ciascun genitore, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione". La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica con riferimento a ciascun genitore che termina il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

All'onere derivante dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2023, 410 milioni di euro per l'anno 2024 e 420 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge. »

Conseguentemente sopprimere il comma 64.

1.342

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 359, sostituire le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» *con le seguenti:* «elevata, nel limite delle risorse disponibili pari a 200 milioni, per entrambi i genitori per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione.»

1.343

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 359, primo periodo, sostituire le parole: «per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino» con le seguenti: «per la durata massima di un mese».

1.344

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 359 primo periodo dopo le parole: «per la madre lavoratrice» aggiungere le seguenti: «e per il padre lavoratore».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.345

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Al comma 359, primo periodo, dopo le parole: «per la madre lavoratrice» aggiungere le seguenti: «o alternativamente per il padre lavoratore.»

1.346

[Lombardo, Paita](#)

Dopo il comma 359, inserire il seguente:

«359-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate inoltre le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 32 le parole "dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) Al comma 1 dell'articolo 34, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per sei mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per il primo mese, al 50 per cento per il secondo mese, al 40 per cento per il terzo mese e al 30 per cento per il restante periodo. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità di cui al primo periodo spetta allo stesso per un periodo massimo di dodici mesi."»

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 359-bis, pari pari a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzio

1.347

[Lombardo, Paita](#)

Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:

359-bis. All'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022 e 2023". In via sperimentale, per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 si applicano anche alle aziende con un numero di dipendenti uguale o superiore a venti e, per tutte le aziende, nella misura del 100 per cento.

359-ter. Agli oneri derivanti dal comma 359-bis pari per il comma 1 a euro 85 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per il comma 2 a 615 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituiscono limite di spesa, si provvede quanto a 700 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

1.348

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 359, aggiungere il seguente:

"359-bis. All'articolo 27 bis, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, le parole: «per un periodo lavorativo di dieci giorni» sono sostituite con le seguenti «per un periodo lavorativo di 20 giorni» nonché."

1.349

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 359, aggiungere il seguente:

"359-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 874 della presente legge.

1.350

D'Elia, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 359, inserire il seguente:

"359-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162, le parole: «Per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «nel limite di 50 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2022 e di nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2023»."

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 70 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.351

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 359, inserire il seguente:

«359-bis. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel limite delle risorse disponibili di 600 milioni nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 700 milioni per l'anno 2023, si provvede quanto a 300 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54 e quanto a 300 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.352

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 359, inserire i seguenti:

"359-bis. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato a valere sul «Fondo per le adozioni internazionali» istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

359-ter. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 359-bis è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

359-quater. L'erogazione del contributo di cui al comma 359-bis preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità."

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione

del comma 54

1.353

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 359, inserire i seguenti:

«359-bis. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

359-ter. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di *caregiver* come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

259-quater. Al lavoratore di cui ai commi 359-bis e 359-ter che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile viene garantita l'equiparazione con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione, all'apprendimento permanente ed alla periodica certificazione delle relative competenze. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicati anche per la prestazione lavorativa resa in modalità agile.»

1.354

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 359, inserire i seguenti:

«359-bis. Le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.»

1.355

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 362, sostituire le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e sostituire le parole: con popolazione superiore a 300.000 abitanti con le seguenti: con popolazione superiore a 60.000 abitanti.»

1.356

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 362, sostituire le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro con le seguenti: con una dotazione di 30 milioni di euro.»

1.357

Musolino, Spagnoli

Al comma 362, ultimo periodo, sostituire le parole: "superiore a 300.000 abitanti" con le seguenti: "superiore a 200.000 abitanti".

1.358

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 363, sostituire le parole: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: Conferenza Stato-città e autonomie locali. »

1.359

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 363, sostituire le parole:

"Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" con le seguenti: "Conferenza Stato Città e autonomie locali"

1.360

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 364, sostituire le parole: «da un rappresentante dell'associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti: da due rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni italiani. »

1.361

[Versace, Lombardo](#)

Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:

364-*bis*. All'articolo 104, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";

b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui".

364-*ter*. Agli oneri dal comma 364-*bis*, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.362

[Versace, Lombardo](#)

Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:

355-*bis*. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2023 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

355-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 355-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.363

[Versace, Lombardo](#)

Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:

364-*bis*. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025

364-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 364-*bis*, pari a 0,3 milione di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.364**Versace, Lombardo**

Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:

364-bis. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023"

b) all'ultimo periodo, le parole: "sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono soppresse.

364-ter. A decorrere dall'anno 2023, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

364-quater. Agli oneri derivanti dai commi 364-bis e 364-ter, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.365**Versace, Lombardo**

Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:

364-bis. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, un contributo di 0,10 milioni di euro per l'anno 2023, di 0,70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 0,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap.

364-ter. Agli oneri derivanti dal comma 364-bis, pari a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 0,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.366**Versace, Lombardo**

Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:

364-bis. Al fini di garantire il diritto allo studio per gli studenti con disabilità e rimuovere gli ostacoli che possano limitarne l'esercizio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il "Fondo a sostegno del trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

364-ter. I requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 354.bis da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

364-quater. Agli oneri di cui al comma 634-bis, pari a 100 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.367

Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Dopo il comma 364, inserire il seguente:

"364-*bis*. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a partire dall'anno 2023, di 500 milioni di euro. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziato per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima."

Conseguentemente, dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.368

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:

«364-*bis*. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-*sexies*) sostituire le parole: "nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65" con le parole "nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65";

b) alla medesima lettera d-*sexies*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Annualmente, le somme non utilizzate dai singoli comuni beneficiari per assicurare il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale e sono destinate ai comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33%, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti";

c) alla lettera d-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali."

d) alla lettera d-*octies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;"».

1.369

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:

«364-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli è incrementato di 60 milioni di euro per il finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il

recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge. »

Conseguentemente sopprimere il comma 64.

1.370

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:

«364-*bis*. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»

1.371

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 364 aggiungere il seguente:

«364-*bis*. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»

1.372

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:

«364-*bis*. Il Fondo istituito ai sensi del comma 176 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità per gli anni 2023 e 2024 è incrementato di 10 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge. »

1.373

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 364 aggiungere il seguente:

«364-*bis*. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»

1.374

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:

«364-*bis*. Al fine di incentivare le politiche di inclusione e sviluppo delle potenzialità di bambine e bambini con disabilità e bisogni educativi speciali in funzione di contrasto ai processi di segregazione e abbandono scolastico è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per l'assistenza educativa nei nidi, le scuole dell'infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno gli anni 2023, 2024 e 2025.

364-*ter*. Il fondo di cui al comma 3-*bis* è ripartito tra i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed è destinato al finanziamento dell'assistenza e del sostegno educativo a favore di bambine e bambini/alunni e alunne con disabilità, bisogni educativi speciali o che vivono in nuclei familiari in condizioni di disagio o povertà educativa al fine di favorire l'accesso e la permanenza nei servizi educativi e scolastici e realizzare percorsi educativi e scolastici che favoriscano l'inclusione e il completamento dell'obbligo scolastico. Il riparto del fondo tra i comuni avviene per il 90 per cento in proporzione al numero dei minori tra 3 mesi e 16 anni censiti al 1° gennaio rispettivamente per gli anni 2023, 2024 e 2025; il restante 10 per cento viene ripartito secondo parametri definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.375

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:

"364-*bis*. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» è incrementato di 400 milioni a decorrere dall'anno 2023."

1.376

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 364 inserire il seguente:

«364-*bis*. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.»

1.377

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 364 inserire il seguente:

«364-bis. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.»

1.378

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 364 inserire il seguente:

«364-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.»

1.379

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 364 inserire il seguente:

«364-bis. Al fine di contribuire a sostenere le attività associative di interesse generale nonché quelle poste in essere per promuovere la conoscenza e l'attuazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, legati al contrasto di ogni forma di discriminazione, posta in essere nei confronti delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e loro familiari, è riconosciuto ad Anffas Nazionale APS ETS un contributo di 0,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»

1.380

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 364 inserire il seguente:

"364-bis. Al fine di promuovere campagne informative atte a diffondere la conoscenza delle disposizioni della legge 22 giugno 2016, n. 112, sul «Durante e dopo di noi» e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave e dei genitori anziani delle stesse, anch'essi meritevoli di ricevere adeguati supporti e sostegni, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorirne l'inclusione sociale è riconosciuto alla Fondazione nazionale «Durante e Dopo di noi» Anffas Onlus un contributo di 0,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024."

1.381

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 364 inserire i seguenti:

«364-bis. Al fine di tutelare il diritto alla sessualità e al benessere psico-fisico delle persone disabili con ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità e nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regioni, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorre dal 2023 destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento della figura dell'operatore all'emotività, all'affettività alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone disabili.

364-ter. Il Ministro della salute d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del comma 364-bis.»

1.382

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 364 inserire i seguenti:

«364-bis. Al fine di promuovere una più ampia integrazione attraverso il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme nonché a contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, è istituito a decorrere dal 2023 presso il Ministero della salute un apposito Fondo con una dotazione annuale di 5 milioni di euro per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.

364-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma nonché i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al comma 364-bis.»

1.383

Manca

Dopo il comma 364 inserire i seguenti:

«364-bis. Nelle more della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2023, l'ammontare mensile dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è incrementato di 271 euro per i nuovi percettori con almeno 65 anni di età, che possano provare l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro con una assistente familiare.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda dell'interessato, entro il limite di spesa di 100 milioni di euro.

364-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità attuative del comma 364-ter.»

1.384

Manca, Zambito

Dopo il comma 364 inserire i seguenti:

«364-bis. Per l'anno 2023 è riconosciuto alle strutture residenziali per anziani un contributo straordinario pari a 3 euro *die* per ogni posto con oneri per la finanza pubblica.

364-ter. Agli oneri derivanti dal comma 364-bis si provvede quanto a 228 milioni di euro a carico del Servizio sanitario nazionale, attraverso una quota delle risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* destinata a fare fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, cui concorre lo Stato; quanto a 88 milioni di euro a carico di un apposito fondo da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

1.385

Manca

Dopo il comma 364 inserire i seguenti:

"364-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d-sexies*) le parole: «*nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*» sono sostituite dalle seguenti: «*nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*»;

b) alla medesima lettera *d-sexies*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Annualmente, le somme non utilizzate dai singoli comuni beneficiari per assicurare il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale e sono destinate ai comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33 per cento, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti*»;

c) alla lettera *d-quinquies*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.*»;

d) alla lettera d-octies) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

1.386

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 364 inserire il seguente:

«364-bis. Il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 di 95 milioni di euro.»

1.387

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 364 inserire il seguente:

«364-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023.»

1.388

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 364 inserire i seguenti:

«364-bis. Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

364-ter. Il 10 per cento dell'incremento dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 è riservata alla scuola di specializzazione in pediatria.»

1.389

Barbara Floridia, Loreface, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Al comma 365, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) al comma 3, dopo le parole: «barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;"

1.390

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 366, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»

1.391

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 366, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro» con le seguenti «è incrementato di 30 milioni di euro»

1.392

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole* : «è incrementato di 5 milioni di euro con le seguenti è incrementato di 40 milioni di euro;»

b) *al secondo periodo, dopo le parole*: «in favore di anziani *aggiungere le seguenti* nonché in favore degli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel cui statuto sia prevista come finalità anche il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari»

1.393

Manca

Al comma 367, *dopo le parole*: «del lavoro e delle politiche sociali», *aggiungere le seguenti*: «d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. »

1.394

Lombardo, Paita

Dopo il comma 368 inserire i seguenti:

368-bis. Al fine di incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minorenni, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, ovvero in altre modalità definite nella co-progettazione. I comuni beneficiari devono utilizzare almeno il 50% delle risorse per il finanziamento di iniziative progettate e realizzate attraverso le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui al periodo precedente.

368-ter. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. In sede di prima applicazione i predetti termini sono fissati, rispettivamente, in sessanta e trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti inoltre gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari, individuati sulla base dei dati relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e destinando almeno il 40 per cento delle risorse ai comuni beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.

368-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 368-*bis* e 368-*ter*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.395

Barbara Florida, Patuanelli, Sabrina Licheri, Nave, Croatti, Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi

Apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo il comma 368, inserire il seguente*: «368-*bis*. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da

adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»;

2) *dopo il comma 423, inserire il seguente: «423-bis. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole: "è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo";

b) le parole: "nella misura del 10 per cento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 20 per cento del costo";

c) le parole: "e nella misura del 5 per cento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "e nella misura del 10 per cento del costo".».

1.396

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 561, sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «177 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni a decorrere dal 2024»;*

b) *dopo il comma 561, inserire il seguente: 561-bis. Per l'anno scolastico 2023/2024, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 27 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni a partire dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al Fondo del comma 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al primo periodo e la ripartizione delle predette risorse.;*

1.397

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2024 e 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»;*

b) al comma 566, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni».

1.398

Barbara Florida, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente, al comma 561, primo capoverso, le parole «150 milioni» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni».

1.399

Barbara Florida, Guidolin, Mazzella, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;

b) dopo il comma 526, inserire i seguenti:

«526-bis. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa conseguentemente incrementate negli anni successivi, a decorrere dal 2023 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, per l'anno 2023, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato che è conseguentemente incrementato. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

526-ter. Al finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

526-quater. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 526-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione, alla definizione di un Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse. L'attuazione e il rispetto del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.»

1.400

Barbara Florida, Guidolin, Mazzella, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 368, inserire il seguente:* «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;

b) *dopo il comma 526, inserire i seguenti:*

«526-bis. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento. ».

Conseguentemente al comma 535, sostituire le parole: «di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» *con le seguenti:* «di 2.205 milioni di euro per l'anno 2023, 2.410 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.710 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

1.401

Barbara Florida, Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 368, inserire il seguente:* «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;

b) *dopo il comma 539, inserire il seguente:*

"539-bis. Per contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull'individuo, sulla famiglia e sul contesto sociale, migliorando per quanto possibile la qualità di vita e rendendo più uniforme, efficiente ed integrata l'assistenza territoriale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da finalizzare, nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale, per il triennio 2023-2025, all'attuazione del vigente Piano nazionale delle cronicità. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

1.402

Casini

Dopo il comma 368, inserire i seguenti:

"368-*bis*. L'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è elevata, a decorrere dall'anno 2023, a euro 1.500 mensili per dodici mensilità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità per l'adeguamento annuale dell'importo di cui al periodo precedente sulla base della variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo.

368-*ter*. Per le persone in condizioni di disabilità gravissima, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, l'importo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è elevato, a decorrere dall'anno 2023, a euro 780 mensili e non concorre, in ogni caso, a formare il reddito della persona fisica.

368-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche in condizioni di disabilità gravissima, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese per l'utilizzo di autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, fino all'importo complessivo di euro 5.000.

368-*quinquies*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese per l'acquisto di carburanti per i veicoli di cui all'articolo 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino all'importo complessivo di euro 3.000.

368-*sexies*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la cessione e i servizi di manutenzione dei veicoli di cui alla Tabella A, parte II, numero 31), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, destinati ai soggetti in condizioni di disabilità gravissima, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

368-*septies*. Gli affidatari di persone con disabilità qualificabile come gravissima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, hanno diritto, in ogni caso, a fruire di ventiquattro ore di permesso mensile retribuito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

368-*octies*. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. Gli importi di cui ai commi 5 e 6 sono ulteriormente maggiorati di 50 euro mensili per ciascun figlio con disabilità gravissima, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016."

368-*nonies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 368-*bis* a 368-*octies*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

368-*decies*. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 873."

1.403

[Manca](#)

Al comma 370, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

1.404

[Barbara Floridia](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sopprimere il comma 380.

Conseguentemente, al comma 382, sostituire le parole: «ai commi 380 e 381» con le seguenti: «al comma 381».

1.405

[Lombardo](#), [Paita](#)

Dopo il comma 383 inserire i seguenti

"383-bis. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'Amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.

383-ter. L'incarico di cui al comma 383-bis può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.

383-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 383-bis, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quarto periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.

383-quinquies. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, denominato "Fondo incarichi esterni e premialità PNRR", con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

383-sexies. Agli oneri di cui ai commi 383-bis e seguenti, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.."

Conseguentemente, sostituire la denominazione del Capo I con la seguente: "Capo I - Misure per favorire la crescita, gli investimenti e l'attuazione del PNRR".

1.406

[Cottarelli](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 384.

1.407

[Manca](#), [Cottarelli](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 384 con il seguente:

"384. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.»"

1.408

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 384, sopprimere la lettera b).

1.409

[Manca](#)

Al comma 384, sopprimere la lettera b).

1.410

[Sbrollini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:

384-bis. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo si intende assolto quando il bollo riporta una data compresa entro giorni trenta dalla data dell'atto o in caso d'uso".

1.411

[Manca](#)

Dopo il comma 384 aggiungere i seguenti commi:

"384-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 1567, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-quater. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo».

384-ter. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 dicembre 2023, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti attività di impresa, arte o professioni in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.

384-quater. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 384-ter, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 384-bis. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato."

1.412

[Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 389, lettera a), sostituire le parole "160 milioni di euro" con le seguenti "120 milioni di euro" e le parole "240 milioni di euro" con le seguenti "180 milioni di euro".

Conseguentemente, dopo il comma 431, aggiungere il seguente:

«431-bis. La dotazione finanziaria del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037.».

1.413

[Irto](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Dopo il comma 390 inserire i seguenti:

"390-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

390-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."

1.414

[Nicita, Irto, Manca](#)

Dopo il comma 390 inserire i seguenti:

"390-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

1.415

[Irto, Nicita, Manca](#)

Dopo il comma 390 inserire il seguente:

"390-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»."

1.416

[Nicita, Irto, Manca](#)

Dopo il comma 390 inserire il seguente:

"390-bis. Al fine d'incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024». "

1.417

[Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:

«392-bis. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito per le imprese che dichiarano di aver subito maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione nei sei mesi precedenti la richiesta della stessa, e che richiedono finanziamenti per qualsiasi finalità connessa all'attività d'impresa, ivi compreso il pagamento delle fatture per consumi energetici.

392-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 392-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) al comma 393, sostituire le parole: 720 milioni con le seguenti: 830 milioni.»

1.418

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 393, sostituire le parole: «720 milioni» con le seguenti: con le seguenti: «1 miliardo.»

1.419

[Lombardo](#)

Dopo il comma 393, aggiungere i seguenti:

393-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 del regolamento europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento europeo 2401/2017. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
- b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
- c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

393-ter. Agli oneri derivanti dal comma 393-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.420

Lombardo

Dopo il comma 393, aggiungere il seguente:

393-bis. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50 , convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da "deve dimostrare" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili".

393-ter. Agli oneri derivanti dal comma 393-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

1.421

Lombardo

Dopo il comma 393, aggiungere i seguenti:

393-bis. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alinea, le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"
 - 2) alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"
 - 3) alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"
- b) al comma 1-quater, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: " o la garanzia".

393-ter. Agli oneri derivanti dal comma 393-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.422

Lombardo

Dopo il comma 393, aggiungere i seguenti:

393-bis. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di

prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

393-ter. Agli oneri derivanti dal comma 393-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.423

Lombardo

Dopo il comma 393, aggiungere i seguenti:

393-bis. Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'art. 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

393-ter. Agli oneri derivanti dal comma 393-bis, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

1.424

Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 393, inserire il seguente:

"393-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «120 mesi» sono sostituite con le seguenti: «180 mesi»."

1.425

Manca

Dopo il comma 393 il seguente:

"393-BIS. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'importo di 516.000 euro di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto ed è riferito ai lavori affidati alla singola impresa appaltatrice o subappaltatrice»."

1.426

Manca

Dopo il comma 395 inserire i seguenti:

"395-bis. Al comma 211 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Nei confronti delle piccole imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei titolari di reddito da lavoro autonomo».

395-ter. Al comma 213 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Istituti tecnici superiori» aggiungere le seguenti: «, nonché commissionate ai liberi professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione. Il credito di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui.»."

1.427

Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella

Dopo il comma 395 inserire il seguente:

"395-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 1055, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

1.428

Paita, Lombardo

Dopo il comma 401 aggiungere i seguenti:

401-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 203-*bis*, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

b) all'articolo 1, comma 203-*ter*, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

c) all'articolo 1, comma 203-*quater*, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

d) all'articolo 1, comma 203-*sexies*, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".

401-*ter*. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1055, le parole "6 per cento" sono sostituite da: "10 per cento"

b) il comma 1057-*bis* è sostituito dal seguente: "1057-*bis*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 100 milioni di euro. Lo stesso si applica per gli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.";

c) al comma 1058:

1) le parole "31 dicembre 2023", ovunque ricorrano, sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

2) le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026";

3) le parole "1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro";

d) i commi 1058-*bis* e 1058-*ter* sono soppressi;

e) al comma 1059, le parole "tre quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque quote annuali";

f) ai commi da 1051 a 1063, ovunque ricorrano, le parole "a 1058-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "a 1058";

401-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 401-*bis* e 401-*ter*, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni

dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.429

Manca

Dopo il comma 403, inserire i seguenti:

«403-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

403-ter. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 403-bis, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 403-quinquies, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

403-quater. Le agevolazioni di cui al comma 403-bis si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

403-quinquies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui ai presenti commi.

403-sexies. Il regolamento adottato ai sensi del comma 403-quinquies, ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.»

1.430

Manca

Dopo il comma 403, inserire i seguenti:

"403-bis. All'articolo 35 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»;

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'Allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri».

403-ter. Nell'Allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato.

403-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019."

1.431

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 406, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti:« , da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

1.432

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 411, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni.»

1.433

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 411, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

1.434

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 414, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

1.435

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 414, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 1, comma 873, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

1.436

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 420 aggiungere i seguenti:

«420-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "non inquinanti" aggiungere le seguenti: ", agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato";

b) sostituire le parole da: "2022", fino alla fine del comma, con le seguenti: "2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030".

420-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»

1.437

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 420 aggiungere i seguenti:

«420 bis) A decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica con una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

420 ter) Il Fondo di cui al comma precedente è finalizzato ad accompagnare e a contribuire alle politiche di investimento sulle filiere strategiche e nonché a contenere gli impatti sui lavoratori derivanti dai costi aziendali connessi con la transizione ecologica. Il riparto del Fondo è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

420 quater) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui a precedenti commi si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

1.438

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 420 aggiungere i seguenti:

«420-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

420 *ter*) Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

1.439

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 422, sostituire le parole: «4,5 milioni» con le seguenti: «5,5 milioni»

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 1, comma 873, di 1 milione di euro l'anno 2023

1.440

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 422, sostituire le parole: sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «7 milioni»

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 1, comma 873, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

1.441

[Martella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 423 inserire i seguenti

«423-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo.

423-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti di cui al comma 423-*bis*.»

1.442

[Martella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 423 inserire il seguente:

«423-*bis*. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-*bis*, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.»

1.443

Franceschelli, Manca

Al comma 424, dopo le parole: «al sostegno delle filiere agricole», aggiungere le seguenti: «al rafforzamento dei distretti del cibo,»

1.444

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Al comma 424, dopo le parole: "del cibo italiano di qualità," aggiungere le seguenti: "dei prodotti agricoli e alimentari biologici, a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta,".

1.445

Franceschelli, Manca

Al comma 424, sostituire le parole: «il sistema agricolo e agroalimentare» con le seguenti: «il sistema agricolo, agroalimentare e della produzione e trasformazione alimentare.»

Conseguentemente, al medesimo comma 424, sostituire le parole: imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole con le seguenti: imprese agricole e alimentari, al sostegno delle filiere agricole e alimentari.

1.446

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Al comma 424, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Nell'assegnazione delle risorse del Fondo vengono privilegiate le aziende agricole che utilizzano energia prodotta da fonti rinnovabili"

1.447

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo il comma 424, aggiungere il seguente:

«424-bis) All'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Le disponibilità del fondo sono destinate alla cura e al recupero della fauna selvatica ferita, con i criteri e le modalità individuate con decreto del ministero dell'agricoltura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

b) il comma 4 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere il comma 3.»

1.448

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo il comma 424, aggiungere i seguenti:

«424-bis) Ai fini della tutela delle produzioni agricole, nonché della biodiversità, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo destinato al risarcimento di eventuali danni ad allevatori e agricoltori, arrecati dalle popolazioni di orsi e lupi, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023, 2024 e 2025.

424-ter) Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 determina criteri e modalità per l'erogazione dei fondi, valutando l'opportunità di prevedere un meccanismo di erogazione preferenziale dei fondi per quegli allevatori che possano dimostrare di aver applicato sistemi di prevenzione delle predazioni.»

Conseguentemente,

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2023: -2.000.000;
2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000.

1.449

[Lombardo, Paita](#)

Sopprimere il comma 427.

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

1.450

[Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella](#)

Dopo il comma 431 aggiungere il seguente:

«431-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.»

1.451

[Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella](#)

Dopo il comma 431 inserire il seguente:

"431-bis. Al comma 528 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023»."

1.452

[Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella](#)

Dopo il comma 431 inserire il seguente:

"431-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2023 di ulteriori 10 milioni di euro.»."

1.453

[Musolino, Spagnoli](#)

Al comma 439, dopo le parole: "della programmazione", aggiungere le seguenti: "di cui 500 mila destinati ai bacini italiani dove si coltivano cozze e vongole autoctone".

1.454

[Paita, Lombardo](#)

Sopprimere il comma 441.

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

1.455

[Barbara Floridia, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco](#)

Sopprimere il comma 447.

1.456

Barbara Florida, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Sopprimere i commi 447 e 448.

1.457

Barbara Florida, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Al comma 447, capoverso «Art. 19.», comma 2, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati esclusivamente dalle guardie venatorie con il necessario supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.».

1.458

Barbara Florida, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Al comma 447, capoverso «Art. 19.», comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. È in ogni caso vietata ogni tipo di attività venatoria nei periodi di nidificazione.».

1.459

Barbara Florida, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Al comma 447, capoverso «Art. 19.», comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto».

1.460

Barbara Florida, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Sopprimere il comma 448.

1.461

Barbara Florida, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Al comma 448, capoverso «Art. 19-ter.», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che possono avvalersi esclusivamente dalle guardie venatorie con il necessario supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.».

1.462

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:

448-bis. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria

per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto attuativo dell'articolo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002. Il CREA ammette nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo gli standard LULUCF del Panel intergovernativo sui Cambiamenti climatici. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di emission trading system (ETS). Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri della transizione ecologica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'eleggibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle Linee Guida dell'Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, e secondo gli standard del Land use, Land-use change, and Forestry - LULUCF. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, viene istituita presso il CREA la Sezione Speciale Crediti di Carbonio Forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.463

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 450, dopo le parole: «di prima necessità» aggiungere le seguenti «nonché per il pagamento di altri generi di prima necessità»

Conseguentemente, al comma 451, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città e Autonomie locali».

1.464

[Manca](#)

Al comma 451, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti*: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali. »

1.465

[Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 451, aggiungere il seguente:

«451-*bis*. Al fine di monitorare l'impatto del Fondo di cui al comma 450 del presente articolo, gli Uffici territoriali del Governo provvedono a raccogliere entro il dicembre 2024 i dati e le informazioni circa l'utilizzo del Fondo da parte dei comuni; è inoltre istituito un osservatorio per il contrasto della povertà alimentare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coinvolgendo i comuni capoluogo di regione ed enti del terzo settore capofila dei programmi FEAD.»

1.466

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo il comma 451 inserire i seguenti:

"451-*bis*. I castanicoltori possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:

a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;

b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei castagneti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;

d) nonché interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno;

e) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

f) interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di *Castanea sativa* Mill in areali vocati.

451-ter. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera.

451-quater. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 451-bis e 451-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituiscono limite massimo di spesa."

1.467

[Manca](#)

Dopo il comma 451 inserire i seguenti:

"451-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 3-bis, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «e per il solo anno» fino alla fine del comma sono soppresse.

2) al comma 3-quater, le parole: «limitatamente all'anno 2022» sono soppresse.

b) nell'Allegato I l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

451-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019."

1.468

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 451 inserire i seguenti:

«451-bis. Al fine di favorire e migliorare il recupero e la distribuzione capillare sul territorio nazionale delle eccedenze alimentari nel rispetto dei principi della legge 19 agosto 2016, n. 166, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per l'erogazione di un contributo straordinario in favore degli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel cui statuto sia prevista come finalità anche il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari, per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati da adibire alla raccolta e alla distribuzione di tali eccedenze.

451-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso al contributo per l'acquisto di veicoli commerciali e/o furgonati.

451-*quater*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di agevolare l'acquisto di veicoli commerciali e/o furgonati da parte dei soggetti di cui al comma 1, può stipulare convenzioni con le case automobilistiche, in particolare per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati elettrici.»

1.469

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Al comma 452, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo le parole «prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, » aggiungere le seguenti «e la valorizzazione del sistema agroalimentare attraverso i Distretti del cibo, »*

2) *al quinto periodo, sostituire le parole «136.000» con le seguenti «500.000»*

1.470

[Manca](#)

Al comma 452, secondo periodo, sostituire le parole: «anche attraverso l'avvalimento, » con le seguenti: «prioritariamente attraverso l'avvalimento»

1.471

[Barbara Florida](#), [Naturale](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sopprimere i commi 453 e 454.

1.472

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicity](#)

Al comma 456, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «20 milioni. »

1.473

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Sostituire il comma 458 con il seguente:

"458. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;

b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «lavorazioni effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni effettuate o contabilizzate»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b), e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

d) al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;

e) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

«5-*ter*. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-*septies*, comma 8,

secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari di cui al comma 2 aggiornati secondo quanto previsto all'articolo 68, comma 3, della legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti accedono al riparto del fondo di cui al comma 6-*quater* nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al fondo e di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* del presente articolo si applicano, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche agli appalti pubblici e agli accordi quadro, di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-*bis*, secondo periodo, del presente articolo, è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

6-*quater*. Per le finalità di cui al comma 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

6-*quinquies*. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-*bis*, le stazioni appaltanti, per le medesime finalità, utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.

6-*sexies*. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.»;

g) al comma 8, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023», e le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

h) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato.»."

1.474

Manca

Al comma 458, lettera b), capoverso comma «6-bis», sopprimere le parole: "qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; "

Conseguentemente, dopo il comma 458, aggiungere il seguente:

"458-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica previsti dal PNRR, possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2."

1.475

Manca

Al comma 458, lettera b), capoverso comma «6-bis», sopprimere le parole: "qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; "

1.476

Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 458 inserire i seguenti:

«458-bis. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

458-ter. Per i contratti di cui al comma 458-bis, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

458-quater. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

458-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevidenti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

1.477[Manca](#)

Dopo il comma 458 inserire il seguente:

"458-bis. Al comma 1043 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle amministrazioni centrali sono, da queste, riversati informaticamente in ReGiS»."

1.478[Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Nicita](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 460, alinea, aggiungere, in fine del primo periodo, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito al comma 463» e alla lettera a) dopo le parole: «miglioramento della qualità della vita» inserire le seguenti: «di riduzione dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale; »*

b) *al comma 462, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Le risorse del FIAR sono, complessivamente, assegnate nella misura minima del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno; »*

c) *al comma 463, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari; »*

d) *al comma 464, primo periodo, sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale; »*

e) *al comma 468, primo periodo, dopo le parole: «ammissibili al finanziamento, » aggiungere le seguenti: «nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno. »*

1.479[Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto](#)

Al comma 460, lettera a), dopo le parole: «miglioramento della qualità della vita» aggiungere le seguenti: «di riduzione dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale. »

1.480[Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Nicita](#)

Al comma 462, aggiungere, in fine, le parole: «Le risorse del FIAR sono, complessivamente, assegnate nella misura minima del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno. »

Conseguentemente,

al comma 463, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari

al comma 464, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale

al comma 468, primo periodo, dopo le parole: ammissibili al finanziamento aggiungere le seguenti: nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno.

1.481[Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Nicita](#)

Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

«466-bis. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse FIAR è destinata alla realizzazione di aree di sosta e parcheggio adeguatamente attrezzate lungo tutte le autostrade e le strade extraurbane principali, da riservare con priorità a veicoli a motore destinati al trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. »

1.482[Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto](#)

Al comma 477, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026. »

1.483

[Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto](#)

Al comma 477 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024» con le seguenti: «400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023; »*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al fine di consentire un miglioramento dei servizi, in particolare per lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi (MAAS).*

1.484

[Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 477, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024» con le seguenti: «400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e al fine di consentire un miglioramento dei servizi, in particolare per lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi (MAAS); »*

b) *al comma 478 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di assicurare il proseguo senza soluzione di continuità dell'opera, la società Roma Metropolitane, ora in liquidazione, continua fino al completamento dell'opera la propria funzione di soggetto attuatore per la Metro C e per tutte le commesse già affidate e quelle nuove che Roma Capitale vorrà affidare, anche trasformandosi in una società di scopo, salve diverse soluzioni. Per consentire l'operatività e funzionalità della medesima società per la salvaguardia e vigilanza delle opere è consentito a Roma Capitale di provvedere a coprire i costi di funzionamento e le spese generali della società Roma Metropolitane.*

c) *dopo il comma 478, aggiungere i seguenti commi:*

478-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

478-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

478-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

478-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

Conseguentemente:

1.485

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

«478-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei Comuni Capoluogo sede di Città Metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.»

Conseguentemente

sopprimere il comma 64 della presente legge.

1.486

[Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto](#)

Al comma 478, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il proseguo senza soluzione di continuità dell'opera, la società Roma Metropolitane ora in liquidazione continua fino al completamento dell'opera la propria funzione di soggetto attuatore per la Metro C e per tutte le commesse già affidate e quelle nuove che Roma Capitale vorrà affidare, anche trasformandosi in una società di scopo, salve diverse soluzioni. Per consentire l'operatività e funzionalità della medesima società per la salvaguardia e vigilanza delle opere è consentito a Roma Capitale di provvedere a coprire i costi di funzionamento e le spese generali della società Roma Metropolitane. »

1.487

[Valente, Manca](#)

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

«478-bis. Al fine di permettere l'estensione della rete di Trasporto rapido di massa (TRM) relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, Lotto 1, stralci 2,3, nonché la fornitura di n. 14 treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.488

[Basso, Manca, Astorre, Fina, Irto](#)

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

«478-bis. Al fine di incentivare il trasferimento del trasporto delle merci su ferro, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale ed europeo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'erogazione di contributi agli operatori dei servizi di manovra del settore del trasporto ferroviario delle merci che effettuano servizi di manovra sui raccordi ferroviari nazionali.

478-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, nonché l'entità del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1. I beneficiari del contributo sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di manovra, un importo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.

478-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. »

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 12 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54

1.489

[Basso, Manca, Astorre, Fina, Irto](#)

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

"478-bis. Per il finanziamento del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025. All'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, secondo periodo, le parole: «nonché previo parere del Comitato

interministeriale per la programmazione economica,» sono soppresse. All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 728 è sostituito dal seguente: «728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025; b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

478-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

Per la realizzazione dell'*hub* portuale di Ravenna, per l'implementazione del corridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per l'adeguamento delle banchine operative - 4° stralcio. È altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024 per l'approfondimento dei canali Candiano e Baiona, l'adeguamento delle banchine esistenti, la realizzazione nuovo terminal in penisola Trattaroli e l'utilizzo materiale estratto - 1° e 2° stralcio.

478-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 478-bis e 478-ter, pari a 193 milioni di euro per l'anno 2023, 197 milioni di euro per l'anno 2024, 133 milioni di euro per l'anno 2025 e 125 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.490

[Basso](#), [Manca](#), [Astorre](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

«478-bis. 1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato a finanziare interventi relativi a programmi per l'installazione di barriere antirumore ed antinquinamento nei quartieri delle città che si trovano nelle adiacenze dei binari ferroviari o di aeroporti urbani. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

478-ter. I programmi di cui al comma 478-bis sono elaborati sulla base di Piani di intervento realizzati da Ferrovie dello Stato e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si individua la quota di finanziamento a carico di ENAC per la realizzazione di barriere antirumore e antinquinamento relative agli aeroporti urbani.

478-quater. Con il decreto di cui al comma 478-ter vengono altresì individuati gli *standard* minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

478-quinquies. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 478-bis. »

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

1.491

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

"478-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

478-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

478-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

478-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."

1.492

[Manca](#)

Dopo il comma 478 aggiungere i seguenti:

«478-bis. A partire dal 2023 viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

478-ter. In relazione all'incremento dei costi dell'energia elettrica, è costituito un fondo di 200 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 finalizzato a un contributo straordinario destinato alle aziende titolari di contratti di servizi per la gestione di servizi di trasporto pubblico locale, comprendenti almeno una tra le modalità metropolitana, tranviaria, filoviaria o di bus; il contributo è erogato pro-quota in ragione delle vetture-km erogate nel corrispondente anno prevedendo un anticipo pari al 80 per cento basato sulle vetture-km effettuate nel 2022.»

1.493

[Basso](#), [Astorre](#), [Manca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

«478-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi in atto, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento sarà ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza ha visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.»

1.494

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

«478-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire tra le aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane, sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del fondo. »

1.495

[Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto](#)

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

«478-bis. Al fine di permettere l'adeguamento contrattuale per maggiori costi, assicurare la copertura economica in sede di avvio della gara d'appalto previsto per l'anno 2023 e la realizzazione della linea 2 della metropolitana automatica di Torino è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032. La città di Torino, in qualità di stazione appaltante, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo 2023, un quadro completo e aggiornato dei relativi costi, dello stato progettuale e delle risorse già disponibili, del cronoprogramma procedurale finanziario nonché il prospetto di calcolo del maggiore importo rispetto all'importo previsto da quadro economico, firmato e vistato dal responsabile unico del procedimento. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.496

[Manca](#)

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

«478-bis. In considerazione dell'incremento dei costi legato all'aumento dei prezzi delle materie prime e alla crisi energetica nonché in virtù dell'aumento del numero di chilometri da realizzarsi a seguito dell'avvio dell'esercizio della linea 4 della metropolitana di Milano, è autorizzata la spesa in favore del comune di Milano per la gestione della linea M4 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni per gli anni 2025 e 2026.»

1.497

[Manca](#)

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

«478-bis. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a RFI per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.»

1.498

[Manca](#)

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

«478-bis. Per l'anno 2023 è istituito un fondo di 50 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da erogare, secondo criteri proporzionali, ai comuni presso i quali sia stato attivato, entro il 1° settembre 2021, il trasporto scolastico per alunni con disabilità. Fermo restando il rispetto di criteri proporzionali che tengano conto del numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole del comune e del numero degli alunni trasportati, i parametri per il riparto vengono definiti in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

1.499

[Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto](#)

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

«478-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente rese disponibili per l'anno 2022 e successivi dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rifinanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2023 e 2024 sono prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o

affidanti i servizi, secondo la rispettiva quota di riparto, all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.»

1.500

[Gelmini, Paita, Lombardo](#)

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

481-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2017, n. 300.

481-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 481-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE. Agli oneri derivanti dal comma 481-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.501

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 486, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: »200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026«.

Conseguentemente,

sopprimere il comma 64 della presente legge.

1.502

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 486, aggiungere i seguenti:

«486-bis) Al fine di permettere l'adeguamento contrattuale per maggiori costi, assicurare la copertura economica in sede di avvio della gara d'appalto previsto per l'anno 2023 e la realizzazione della linea 2 della metropolitana automatica di Torino è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032. La città di Torino, in qualità di stazione appaltante, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo 2023, un quadro completo e aggiornato dei relativi costi, dello stato progettuale e delle risorse già disponibili, del cronoprogramma procedurale finanziario nonché il prospetto di calcolo del maggiore importo rispetto all'importo previsto da quadro economico, firmato e vistato dal responsabile unico del procedimento. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

486 ter) Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

1.503

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 486, aggiungere i seguenti:

«486-bis. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica, si istituisce un 'Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura', con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

486 ter) Il Fondo di cui al comma precedente finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2 comma 2 dalla legge n. 2 dell'11 gennaio 2018, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

486 quater) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 486 bis).

486 quinquies) I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 486 bis), devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. »

Conseguentemente,

allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (2), programma Autotrasporto ed intermodalità (2.3), apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: - 100.000.000

CS: - 100.000.000

2024

CP: - 100.000.000

CS: - 100.000.000

2025

CP: - 100.000.000

CS: - 100.000.000

1.504

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 486, aggiungere i seguenti:

«486-bis. Al fine di aumentare l'offerta del servizio del trasporto regionale nell'area metropolitana di Bologna, dimezzando i tempi medi di attesa per i pendolari e garantendo almeno il passaggio di un treno ogni 30 minuti in orari di punta, è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2023, 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna.

486-ter Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»

1.505

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 486, aggiungere i seguenti:

«486-bis. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R., 22/12/1986 n. 917, G.U. 31/12/1986), all'art.51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la lettera d-ter): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta 2023.

486 ter) All'onere derivante dal comma precedente pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»

1.506

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 486, aggiungere il seguente:

«486-*bis*. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziare a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento sarà ripartito, con modalità da definirsi con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.»

1.507

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 486 inserire il seguente:

"486-*bis*. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;

b) sostituire le parole da: «2022» fino alla fine del comma con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030»."

1.508

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 486 inserire i seguenti:

"486-*bis*. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

486-*ter*. Il Fondo di cui al comma 486-*bis* finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

486-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 486-*bis*.

486-*quater*. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 486-*bis*, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."

1.509

[Basso](#), [Astorre](#), [Manca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 486 inserire il seguente:

"486-*bis*. All'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «180 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 350 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2022 e di euro 350 euro per abbonamenti annuali per l'anno 2023»;

d) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il buono per l'acquisto di abbonamenti annuali può essere richiesto una sola volta entro il 31 dicembre 2023.»;

e) al terzo periodo, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»."

1.510

[Basso](#), [Astorre](#), [Manca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 486 inserire i seguenti:

«486-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è destinato altresì a supportare i comuni nelle attività di incentivazione alla mobilità attiva, di innovazione e *management* della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il *mobility manager* d'area, a consolidare l'attività di raccolta dati per la redazione e l'aggiornamento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2021, n. 179, tra cui la messa in sicurezza e il rafforzamento di servizi per la ciclopeditività, ivi compresa l'attività di redazione dei Biciplan.

486-ter. Nel Fondo confluiscono le risorse residue e non utilizzate di cui all'articolo 51 comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106, e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.511

[Barbara Florida](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Turco](#)

Sopprimere i commi da 487 a 493.

1.512

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo 1, i commi 487, 488, 489, 490, 491, 492 e 493 sono soppressi

1.513

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Sostituire il comma 487 con il seguente:

«487. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente e opere connesse è realizzato in funzione dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative relative alla realizzazione di un ponte a una o più campate, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2021, relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.

Conseguentemente:

a) *al comma 490, dopo le parole:* è altresì autorizzata *aggiungere le seguenti:* , ferme restando le valutazioni di opportunità e merito in capo alla predetta società,;

b) *al comma 491, sostituire le parole:* indipendentemente dall'esito *con le seguenti:* solo all'esito favorevole e *dopo le parole:* comma 490 *inserire le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,;

c) *al comma 493, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tali risorse sono destinate allo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative relative alla realizzazione di un ponte ad una o più campate, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2021 relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.;

d) *dopo il comma 493, aggiungere i seguenti:*

493-*bis*. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

493-*ter*. Il fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.

493-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.

493-*quinquies*. La conferenza di servizi di cui al comma 7-*quater*, convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di servizio pubblico in relazione:

- a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b) al numero dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 493-*ter*;
- c) agli orari dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 493-*ter*;
- d) alla capacità dell'offerta;
- e) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

493-*sexies*. In sede di prima attuazione dei presenti commi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, provvede alla unificazione degli strumenti destinati al finanziamento della continuità territoriale al fine di pervenire ad una semplificazione delle fonti di finanziamento nonché ad una individuazione delle risorse destinate ad interventi di continuità territoriale. Le predette risorse affluiscono al Fondo per la continuità territoriale per essere destinati ai contributi di cui al comma 493-*ter*. »

1.514

[Musolino, Spagnoli](#)

Al comma 495, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché a garantire agli stessi una riserva di posti per il trasporto aereo a prezzo fisso."

1.515

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'articolo 1, sopprimere il comma 498.

1.516

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 503, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, è autorizzata la spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, nel limite di 200 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci e, nel limite di 30 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti autoservizi pubblici non di linea ovvero servizi di noleggio di autobus con conducente. » e al comma 504, sostituire le parole: «del contributo con le seguenti: dei contributi. »

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 873, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

1.517

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 504, aggiungere i seguenti:

"504-*bis*. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;

b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori ha effetto per dieci anni e inibisce all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.

504-*ter*. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e che risultino iscritti all'albo degli autotrasportatori da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) nei trenta mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo.

504-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto direttoriale, provvede a definire le modalità operative del soggetto gestore individuato nella società RAM Spa, senza che ciò importi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incaricata di deliberare, previa istruttoria, l'ammissione degli imprenditori agli interventi finanziari previsti dal presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate e tenuto altresì conto dell'età e del periodo di attività.

504-*quinquies*. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di 5.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate, di 6.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 11,5 tonnellate e di 10.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Il contributo è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui al comma 4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

504-*sexsies*. Agli oneri derivanti dai presenti commi, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. «

1.518

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 504, aggiungere i seguenti:

"504-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al presente è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

504-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 504-*bis*, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuna annualità dal 2023 al 2026 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."

1.519

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-*bis*. Al fine di tutelare della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti ,nonché a protezione della fauna e della biodiversità attraverso il superamento della frammentazione degli habitat, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici interrotti o degradati, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 4 milioni di euro per ogni anno del triennio 2023- 2025.»

Conseguentemente

alla Tabella B voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:

2023	-4.000.000
2024	-4.000.000
2025	-4.000.000

1.520

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-*bis*. Al fine di tutelare della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità attraverso il superamento della frammentazione degli habitat, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici interrotti o degradati, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 4 milioni di euro per ogni anno del triennio 2023-2025.»

Conseguentemente,

alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2023:	-4.000.000;
2024:	-4.000.000;
2025:	-4.000.000.

Realizzazione di passaggi faunistici

1.521

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 510, aggiungere i seguenti:

«510-*bis*. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della città di Cagliari per la realizzazione di un ponte di collegamento ciclopedonale che colleghi il Viale La Playa alla località Giorgino.

510 ter) Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge. »

1.522

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 512, inserire i seguenti:

"512-*bis*. Per il finanziamento del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.

512-*ter*. All'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, secondo periodo, le parole: «nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica,» sono soppresse.

512-*quater*. All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

512-*quinquies*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 728 è sostituito dal seguente: «728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.»;

b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

512-*sexsies*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

512-*septies*. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

512-*octies*. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

512-*novies*. Per la realizzazione dell'*hub* portuale di Ravenna, per l'implementazione del corridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per l'adeguamento delle banchine operative - 4° stralcio. È altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024 per l'approfondimento dei canali Candiano e Baiona, l'adeguamento delle banchine esistenti, la realizzazione nuovo terminal in penisola Trattaroli e l'utilizzo materiale estratto - 1° e 2° stralcio.

512-*decies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, pari a 193 milioni di euro per l'anno 2023, 197 milioni di euro per l'anno 2024, 133 milioni di euro per l'anno 2025 e 125 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873."

1.523

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 516, inserire i seguenti:

"516-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per il 2023, di 150 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 200 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031 e 2032, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.

516-*ter*. Le risorse di cui al comma 516-*bis* possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

516-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 516-*bis*, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

516-*quinquies*. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli *standard* minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

516-*sexsies*. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 516-*bis*."

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 873 della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031 e 2032.

1.524

[Lombardo](#)

Dopo il comma 520, aggiungere i seguenti:

520-*bis*. L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale, ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma, l'ente di governo dell'ambito territoriale esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'ente di governo medesimo.

520-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui i comuni aventi titolo, oggi ricompresi nella gestione del servizio idrico integrato dei rispettivi ambiti territoriali, possono esercitare l'opzione per la gestione diretta.

1.525

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Sostituire il comma 521 con il seguente:

"521. È assegnato alla regione Calabria e alle regioni il cui territorio ricade in tutto o in parte in area montana, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuna regione e per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i rispettivi comuni, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.526

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 525, aggiungere i seguenti:

«525-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti sul disagio abitativo, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

525 *ter*) L'erogazione delle risorse di cui al comma precedente viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

525 *quater*) All'onere derivante dal comma 525 *bis*), pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

1.527

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Al comma 526, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023. »

Conseguentemente, sostituire il comma 527 con il seguente:

"527. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 526, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dal comma 873."

1.528

Barbara Florida, Castellone, Pirro, Guidolin, Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 526 dopo le parole: "di pronto soccorso" inserire le seguenti: "e del personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118" e sostituire le parole: "140 milioni di euro " con le seguenti: "177 milioni di euro";

b) al comma 527, sostituire le parole "200 milioni di euro" con le seguenti "237 milioni di euro".

Conseguentemente:

a) al comma 535, sostituire il primo periodo con il seguente: «535 Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.187 milioni di euro per l'anno 2023, 2.337 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.637 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»;

b) sostituire il comma 873 con il seguente: «873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 125.463.733 per l'anno 2026, di euro 150.656.985 per l'anno 2027, di euro 163.075.961 per l'anno 2028, di euro 164.674.406 per l'anno 2029, di euro 166.274.756 per l'anno 2030, di euro 166.092.756 per l'anno 2031, di euro 166.008.256 per l'anno 2032, di euro 165.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.»;

c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023:	- 17.000.000;
2024:	- 17.000.000;
2025:	- 17.000.000.

1.529

Barbara Florida, Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Dopo il comma 526, inserire i seguenti:

"526-bis. Al comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale» sono aggiunte le seguenti: «, anche della ricerca sanitaria,»;

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario,» sono aggiunte le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» e dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono aggiunte le seguenti: «, e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017»;

526-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato"».

1.530[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:

527-bis. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla Legge 10 agosto 2000 n. 251 e alla legge 1° febbraio 2006 n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

527-ter. Agli oneri derivanti dal comma 527-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.531[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:

527-bis. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri e dalle infermiere pediatriche dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e definita dall'art. 104 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.532[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:

527-bis. In via sperimentale per gli anni 2023, 2024 e 2025, il personale infermieristico di cui al decreto del Ministro della Salute del 14 settembre 1994, n. 739 e al decreto del Ministro della Salute del 17 gennaio 1997, n. 70, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato alle dipendenze del Servizio Sanitario nazionale, può svolgere attività libero professionale intramuraria ed extramuraria, previa comunicazione al datore di lavoro, in deroga alle disposizioni dell'articolo dell'articolo 60 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

527-ter. L'attività libero professionale di cui al comma 1 non può comunque eccedere il limite del 25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale. Resta ferma l'incompatibilità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

527-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis sono destinate a incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.533[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 527, aggiungere il seguente:

"527-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1:

1) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce rossa

italiana»;

2) dopo le parole: «persone con disabilità», sono aggiunte le seguenti: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;

3) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;

4) le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.».

Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui al comma 873 sono ridotte di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.534

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 527, inserire i seguenti:

"527-*bis*. Al fine di attivare contratti di formazione specialistica per i laureati afferenti all'area sanitaria non medica di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 «Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"», nei limiti delle risorse di cui al presente comma, a decorrere dall'anno accademico 2023-2024 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo con una dotazione pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 33 milioni per l'anno 2024, di 49,5 milioni a decorrere dall'anno 2025.

527-*ter*. Ai laureati di cui al comma 527-*bis* viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il trattamento economico è commisurato in proporzione al numero di ore di tirocinio svolto.

527-*quater*. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 527-*bis*.

527-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024 e 49,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."

1.535

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 527, inserire i seguenti:

"527-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età già previsti dall'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono stanziati 20 milioni di euro.

527-*ter*. Al fine di potenziare il reclutamento dei professionisti sanitari e di assistenti sociali così come previsti dall'articolo 1-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono stanziati 20 milioni di euro.

527-*quater*. Al fine di prorogare il cosiddetto «*bonus* psicologo» previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno gli anni 2023 e 2024 sono stanziati 25 milioni di euro.

527-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. "

1.536

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 527, inserire il seguente:

"527-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento»;
- b) al quarto periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento»;
- c) il sesto periodo è sostituito con il seguente: «Dall'anno 2023 verrà adottata una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».

1.537

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 527, inserire il seguente:

"527-*bis*. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

527-*ter*. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute 20 novembre 2019, n. 164, in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2019, n. 164.

527-*quater*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 423 le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;
- b) al comma 424 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;
- c) al comma 426 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».

1.538

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 527, inserire il seguente:

"527-*bis*. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla dirigenza delle professioni sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 873, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.

1.539

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 527, inserire il seguente:

"527-*bis*. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi medesimi, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."

1.540

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 527, inserire i seguenti:

"527-*bis*. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione sociale delle precipe competenze diagnostiche, prescrittive ed assistenziali svolte dalla professione di ostetrica/o, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 6 milioni di euro, un *bonus* di indennità di specificità ostetrica per le professioniste dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2023 quale parte del trattamento economico fondamentale.

527-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 527-*bis*, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 527-*bis*, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.

1.541

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 527, inserire i seguenti:

"527-*bis*. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato adeguatamente rifinanziato. «

Conseguentemente all'articolo 1, comma 873, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 290 milioni.

1.542

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 527, inserire i seguenti:

"527-*bis*. L'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui all'articolo 1, comma 414, legge 30 dicembre 2020, n. 178, è finanziata dal 1° gennaio 2023 con ulteriori 60 milioni di euro.

527-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 527-bis, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge."

1.543

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 527, inserire il seguente:

"527-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e che abbiano maturato al», sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le parole: «30 giugno 2023», e, dopo le parole: «di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente fra il 31 gennaio 2020 e il», sostituire le parole: «30 giugno 2022», con le seguenti: «30 giugno 2023»."

Conseguentemente, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 873, sono ridotte di 17,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.544

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 527, inserire il seguente:

"530-bis. A fine di rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di *screening* del tumore alla mammella anche attraverso una campagna di informazione e al fine di avviare il rinnovo della strumentazione diagnostica, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."

1.545

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 527, inserire il seguente:

"534-bis. Al fine di implementare l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui documenti «Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero», «Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva» e «Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso» del 1° agosto 2019 relativamente alla presenza di competenze psicologiche a supporto delle attività in Pronto Soccorso è prevista l'assunzione di Psicologi per le attività di cui al citato accordo, il cui intervento è rivolto non solo ai pazienti ed agli accompagnatori, ma anche agli operatori sanitari.

534-ter. Per le finalità di cui al comma 534-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023; per l'anno 2024, alla spesa di 20 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è stabilita con successivo decreto del Ministero della salute da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

534-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge."

1.546**Paita, Lombardo**

Dopo il comma 528 aggiungere i seguenti commi:

528-bis. Per far fronte alla carenza del personale della dirigenza medica e del personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'aumento delle indennità dello stesso personale, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Alla ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Una quota dell'incremento di cui al comma *528-bis*, pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, è destinata al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a maggiore integrazione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.

528-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *528-bis*, pari a 700 milioni di euro l'anno, che costituiscono tetto di spesa, si provvede per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.547**Lombardo, Paita**

Dopo il comma 530 aggiungere i seguenti:

"530-bis. Art. 97-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.

530-ter. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.

530-quater. Nell'ambito dei criteri di cui al comma precedente, con il medesimo decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà, per lo scopo, della collaborazione del « Centro di coordinamento degli screening neonatali », il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'ISS pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.

1.548**Versace, Lombardo**

Dopo il comma 531, aggiungere i seguenti:

531-bis. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito la perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

531-ter. Agli oneri derivanti dal comma *531-bis*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.549

Paita, Lombardo

Al comma 535, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole "2.150 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "4.600 milioni";
- b) sostituire le parole "1.400 milioni" con le seguenti: "2.000 milioni";
- c) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 2.000 milioni di euro, è destinata a contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dagli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche attese."

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 535, pari a 2.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzio

1.550**Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito**

Al comma 535, sostituire le parole: «Per l'anno 2023» fino a: «finanziamento sanitario nazionale» con le seguenti: «Una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Al riparto accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Tali risorse possono concorrere alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2022 dei rispettivi servizi sanitari».

1.551**Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito**

Al comma 535, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.850 milioni di euro per l'anno 2023, 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. »

Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 700 milioni a decorrere dal 2023, si provvede:

- a) *per 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 873;*
- b) *per 300 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 874.*

1.552**Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito**

Dopo il comma 535, inserire il seguente:

*"535-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività ordinarie dei Servizi sanitari regionali, il recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 400 milioni per l'anno 2023. Con decreto del Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri di accesso a tali risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873."*

1.553

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 536, inserire i seguenti:

"536-*bis*. Le risorse dello stanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 263 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere non utilizzate, sono impiegate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche tramite accordi integrativi degli accordi di programma di investimento in sanità già in essere, per interventi straordinari per il miglioramento della diagnosi, della presa in carico e delle cure intermedie per le persone con malattia di Alzheimer.

536-*ter*. Ai fini di cui al comma 536-*bis*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute rende noto l'ammontare complessivo delle risorse disponibili. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente periodo, un programma di investimenti in sanità, ovvero integrano accordi di programma già in essere, secondo le modalità disciplinate dall'ordinamento vigente. I programmi di investimento di cui al precedente periodo sono destinati ad interventi che, in coerenza con quanto disposto dalla Missione 6, Componente 1, del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, attuino specifiche misure per il potenziamento e l'ammodernamento dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze e per la presa in carico delle persone con Alzheimer.

536-*quater*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 536-*bis* e 536-*ter* si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1 comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.554

D'Elia, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

"536-*bis*. Al fine di potenziare l'attività di *screening* polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un milione di euro per l'anno 2023."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.

1.555

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

"536-*bis*. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario e di garantire i livelli essenziali d'assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, fermo restando il rispetto degli obblighi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome possono procedere all'assunzione di nuovo personale medico e sanitario nei limiti di spesa pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità e i criteri di riparto. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni, comprese quelle ove siano presenti piani di rientro dai disavanzi sanitari (oppure comprese quelle commissariate) e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 1, i limiti di spesa previsti dall'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono soppressi. «

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) *mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873;*

b) *per un valore di 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 874.*

1.556

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

"536-*bis*. All'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873."

1.557

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

"536-*bis*. Al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e/o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al sistema sanitario regionale in cui si trovano. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato conseguentemente incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873."

1.558

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

"536-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni in legge 17 novembre 2022, n. 175 è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022. Al riparto accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2022 dei rispettivi servizi sanitari. All'onere si provvede per l'anno 2023 mediante riduzione dello stanziamento per 250 milioni di euro del fondo di cui al comma 873 e per 150 milioni di euro del fondo di cui al comma 874."

1.559

[Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

"536-*bis*. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi medesimi, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

536-*ter*. Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

536-ter. Il 10 per cento dell'incremento dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 è riservata alla scuola di specializzazione in pediatria.

536-quater. Al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e/o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al sistema sanitario regionale in cui si trovano».

536-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 4 con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

536-sexsies. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 536-quater sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo sanitario nazionale.

536-septies. Agli oneri derivanti dai presenti commi pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, a 160 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per il 2025 e 260 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dal comma 873."

1.560

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

"536-bis. In considerazione del sensibile incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

536-ter. Al comma 284 l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e seguenti»."

1.561

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

"536-bis. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i *crediti* debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare».

1.562

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

"536-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2023 sono accantonati 100 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 873."

1.563

Barbara Florida, Guidolin, Mazzella, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Dopo il comma 539, inserire il seguente

«539-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023:	-10.000.000;
2024:	-10.000.000;
2025:	-10.000.000.

1.564

Barbara Florida, Mazzella, Guidolin, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Dopo il comma 539, inserire il seguente:

«539-bis. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023:	-10.000.000;
2024:	-10.000.000;
2025:	-10.000.000.

1.565

Lombardo

Dopo il comma 540, aggiungere il seguente:

540-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.566

Lombardo

Dopo il comma 540, aggiungere il seguente:

540-*bis*. All'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quinto periodo è soppresso.

1.567

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Sostituire il comma 541 con il seguente:

«541. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 54 è abrogato. »

1.568

[Paita, Lombardo](#)

Dopo il comma 542 inserire il seguente:

"542-*bis*. Ai soli fini di integrare il trattamento economico degli specializzandi in medicina, di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e di aumentare il numero di borse di studio da attribuire annualmente ad ogni scuola di specializzazione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2023."

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 542-*bis*, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzio*

1.569

[Giacobbe, La Marca, Manca, Alfieri, Enrico Borghi, Delrio](#)

Dopo il comma 542, inserire il seguente:

"542-*bis*. Gli iscritti Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) hanno la facoltà di iscriversi al Sistema sanitario nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base in seguito al pagamento di una specifica tassa regionale individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. «

1.570

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 547, aggiungere i seguenti:

«547-*bis*. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 100 milioni a decorrere dall'anno 2023.

547 *ter*) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

1.571

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 547, aggiungere il seguente:

«547-*bis*. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituita dalla seguente:

"d) garantire che tutte le strutture e i servizi accreditati assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato e che le stesse, attraverso i soggetti gestori privati accreditati e contrattualizzati, garantiscano il rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale." »

1.572

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 547, aggiungere il seguente:

«547-*bis*. All'articolo 7 della legge n.113 del 2020 è aggiunto, infine, il seguente comma:

"1-*bis*. Le strutture in cui opera il personale di cui al comma 1 provvedono, inoltre, ad istituire, regolamentandone la gestione all'interno del documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, tutti gli episodi di violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge". »

1.573

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 547, aggiungere i seguenti:

«547-*bis*. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge 205 del 27 dicembre 2017 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

547 ter) In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge n. 205 del 2017 e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute n.164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale n. 164 del 20 novembre 2019.

547 quater) All'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato";

b) al comma 424 le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato";

c) al comma 426 le parole "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato".»

1.574

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

548-*bis*. A decorrere dal primo gennaio 2023, nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi della Missione 4C1-Investimento 3.1 delle Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi del PNRR, si persegue lo sviluppo delle competenze digitali favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding). Con decreto del Ministro dell'Istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza degli apprendimenti digitali nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo e secondo ciclo per prevederne lo studio obbligatorio. Con cadenza biennale, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, l'INVALSI effettua rilevazioni nelle scuole di ogni ordine e grado per misurare il livello di competenza digitale raggiunto dagli studenti e i criteri per garantire l'effettiva generalizzazione degli apprendimenti di natura digitale"

1.575

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

548-*bis*. Al fine di promuovere la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e per un triennio di una sperimentazione nelle Istituzioni, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici.

1.576

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo il comma 548, inserire il seguente:

"548-*bis*. Al fine di incentivare e sostenere la scelta delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado per l'iscrizione e la frequenza di percorsi di studio universitario afferenti alle discipline STEM, anche attraverso l'attivazione di borse di studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo, denominato STEM, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 548. Ai relativi oneri derivanti dall'attuazione del comma 548-*bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873."

1.577

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 554, aggiungere i seguenti:

«554-*bis*. Al fine di sostenere le spese di istruzione, a decorrere dall'anno 2023, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 300 euro annui, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.

554-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

1.578

Barbara Florida, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Sopprimere i commi 557 e 558.

1.579

D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Sostituire i commi 557 e 558 con i seguenti:

"557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-*quater*. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-*quinquies*. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-*quater*, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-*sexies*. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-*bis* per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

5-*septies*. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome, cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

557-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82,5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

557-ter. Per il triennio 2019-2021 e successivi rinnovi, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale scolastico, comparto istruzione e ricerca, sono incrementati di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

557-quater. Per arrivare alla progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione, il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2023, di 200 milioni di euro annui.

557-quinquies. Al fine di rafforzare l'offerta formativa, sostenere la formazione dei docenti, la continuità didattica e l'autonomia scolastica, il Fondo «La buona scuola» di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro a decorre dall'anno 2025.

557-sexsies. Per la realizzazione delle scuole innovative, alle somme già indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei Fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina ulteriori 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.

557-septies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 2-*bis*, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

b) al comma 9 dell'articolo 16-*bis*, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) al comma 10, lettera c), dell'articolo 16-*ter*, le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

d) al comma 10, lettera e), dell'articolo 16-*ter*, le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

557-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 513 milioni di euro per l'anno 2023, 534,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 585 milioni di euro per l'anno 2025, a 600 milioni di euro per l'anno 2026, a 652 milioni di euro per l'anno 2027, a 664 milioni di euro per l'anno 2028, a 673 milioni di euro per l'anno 2029, a 683 milioni di euro per l'anno 2030, a 692,5 milioni di euro per l'anno 2031

e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 873, e mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge."

1.580

D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Sostituire i commi 557 e 558 con i seguenti:

"557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4, Componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

5-septies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con

decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, sostituire il comma 558 con il seguente:

"558. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 873."

1.581

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 557, capoverso 5-quinquies), sostituire le parole: «non inferiore a 900 e non superiore a 1000», con le seguenti: «non inferiore a 700 e non superiore a 800»

Conseguentemente,

il comma 64 dell'art.1 della presente Legge è soppresso.

1.582

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 557, dopo il capoverso 5-sexies, aggiungere il seguente:

5-septies. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera b) è abrogata;

b) il comma 3 è abrogato.

1.583

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 557, capoverso comma 5-quater, primo periodo, dopo le parole: «caratterizzate da specificità linguistiche» aggiungere le seguenti: «oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e. »

Conseguentemente, al medesimo comma, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: contingente annuale con le seguenti: contingente triennale;

1.584

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 557, capoverso comma 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2024/2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025»

1.585

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 557, capoverso comma 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2024/2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025; »

Conseguentemente:

al medesimo comma:

medesimo capoverso:

primo periodo, sostituire le parole: calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 con le seguenti: pari a quello dell'anno scolastico 2022/2023;

secondo periodo, sopprimere le parole: per i primi sette anni scolastici;

secondo periodo, sostituire le parole: non superiore al 2% con le seguenti: correttivo non inferiore al 10%;

sostituire il comma 558, con il seguente:

558. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82,5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 1, comma 873.

1.586

[Gelmini, Lombardo](#)

Sostituire il comma 558 con i seguenti

558-bis. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e sono destinati ad incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

558-ter. Confluiscono sul Fondo Unico Nazionale per la dirigenza scolastica per la retribuzione di posizione parte variabile le economie accertate relative all'esercizio finanziario 2022 e i fondi per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 già previsti all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.587

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 558, aggiungere i seguenti:

558-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 557, nonché per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate relativamente al personale dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione e del Merito, procede alla conferma dei ruoli, nel caso abbiano superato l'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. È disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

558-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti che hanno superato la prova scritta del concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono definite, altresì, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale da computarsi in coda nella graduatoria di merito.

558-quater. All'attuazione di cui ai commi 558-bis e 558-ter si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.588

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 559, aggiungere il seguente:

559-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies* sono aggiunti i seguenti:

18-*novies*. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-*ter*, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 15 luglio 2021.

18-*decies*. Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte con contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.589**Gelmini, Lombardo**

Dopo il comma 559, aggiungere il seguente:

559-bis. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 340 le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023";

b) Al comma 341, le parole "2020/2021 e 2021/2022", sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023"

c) Al comma 342, ultimo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e a decorrere dall'anno 2024, per un importo di 25 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.590**Gelmini, Lombardo**

Dopo il comma 560, aggiungere il seguente:

560-bis. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto-Legge 29 ottobre n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 si applica alle procedure bandite entro il 2023.

1.591**De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni**

Dopo il comma 560, aggiungere i seguenti:

«560-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante".

560 ter). Il Fondo di cui al comma 560 bis), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e

potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

560 quater). Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila, destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

560 quinquies). Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dai commi precedenti.

560 sexies). Entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse di cui al comma 6, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

560 septies). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art.1 della presente Legge.»

1.592

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 560, aggiungere i seguenti:

«560-bis. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.

560 ter). È istituito altresì il tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un «Progetto formativo» condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il 40 per cento restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al «Progetto formativo» prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo «Progetto formativo».

560 quater). Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.

560 quinquies). Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. »

1.593

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 560, aggiungere i seguenti:

«560-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

560 ter) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

1.594

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 561 con il seguente:

«561-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, la contrattazione, mediante integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi: 1) attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR; 2) attività di coordinamento didattico e di supporto all'attività collegiale dei docenti.»

b) dopo il comma 563, aggiungere i seguenti:

563-*bis*. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

563 ter) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 561 bis) e 563 bis) si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.

1.595

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Sostituire il comma 561 con il seguente:

"561. Per il triennio 2019-2021 e successivi rinnovi, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale scolastico, comparto istruzione e ricerca, sono incrementati di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.

1.596

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:

561-*bis*. È istituito nello stato di stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione, con una dotazione di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nel limite

delle risorse di cui al periodo precedente, assunzioni di personale e organizzazioni di corsi volti a dare attuazione alle nuove finalità della legge legge 20 agosto 2019, n. 92, come ampliate dal comma 561-ter.

561-ter. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "vita civica," è inserita "economica,";
- b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "attiva e digitale," sono inserite le parole "educazione finanziaria,";
- c) all'articolo 3, comma 1 è aggiunta la lettera "h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento".
- d) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo le parole "cittadinanza attiva" sono aggiunte le parole "e l'educazione finanziaria".
- e) all'articolo 4, al comma 1, dopo le parole "della partecipazione" sono inserite le parole ", dell'educazione finanziaria".

561-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del fondo di cui al 561-bis. Agli oneri derivanti dai commi 561-bis e 561-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.597

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Dopo il comma il comma 561, inserire il seguente:

«561-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, e gradualmente per i 5 anni scolastici successivi, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e supportare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, i parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, relativi al numero minimo e massimo di alunni per classe sono modificati indicando, per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, massimo 25 alunni, 20 in presenza anche di un solo alunno in situazione di disabilità in condizioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e minimo 15 alunni. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative di quanto previsto ai sensi del primo periodo del presente comma, anche in considerazione del decremento della popolazione scolastica derivante dal fenomeno della denatalità.».

1.598

D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:

«561-bis. Per supportare il personale scolastico nelle finalità di cui al comma 1 e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2024, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.

561-ter. Gli psicologi di cui al comma precedente svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli Uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno e in coordinamento con il CNOP per la valutazione degli interventi.

561-quater. Per le finalità di cui ai commi 561-bis e 561-ter è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni per l'anno 2024. Il Ministero dell'istruzione e del merito con decreto da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, ripartisce il finanziamento previsto per il biennio 2023-2024 tra gli uffici scolastici provinciali.

561-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 561-*bis* e 561-*ter*, pari a 40 milioni di euro per il 2023 e a 60 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 873."

1.599

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

«561-*bis*. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 *con le seguenti:* 340 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.600

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

«561-*bis*. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 *con le seguenti:* 350 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.601

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

"561-*bis*. Al fine di rafforzare l'offerta formativa, sostenere la formazione dei docenti, la continuità didattica e l'autonomia scolastica, il «Fondo la buona scuola» di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. "

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 *con le seguenti:* 397 milioni di euro per l'anno 2023 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.602

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

«561-*bis*. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 3. »

1.603

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

«561-bis. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, l'accesso di tutti i minori al servizio di mensa scolastica, ove attivato il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione annuale di 300 milioni di euro, per la gratuità del servizio di ristorazione nella scuola primaria, destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.604

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:

«561-bis. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2023.

561-ter. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

561-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.605

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:

«561-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.606

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:

«561-bis. Per arrivare alla progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione, il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2023, di 200 milioni di euro annui. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.607

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:

"561-bis. Al fine di rendere effettiva la diminuzione del numero di alunni per classe nelle scuole statali, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 330 è sostituito dal seguente:

«330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta per l'anno scolastico 2022/2023 nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335, e per le classi quarte e quinte a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali definite ai sensi del comma 336-*bis*»;

b) dopo il comma 336 è inserito il seguente:

«336-*bis*. In deroga alle previsioni di cui ai commi 335 e 336, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 è istituito uno specifico contingente, fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite di spesa di cui al presente comma, di docenti di educazione motoria nella scuola primaria finalizzati all'attivazione del relativo insegnamento per le classi quarte e quinte. La dotazione organica dei posti comuni dell'organico dell'autonomia e di potenziamento è conseguentemente reintegrata di un numero di posti pari a quelli utilizzati nell'anno scolastico 2022/2023 per l'introduzione nelle classi quinte dell'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. Per la copertura dei posti di cui al primo periodo restano ferme le operazioni già effettuate nonché le disposizioni di cui ai commi 331, 332, 334 e 337.». "

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 341,65 milioni di euro per l'anno 2023, 207,85 milioni di euro per l'anno 2024, di 213,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 207,6 milioni di euro per l'anno 2029 e di 196,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

1.608

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:

«561-*bis*. Per l'anno scolastico 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione. »

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025.

1.609

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:

«561-*bis*. Per l'anno 2023 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 35 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

561-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 561-*bis*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. »

1.610

[Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco](#)

Dopo il comma 562, aggiungere il seguente:

«562-bis. Il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, può essere prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023: -10.000.000;
2024:
2025:

1.611

[Gelmini, Paita, Lombardo](#)

Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:

563-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle scuole dell'infanzia paritarie e degli istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e` incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.612

[Paita, Lombardo](#)

Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:

563-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche e contrastare le carenze di personale, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali è incrementato di 400 unità a decorrere dal 1 gennaio 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.613

[Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco](#)

Dopo il comma 563, inserire il seguente: «563-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, destinato all'acquisto di materiale scolastico degli studenti e studentesse della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti: a) i criteri e le modalità d'individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanza, apportare le seguenti variazioni:

2023: -20.000.000;
2024: -50.000.000;
2025: -50.000.000.

1.614

Barbara Florida, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Dopo il comma 563, inserire il seguente: «563-bis. Al comma 697 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023: -20.000.000;
2024:
2025:

1.615

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 563, inserire i seguenti:

«563-bis. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e fornire ai comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il Fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo è integrato, per l'annualità 2023 di euro 130 milioni.

563-ter. Per il solo anno 2023 alla luce dell'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, il Fondo nazionale potrà essere utilizzato per finanziare i maggiori oneri derivanti dalla gestione diretta da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.

563-quater. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 563-bis avverrà tra le regioni secondo i criteri previsti in sede di riparto per il 2022 e il 2023. Le regioni provvederanno a ripartire tra i comuni secondo i criteri già fissati per il riparto 2022 e 2023.

563-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 563-bis, 563-ter e 563-quater pari a 130 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.616

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 563, inserire i seguenti:

«563-bis. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, il Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 è istituito anche per l'anno 2023 con una dotazione di euro 70 milioni ed è destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a favorire percorsi di sviluppo e crescita dei minori anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

563-ter. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

563-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 563-*bis* e 563-*ter*, pari a 70 milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.617

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 564 con i seguenti:

«564. Al fine di garantire l'accessibilità libera e gratuita all'istruzione e formazione universitaria dall'anno 2023, sono abrogati i commi 255, 256, 257, 258 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, indicanti le soglie di ISEE per accedere alla No Tax Area e i relativi requisiti di merito previsti in termini di CFU da conseguire per usufruire della contribuzione agevolata.

564-*bis*). Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

1.618

[Lombardo](#), [Paita](#)

All'articolo, sostituire il comma 566 con i seguenti:

"566. Al fine di incrementare gli importi delle borse di studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di attuare quanto previsto dal successivo comma 566-*ter*, i cui oneri sono stimati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.

566-*bis*. Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Serie Generale n. 172 della Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, a partire dall'anno accademico 2023-2024 l'importo delle borse di studio viene erogato in dodici rate mensili.

566-*ter*. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7 del medesimo decreto legislativo, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come dall'articolo 316 del codice civile.

566-*quater*. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 566, 566-*bis* e 566-*ter*.

566-*quinquies*. Agli oneri di cui al comma 566, con riferimento anche alle previsioni di cui al comma 3-*ter*, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:

a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.619

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 566, sostituire le parole: "250 milioni", con le seguenti: "450 milioni".

Conseguentemente

il comma 64 dell'art.1 della presente Legge è soppresso.

1.620

[Gelmini, Lombardo](#)

Al comma 566, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025" con le seguenti "per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In coerenza con i principi di autonomia finanziaria delle regioni, di cui decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per garantire i livelli essenziali di prestazioni finalizzate ad assicurare gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità definiti dalla normativa, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni a decorrere dal 2026".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.621

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Al comma 566, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2023; »

Conseguentemente dopo il comma 566, aggiungere il seguente:

566-bis. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi d'istruzione e formazione, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.

Conseguentemente, al comma 853, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 250 milioni.

1.622

[Gelmini, Lombardo](#)

Al comma 566, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e detto incremento è destinato al potenziamento delle borse di studio per:

- a) i ragazzi e le ragazze under 25, universitari fuori sede, in regola con gli esami;*
- b) gli studenti con ISEE non superiore ai 24.000 mila euro annui, fino alla prima sessione di esami;*
- c) le ragazze madri under 25, in regola con gli esami".*

1.623

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:

566-bis. Al fine di dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni, relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo con una dotazione pari a 900 milioni per l'anno 2023".

566-ter. Agli oneri derivanti dal comma 566-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e

delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.624

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:

«566-*bis*. Il Fondo per la diffusione della cultura della legalità, di cui ai commi 774-778 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è finanziato con 2 milioni di euro per l'anno 2023.»

Conseguentemente al comma 873 dell'articolo 1, sostituire le parole: "2.158.869 per l'anno 2023" con le seguenti: "158.869 per l'anno 2023".

1.625

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:

«566-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come modificato dai commi 1 e 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a favore dei Comuni.»

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 dell'art. 1 della presente legge.

1.626

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:

«566-*bis*. A decorrere dall'anno 2023 è incrementato di 5 milioni di euro il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-*bis* dell'art. 64 del decreto legge 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

566 *ter*). Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art.1 della presente Legge. »

1.627

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:

«566-*bis*. All'articolo 1, comma 6, capoverso Art. 22 (Contratti di ricerca), della legge 29 giugno 2022, n.79, le parole: "La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati" sono soppresse.

566-*ter*). All'articolo 1, comma 297, dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alla stipula, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, di contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 24 della l. n. 240 del 30 dicembre 2010, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.»

Conseguentemente

il comma 64 dell'art.1 della presente Legge è soppresso.

1.628

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 566, aggiungere il seguente:

«566-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento:

a) dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli Atenei nel triennio 2020-2022;

b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente

il comma 64 dell'art.1 della presente Legge è soppresso.

1.629

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 566, aggiungere il seguente:

«566-bis. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi d'istruzione e formazione, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 *con le seguenti:* di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.630

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 566, aggiungere il seguente:

«566-bis. Al fine di consentire d'indire procedure per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come sostituito dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nell'ambito del programma PRIN (Progetti di rilevante interesse nazionale) di cui al decreto direttoriale 2 febbraio 2022, n. 104, del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 *con le seguenti:* di 350 milioni di euro annui per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1.631

[Verducci](#)

Dopo il comma 566, inserire i seguenti:

"566-*bis*. Al fine di incentivare l'accesso dei giovani studiosi alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 340 milioni di euro per l'anno 2023, di 570 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui:

a) 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) 90 milioni di euro per l'anno 2023, 180 milioni di euro per l'anno 2024, 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati all'assunzione di ricercatori universitari di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) 50 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati all'assunzioni di professori universitari. Le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo di almeno un quinto per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze del candidato nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

566-*ter*. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 3-*bis* è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

566-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 566-*bis* e 566-*ter*, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2023, di 570 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874."

1.632

[Versace, Lombardo](#)

Dopo il comma 579, aggiungere i seguenti:

579-*bis*. Qualora non trovi applicazione quanto previsto dal comma 579, le somme indicate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di formazione professionale volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non concorrono comunque a formare il reddito per un importo non superiore a 8.000 euro annui.

579-*ter*. Agli oneri dal comma 579-*bis*, pari a 60 milioni di euro per il 2023, 65 milioni di euro per il 2024 e 70 milioni di euro dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

1.633

[Paita, Lombardo](#)

Sopprimere il comma 589.

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

1.634

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo il comma 591, inserire i seguenti:

«591-*bis*. Al fine di coadiuvare lo svolgimento delle attività scientifiche, tecnologiche e di supporto alla ricerca degli enti pubblici di ricerca relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di consolidarne i risultati finali, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di ricercatori, di tecnologi e di personale tecnico e amministrativo negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del medesimo decreto.

591-*ter*. Con riferimento alle assunzioni di ricercatori e di tecnologi di cui al comma 1, le risorse di cui al presente articolo sono impiegate anche per la stabilizzazione dei contratti in essere, ivi inclusi i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante procedure selettive da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri che esercitano la vigilanza sugli enti non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 *con le seguenti:* di 385 milioni di euro per l'anno 2023, di 370 milioni di euro per l'anno 2024, di 350 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.635

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo il comma 591, inserire i seguenti:

«591-*bis*. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementare l'unitarietà dello sviluppo degli enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato a incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui:

- a) 20 milioni di euro destinati alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;
- b) 25 milioni di euro destinati al personale ricercatore e tecnologo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente articolo, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale. »

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 *con le seguenti:* di 345 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

1.636

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 611, lettera b), dopo le parole: "del turismo intermodale" inserire le seguenti: ",e del ciclo turismo".

1.637

[Barbara Florida, Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco](#)

Al comma 611, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-*bis*) sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorirne l'inclusione sociale.».

Conseguentemente:

- a) *dopo il comma 611, inserire il seguente:*

«611-*bis*. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c-*bis*), è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»;

b) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis»;

c) al comma 873, sostituire le parole: «euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025» con le seguenti: «euro 158.869 per l'anno 2023, di euro 20.036.158 per l'anno 2024, di euro 29.387.272 per l'anno 2025»

1.638

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo il comma 612, aggiungere il seguente:

«612-bis. Dopo l'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis".

(Disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti)

1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è vietata ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.

4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.

6. Il decreto di cui al comma 5 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.

7. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.

8. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.

9. Con decreto del Ministro della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 10 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.

10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.

11. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

12. Il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate"».

1.639

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 612, aggiungere il seguente:

"612-*bis*. All'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge 22 novembre 2017, n. 175, sostituire le parole da: «al graduale superamento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «al divieto di accesso alle risorse di cui al Fondo Unico dello Spettacolo»."

1.640

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 612, aggiungere il seguente:

«612-*bis*. All'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente: "7-*ter*. E' in ogni caso facoltà dei comuni prevedere forme regolamentate delle locazioni brevi e criteri di autorizzazione negli ambiti urbani, anche con l'integrazione degli strumenti urbanistici, per favorire e tutelare la locazione abitativa residenziale in luogo di quella turistica ed una disciplina equilibrata del territorio e del mercato delle locazioni per la salvaguardia delle locazioni di lunga durata. A tal fine la disciplina regolatoria adottata dal Comune prevede presupposti e limiti in relazione alle attività di locazione breve anche connessi alle temporalità consentite, alla finalità di integrazione del reddito del soggetto che concede in locazione l'immobile con questa modalità, alla limitazione ad un solo immobile."»

1.641

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 612, inserire il seguente:

«612-*bis*. Le piattaforme di commercializzazione sono responsabili in solido in ipotesi di mancato o falso inserimento del codice da parte del soggetto gestore dell'immobile, in fase di registrazione dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 13-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

1.642

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Al comma 615, lettera a), premettere la seguente:

"0a) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, primo comma, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126», le parole da: «sono escluse» fino a: «legge 16 dicembre 1991, n. 398» sono soppresse. "

Conseguentemente:

a) alla lettera a) del medesimo comma, sostituire le parole: «al 31 marzo 2023» con le seguenti: «al 30 giugno 2023»;

b) alla lettera b) del medesimo comma, sostituire le parole: «e a 35 milioni» con le seguenti: «e a 85 milioni»;

c) dopo il comma 615, aggiungere il seguente: «615-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 80 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine»;

d) al comma 873, sostituire le parole: «400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024 e 400 milioni di euro a decorre dall'anno 2025».

1.643

[Sbrollini, Lombardo](#)

Al comma 615, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro con le seguenti 31 dicembre 2023. Per l'anno 2023, il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 15.000 euro.;

b) alla lettera b), sostituire le parole e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 con le seguenti e a 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

1.644

[Sbrollini, Lombardo](#)

Dopo il comma 615, aggiungere il seguente:

6-bis. Per fare fronte alla crisi economica derivante dall'aumento dei costi dell'energia e incentivare l'impiego di fonti di energia rinnovabile, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese documentate relative all'acquisto e installazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma. Agi oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.645

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo il comma 615, aggiungere i seguenti:

«615-bis. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa, per la gestione e la

manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.

615-ter. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici e, in particolare, di impianti natatori, possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 320 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025.

1.646

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo il comma 615, aggiungere i seguenti:

"615-bis. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per il triennio 2023, 2024 e 2025».

615-ter. Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per un importo massimo di 400 euro l'anno»."

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro fino all'anno 2025 e 350 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2026.

1.647

[Sbrollini, Lombardo](#)

Al comma 616, sostituire le parole 25 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti 100 milioni di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 75 milioni di euro per l'anno 2023.

1.648

[Paita, Lombardo](#)

Sostituire il comma 630 con i seguenti:

630. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità".

630-bis. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 630, nonché per promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno

2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente,

1) *Sopprimere il comma 632;*

2) *Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 630 e 630-bis, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2023, 6 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 130 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

1.649

[Paita, Lombardo](#)

Sopprimere il comma 635

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 0,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.650

[Paita, Lombardo](#)

Sopprimere il comma 636.

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, è incrementato di 0.7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.651

[Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando](#)

Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:

«636-bis. In attuazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione il Ministero della cultura con proprio decreto adotta un regolamento per istituire nuove ed ulteriori modalità di ingresso gratuito in tutti gli istituti e luoghi della cultura statali come definiti dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. Le nuove modalità devono prevedere almeno tre pomeriggi settimanali, per non meno di 15 ore settimanali, di gratuità per tutti i cittadini residenti nella provincia in cui si trova il museo o luogo della cultura statale. Il Ministero della cultura potrà anche prevedere il rilascio di una tessera annuale per l'ingresso gratuito ai musei e luoghi della cultura che ne certifichi la residenza in quella provincia e, quindi, il diritto alla gratuità. Il costo della tessera non potrà superare i due euro l'anno.

636-ter. Per le finalità di cui al comma 636-bis, è stanziato un contributo straordinario di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.

1.652

[Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando](#)

Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:

"636-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro nei tre anni d'imposta».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. "

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397 milioni.

1.653

[Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando](#)

Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:

«636-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore dello spettacolo dal vivo, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, teatrali e cinematografici, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 365 milioni.

1.654

[Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando](#)

Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:

«636-bis. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate negli anni 2023 e 2024 per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia è corrisposto un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e per due annualità consecutive.

636-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. »

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.655

[D'Elia, Verducci, Manca, Crisanti, Rando](#)

Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:

"636-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli acquisti dei beni culturali notificati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d'imposta, per l'acquisto dei beni, nella stessa misura prevista dal comma 1.».

b) al comma 2, le parole: «comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»."

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.656

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:

«636-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 100 milioni di euro a decorre dall'anno 2023. »

Conseguentemente, al comma 733, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.

1.657

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:

«636-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è rifinanziato con un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»

Conseguentemente, al comma 733 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.658

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

*Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:*636-bis. A decorre dall'anno 2023, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

636-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorre dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 733

1.659

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

639-bis. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2023 e 2024. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.

639-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo d'imposta successivo;

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873 della presente legge. «

1.660

[D'Elia, Verducci, Manca, Crisanti, Rando](#)

Dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al fine di sostenere la diffusione della lettura, l'informazione, l'alfabetismo, l'innovazione tecnologica e sociale, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

639-ter. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, il fondo di cui all'articolo 22, comma 7-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. »

Conseguentemente, al comma 733, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.

1.661

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo il comma 642, aggiungere il seguente:

642.bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 380 e segg. della legge 24 dicembre 2012, n. 288, la quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale non è dovuta. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.662

[Paita, Lombardo](#)

Sopprimere il comma 644.

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 0,7 milioni di euro per l'anno 2023.

1.663

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 646, aggiungere i seguenti:

«646-bis. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni d'intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il «Fondo per contrasto ai "discorsi d'odio"».

646 ter). Il fondo di cui al comma precedente, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente.

646 quater). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

646 quinquies). Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 646 quater), il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 646 bis) a 646 quater).

646 sexies). Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.»

Conseguentemente,

il comma 64 dell'art.1 della presente Legge è soppresso.

1.664

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 646 aggiungere il seguente:

"646-bis. A partire dall'anno 2023, l'ammontare del Fondo previsto dall'articolo 22, comma 7-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 20 milioni di euro annui.

646-ter All'articolo 22, comma 7-*quater*, primo capoverso, sostituire le parole: «destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari» con le seguenti parole: «destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

- a) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
- b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;
- c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore.».

646-*quater*. All'articolo 22, comma 7-*quater*, nel secondo capoverso, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

646-*quinquies*. Agli oneri di cui al comma 646-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.665

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 646, aggiungere il seguente:

"646-bis. All'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «2 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2022 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

646-ter. All'articolo 1, comma 360, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «presente

legge» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

646-*quater*. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.666

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 650, aggiungere il seguente:

"650-*bis*. All'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». "

1.667

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 650, aggiungere il seguente:

"650-*bis*. All'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022». "

1.668

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 650, aggiungere il seguente:

"650-*bis*. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato per ulteriori tre anni, fino all'anno 2025.

650-*ter*. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

650-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 873. «

1.669

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:

«659-*bis*. All'articolo 614, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024";

b) al secondo periodo, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024"; »

1.670

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:

"659-*bis*. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto

1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito».

659-ter. Le disposizioni di cui al comma 659-bis, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

659-quater Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

1.671

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:

«659-bis. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.

659-ter. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma 1, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

659-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.672

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:

"659-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024»;

b) al secondo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024». "

1.673

[Enrico Borghi](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 662, inserire i seguenti:

«662-bis. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato, a favore dell'Agenzia industrie difesa, un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.

662-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 662-bis, pari a euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.674

[Enrico Borghi](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 662, inserire il seguente:

«662-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziata per l'anno 2021, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno 2023 al Ministero della difesa.".

1.675

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 662 aggiungere il seguente:

"662-bis. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato, a favore dell'Agenzia industrie difesa, un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.

662-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. «

1.676

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 664, sostituire le parole: «di 350.000 euro annui» con le seguenti: «di 1,7 milioni di euro annui. »

Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui al comma 873, sono ridotte di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1.677

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 664, inserire il seguente:

«664-bis. Al fine di provvedere alle esigenze dei Centri recupero animali selvatici è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art. 1 della presente Legge. »

1.678

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 669, sostituire le parole: «3 marzo, » con le seguenti: «31 dicembre. »

1.679

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 674, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni. »

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 873, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

1.680

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:

"675-bis. All'articolo 96, comma 1, quinto periodo, della legge 21 novembre 2000 n. 342, dopo le parole: «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri» sono inserite le seguenti: «, nonché materiale e attrezzatura di soccorso». "

1.681

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Sopprimere i commi da 678 a 679.

1.682

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 679, inserire i seguenti:

«679-bis. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi finalizzati all'inclusione sociale dei cittadini stranieri, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, ripartito per l'80 per cento tra le regioni.

679-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 8733, della presente legge.»

1.683

[Verducci](#), [Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Delrio](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 679, inserire il seguente:

«679-bis. Al fine di garantire l'improrogabile esigenza di salvaguardare la vita dei migranti in mare, a prescindere dalle motivazioni economiche, politiche, sociali o ambientali che ne hanno determinato la fuga dal proprio paese, è istituito un fondo per la ricerca e il soccorso dei naufraghi in mare con la dotazione di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.»

1.684

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 680, sostituire le parole: «fino al 27 marzo 2023» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023; »

Conseguentemente, sostituire il comma 681 con il seguente:

«681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 2.272.418,14 euro a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 1 e quanto a 6.817.254 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.685

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 681, aggiungere i seguenti:

«681-bis. A partire dal 1 gennaio 2023 è revocato il "Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana".

681 ter). E' istituito un Fondo di supporto all'attività delle missioni di ricerca e di soccorso in mare, con una dotazione iniziale di 11 milioni di euro per l'anno 2023.

681 quater). Ai maggiori oneri derivanti dai commi 681 bis) e 681 ter), pari a 11 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art.1 della presente Legge.»

1.686

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 681, aggiungere i seguenti:

«681-bis. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per i richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la rete d'accoglienza dentro un sistema unico, diffuso sul territorio e gestito dai comuni, in collaborazione con il terzo settore, gli stanziamenti annui in favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo (FNPSA), destinati a sostenere con priorità lo sviluppo dei programmi afferenti alla rete SAI (Sistema Accoglienza Integrazione), sono incrementati di 250 milioni di euro per il 2023, di 500 milioni di euro per il 2024 e di 750 milioni di euro per il 2025.

681 ter) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente valutati nel limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2023, di 500 milioni di euro per il 2024 e di 750 milioni di euro per il 2025., si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore all'otto per cento dei sussidi

dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

1.687

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 681, aggiungere il seguente:

«681-*bis*. Per rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, da questi ripartito per l'80 per cento tra le regioni, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per il 2023.»

Conseguentemente,

sopprimere il comma 64 dell'art.1 della presente Legge

1.688

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 681, aggiungere il seguente:

«681-*bis*. Per rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, si dispone l'ampliamento del personale di questure e prefetture per un totale di 1.200 persone da inserire negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni.»

Conseguentemente

sopprimere il comma 64 dell'art.1 della presente Legge.

1.689

[Barbara Florida](#), [Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sopprimere il comma 684.

1.690

[Barbara Florida](#), [Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 684 apportare le seguenti modifiche:

«a) *alla lettera a), numero 2), sostituire le parole:* «al procuratore generale presso la corte di appello di Roma.» *con le seguenti:* al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dopo avere acquisito informazioni dal procuratore della repubblica distrettuale competente per il territorio in cui si trova il soggetto da sottoporre al controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione.»;

b) *alla lettera a), dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

"2-*bis*) al comma 2-*ter* le parole: «dal procuratore generale di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal procuratore nazionale di cui al comma 2 dopo avere acquisito informazioni dal procuratore della repubblica distrettuale presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado»";

2-*ter*) al comma 2-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2 e» sono soppresse;

2) al secondo periodo le parole: «procuratore generale» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

c) *alla lettera b), capoverso "Art.4-*bis*", al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire le parole: «risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma 1» con le seguenti: «sussistono specifici e concreti elementi informativi che rendono assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione mediante le intercettazioni di cui al medesimo comma 1,»;

2) sostituire le parole: «sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga.» con le seguenti: «deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.»

d) alla lettera b), capoverso "Art. 4-bis" al comma 2, sostituire le parole: «procuratore generale presso la corte di appello di Roma» con le seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»:

e) alla lettera b), capoverso "Art.4-bis" al comma 3 sostituire le parole: «procuratore generale presso la corte di appello di Roma» con le seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

f) alla lettera b), capoverso "Art. 4-bis" al comma 4 sostituire le parole: «il procuratore generale presso la corte di appello di Roma autorizza» con le seguenti: «il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo autorizza, quando sussistono specifici e concreti motivi che rendono indispensabile l'attività di prevenzione,»;

g) alla lettera b), capoverso "Art. 4-bis", sopprimere il comma 6.».

1.691

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 684, inserire i seguenti:

"684-bis. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.

684-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 684-bis possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

684-quater. Nel Fondo di cui al comma 684-bis confluiscono le risorse del fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

684-quinquies. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 684-bis, sono individuati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

684-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 684-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873."

1.692

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 684, inserire i seguenti:

«684-bis. Al fine di potenziare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, il personale di Questure e Prefetture è incrementato di 1.200 unità da inserire negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni.

684-ter. Agli oneri di cui al comma 684-bis, pari 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.693

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 690, aggiungere il seguente:

«690-*bis*. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2.1 è aggiunto il seguente: "2.1-*bis*. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore sono pari all'80%, parimenti la sostituzione con caldaie a condensazione a gas è pari al 30 per cento"»

Conseguentemente,

sopprimere il comma 64 dell'art.1 della presente Legge.

1.694

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 690, aggiungere il seguente:

«690-*bis*. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento negli edifici pubblici nelle procedure di affidamento tramite convenzione con Consip, al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 448 del 1999, aggiungere in fine le seguenti parole: "I capitolati tecnici delle convenzioni per le gare del servizio energia devono prevedere criteri premianti per offerte e tecnologie a emissioni zero nella direzione della decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici".»

1.695

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 690, inserire i seguenti:

«690-*bis*. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023 e 2024, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km;

b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

690-*ter*. Per il biennio di cui al comma 690-*bis*, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km.

690-*quater*. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.

690-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 690-*bis*, 690-*ter* e 690-*quater*, quantificati complessivamente in 247 milioni di euro, per gli anni 2024 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.696

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire i commi 695, 696, 697, 698, 699 e 700, con i seguenti:

«695. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.

696. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

697. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.

698. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di «saldo zero» del consumo di suolo.

699. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 697.

700. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 696 o non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 697, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.

700 bis). Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

700 ter). La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

700 quater). Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

700 quinquies). Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

700 sexies). Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

700 septies). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse. »

1.697

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 697 con il seguente:

«697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria e della regione Campania, in ragione degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di 120 milioni di euro per l'anno 2024 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.»

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 1, comma 873 di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

1.698

[Barbara Floridia](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Turco](#)

Al comma 697, dopo le parole: «connessi fenomeni», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai fenomeni franosi,».

1.699

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 698, sostituire le parole da: «alle autorità di bacino distrettuali, » fino a: «della Sardegna e della Sicilia» con le seguenti: «all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale» e sopprimere le parole da: « , così ripartito fino alla fine del comma; »

Conseguentemente, sostituire il comma 699 con il seguente: «699. Alla copertura degli oneri di cui al comma 698 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 873, come rifinanziato dalla presente legge.»

1.700

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 700, aggiungere il seguente:

«700-bis. All'Articolo 10-bis della legge 120 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. L'art.41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., è sostituito come segue: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate";

b) Il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2";

c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore."»

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023: - 5.000.000

2024: - 5.000.000

2025: - 5.000.000

1.701

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 700, aggiungere i seguenti:

«700-bis. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

700 ter) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

700 quater) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui a precedenti commi si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge. »

1.702

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 700 aggiungere i seguenti:

«700-bis. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

700 ter) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 700 bis) a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.»

Conseguentemente,

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: - 20.000.000

1.703

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 700, inserire il seguente:

«700-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali a decorrere dall'anno 2023 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 5 milioni di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 5 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 873, come rifinanziato dalla presente legge.»

1.704

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 700, inserire i seguenti:

"700-bis. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2023.

700-ter. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

700-quater. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

700-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 700-bis, 700-ter e 700-quater, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2023, 320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."

1.705

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 700, inserire i seguenti:

«700-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

700-ter. Il Fondo di cui al comma 700-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2024 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

700-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 700-bis e 700-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.706

[Paita, Lombardo](#)

Sopprimere il comma 702.

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

1.707

[Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 706 inserire il seguente:

«706-bis. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, i titolari di impianti di produzione energetica fossile destinano una quota della produzione degli impianti, a prezzi calmierati, al sostegno delle attività produttive energivore e delle comunità dei territori in cui tali impianti sono localizzati. Con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce modalità, beneficiari e regole tecniche.»

1.708

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 708, aggiungere il seguente:

«708-bis. Per meglio garantire le attività delle Aree Marine Protette di cui all'Atto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 'Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità', trasmesso il 5 ottobre 2022 e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti del PNRR relativi alle Aree Marine Protette (digitalizzazione delle aree marine protette, monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini), si stanZIA la somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra le Aree Marine Protette istituite.»

Conseguentemente,

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023: - 2.000.000

2024: - 2.000.000

2025: - 2.000.000

1.709

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 708, aggiungere i seguenti:

«708-bis. Al fine di aumentare il valore naturalistico della Rete Natura 2000, quale principale strumento della politica dell'Unione Europa per la conservazione della biodiversità, in particolare è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 per il cofinanziamento del progetto di recupero dell'area umida della Doganella, del Comune di Rocca Priora (RM), inclusa nel perimetro della Zona Speciale di Conservazione (ZSC IT6030018) "Cerquone-Doganella" della Rete Natura 2000.

708 ter) Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 873 dell'art.1 della presente legge.»

1.710

[Paita, Lombardo](#)

Sopprimere il comma 717.

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

1.711

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 729, aggiungere il seguente:

«729-bis. Al fine di ottemperare gli impegni assunti dall'Italia a più riprese in sede internazionale, viene stanziato un contributo di 208 milioni di euro a favore del Fondo Globale per la lotta contro Aids, tubercolosi e malaria per il periodo 2023-2025.

729 ter) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui a precedenti commi si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

1.712

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 729, aggiungere il seguente:

«729-bis. All'articolo 30 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come definito in sede OCSE-DAC, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dall'anno finanziario 2024."»

1.713

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 729, aggiungere il seguente:

«729-bis. Al fine di assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo e le iniziative di cooperazione internazionale che permetta di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL, si dispone in favore dell'aiuto pubblico allo sviluppo un finanziamento annuale pari a 5,3 miliardi di euro per il 2023, e 6,3 miliardi di euro per il 2024.»

1.714

[Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Delrio](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

«729-bis. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché gli accordi di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 1, comma 384 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1,9 miliardi di diritti speciali di prelievo, da erogare a tassi di mercato, tramite il Resilience and Sustainability Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

729-ter. Sul prestito autorizzato dal comma 729-bis è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

1.715

[Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Delrio](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

«729-bis. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

729-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 729-bis pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.716

[Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Delrio](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

«729-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), un fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo.

729-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 729-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni per gli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»

1.717

[Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Delrio](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire il seguente:

"729-bis. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come definito in sede OCSE-DAC, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dall'anno finanziario 2024»."

1.718

[Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Delrio](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

«729-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo, 1 comma 381, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

729-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 729-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 76 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»

1.719

[Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Delrio](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

«729-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche nell'ambito della ricerca e della promozione del ruolo centrale dell'Italia nella valorizzazione del dialogo interculturale e internazionale dei Paesi dell'area del Mediterraneo, è riconosciuto un contributo

straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2023 per sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici delle edizioni precedentemente svolte della Conferenza annuale già prevista dall'articolo 7, comma 1-*bis* del decreto 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

729-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 729-*bis*, pari a 200 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.720

[La Marca](#), [Giacobbe](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

«729-*bis*. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-*bis* della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

729-*ter*. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

729-*quater*. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 729-*bis* in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.»

1.721

[Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Delrio](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

"729-*bis*. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 5, il numero: «2022» è sostituito dal seguente: «2023»;

b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente

«2-*bis*. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal comitato congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale.»

729-*ter*. All'articolo 16 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, il comma 3 è abrogato."

1.722

[La Marca](#), [Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Delrio](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

"729-*bis*. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le

graduatorie vigenti e ad assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione economica F2, per l'anno 2023 e fino a 420 dipendenti della terza area, posizione economica F1, per l'anno 2024. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 862.793 per l'anno 2023, di euro 7.583.153 per l'anno 2024 e di euro 19.979.093 annui a decorrere dall'anno 2025.

729-ter. È autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

729 - quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *729-bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, 9 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."

1.723

La Marca, Giacobbe, Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

"729-bis. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per il triennio 2022-2024, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

729-ter. Per le finalità di cui al comma *729-bis* sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

729-quater. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

729-quinquies. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

729-sexies. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

729-septies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *729-bis*, *729-ter*, *729-quater*, *729-quinquies* e *729-septies*, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2022 e 2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.724

[La Marca, Giacobbe, Alfieri, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

«729-bis. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta una riduzione del 15 per cento, per gruppi non inferiori a 2 persone, e del 20 per cento, per gruppi non inferiori a 5 persone, sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia, nonché sul prezzo del viaggio ferroviario realizzato con treni del Gruppo Ferrovie dello Stato.

729-ter. Per le finalità di cui al comma 729-bis articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.

729-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 729-ter oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.725

[La Marca, Giacobbe, Alfieri, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 729, inserire i seguenti:

"729-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'adeguatezza delle facoltà assunzionali maturate comunicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

1.726

[Verducci, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 730, inserire il seguente:

"730-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

«862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.»;

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023."

1.727

[Paita, Lombardo](#)

Sopprimere il comma 731.

Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

1.728

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 777, inserire il seguente:

«777-bis. Al fine di coprire il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e colmare le riduzioni di organico registrate a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni in materia di limite alla spesa per il personale, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinati all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, da inserire nell'organico delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno.»

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere i commi 873 e 874.

1.729

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 777, inserire il seguente:

«777-bis. Al fine di consentire la piena attuazione dei progetti di trasformazione digitale nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e garantire un percorso standardizzato e uniforme di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, è istituita presso il dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio un'apposita cabina di regia.

777-ter. La cabina di regia di cui al comma 777-bis dirige, monitora e coordina gli interventi di digitalizzazione degli enti locali previsti dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, offrendo servizi di assistenza in ogni fase di attuazione dei progetti ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che ne facciano richiesta. A tal fine, la cabina di regia è autorizzata alla assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, di un contingente di personale pari a 2.000 unità tra le figure professionali necessarie ai compiti di assistenza di cui al precedente periodo

777-quater. Ai fini di cui ai commi 777-bis e 777-ter è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

777-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 777-bis, 777-ter e 777-quater, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.730

[Lombardo, Paita](#)

Al comma 779, sostituire il capoverso "51-ter" con il seguente:

"51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 550 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 51-ter, pari a 300 milioni per l'anno 2023 e 450 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

1.731

[Paita, Lombardo](#)

Dopo il comma 780, aggiungere i seguenti:

780-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole "commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010" inserire le seguenti: "e all'80 per cento degli stessi per gli enti con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti".

b) dopo il comma 1-*ter*, inserire il seguente: "1-*quater*. Decorso il periodo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i due anni successivi è riconosciuto agli enti di cui al comma 1 un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 il primo anno e pari al 20 per cento degli stessi l'ultimo anno."

780-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 780-*bis* e 780-*ter*, gli stanziamenti finanziari di cui al medesimo comma sono incrementati di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.732

[Verini](#)

Dopo il comma 780, aggiungere il seguente:

«780-*bis*. Allo scopo di fronteggiare la grave emergenza idrica del lago Trasimeno e dare impulso agli interventi di risanamento e valorizzazione ambientale e messa in sicurezza idrogeologica, volti a contrastare la carenza di risorsa idrica in periodi siccitosi, sono attribuite all'Unione dei comuni del Trasimeno risorse straordinarie nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2023.»

Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di con le seguenti: 398 milioni di euro.

1.733

[Lombardo, Paita](#)

Dopo il comma 784 sono inseriti i seguenti

"784-*bis*. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un Fondo, denominato 'Fondo potenziamento personale soggetti aggregatori', con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

784-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma 784-*bis* sono destinate all'assunzione, con contratto a tempo determinato e mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, di personale tecnico di comprovata specializzazione ed esperienza da parte dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

784-*quater*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono determinate le modalità di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 784-*bis*.

784-*quinq*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1.734

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 787, inserire il seguente:

«787-*bis*. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2023.»

1.735

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 787, inserire il seguente:

«787-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano per il biennio 2022-2023.»

1.736

[Barbara Florida, Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi](#)

Sopprimere i commi da 791 a 804.

1.737

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

I commi 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797 e 798, sono soppressi

1.738

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 791, aggiungere il seguente:

791-bis. Per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nelle materie di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.739

[Musolino, Spagnoli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 795 sostituire le parole da: "uno o più schemi di decreto" fino alla fine del comma, con le seguenti: "un documento in cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che costituisce testo base di uno o più disegni di legge d'iniziativa governativa.";*

b) *sostituire il comma 796, con il seguente: "796. Ciascun disegno di legge è adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".*

c) *al comma 797, sostituire il penultimo periodo con il seguente: "Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone per l'esame Parlamentare uno o più disegni di legge secondo la procedura di cui al comma 795.*

1.740

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 815, inserire il seguente:

"815-*bis*. All'interno dei LEPS di cui al decreto 30 dicembre 2021 aggiungere il «Budget di Salute» da attivare a favore di persone con capacità residue al fine di evitare e/o prevenire l'istituzionalizzazione o l'inserimento esclusivamente nel sistema dell'erogazione monetaria o di servizi del sistema di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Il finanziamento afferente al comma precedente potrà trovare copertura all'interno del Fondo povertà, del Fondo nazionale politiche sociali, del PON Inclusionione."

1.741

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 815, inserire il seguente:

«815-*bis*. Le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.»

1.742

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 824, aggiungere i seguenti:

«824-*bis*. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione.

824- *ter*) Agli oneri di cui al comma 824 *bis*) si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2023, attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873 della presente legge.»

1.743

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 824, inserire i seguenti:

«824-*bis*. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, per gli esercizi 2023-2025 le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto per gli anni 2023-2025 dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni sia per le regioni ordinarie che per le speciali. La facoltà è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è assentita dal medesimo Ministero entro il successivo 28 febbraio. In caso di mancata intesa, il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende confermato. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2023 al 2025, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 322-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

824-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

824-*quater*. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite a interventi conclusi o

già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per:

- a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;
- b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
- c) contributi volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.»

1.744

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 828, inserire il seguente:

«828-bis. Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è calcolata secondo le indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, con il documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019.»

1.745

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 832, aggiungere il seguente:

"832-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 novembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d*-octies) è aggiunta la seguente:

«*d*-novies) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:

1) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>;

2) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al 1° gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il reddito medio *pro capite* comunale deve risultare inferiore di oltre 1.500 euro rispetto alla media nazionale;

3) al riparto sono comunque ammessi i comuni che rispettano il requisito di cui al numero 1) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;

4) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun comune, di cui al precedente numero 1).»";

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 873.

1.746

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 832, inserire il seguente:

«832-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati statistici delle province è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2023, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire tra le province, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»

1.747[Irto, Manca](#)

Dopo il comma 833, aggiungere il seguente:

"833-bis. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, ai Comuni della Calabria interessati dai predetti sbarchi è concesso un contributo straordinario pari a complessivi 1,5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

1.748[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Dopo il comma 853, aggiungere i seguenti

«853-bis. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2025. La Regione Autonoma della Sardegna concorre a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2025.

853 ter) Agli oneri di cui al presente comma pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art.1 della presente Legge.»

1.749[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 853, inserire il seguente:

"853-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 novembre 2016, n. 232, alla lettera d-bis) le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge."

1.750[Mirabelli, Verini, Bazoli, Rossomando, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 853, inserire il seguente:

"853-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 53, lettera c) dopo le parole: «messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»."

1.751[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 853, inserire i seguenti:

«853-bis. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza per Minori stranieri non accompagnati del Sistema di accoglienza integrata SAI, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per un potenziamento della rete per minori non accompagnati fino a 4.000 posti.

853-ter. Agli oneri di cui al comma 853-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dalla presente legge.»

1.752

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 853, inserire i seguenti:

"853-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro».

853-ter. Agli oneri di cui al comma 853-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge."

1.753

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 853, inserire i seguenti:

"853-bis. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

853-ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

853-quater. Il contributo di cui al comma 853-bis è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono

ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 853-*bis* non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 853-*ter*.

853-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla polizia municipale.

853-*quinquies*. Per le finalità di cui al comma 853-*bis*, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

853-*sexies*. Le disposizioni del comma 853-*bis*, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."

1.754

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 853, inserire i seguenti:

"853-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».

853-*ter*. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024»

b) le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.».

853-*quater*. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

853-*quinquies*. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-*bis*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento."

1.755

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 853, inserire i seguenti:

«853-bis. Il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al primo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento attualmente prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

853-ter. Il risparmio di spesa di cui al comma 853-bis è utilizzato per il finanziamento delle maggiori spese connesse all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eventualmente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione risultante al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per finanziare la maggiori spese dovute all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas.

853-quater. La sospensione di cui al comma 853-bis non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2022, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

853-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 853-bis, pari a euro 260 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873.»

1.756

[Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 853, inserire i seguenti:

"853-bis. Al fine di ampliare la linea progettuale «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», prevista nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinata al finanziamento di progetti che promuovano la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per favorire la transizione energetica ed ecologica.

853-ter. Agli oneri derivanti dal comma 853-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 873."

1.757

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 853, inserire il seguente:

"853-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 delle risorse di cui al presente comma è attribuita a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.»".

1.758

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 853, inserire i seguenti:

"853-bis. All'articolo 1, comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «le regioni, le province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome».

b) le parole: «i comuni, le province e le città metropolitane», e le parole da: «per le regioni e le province autonome» fino alla fine del comma sono soppresse;

853-ter. Il comma 853 è abrogato.

853-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 853-bis, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge."

1.759

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 853, inserire i seguenti:

"853-bis. Il Fondo di cui all'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, da ripartirsi a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

853-ter. Il riparto del Fondo di cui al comma 853-bis è determinato mediante decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, rispettivamente, per il 2023 con riferimento al gettito del 2021, per il 2024 con riferimento al gettito del 2022, per il 2025 con riferimento al gettito del 2023. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

853-quater. I decreti di cui al comma 853-ter sono emanati, per il 2023, entro il 31 gennaio 2023, per il 2024 e per il 2025 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

853-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020.

853-sexies. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati standard di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali.

853-septies. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

853-octies. Agli oneri di cui ai commi 853-bis, 853-ter, 853-quater, 853-quinquies, 853-sexies e 853-septies, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 180 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."

1.760

Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 853, inserire il seguente:

«853-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III - F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 e 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 82, del 15 ottobre 2021, le amministrazioni centrali e locali assegnatarie del suddetto personale, anche al fine di non pregiudicarne la capacità amministrativa acquisita, possono procedere, alla scadenza del contratto, alla stabilizzazione nei

propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio ed all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La stabilizzazione deve avvenire nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta.»

1.761

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 854, aggiungere i seguenti:

«854-*bis*. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza per Minori stranieri non accompagnati del Sistema di Accoglienza Integrata SAI, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per un potenziamento della rete per minori non accompagnati fino a 4.000 posti.

854 ter) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui a precedenti commi si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»

1.762

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 854, aggiungere il seguente:

«854-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 53, lettera d) dopo le parole "d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente" sono aggiunte le seguenti "ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata."»

1.763

[Mirabelli, Verini, Bazoli, Rossomando, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 854 inserire i seguenti:

«854-*bis*. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

854-ter. Agli oneri di cui al comma 854-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

854-quater. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

854-quinquies. Al fondo di cui al comma 854-quater, è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2023 e a 100 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.

854-sexies. Per la gestione del fondo di cui al comma 854-quater il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

854-septies. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

854-octies. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

854-nonies. I finanziamenti di cui al comma 854-quater non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

854-decies. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 854-quater per accedere ai finanziamenti.

854-undecies. Agli oneri di cui al comma 854-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge, di 90 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

1.764

[Verini](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Rando](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Dopo il comma 854 inserire i seguenti:

«854-bis. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

854-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 854-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.765

[Verini](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Rando](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Dopo il comma 854, inserire i seguenti:

«854-bis. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di

rafforzamento indicati dalla strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 113-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di:

a) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

b) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il Terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

c) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

d) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

e) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

854-*ter*. Per garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

854-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 854-*ter* e 854-*quater*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873.»

1.766

[Mirabelli](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Rando](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Dopo il comma 854, inserire i seguenti:

«854-*bis*. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

854-*ter*. Al fondo di cui al comma 854-*bis* è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2023 e a 100 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.

854-*quater*. Per la gestione del fondo di cui al comma 854-*bis* il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

854-*quinqüies*. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

854-*sexies*. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

854-*septies*. I finanziamenti di cui ai commi 854-*bis*, 854-*ter*, 854-*quater* e 854-*quinqüies* non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

854-*octies*. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 854-*bis* per accedere ai finanziamenti.

854-nonies. Agli oneri di cui ai commi 854-*bis*, 854-*ter*, 854-*quater* e 854-*quinquies* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.767

Mirabelli, Bazoli, Verini, Rossomando, Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 855, inserire i seguenti:

«855-*bis*. È istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per gli anni 2004 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore;

b) alla manutenzione straordinaria e degli istituti di pena, nell'ambito di progettualità volte a definire e proporre un modello di architettura penitenziaria coerente con l'idea di rieducazione, da un lato, e di elaborazione di interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, dall'altro;

c) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

d) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le regioni;

e) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

f) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

855-*ter*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro, con il Ministro della università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 855-*bis* per accedere ai finanziamenti.

855-*quater*. Agli oneri di cui al comma 855-*bis*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dal comma 873, della presente legge.»

1.768

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 858, inserire i seguenti:

"858-*bis*. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia è aumentata di 300 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato, nel biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di 500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 300 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, 100 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2.

858-*ter*. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile e di comunità - è aumentata di 500 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità il Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile e di comunità - è autorizzato, nel biennio 2023-2024, ad assumere un contingente di personale, del comparto funzioni centrali, pari a 500 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, e 200 unità nell'Area II, posizione economica F2.

858-*quater*. All'articolo 21-*quater*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, articoli 16, 17, 18 e 19, del CCNL del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri dipartimenti e direzioni.»;

b) al comma 4, le parole: «di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti parole: «di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico»;

c) alla rubrica, le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti parole: «del Ministero della giustizia».

858-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza degli istituti penitenziari la dotazione organica del personale di polizia penitenziaria è aumentata di 4.500 unità. Per le medesime finalità si prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.500 unità di personale di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà di assunzione già previste a legislazione vigente e per un numero di 1.500 unità per l'anno 2023, 1.500 unità per l'anno 2024 e 1.500 unità per l'anno 2025.

858-sexies. Si autorizza, per l'avvio delle procedure per la stipula dell'accordo negoziale dei dirigenti penitenziari, la spesa di euro 25 milioni comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, che sono da ritenersi aggiuntivi all'attuale spesa relativa alle componenti fisse e continuative corrisposte al personale dirigenziale penitenziario, equiparato al primo dirigente della polizia di Stato.

858-septies. Agli oneri di cui ai commi 858-bis, 858-ter, 858-quater, 858-quinquies e 858-sexies, pari a 120 milioni di euro per il 2023, 150 milioni per il 2024 e 205 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dal comma 873, della presente legge."

1.769

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 859, sostituire le parole: "5 milioni" con le seguenti: "7 milioni".

Conseguentemente,

al comma 873 sostituire le parole: "2.158.869 per l'anno 2023" , con le seguenti: "158.869 per l'anno 2023"

1.770

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 859 inserire il seguente:

«859-bis. Al fine di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

859-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.771

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 861, inserire i seguenti:

"861-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».

861-ter. Agli oneri di cui al comma 861-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873."

1.772

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 861, inserire il seguente:

«861-bis. Allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, anche promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per una presa in carico complessiva del fenomeno, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 426, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dal 2023. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»

1.773

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 869 inserire i seguenti:

«869-bis. Allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, anche promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per una presa in carico complessiva del fenomeno, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 426, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.

869-ter. Agli oneri di cui al comma 869-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»

1.774

[D'Elia](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Rossomando](#), [Rando](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 869 inserire i seguenti:

«869-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 11, comma 4, l'11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

869-ter. Agli oneri di cui al comma 869-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»

1.775

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Verini](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 869 inserire i seguenti:

«869-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

869-ter. Agli oneri di cui al comma 869-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»

1.776

Bazoli, Malpezzi, Mirabelli, Verini, Rossomando, Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere i commi 878 e 879.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 9.908.583 euro per l'anno 2023, di 15.989.224 euro per l'anno 2024 e di 11.657.505 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

1.777

Barbara Florida, Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Trevisi, Turco

Sopprimere il comma 880.

1.778

Barbara Florida, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

«a) agli interventi per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 28 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 28 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»

1.779

Barbara Florida, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

«a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»

1.780

Barbara Florida, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 aprile 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.«

1.781

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) agli interventi per i quali, alla data del 30 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 aprile 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.«

1.782

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 maggio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.«

1.783

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 maggio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.«;

1.784

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) agli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 giugno 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.«;

1.785

Barbara Florida, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Sostituire il comma 894 con il seguente:

«894. All'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), i numeri 1) e 3) sono soppressi;

2) le lettere b) e d) sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati.»

1.786

Barbara Florida, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Al comma 894, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176» con le seguenti: «antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»;

3) sopprimere la lettera c);

4) alla lettera d) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»

1.787

Lombardo

Dopo il comma 894, aggiungere il seguente:

894-bis.. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui al presente comma non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

1.788

Barbara Florida, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Dopo il comma 895, inserire il seguente:

«895-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da «cedibile dai medesimi ad altri soggetti» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;»;

b) alla lettera b) le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».

1.789

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 895, inserire il seguente:

«895-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

1.790

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 895, inserire il seguente:

«895-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative, con particolare riferimento a quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."».

1.791

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 898. aggiungere il seguente:

«898-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza dalla scadenza dei loro contratti a termine, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate in deroga alle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

1.792

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 898, aggiungere il seguente:

«898-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, per garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate in deroga alle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

1.0.1

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia giusta retribuzione e salario minimo di garanzia)

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

5. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della

Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

6. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

8. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 7 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

9. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 6, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, le risorse del maggior gettito fiscale derivante dall'applicazione del presente articolo sono assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »

1.0.2

[Zampa](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.

4. La nozione di complessivo trattamento economico di cui al comma 3 è altresì utilizzata per i fini di

calcolo dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per i fini di verifica dei requisiti per l'accesso a benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Ove il complessivo trattamento economico non sia previsto o definito nelle sue componenti dal contratto collettivo di cui al comma 3, il medesimo viene individuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un accordo interconfederale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non sia stato stipulato l'accordo interconfederale di cui al comma 5, il complessivo trattamento economico è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale, istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali composta da:

- a) 11 rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- b) 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) 2 rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale;
- d) 2 rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

7. La commissione di cui al comma 6 ha il compito di favorire l'individuazione del complessivo trattamento economico e le sue componenti sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale. Dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.

9. In ogni caso il complessivo trattamento economico corrisposto ai lavoratori non può essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, le risorse del maggior gettito fiscale derivante dall'applicazione del presente articolo sono assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »

1.0.3

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. "

1.0.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di diritto di precedenza e di superamento del precariato in favore dei lavoratori somministrati)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si

applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.»;

b) all'articolo 34, comma 2, le parole: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24», sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 23».

2. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è soppresso."

1.0.5

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento dei centri di servizio per il volontariato - CSV)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5 dopo le parole: «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2023 e a euro 15 milioni per il 2024.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS»;

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 2 milioni di euro all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67 milioni di euro per il 2023, 72 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. "

1.0.6

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Coordinamento normative - Applicabilità della legge 16 dicembre 1991 n. 398 alle Aps e alle Odv)

1. All'articolo 89 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 35 e all'articolo 32 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualificate quali enti non commerciali ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 e seguenti del medesimo decreto, possono applicare, anche successivamente al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la legge 16 dicembre 1991 n. 398». "

1.0.7

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga termini)

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». "

1.0.8

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)

1. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023 nel limite di spesa di 35 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2023, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.0.9

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi)

1. È prorogato per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come prorogato dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ulteriori ventiquattro mesi e nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge »

1.0.10

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Innalzamento dei limiti per la non concorrenza delle indennità di trasferta alla determinazione del reddito di lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 5, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 60 al giorno, elevati ad euro 100»."

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 874 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

1.0.11

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Assunzioni a tempo determinato per gli enti locali attuatori di opere PNRR)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissata al 50 per cento».

1.0.12

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzioni incarichi per gli enti locali in crisi finanziaria)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000. »

1.0.13

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzioni di personale negli enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto)

1. Anche al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed autorizzate per l'anno 2022, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio. »

1.0.14

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.»."

1.0.15

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. All'articolo 30, comma 1-*quiquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

2. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti», e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;

b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».

3. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

4. Anche al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed autorizzate per l'anno 2022, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.16

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Comandi e distacchi del personale degli enti locali)

1. All'articolo 30, comma 1-*quiquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.»"

1.0.17

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Assunzioni a tempo determinato nei piccoli comuni)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti» e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;

b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».

2. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.18

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Incremento Fondo caregiver)

1. Al comma 334 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «2022 e» sono aggiunte le seguenti: «di 60 milioni per l'anno»."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.19

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.»

1.0.20

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo agli oneri sostenuti dai piccoli comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»